

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 187

31° anno

18 luglio 1988

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1988/1989

88/C 187/01

Processo verbale della seduta di lunedì 13 giugno 1988

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Commemorazione	1
4. Comunicazione del presidente	1
5. Comunicazione di una posizione comune del Consiglio	2
6. Verifica dei poteri	2
7. Composizione delle commissioni	2
8. Composizione del Parlamento	2
9. Petizioni	2
10. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)	3
11. Competenza delle commissioni (modifica)	3
12. Autorizzazione a elaborare relazioni	3

Significato dei simboli utilizzati:

- * : consultazione semplice (una lettura),
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura),
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura),
- *** : parere conforme

Prezzo: 28,00 ECU

(segue)

13. Presentazione di documenti	4
14. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	10
15. Ordine dei lavori	10
16. Termine per la presentazione di emendamenti	12
17. Tempo di parola	12
18. Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato (discussione e votazione)	13
19. Patrimonio architettonico di Palermo e Lisbona (discussione)	13
20. Modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento (discussione)	13
21. Costruzione navale (discussione) *	14
22. Ordine del giorno della prossima seduta	14

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

Decisione sulla prima richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella (doc. A 2-90/88)	16
---	----

88/C 187/02

Processo verbale della seduta di martedì 14 giugno 1988

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	18
2. Presentazione di documenti	18
3. Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza	18
4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (Elenco delle proposte di risoluzione presentate)	18
5. Protezione della fascia di ozono (discussione) *	21
6. Inquinamento del Reno e altri corsi d'acqua (discussione) *	21
7. Problemi sanitari relativi ai prodotti a base di uova (discussione) *	21
8. Franchigie fiscali applicabili all'importazione (discussione) *	22
9. Ricostruzione di zone sinistrate in Grecia nel settembre 1986 (discussione) *	22
10. Benvenuto	22
11. Prezzi agricoli per la campagna 1988/1989 (votazione) (seconda relazione Romeos — doc. A 2-108/88) *	22
12. Protezione della fascia d'ozono (votazione) (relazioni dell'on. Martin — doc. A 2-088/88 * e A 2-333/87/corr.) *	24
13. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (comunicazione degli argomenti da iscrivervi)	27
14. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al consiglio e ai ministri degli affari esteri)	28
15. Accordi di franchising (discussione)	29
16. Movimenti di capitali — Bilance dei pagamenti (discussione)	29
17. Composizione del Parlamento	30
18. Tribunale di prima istanza (discussione) *	30
19. Programma comunitario Drive (discussione) **II	30
20. Azione comunitaria Delta (discussione) **II	30
21. Cooperazioni internazionali e scambi necessari ai ricercatori europei (discussione) **II	30
22. Programma pluriennale di ricerca nel settore della biotecnologia (discussione) **II ..	31
23. Programma di R & S nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche (discussione) **II	31
24. Condizioni per l'immatricolazione delle navi (discussione) *	31
25. Ordine del giorno della prossima seduta	31

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Prezzi agricoli per la campagna 1988/1989 *	
Proposte di regolamento (COM(88) 120 def.)	33
Regolamento n. 1	33
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	35
Regolamento n. 17	36
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo di intervento dell'olio di oliva	37
Regolamento n. 19	37
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi	38
Regolamento n. 28	39
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati	39
Regolamento n. 39	40
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	41
Regolamento n. 58: approvato	41
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1988/1989.	41
Regolamento n. 60	42
recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo, i prezzi di intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi di intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, la zona di produzione, i quantitativi massimi garantiti e le varietà escluse dall'applicazione dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87	43
Regolamento n. 62	44
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo	45
2. Protezione dello strato di ozono *	
a) Proposta di decisione I (Doc. COM(88) 58 def. 2)	46
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione e all'attuazione della Convenzione di Vienna sulla protezione dello strato di ozono e del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono (doc. A 2-88/88)	47
Proposta di decisione II	48
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento concernente norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono lo strato di ozono	53
b) Risoluzione sulla protezione della fascia di ozono (doc. A 2-333/87)	53

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	70
2. Presentazione di documenti	70

3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)	70
4. Protocolli agli accordi di cooperazione con il Marocco — Accordo sulla pesca marittima con il Marocco (discussione) ***	71
5. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (discussione) **II	72
6. Operazioni di iniziativa (discussione) **I	72
7. Procedura di bilancio — Risorse proprie (discussione) *	72
8. Carenza di democrazia nella Comunità — Unione politica europea (discussione)	73
9. Conseguenze istituzionali del costo della «Non europea» — Realizzazione del mercato interno (discussione)	73
10. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)	74
11. Modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento (votazione)	74
12. Programma comunitario Drive (votazione) **II	75
13. Azione comunitaria Delta (votazione) **II	75
14. Cooperazioni internazionali e scambi necessari ai ricercatori europei (votazione) **II	75
15. Programma di ricerca nel settore della biotecnologia (votazione) **II	75
16. Programma di R & S nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche (votazione) **II	75
17. Protocolli agli accordi di cooperazione con il Marocco — Accordo sulla pesca con il Marocco (votazione) ***	75
18. Operazioni di iniziativa (votazione) **I	76
19. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (votazione) **II	77
20. Disciplina di bilancio — Risorse proprie (votazione) *	77
21. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)	78
22. Seguito dato dalla Commissione ai pareri del Parlamento	79
23. Ordine del giorno della prossima seduta	79

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento	
Testo del regolamento	81
Decisione recante modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento (doc. A 2-60/88)	82
2. Programma comunitario Drive **II	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione circa un programma comunitario nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate al trasporto stradale — Drive (Infrastruttura stradale specifica per la sicurezza dei veicoli in Europa) (doc. A 2-82/88)	83
3. Azione comunitaria Delta **II	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una decisione riguardante un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie dell'insegnamento — Delta (Development of European learning through technological advance) — Fase pilota (doc. A 2-84/88)	84
4. Cooperazioni internazionali e scambi necessari ai ricercatori europei **II.	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a una decisione concernente un programma di promozione delle cooperazioni internazionali e degli scambi necessari ai ricercatori europei 1988-1992 (SCIENCE) (doc. A 2-93/88)	85
5. Programma di ricerca nel settore della biotecnologia **II	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a una decisione sul riesame del programma pluriennale di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (doc. A 2-87/88)	86
6. Programma di R & S nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche **II	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione al Consiglio CEE relativa a una decisione per un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche nella Comunità economica europea (1988-1992) (ufficio comunitario di riferimento — UCR) (doc. A 2-83/88)	87

7. Protocolli agli accordi di cooperazione con il Marocco — Accordo sulla pesca marittima con il Marocco ***	
a) Parere conforme sulla conclusione di un protocollo di cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (doc. A 2-94/88)	88
b) Parere conforme sul protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica protoghese alla Comunità (doc. A 2-85/88)	88
c) Parere conforme sulla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Marocco (doc. A 2-96/88)	89
d) Proposta di regolamento (Doc. COM(88) 146 def.)	89
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizione per la sua applicazione (doc. A 2-43/88)	90
8. Operazioni di iniziativa **I	
Proposta di direttiva (Doc. COM 111 def.)	90
Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate (insider trading) (doc. A 2-55/88)	93
9. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita **II	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica della direttiva 73/239/CEE (doc. A 2-100/88)	94
10. Procedura di bilancio — Risorse proprie *	
a) Risoluzione recante ratifica dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (doc. A 2-106/88)	94
b) Proposta di decisione (Doc. COM(88) 137 def.)	99
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (CEE, CEEA, CECA) (doc. A 2-109/88)	101

88/C 187/04

Processo verbale della seduta di giovedì 16 giugno 1988

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	119
2. Presentazione di documenti	119
3. Dichiarazione della presidenza in merito a una procedura di concertazione	119
4. Illustrazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità per il 1989	120
5. Questioni di bilancio (discussione) *	120
6. Ruolo del Parlamento in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico (discussione)	120
7. Situazione in Cile (discussione)	121
8. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)	121
9. Dichiarazione del Consiglio sul semestre di attività della presidenza tedesca — Relazioni CEE-Comecon (discussione) *	121
10. Aiuto comunitarios all'America centrale (discussione)	121
11. Questioni di bilancio *	122
12. Relazioni CEE-Comecon (votazione) *	124
13. Industria cantieristica (votazione) *	124

(segue)

14. Patrimonio architettonico di Palermo e di Lisbona (votazione)	126
15. Inquinamento del Reno e di altri corsi d'acqua (votazione)	127
16. Problemi sanitari relativi ai prodotti a base di uova (votazione) *	128
17. Franchigie fiscali applicabili all'importazione (votazione) *	129
18. Ricostruzione delle zone sinistrate in Grecia nel settembre 1986 (votazione) *	129
19. Accordi di franchising (votazione)	129
20. Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato	130
21. Aiuti all'America centrale	130
22. Ordine del giorno della prossima seduta	130

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Questioni di bilancio *	
a) Proposta di decisione (Doc. COM(88) 257 def.)	132
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla disciplina di bilancio (doc. A 2-117/88)	137
b) Proposta di regolamento (Doc. COM(88) 148 def.)	138
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (doc. A 2-118/88)	142
c) Proposta di direttiva (Doc. COM(88) 176 def.)	142
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva (CEE) del Consiglio relativa all'armonizzazione delle definizioni di Prodotto Nazionale Lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) e al rafforzamento delle basi statistiche di elaborazione (doc. A 2-111/88)	144
d) Proposta di regolamento (Doc. COM(88) 230 def.)	145
Risoluzione legislativa sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune (doc. A 2-112/88)	146
e) Proposta di regolamento (Doc. COM(88) 195 def.)	146
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa al regolamento (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (doc. A 2-110/88)	147
2. Relazione CEE-Comecon *	
Proposta di decisione (Doc. COM(88) 333 def.)	148
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della dichiarazione comune sull'instaurazione di relazioni ufficiali fra la Comunità economica europea e il Consiglio di Mutua Assistenza economica (CAEM) (doc. A 2-119/88)	148
3. Industria cantieristica *	
a) Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sull'industria navale — aspetti industriali, sociali e regionali (doc. A 2-66/88)	149
b) Proposta di regolamento (Doc. COM(88) 205 def.)	152
Risoluzione legislativa che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (Programma RENAVAL) (doc. A 2-76/88)	156
c) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 275 def. 2)	156
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un programma specifico di misure di supporto sociale a favore dei lavoratori dell'industria navale licenziati o minacciati di licenziamento (doc. A 2-26/88)	160

4. Patrimonio architettonico di Palermo e di Lisbona	
a) Risoluzione sulla partecipazione degli strumenti comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (doc. A 2-21/88)	160
b) Risoluzione sulla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona (doc. A 2-20/88)	163
5. Inquinamento del Reno e di altri corsi d'acqua *	
a) Proposta di decisione (Doc. COM(86) 710 def.)	166
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta delle Commissioni delle Comunità europee al Consiglio relativa a un complemento all'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico dovuto al mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi del cloruri alcalini (doc. A 2-3/88)	168
Proposta di decisione II (Doc. COM(87) 427 def.)	168
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione relativa a un complemento all'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico da tetracloruro di carbonio.	170
b) Risoluzione sull'inquinamento del Reno (doc. A 2-337/88)	170
c) Risoluzione sul tenore di sostanze inquinanti presenti nei corsi d'acqua (doc. A 2-332/87)	173
6. Problemi sanitari in materia di prodotti d'uova *	
Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 46 def.)	177
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernanti i problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti d'uova (doc. A 2-59/88)	184
7. Franchigie fiscali all'importazione *	
a) Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 583 def.)	184
b) Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 570 def.)	185
8. Ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti in Grecia nel settembre 1986 *	
Proposta di decisione (Doc. COM(87) 727 def.): approvata	186
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione 87/182/CEE del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del Nuovo strumento comunitario per quanto riguarda un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986 (doc. A 2-63/88)	187
9. Accordi di franchising	
a) Risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di franchising (doc. A 2-17/88)	187
b) Risoluzione su un progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a talune categorie di accordi, di licenze e di know-how (doc. A 2-36/88)	189

88/C 187/05

Processo verbale della seduta di venerdì 17 giugno 1988

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	202
2. Ordine del giorno	202
3. Petizioni	202
4. Competenza delle commissioni	203
5. Procedura senza relazione	203
6. Fondazione di studi dell'Europa orientale (votazione)	203
7. Movimenti di capitali — Bilance dei pagamenti (votazione) *	203
8. Tribunale di prima istanza (votazione) *	205

(segue)

9. Condizioni per l'immatricolazione delle navi *	205
10. Carenza di democrazia nella Comunità — Unione politica europea (votazione)	205
11. Ruolo del Parlamento in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico (votazione)	206
12. Unificazione dei linguaggi gestuali per sordi (discussione e votazione)	207
13. Protezionismo nelle relazioni commerciali CEE-Stati Uniti (discussione e votazione)	208
14. Profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici (discussione e votazione) *	209
15. Pesi e dimensioni di taluni veicoli stradali (discussione e votazione)	209
16. Aiuto all'America centrale (seguito della discussione e votazione)	210
17. Processo verbale della seduta precedente	00
18. Relazioni CEE-EFTA	210
19. Situazione in Cile	210
20. Conseguenze istituzionali del costo della «Non Europa» — Completamento del mercato interno (seguito della discussione)	210
21. Discrico relativo al bilancio del Parlamento per il 1983, 1984 e 1985 (discussione e votazione)	211
22. Composizione del Parlamento	212
23. Composizione delle commissioni	212
24. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	212
25. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	212
26. Calendario delle prossime sedute	212
27. Interruzione della sessione	219

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione	
a) Proposta di direttiva concernente l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi) (proposta di direttiva modificata) (Doc. COM(88) 37 def. — doc. C 2-40/88): approvato	213
b) Proposta di decisione concernente un aiuto specifico per lo sviluppo delle statistiche agricole in Irlanda (proposta di decisione) (Doc. COM(88) 183 def. — doc. C 2-46/88): approvata	213
c) Proposta di direttiva concernente le misure di protezione nell'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali (proposta di direttiva modificata) (Doc. COM(88) 170 def. — doc. C 2-49/88): approvata	213
d) Proposta di direttiva concernente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate (proposta di direttiva modificata) (Doc. COM(88) 179 def. — doc. C 2-61/88): approvata	213
2. Fondazione di studi sull'Europa orientale	
Risoluzione sull'istituzione di una Fondazione europea per gli studi sull'Europa orientale (doc. A 2-101/88)	213
3. Movimenti di capitali — Bilance dei pagamenti *	
Risoluzione sulla creazione di uno spazio finanziario europeo (doc. A 2-70/88)	214
Proposta di direttiva I (Doc. COM(87) 550 def.)	217
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad una direttiva per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE (liberalizzazione dei movimenti di capitali) (doc. A 2-70/88)	219
Proposta di direttiva II	220
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad una direttiva che modifica la direttiva n. 72/156/CEE per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna.	221

(segue in 3ª pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1988/1989

Sedute dal 13 al 19 giugno 1988

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 13 GIUGNO 1988

(88/C 187/01)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 20 maggio 1988.

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Commemorazione

Il presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria degli on. Romualdi, deceduto il 22 maggio, Almirante, deceduto il 23 maggio, e Ciancaglini, deceduto il 6 giugno scorso.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

4. Comunicazione del Presidente

La presidenza denuncia l'attentato terroristico di cui è stato oggetto la residenza privata dell'on. Fraga Iribarne, il 27 maggio ultimo scorso e comunica che

— i negoziati svoltisi nel quadro della procedura di dialogo e volti alla conclusione di un accordo che consenta un controllo efficace delle spese della Comunità su base quinquennale sono giunti alla fine; il Consiglio ECOFIN ha approvato oggi questo accordo che la

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Lunedì 13 giugno 1988

commissione per il bilanci raccomanda al Parlamento di approvare.

Intervengono gli on.

— Andrews, sulla decisione dell'UEFA che limita il numero dei giocatori stranieri autorizzati a giocare nelle società di football (il presidente comunica che esaminerà la questione con la Commissione);

— Daly, sulla liberazione, grazie agli sforzi della delegazione del Parlamento europeo e in modo particolare dell'on. Bersani, nell'ambito della cooperazione ACP-CEE, di sette membri della famiglia imperiale d'Etiopia detenuti nel paese;

— Ford, sulla salubrità delle acque destinate al consumo nella sua circoscrizione;

— Ciccimessere, il quale protesta perchè la maggior parte degli emendamenti presentati dall'on. Pannella e altri alla relazione della on. S. Martin (doc. A 2-88/88) è stata dichiarata irricevibile, a suo parere in contrasto con le disposizioni del regolamento.

5. Comunicazione di una posizione comune del Consiglio

La presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio conformemente al disposto dell'Atto unico, la seguente posizione comune del Consiglio unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio a adottarla, nonché la relativa posizione della Commissione.

Si tratta della posizione comune su:

— una proposta di seconda direttiva recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti

competente per il merito: commissione giuridica
competente per parere: commissione per i problemi economici.

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi inizia a decorrere da domani, 14 giugno 1988.

La presidenza fa rilevare che la raccomandazione per la seconda lettura figura già nell'ordine del giorno di mercoledì, 15 giugno 1988.

6. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento decide di ratificare i mandati degli on. Wohlfart e Del Duca.

7. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Del Duca a membro della commis-

sione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

8. Composizione del Parlamento

La presidenza comunica che le competenti autorità italiane l'hanno informata che gli on. Giulio Maceratini e Silvio Vitale sono stati designati deputati al Parlamento, con decorrenza dal 6 giugno 1988, in sostituzione degli on. Romualdi e Almirante, deceduti.

Porge il benvenuto ai nuovi colleghi e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

9. Petizioni

La presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

— dalla sig. ra Sandra I. Henderson, una petizione sul rinvio in carcere per squilibrio mentale (n. 86/88);

— dal sig. Raoul Allan Gonzalez Ustra, una petizione sull'esame di un'incarcerazione basata su una testimonianza non comprovata (n.87/88);

— dal sig. Jacques Hinckxt, una petizione sugli sportivi dilettanti discriminati in Belgio a causa della nazionalità (n. 88/88);

— dal sig. Peter H.M. Dimmer, una petizione su un caso di divorzio (n. 89/88);

— dal sig. Guido Kast, una petizione sulla libera circolazione dei pensionati nei paesi della Comunità europea (n. 90/88);

— dal sig. J. Brimicombe, una petizione su
1) il diritto di voto per gli stranieri
2) il riconoscimento degli invalidi permanenti nella Comunità europea
3) il riconoscimento dei diplomi analoghi in tutti gli Stati membri della Comunità
(n. 91/88);

— dalla sig. ra Helga Conan, una petizione sul trattamento fiscale di una famiglia franco-tedesca nella zona di frontiera Germania-Francia (n. 92/88);

— dal sig. Augusto Scanduzzi, una petizione sulla discriminazione nell'assunzione in base all'età (n. 93/88);

— dall'Invalid care allowance advice group e dai Mirror group newspapers, una petizione sul reddito addizionale indipendente per le donne sposate e in coabitazione (n. 94/88),

— dal sig. Sabato Grippo, una petizione sulla domanda per la corresponsione della pensione di invalidità causata dalla guerra (n. 95/88);

Lunedì 13 giugno 1988

- dal sig. Alexander Geerling, una petizione sul pregiudizio causato dall'inquadramento nell'obbligo fiscale «limitato» (n. 96/88);
 - dalla ditta Alstar, una petizione sul mancato riconoscimento dei certificati esteri in Italia (n. 97/88);
 - dall'Associazione dei genitori del «Colegio Público Banús» (Scuola pubblica Banus), una petizione sul conflitto sindacale nel «Colegio Público Banús» fra il corpo insegnante e l'amministrazione (n. 98/88);
 - dal sig. Mehdi Husaini, una petizione sulla legge britannica sull'immigrazione del 6 novembre 1987 (n. 99/88);
 - dai sig. R. Verougstraete e C. Van Herck, una petizione sull'attività transfrontaliera delle PMI in un Polo europeo di sviluppo (n. 100/88);
 - dal sig. José Francisco Branco Baião, una petizione sulla giustizia sociale in Portogallo (n. 101/88);
 - dal sig. P. Ind. Danilo Martini, una petizione sugli intoppi nella spedizione di merce (n. 102/88);
 - dal sig. Pierre Triquenaux, una petizione sull'arbitraria esclusione dei Non Francesi ai giochi a premi di «Télé-7-jours» (n. 103/88);
 - dalla sig.ra Ann Sheeran, una petizione sul deterioramento degli aspetti geomorfologici dell'isola di Bull considerata dall'UNESCO una riserva di biosfera (n. 104/88);
 - dal sig. Stany Carre, una petizione sul massacro dei delfini (n. 105/88);
 - dal sig. José Trillo Juncosa, una petizione sulla distruzione di grandi superfici vitate in Europa (n. 106/88);
 - dal sig. J. van der AA per il sig. e la sig. ra F. Vermeulen-Nijboer, una petizione sulle conseguenze dell'uguaglianza di diritti della donna nella legislazione sociale (n. 107/88);
 - dal sig. e dalla sig. ra Okolo-Kulak, una petizione sulla causa immobiliare concernente una casa a Bonn (n. 108/88);
 - dalla sig. ra Eugénica Sgarbossa, una petizione sulla pensione di reversibilità belga (n. 109/88);
 - dal sig. Helmut Eichinger, una petizione sul divieto generale di abbattere cani e gatti nella CE (n. 110/88);
 - da «Sos Estuaire», una petizione sulle minacce che incombono sull'ambiente naturale della baia della Senna (n. 112/88);
 - dal Parlamento della Catalogna, una petizione sulla dichiarazione del Catalano quale lingua ufficiale delle Istituzioni europee (n. 113/88);
 - dal sig. Zaf Shafi, una petizione sulla detenzione del sig. Ali Sarem in Siria (n. 114/88);
 - dal sig. Pier Paolo Venturini, una petizione su un incidente stradale in Grecia (n. 115/88);
 - dal sig. S. Nowick, una petizione sulla pensione dello Stato federale tedesco per ferite di guerra (n. 116/88);
 - dal sig. A. Geerling, una petizione sulla doppia imposizione di un soggetto economico nella Repubblica federale di Germania domiciliato nei Paesi Bassi (n. 117/88);
 - dal sig. Roger Michiels, una petizione sul rilascio di fatture dettagliate per cure mediche in Italia (n. 118/88);
 - dal sig. J. Valkenburg, una petizione sulla risoluzione ingiustificata del rapporto di lavoro (n. 119/88);
 - dal sig. Sylvain De Weerd, una petizione sulla normativa applicata dai Paesi Bassi nel settore dell'aviazione civile in materia di combustibile acquistato in transito (n. 120/88);
 - dal sig. Lucio Arangia, una petizione sull'istanza per riesame pratica pensione di guerra (n. 121/88);
 - dal sig. Günter Meinzer, una petizione sulle discriminazioni nell'esercizio dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (n. 122/88);
 - dall'azienda autonoma di soggiorno sorrento — Sant'Agnello, una petizione sul Programma Turismo Sociale per l'Europa Unita (TSEU) (n. 123/88).
- Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.
- Decisioni concernenti varie petizioni:*
- La petizione n. 117/88 deve essere ritirata essendo resa superflua dalla petizione n. 96/88.
- 10. Dichiarazioni iscritte nel registro** (articolo 65 del regolamento)
- Le dichiarazioni di cui ai doc. 2 e 3/88 non hanno ottenuto il numero di firme necessario e, conformemente all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento, decadono.
- 11. Competenza delle commissioni** (modifica)
- La proposta di risoluzione dell'on. Ford e altri sulle stazioni radio locali (doc. B 2-1377/87) è deferita per l'esame di merito alla commissione giuridica e, per parere, alla commissione per la gioventù e la cultura (inizialmente, la commissione per la gioventù e la cultura era competente per il merito e la commissione giuridica per parere).
- 12. Autorizzazione a elaborare relazioni**
- La commissione per gli affari sociali è autorizzata a elaborare una relazione sugli orientamenti per la

Lunedì 13 giugno 1988

gestione del Fondo sociale europeo per il periodo 1989-1991.

La commissione per il controllo di bilancio è autorizzata a elaborare

— una relazione sul controllo del Fondo sociale europeo (competente per parere: commissione per gli affari sociali);

— una relazione sul controllo dell'aiuto alimentare della CEE (competente per parere: commissione per lo sviluppo).

13. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta della Commissione della Comunità europea al Consiglio concernente una direttiva sul riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna (Doc. C 2-59/88)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione per la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativa alla ricerca nel settore del legno, compreso il sughero, come materia prima rinnovabile (Doc. C 2-60/88)

deferita alle commissioni:

ENER (merito), RELA (parere)

(1) Significato delle sigle utilizzate

POLI: Commissione politica

AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione

BILA: Commissione per i bilanci

ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia

RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne

GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

ASOC: Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale

TRAS: Commissione per i trasporti

AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'occupazione e lo sport

SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

CONT: Commissione per il controllo di bilancio

ISTI: Commissione per gli affari istituzionali

DONN: Commissione per i diritti della donna

PETI: Commissione per le petizioni

REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e l'immunità

ATTO: Commissione temporanea Atto unico

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (Doc. C 2-61/88)

deferita alla commissione: AGRI (merito)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (Doc. C 2-62/88)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito), ECON (parere)

— Relazione della Commissione al Consiglio concernente gli aiuti accordati nel settore dei trasporti combinati (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1107/70 nella versione del regolamento (CEE) n. 1658/82 e proposta di aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (Doc. C 2-63/88)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

II. una direttiva relativa all'applicazione omogenea del regolamento (CEE) 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Doc. C 2-64/88)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa al peso, alle dimensioni e ad altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (doc. C 2-66/88)

deferita alle commissioni:

TRAS merito, ECON (parere), AMBI (parere)

— Raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. una decisione concernente la conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

II. una decisione concernente la conclusione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la

Lunedì 13 giugno 1988

Comunità economica europea e il Regno del Marocco a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

- III. una decisione concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (doc. C 2-67/88)

deferite alle commissioni:

SVIL (merito), POLI (parere), BILA (parere), RELA (parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della dichiarazione comune sull'instaurazione di relazioni ufficiali tra la Comunità economica europea e il Consiglio di mutua assistenza economica (Doc. C 2-69/88)

deferita alle commissioni:

POLI (merito), RELA (parere)

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— * Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/86/523 def. C 2-188/87) riguardante una decisione relativa alla posizione comune che gli Stati membri dovranno adottare al momento della firma e della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle condizioni per l'immatricolazione delle navi. Relatore: on. Romera i Alcazar (Doc. A 2-53/88)

— * Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/87/275, def. — C 2-130/87 e Doc. COM/88/205 def.) concernente un regolamento che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (Programma RENEVAL). Relatore: on. Oliva Garcia (doc. A 2-76/88)

— Relazione della commissione per i trasporti sui porti di navigazione interna. Relatore: on. Coimbra Martins (Doc. A 2-85/88)

— Relazione della commissione politica sul ruolo del Parlamento europeo in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico europeo. Relatore: Planas Puchades (Doc. A 2-86/88)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/88/58 def./2 — C 2-17/88)

I. una decisione relativa alla conclusione e all'attuazione della Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono e del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono la fascia di ozono

II. un regolamento concernente norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono la fascia di ozono. Relatore: on. S. Martin

(Doc. A 2-88/88)

— Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sul protezionismo nelle relazioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America. Relatrice: on. Roberts (Doc. A 2-89/88)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e l'immunità sulla prima richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella. Relatore: on. Georges Donnez (Doc. A 2-90/88)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/87/642 def. — C 2-286/87) concernenti:

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87

III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati. Relatore: on. F. Pisoni

(Doc. A 2-91/88)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui disastrosi effetti ambientali dei massicci disboscamenti nello Stato di Sarawak. Relatore: on. van der Lek (Doc. A 2-92/88)

— ** Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla conclusione di un protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (raccomandazione della Commissione delle Comunità europee concernente una decisione del Consiglio (Doc. COM(88) 168 def. — doc. C 2-67/88). Relatore: on. Patterson (Doc. A 2-94/88)

— *** Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla conclusione di un protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

Lunedì 13 giugno 1988

alla Comunità (raccomandazione della Commissione della Comunità europee relativa a una decisione del Consiglio (Doc. COM(88)168 def. — C 2-67/88. Relatore: on. Patterson (Doc. A 2-95/88)

— *** Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (raccomandazione della Commissione delle Comunità europee relativa a una decisione del Consiglio) (Doc. COM/88/168 — C 2-67/88). Relatore: on. Patterson (Doc. A 2-96/88)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 401 def. — doc. C 2-159/87) relativa a una direttiva sulle informazioni concernenti l'efficacia energetica degli edifici. Relatore: on. Andrews (Doc. A 2-99/88)

— Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sull'istituzione di una Fondazione europea per gli studi sull'Europa orientale. Relatore: on. J. Pelikan (Doc. A 2-101/88)

— Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale sull'impatto regionale dovuto alla costruzione di una galleria sotto la Manica e di un ponte sullo stretto di Messina. Relatore: on. Eulate Peñaranda (Doc. A 2-102/88)

— *** I Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/87/649 def./2 — C 2-282/87) concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (doc. C 2-282/87). Relatrice: on. Fontaine (Doc. A 2-103/88)

— Relazione della commissione politica sulla «Bandiera europea». Relatore: on. Gama (Doc. A 2-104/88)

— ** I Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/87/577 def. — C 2-267/87) relativa a una direttiva che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 79/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, meccanico dentista, veteri-

nario e ostertrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario e ostetrica. Relatrice: on. Fontaine (Doc. A 2-105/88)

— Relazione della commissione per gli affari istituzionali sulle modalità di consultazione dei cittadini europei sull'Unione politica europea. Relatore: on. Carlos Maria Bru Puron (doc. A 2-106/88)

— * Relazione a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sul progetto di decisione del Consiglio, presentato dalla Corte di giustizia, che istituisce un tribunale di prima istanza (C 2-225/87 — 8770/87 GIUR 125 CORTE 13). * Relatrice: on. Vayssade (Doc. A 2-107/88)

— * Seconda relazione a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione su alcune proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/88/120 def. — C 2-27/88) relativa alla fissazione dei prezzi agricoli e di certe misure connesse (1988/1989). Relatore: on. Romeos (Doc. A 2-108/88)

— * Seconda relazione a nome della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/88/137 def. — C 2-21/88) relative a una decisione del Consiglio concernente il sistema di risorse proprie della Comunità (CEE, Euratom, CECA). Relatore: on. Langes (Doc. A 2-109/88)

— * Relazione a nome della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/88/195 def. — C 2-37/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle regole generali sul finanziamento degli interventi del Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola, sezionegaranzia. Relatore: Stevenson (Doc. A 2-110/88)

— * Relazione a nome della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/88/176 def. — C 2-42/88) concernente una direttiva relativa all'armonizzazione delle definizioni del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) e al rafforzamento delle basi statistiche di elaborazione. Relatore: on. Christodoulou (Doc. A 2-111/88)

— * Relazione della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM/88/230 def. — C 2-47/88) concernente finanziamento della politica agricola comune. Relatrice: on. Scrivener (Doc. A 2-112/88)

— Seconda relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulle rispercussioni

Lunedì 13 giugno 1988

della diffusione dei prodotti sostitutivi del latte sull'organizzazione comune di mercato dei prodotti lattiero-caseari e sulla politica agricola comune. Relatrice: on. Le Roux (Doc. A 2-113/88)

— Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sul contributo dell'Europa all'Anno Olimpico 1992. Relatore: on. Gerontopoulos (Doc. A 2-114/88)

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— ** II (procedura di cooperazione) Raccomandazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio relativa a un programma comunitario nel settore della tecnologia, dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate ai trasporti su strada DRIVE (Infrastruttura specifica per la sicurezza stradale) (Doc. C 2-54/88). Relatore: on. Turner (Doc. A 2-82/88)

— ** II (procedura di cooperazione) Raccomandazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia concernente la posizione comune del Consiglio su una proposta di decisione del Consiglio concernente un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche (1988-1992) (Ufficio comunitario di riferimento BCR). Relatore: on. Ciancaglini (Doc. A 2-83/88)

— II (procedura di cooperazione) Raccomandazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'insegnamento — DELTA (Sviluppo dell'insegnamento in Europa mediante l'uso di tecnologie di punta) — Azione pilota (doc. C 2-58/88). Relatrice: on. Peus (Doc. A 2-84/88)

— ** II (procedura di cooperazione) Raccomandazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione sul riesame del programma pluriennale di azione e di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia. (doc. C 2-57/88). Relatore: on. Sanz Fernandez (Doc. A 2-87/88)

— ** II (procedura di cooperazione) Raccomandazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune del Consiglio relativa a una proposta di decisione concernente un programma di promozione delle cooperazioni internazionali e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE) (doc. C 2-56/88). Relatore: on. Sanz Fernandez (Doc. A 2-93/88)

— ** II (procedura di cooperazione) Raccomandazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla posizione comune del Consiglio sulla proposta di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissazione delle disposizioni atte a facilitare l'effettivo esercizio della libera prestazione dei servizi e modifica della direttiva 73/239/CEE** II (doc. C 2-65/88). Relatore: on Price (doc. A 2-100/88)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— Interrogazione orale (0-216/87/riv.) con discussione dell'on. J. Elles, a nome del gruppo democratico europeo al Consiglio: Relazioni fra la Comunità e l'EFTA (Doc. B 2-342/88)

— Interrogazione orale (0-217/87) con discussione dell'on. J. Elles a nome del gruppo democratico europeo alla Commissione: Relazione fra la Comunità e l'EFTA (Doc. B 2-343/88)

— Interrogazione orale (0-39/88/riv.) con discussione dell'on. Bonaccini a nome della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale al Consiglio: Terza relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del Libro Bianco della Commissione relativo al completamento del mercato interno (Doc. COM/88/134 def.)

— Interrogazione orale (0-40/88/riv.) con discussione dell'on. Bonaccini a nome della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale alla Commissione: Terza relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del Libro Bianco della Commissione relativo al completamento del mercato interno (Doc. COM/88/134 def.) (Doc. B 2-345/88)

— Interrogazione orale (0-42/88) con discussione degli on. Cinciari Rodano, Pranchère, Perez Royo, Miranda Da Silva, Filinis, Papapietro e Ferrero alla Commissione: Applicazione dell'accordo di pesca marittima tra la CEE e il Regno del Marocco (Doc. B 2-346/88)

— Interrogazione orale (0-46/88) con discussione degli on. Garcia Raya, Sakellariou, Oliva Garcia, Caño Pinto, Vazquez Fouz, Ramirez Heredia, Garcia Arias al Consiglio: Aiuto della Comunità europea all'America centrale (Doc. B 2-347/88)

— Interrogazione orale (0-54/88) con discussione degli on. Lenz, Langes, Ligios, Münch, Marck, F. Pisoni a nome del gruppo del partito popolare europeo (Gruppo democratico cristiano) alla Commissione: Modalità per l'assegnazione dell'aiuto all'America centrale (Doc. B 2-348/88)

— Interrogazione orale (0-55/88) con discussione degli on. Lenz, Langes, Ligios, Münch, Marck, F.

Lunedì 13 giugno 1988

Pisoni a nome del gruppo del partito popolare europeo (Gruppo democratico cristiano) al Consiglio: Aiuto straordinario della Comunità europea all'America centrale (Doc. B 2-349/88)

— Interrogazione orale (0-57/88) con discussione degli on. Fanti, Pranchère, Gutierrez Diaz, Miranda Da Silva a nome del gruppo comunista e apparentati al Consiglio: Sostegno della Comunità europea al «piano d'azione immediata» elaborato dai paesi dell'America centrale (Doc. B 2-350/88)

d) Le interrogazioni orali degli on.

Telkämper, Ewing, J. Elles, Raftery, Hutton, Papoutsis, Gasoliba I Böhm, Negri, Dury, Lopez Valverde, Hindley, Pearce, Dessylas, Ephremidis, Balfe, Christiansen, Kolokotronis, Alavanos, Boot, Ewing, Alavanos, Iversen, Garcia, Arias, Dury, Duarez Gonzalez, Selva, Cabezon Alonso, Pearce, Mavros, Dessylas, Barros Moura, Balfe, Arbeloa Muru, Newton Dunn, Ephremidis, Wjzenbeek, Elliott, Ewing, Vandemeulebroucke, McCartin, Garcia Arias, Raftery, Ca. Jackson, Castle, Schmid, Ch. Böhm, Negri, Habsburg, Dury, Nitsch, Christensen, Glinne, Bloch von Blottnitz, Hammerich, Anastasopoulos, Alavanos, Giannakou-Koutsikou, Patterson, Dessylas, Ephremidis, Roberts, Crawley, Prag, Seligman, Griffiths, J. Elles, Nielsen, Kolokotronis, Filinis, Pantazi, O'Malley, Hutton, Seal, Ford, Stewart-Clark, Fitzgerald, Ulburghs, Cabezon Alonso, Mizzau, Pearce, Arbeloa Muru, Llorca Vilaplana, Jepsen, Cassidy, McMahon, Iversen, Hughes, Marck, Gerontopoulos, per il tempo delle interrogazioni del 14 e 15 giugno 1988, conformemente all'articolo 60 del regolamento (Doc. B 2-375/88)

f) le seguenti proposte di risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

— Proposta di risoluzione presentata dagli on. Habsburg, Lentz-Cornette, Squarcialupi, Segre, Diez De Rivera Icaza, Fitzgerald, Pannella, Bloch von Blottnitz, Coderch Planas, Mertens, Crawley, Gutierrez Diaz, Schön, Schleicher, Theato, Penders, Cornelissen, Bardong, Perez Royo, Gatti, Barret, Ulburghs e Cicciomesere sulle relazioni fra la Comunità europea e il Principato d'Andorra

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Lucas Pires e Christodoulou sul costo delle difficoltà delle regioni periferiche (Doc. B 2-205/88)

deferita alla commissione: REGI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Giummarra, Costanzo, F. Pisoni, N. Pisoni, Chiabrando, Gaibisso e borgo sulla produzione orticola in coltura protetta (Doc. B 2-206/88)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito), RELA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Romera I Alcàzar sugli incidenti stradali nella Comunità durante le festività pasquali (Doc. B 2-207/88)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Schleicher, Ebel, Früh, Mertens, Ciancaglini, Poetschki, Giannakou-Koutsikou, Hoffmann, McCartin, Santos Machado, Brok e Klepsch a nome del gruppo PPE, sul rumore provocato dal traffico nella Comunità europea (Doc. B 2-208/88)

deferita alla commissione:

AMBI (merito), TRAS (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Croux, Ciancaglini, Poetschki, Dos Santos Machado, Hoffmann, Brok, Schleicher, McCartin, Giannakou-Koutsikou e Klepsch sulle conseguenze del completamento del mercato interno per le regioni frontaliere (Doc. B 2-209/88)

deferita alle commissioni:

REGI (merito), ECON (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Parodi sulle manifestazioni per l'anno di Cristoforo Colombo (Doc. B 2-210/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla preparazione del settore delle PMI alla realizzazione del mercato interno europeo (Doc. B 2-211/88)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Eyraud, Weber, Bombard, Thareau e Graziani sulla regolazione della Loira e dei suoi affluenti, nonché sulla necessità di proteggere questi fiumi (Doc. B 2-212/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Bloch von Blottnitz sull'attuazione e sulla riforma delle disposizioni vigenti relative all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Doc. B 2-213/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Patterson sullo sfruttamento dei minori e sul commercio illecito internazionale dei bambini (Doc. B 2-214/88)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Lizin su un aiuto al Consiglio europeo degli organismi attivi nel settore dell'adozione (Doc. B 2-215/88)

Lunedì 13 giugno 1988

deferita alla commissione:
ASOC (merito), GIUR (parere)

— Proposta di risoluzione della on. Lizin sul riconoscimento delle malattie professionali (Doc. B 2-216/88)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer sul rafforzamento dello spirito associativo e dell'ideale europeo tra i professionisti della ricerca scientifica (Doc. B 2-217/88)

deferita alla commissione: ENER (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Cottrell su un piano d'azione a favore della foresta tropicale (Doc. B 2-0218/88)

deferita alle commissioni:
ENER (merito), AGRI (parere), SVIL (parere), AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Fourcans sulla designazione del comune di Saint André Le Coq centro geografico della Comunità europea (Doc. B 2-219/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Balfe e Lizin sulle persone che si dedicano all'assistenza nella Comunità (Doc. B 2-220/88)

deferita alla commissione:
DONN (merito), ASOC (parere), BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Wedekind, Maij-Weggen, Mertens, Lentz-Cornette e Schleicher sul miglioramento delle basi scientifiche dell'opera di tutela dell'ambiente naturale e delle specie della Comunità europea (Doc. B 2-221/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Bloch von Blottnitz sull'introduzione di una «Cruelty-label» (etichetta di crudeltà) per le pellicce (Doc. B 2-222/88)

deferita alla commissione:
AMBI (merito), ECON (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Thome-Patenôtre sulla creazione di un Campus europeo e di un complesso tecnologico a Rambouillet (Doc. B 2-223/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Squarcialupi sui rimedi per arginare gli eventuali danni ambientali che possono derivare dal turismo di massa (Doc. B 2-224/88)

deferita alle commissioni:
AMBI (merito), GIOV (parere)

— Proposta di risoluzione della on. Squarcialupi sui rimedi per arginare gli eventuali danni alla salute pub-

blica che possono derivare dal turismo di massa (doc. B 2-225/88)

deferita alle commissioni:
AMBI (merito), GIOV (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Weber, Bloch von Blottnitz, Maij-Weggen, Squarcialupi, Elliott, Newens e van der Lek sulle importazioni nella Comunità di tonno albacora provocando l'uccisione di delfini (Doc. B 2-226/88)

deferita alla commissione:
AMBI (merito), AGRI (parere), RELA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Howell e Cottrell sul danneggiamento dello strato di ozono da parte dei CFC (doc. B 2-227/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. von Wogau e Chanterrie, a nome del gruppo PPE, sull'eliminazione degli svantaggi fiscali nei confronti di persone che abitano in prossimità delle frontiere intracomunitarie (doc. B 2-228/88), (Doc. B 2-228/88)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Cryer e Smith sui ritardi registrati nel pagamento degli assegni ai lavoratori siderurgici in eccedenza (Doc. B 2-229/88)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Lafuente Lopez sulla creazione di una centrale europea di Servizi turistici (Doc. B 2-230/88)

deferita alle commissioni:
GIOV (merito), BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Arguellas Salaverria sull'ormonizzazione a livello comunitario della figura professionale dell'analista di investimenti (doc. B 2-231/88)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito), ECON (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer sul coordinamento da parte della Comunità di uno sforzo per evitare la crescita del debito pubblico (Doc. B 2-232/88)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Garaikoetxea sull'elaborazione di un programma comunitario a favore delle regioni di frontiera (Doc. B 2-233/88)

deferita alla commissione: REGI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Compasso sulla designazione di Napoli a «Città della cultura per il 1991» (Doc. B 2-234/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

Lunedì 13 giugno 1988

— Proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck sulla corresponsabilità dei genitori (Doc. B 2-235/88)

deferita alla commissione:
ASOC (merito), GIUR (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Christopher Jackson, Newton Dunn, Simmonds, Daly, Scott-Hopkins, Catherwood, Navarro Velasco, Caroline Jackson, Jepsen, O'Hagan e Stewart Clark sull'agricoltura e il 1992 (Doc. B 2-236/88)

deferita alla commissione: AGRI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Garcia Arias sulla funzione degli enti locali e regionali nel quadro della cooperazione e dello sviluppo (Doc. B 2-237/88)

deferita alle commissioni:
REGI (Merito), SVIL (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Falconer sull'assicurazione per i lavoratori dell'amianto (Doc. B 2-238/88)

deferita alle commissioni:
ASOC (merito), AMBI (parere)

g) le seguenti dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento:

— Dichiarazione scritta degli on. Formigoni, Pannella, Baron Crespo, Scott-Hopkins, Cervetti, Condesso, Vendemeulebroucke, Punset I Casals, Habsburg, Fellermaier, Glinne, Blumenfeld, Bayer De Ryke, Mattina, Amadei, Balfe, Seefeld, Pelikan, Ford, Antoniozzi, Penders, Gama, Zahorka, Fraga Iribarne, Battersby, Pearce, Llorca Vilaplana, Simpson, Stewart Clark, Patterson, Alvarez de Eulate Peñaranda, Trivelli, Trupia, Galluzzi, Perez Royo, Segre, Ciccimessere, Negri, Coderch Planas, Sherlock, Cstellina, Gerontopoulos sull'amministrazione da parte della CEE dei territori attualmente amministrati da Israele (doc. 6/88).

— Dichiarazione scritta degli on. Pelikan e Tridente su un'amnistia generale per i prigionieri politici nella Repubblica cecoslovacca (doc. 7/88).

— Dichiarazione scritta degli on. Veil, Fuillet, Formigoni, Tuckman, Moravia, Van der Lek, Larive, Ford, Suarez Gonzales e Marinaro sulla lotta contro la xenofobia e il razzismo (doc. 8/88).

14. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme del seguente documento:

— Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti

15. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il presidente rileva che, data la crescente pressione derivante dall'aumento del numero delle relazioni che figurano all'ordine del giorno, risulta estremamente difficile, sia per i deputati che per il personale, far fronte al volume di lavoro. Chiede quindi ai deputati di dare prova di comprensione e assicura che si farà il possibile perché siano esaminate quante più relazioni possibile.

Il presidente ricorda che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 123.521), cui sono proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del Regolamento):

lunedì 13 giugno 1988

Nessuna modifica

martedì 14 giugno

— La votazione sulla seconda relazione Romeos (doc. A 2-108/88) sulle otto proposte concernenti i prezzi agricoli che erano state rinviate in commissione (*vedi processo verbale della seduta del 19 maggio 1988, parte prima, punto 4*) è iscritta come primo punto del turno votazioni delle 12.00; a questa votazione farà seguito il voto sulle due relazioni della on. S. Martin sullo strato di ozono (doc. A 2-88/88 e A 2-333/87) e, successivamente, se possibile, sulle tre relazioni sull'industria cantieristica della on. Quin (doc. A 2-66/88), dell'on. Oliva Garcia (doc. A 2-76/88) e dell'on. Chanterie (doc. A 2-26/88) e, infine, sulle relazioni di cui è stata chiusa la discussione;

— la relazione dell'on. Besse (doc. A 2-70/88) è spostata e iscritta dopo la discussione congiunta sulle relazioni Chanterie (doc. A 2-17/88) e Mühlen (doc. A 2-36/88), per consentire al sig. Delors, *presidente della Commissione*, di intervenire nella discussione;

— La relazione della on. Vayssade sull'istituzione di un tribunale di prima istanza (doc. A 2-107/88) è iscritta dopo la relazione dell'on. Besse succitata;

— La relazione dell'on. Wedekind sulle tecnologie dell'informazione (doc. A 2-61/88) è rinviata in commissione su richiesta della commissione per l'energia.

Interviene l'on. Lalor il quale protesta contro i cambiamenti apportati all'ordine del giorno per consentire al

Lunedì 13 giugno 1988

presidente della Commissione di prendere parte alla discussione.

mercoledì 15 giugno

— In considerazione del fatto che il Consiglio non consulerà prima del 17 giugno, al più presto, il Parlamento sulla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Siria, la relazione dell'on. Patterson (doc. A 2-95/88) è ritirata dall'ordine del giorno;

— Una discussione congiunta su una relazione dell'on. Dankert (che sarà adottata domani in commissione) sull'accordo interistituzionale relativo alla disciplina di bilancio e su una seconda relazione dell'on. Langes sulle risorse proprie (doc. A 2-109/88) è iscritta dopo la relazione dell'on. Hoon (doc. A 2-55/88);

— La relazione dell'on. Catherwood (doc. A 2-39/88) sarà oggetto di una discussione congiunta unitamente a quattro interrogazioni orali alla Commissione sul mercato interno (doc. B 2-345/88 dell'on. Bonaccini, a nome della commissione per i problemi economici, 0-19/88 del gruppo PPE, 0-20/88 del gruppo ARC e 0-45/88 del gruppo liberale);

— L'ordine di votazione del turno di votazioni previsto alle 17.00 si presenta come segue:

relazione dell'on. Bru Puron (doc. A 2-60/88)

relazioni connesse all'applicazione dell'Atto unico, compresa la relazione dell'on. Marck (doc. A 2-43/88), dopo la votazione sulla relazione dell'on. Patterson (doc. A 2-94/88).

le relazioni dell'on. Dankert (che sarà adottata martedì in commissione) e dell'on. Langes (doc. A 2-109/88) sui problemi di bilancio (si ricorda che per l'approvazione della risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Dankert è necessaria una maggioranza qualificata).

giovedì 16 giugno

— Per consentire l'esame dei vari punti iscritti all'ordine del giorno della presente tornata, una seconda seduta notturna si svolgerà giovedì, 16 giugno, dalle 21.00 alle 24.00;

— L'ordine del giorno di giovedì si presenta come segue

alle 10.00

illustrazione del bilancio 1989 da parte della Commissione (seguita da discussione)

discussione congiunta su quattro relazioni della commissione per i bilanci sull'applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo di febbraio, vale a dire: .

relazione dell'on. Price su una modifica del regolamento finanziario

relazione dell'on. Christodoulou sulla definizione di PNL

relazione della on. Scrivener sul finanziamento della PAC

relazione dell'on. Stevenson sugli interventi del FEAOG

relazione dell'on. Planas sul ruolo del Parlamento in materia di politica estera (doc. A 2-86/88)

relazione dell'on. Saby sulla situazione in Cile (doc. A 2-336/87)

alle 15.00:

— la dichiarazione del presidente del Consiglio sul semestre di attività della presidenza tedesca sarà esaminata in discussione congiunta con la relazione dell'on. ERCINI sull'accordo CEE-Comecon (la cui adozione in commissione è prevista per domani)

— discussione congiunta di sei interrogazioni orali sull'America centrale (0-46 dell'on. Garcia Raya e altri, 0-54 e 55 del gruppo PPE, 0-57/88 del gruppo comunista, 0-58 del gruppo socialista e 0-60/88 del gruppo comunista);

— interrogazione orale del gruppo democratico europeo sulle relazioni CEE-EFTA;

— eventualmente, seguito dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana;

— eventualmente, seguito dell'ordine del giorno di mercoledì;

dalle 22.00 alle 24.00:

discussioni su problemi di attualità (la cui durata è limitata a due ore)

L'on. Welsh fa presente che, tenuto conto del fatto che l'ufficio di presidenza ampliato del Parlamento deve incontrare la presidenza del Consiglio giovedì, sarebbe opportuno che la relazione dell'on. Planas (doc. A 2-86/88), che verte sulla cooperazione politica europea, sia votata prima di tale incontro (il presidente risponde che la questione sarà esaminata).

venerdì 17 giugno

— La relazione dell'on. Newton Dunn sui pneumatici (doc. A 2-34/88), aggiornata durante la tornata di maggio, è iscritta dopo la relazione della on. Lemass (doc. A 2-302/87).

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)

a) Richiesta del Consiglio per

— una decisione concernente la disciplina di bilancio (doc. C 2-53/88)

Lunedì 13 giugno 1988

(motivazione della richiesta d'urgenza: la consultazione è connessa all'applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 1988).

— una direttiva concernente il peso, le dimensioni e talune altre caratteristiche tecniche di taluni automezzi pesanti (doc. C 2-66/88)

(motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio desidera pronunciarsi su un complesso di misure in materia nel corso della sessione del 20 giugno prossimo)

Le succitate richieste di applicazione della procedure d'urgenza saranno sottoposte all'Assemblea all'inizio della seduta di domani.

L'ordine dei lavori è così fissato.

16. Termine per la presentazione di emendamenti

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto, eccezion fatta per la relazione dell'on. Bru Puron (doc. A 2-106/88), per la quale il termine è fissato alle 19.00 di oggi.

Il termine per la presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione sulle interrogazioni orali sull'America centrale è stato prorogato alle 19.00 di oggi, mentre il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 18.00 di domani.

È fissato alle 19.00 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni aggiunte all'ordine del giorno, vale a dire

- seconda relazione dell'on. Romeos (doc. A 2-108/88)
- relazione della on. Vayssade (doc. A 2-107/88)
- seconda relazione dell'on. Langes (doc. A 2-109/88)
- relazione dell'on. Christodoulou (doc. A 2-111/88)
- relazione dell'on. Scrivener (doc. A 2-112/88)
- relazione dell'on. Stevenson (doc. A 2-110/88).

Il termine per la presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione sulle interrogazioni orali sulla realizzazione del mercato interno (0-40, 19, 20 e 45/88) è stato fissato alle 19.00 di oggi, mentre il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 18.00 di domani.

È fissato alle 11.00 di mercoledì il termine per la presentazione di emendamenti alle seguenti relazioni, adottate con ritardo in commissione:

relazioni dell'on. Dankert
sull'accordo interistituzionale in materia di disciplina di bilancio,
sulla disciplina di bilancio,

relazione dell'on. Price su una modifica del regolamento finanziario,

relazione dell'on. Ercini sull'accordo CEE-COMECOM.

Il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni che dovessero essere ancora aggiunte all'ordine del giorno sarà fissato in un secondo momento.

17. Tempo di parola

Il tempo di parola per la presente tornata è così ripartito, sulla base dell'articolo 83 del regolamento:

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di lunedì 13*

Relatori: 35 minuti (7 × 5')

Commissione: 25 minuti complessivamente

Deputati: 60 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 15 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 11 minuti

Gruppo democratico europeo: 7 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 6 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 6 minuti

Gruppo dell'alleanza democratico europea: 4 minuti

Gruppo Arcobaleno: 4 minuti

Gruppo delle destre europee: 3 minuti

Non iscritti: 4 minuti

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di martedì 14*

Relatori: 95 minuti (19 × 5')

Commissione: 95 minuti complessivamente

Deputati: 240 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 71 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 50 minuti

Gruppo democratico europeo: 30 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 22 minuti

Lunedì 13 giugno 1988

Gruppo liberale e democratico riformatore: 20 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 14 minuti

Gruppo Arcobaleno: 10 minuti

Gruppo delle destre europee: 9 minuti

Non iscritti: 14 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di mercoledì 15

Relatori: 50 minuti (10 × 5')

Interroganti: 20 minuti

Commissione: 60 minuti complessivamente

Deputati: 180 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 52 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 37 minuti

Gruppo democratico europeo: 22 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 17 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 15 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 11 minuti

Gruppo Arcobaleno 8 minuti

Gruppo delle destre europee: 7 minuti

Non iscritti: 11 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di giovedì 16 (eccezion fatta per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e notevole rilevanza)

Relatori: 40 minuti (8 × 5')

Interroganti: 30 minuti (6 × 5')

Commissione: 60 minuti complessivamente

Consiglio: 30 minuti complessivamente

Deputati: 180 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 52 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 37 minuti

Gruppo democratico europeo: 22 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 17 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 15 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 11 minuti

Gruppo Arcobaleno: 8 minuti

Gruppo delle destre europee: 7 minuti

Non iscritti: 11 minuti

18. Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato (discussione e votazione)

L'on. Donnez illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla prima richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marco Pannella (doc. A 2-90/88).

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda*).

19. Patrimonio architettonico di Palermo e Lisbona (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Pereira illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale l'assetto territoriale, sulla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (doc. A 2-21/88).

L'on. C. Beazley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sulla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona (doc. A 2-20/88).

Intervengono gli on. Belo, a nome del gruppo socialista, Lima a nome del gruppo PPE, P. Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, De Pasquale, a nome del gruppo comunista.

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Pimenta, a nome del gruppo liberale, Tridente, gruppo Arcobaleno, Buttafuoco a nome del gruppo delle destre europee, Guarraci, Lucas Pires, Aboim Inglez, Compasso e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 15*).

20. Modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento (discussione)

L'on. Bru Puron illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la

Lunedì 13 giugno 1988

verifica dei poteri e le immunità, sulla modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento (doc. A 2-60/88) (vedi processo verbale della seduta del 15 giugno, parte prima, punto 11).

Intervengono gli on. Rogalla, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo PPE, Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, Estgen e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 17.00

21. Costruzione navale (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre relazioni.

La on. Quin illustra la relazione interlocutoria che ella ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla comunicazione della Commissione sull'industria navale — aspetti industriale, sociali e regionali (doc. COM(87) 275 def. — doc. C 2-130/87) (doc. A 2-66/88).

L'on. Oliva Garcia illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. COM(87) 285 def. — doc. C 2-130/87 e COM(88) 205 def.) relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore delle riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Reneval) (doc. A 2-76/88).

L'on. Chanterie illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. C 2-130/87 — doc. COM(87) 275 def.) relativa a un regolamento che istituisce un programma comunitario specifico di misure di supporto sociale a favore dei lavoratori dell'industria navale licenziati o minacciati di licenziamento (doc. A 2-26/88).

Intervengono gli on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, Santos Machado, a nome del gruppo PPE, Diaz del Rio, a nome del gruppo democratico europeo, Pimento, a nome del gruppo liberale, Ewing, a nome del gruppo ADE, Van Dyck, gruppo ARC, Carlo Ortega, non iscritto, von der Vring, Giannakoukoutsikou, C. Beazley, Fitzgerald, Garaikoetxea, Montero Zabale, McMahon, Ulburghs e il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà domani alle

12.00 (vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 14).

22. Ordine del giorno della prossima seduta.

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 14 giugno 1988 è stato così fissato:

dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00

— discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

— decisione sulle richieste di procedure d'urgenza

— discussione congiunta su due relazioni della on. D. Martin sullo strato di ozono (*)

— discussione congiunta su due relazioni Maij-Weggen sull'inquinamento del Reno e di una relazione Iversen sull'inquinamento dei corsi d'acqua (*)

— relazione dell'on. Mertens sui prodotti a base di uova (*)

— discussione congiunta su due relazioni dell'on. Cassidy sulle franchigie fiscali (*)

— relazione dell'on. Delorozoy sul NSC (*)

— discussione congiunta su una relazione dell'on. Chanterie e su una relazione dell'on. Muhlen su talune categorie di accordo

— relazione dell'on. Besse sullo spazio finanziario europeo (*)

— relazione della on. Vayssade sull'istituzione di un tribunale di prima istanza

— raccomandazione per la seconda lettura su DRIVE ** II

— raccomandazione per la seconda lettura su DELTA ** II

— raccomandazione per la seconda lettura sugli scambi necessari ai ricercatori europei ** II

— raccomandazione per la seconda lettura sulla biotecnologia ** II

— raccomandazione per la seconda lettura metrologia applicata ** II

— relazione dell'on. Romera I Alcazar sull'immatricolazione delle navi *

(alle 12.00)

Votazione su:

— prima e seconda relazione dell'on. Romeos (doc. A 2-108/88) *

— relazioni della on. Martin (doc. A 2-88/88 e 333/87) *

Lunedì 13 giugno 1988

— relazioni interlocutoria della on. Quin (doc. A 2-66/88)

— relazioni dell'on. Oliva Garcia (doc. A 2-76/88)

— relazioni dell'on. Chanterie (doc. A 2-26/88) *

— relazioni dell'on. Pereira (doc. A 2-21/88)

— relazioni dell'on. Beazley (doc. A 2-20/88)

— le proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (eccezion fatta per le votazioni connesse all'applicazione dell'Atto unico)

(dalle 15.00 alle 16.30)

— discussioni su problemi di attualità (comunicazione dell'elenco degli argomenti)

— tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

(La seduta termina alle 20.00)

Enrico VINCI
Segretario generale

Siegbert ALBER
Vicepresidente

Lunedì 13 giugno 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

— doc. A2-90/88

DECISIONE

su una prima richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella

Il Parlamento europeo,

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella, trasmessa in data 8 gennaio 1987 dal Ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana,
 - visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
 - visto l'articolo 5 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A2-90/88);
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Pannella;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione a essa attinente all'autorità competente della Repubblica italiana.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, causa 101-63 (Wagner/Fohrmann e Krier), pag. 397, nonché la sentenza emessa nella causa 149/85 (Wybot/Faure), non ancora pubblicata nella Raccolta

Lunedì 13 giugno 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 giugno 1988

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOUTOS, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHINAUD, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, VAN DER LEK, DELOROZOY, DE PASQUALE, DESAMA, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DONNEZ, DOURO, DUETOFT, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LEHIDEUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORODO LEONICO, MORRIS, MOUCHEL, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PALMIERI, PAKYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, FIGUEIREDO LOPES, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WURTZ, ZAHORKA.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GIUGNO 1988

(88/C 187/02)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER***Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— dell'on. Croux, a nome del gruppo PPE, alla Commissione, sul rapporto sugli effetti del completamento del mercato interno (doc. B 2-390/88);

— degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, a nome del gruppo ARC, alla Commissione, sul rapporto della Commissione sul mercato interno europeo e indicazioni da trarne (doc. B 2-391/88);

— dell'on. Pimenta, a nome del gruppo liberale, alla Commissione, sul costo della «Non Europa» (doc. B 2-392/88);

— degli on. Sakellariou, Garcia Raya, Boesmans, Wettig, Romeos, Woltjer e Rothe, alla Commissione, sugli aiuti economici della Comunità europea all'America centrale (doc. B 2-393/88);

— degli on. Fanti, Barbarella, Ferrero, Pranchère, Gutierrez Diaz, Miranda da Silva e Filinis, alla Commissione sul piano triennale di ricostruzione e sviluppo dell'America centrale (doc. B 2-394/88).

3. Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sull'applicazione della procedura d'urgenza per due proposte.

a) Proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(88) 257 def. — doc. C 2-53/88) relativa a una decisione concernente la disciplina di bilancio (relazione Dankert):

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione Dankert è iscritta all'ordine del giorno di giovedì 16 giugno e il termine per la presentazione di

emendamenti è fissato alle 11.00 di mercoledì 15 giugno.

b) Proposta della Commissione al Consiglio (doc. COM(88) 286 def. — doc. C 2-66/88) concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali:

Intervengono gli on. Anastassopoulos, *presidente della commissione per i trasporti*, e Wijsenbeek.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì 17 giugno e il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 18.00 di mercoledì 18 giugno.

4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (Elenco delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussione su argomenti di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione:

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Martedì 14 giugno 1988

- proposta di risoluzione degli on. N. Pisoni, Antoniozzi, Bersani, Borgo, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Chiabrandò, Chiusano, Costanzo, Del Duca, Formigoni, Gaibisso, Giavazzi, Giummarra, Iodice, Ligios, Lima, Michelini, Parodi, F. Pisoni, Pomilio, Selva, Starita e Stavrou, sulla tutela della paste alimentari di grano duro (doc. B 2-400/88);
- proposta di risoluzione degli on. Didò, Gadioux, Cabezon Alonso, Guarraci, Mattina, Sierra Bardaji, Dury, Raggio, Martelli, Bagget Bozzo, Boniver, Amadei, Pelikan, Moroni, Zagari, Vernimmen, Rigo, Andenna, Gomes, Carossino, Besse, Avgerinos e Bonaccini, sulla tutela delle paste alimentari di grano duro (doc. B 2-401/88);
- proposta di risoluzione degli on. Veil, Delorozoy, Larive, André, Müns, Garcia, Scrivener e Maher, a nome del gruppo liberale, democratico e riformatore, sulla necessità di designare delle donne alla carica di Commissario (doc. B 2-402/88);
- proposta di risoluzione degli on. De Vries, De Gucht, De Winter, T. Nielsen, Larive, Pimenta, Nord, André, Wijsenbeek, Toussaint, Louwes, Compasso e Donnez, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla proliferazione di alghe nel Mare del Nord (doc. B 2-403/88);
- proposta di risoluzione degli on. Condesso e Müns, a nome del gruppo liberale, democratico e riformatore, sull'adesione degli Stati membri della CEE al «MIGA» (doc. B 2-404/88);
- proposta di risoluzione degli on. André, De Gucht, Compasso e B. Nielsen, a nome del gruppo liberale, democratico e riformatore, sulle persecuzioni nei confronti di Lenko Lukyanenko (doc. B 2-405/88);
- proposta di risoluzione degli on. Romera i Alcazar, Llorca Vilaplana e Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo, sulla pericolosa proliferazione di alghe nelle acque del Mar Baltico (doc. B 2-406/88);
- proposta di risoluzione degli on. McMillan-Scott, Morrhouse, Romera I Alcazar e Lord Bethell, a nome del gruppo democratico europeo, sul controllo del traffico aereo (doc. B 2-407/88);
- proposta di risoluzione di Lord Bethell, a nome del gruppo democratico europeo, su alcuni detenuti in Turchia (doc. B 2-408/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, sul sequestro del dott. Alvaro Gomez Hurtado, candidato alla presidenza, e su altre manifestazioni di violenza in Colombia (doc. B 2-409/88);
- proposta di risoluzione degli on. Welsh, Roblesh Piquer e Toksvig, a nome del gruppo democratico europeo, sul Vertice di Mosca (doc. B 2-410/88);
- proposta di risoluzione degli on. Newton Dunn, Arguelles Salaverria, Cassidy, Prag, O'Hagan, Diez del Rio, Brookes, Llorca Vilaplana, Romera I Alcazar, Valverde, Patterson, Simpson, Poulsen, P. Beazley, McMahon, Price, Robles Piquer, Alvarez de Eulate, Roberts, Ch. Jackson, Faith e Escuder Croft, su nuove misure per l'abolizione dei diritti delle minoranze in Romania (doc. B 2-417/88);
- proposta di risoluzione degli on. Saby, Glinne, Bombard e Pelikan, a nome del gruppo socialista, sulla situazione nella regione autonoma dell'Alto Karabak e nell'Armenia sovietica (doc. B 2-418/88);
- proposta di risoluzione degli on. Hughes e Ford, a nome del gruppo socialista, sul tranello teso dagli Stati Uniti a due uomini d'affari britannici a Roma (doc. B 2-419/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulle esecuzioni capitali in Nigeria (doc. B 2-420/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulle torture inflitte in Siria a detenuti fino a causarne la morte (doc. B 2-421/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione nei campi profughi in Honduras e in America Centrale (doc. B 2-422/88);
- proposta di risoluzione degli on. Bloch von Blotnitz e Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla catastrofe ambientale nel Mare del Nord e nel Mar Baltico (doc. B 2-423/88);
- proposta di risoluzione della on. Bloch von Blotnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, sugli incidenti nell'impianto di ritrattamento di Sellafield (doc. B 2-424/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla detenzione per attivisti in movimenti per i diritti dell'uomo in Uganda, URSS, Sudafrica e Siria (doc. B 2-425/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Lomas, a nome del gruppo socialista, sul processo a Kutlu e Sargin in Turchia (doc. B 2-426/88);
- proposta di risoluzione degli on. Woltjer, Arndt, Von der Vring, Fich, Walter, Collins, Bombard, Madeira, Boesmans, Van Hemeldonck e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla catastrofe ecologica nel Mare del Nord e nel Mar Baltico (doc. B 2-427/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, sull'Europe e il Vertice di Mosca (doc. B 2-428/88);
- proposta di risoluzione degli on. Squarcialupi, Trupia, De March, Moura e Perez Royo, a nome del gruppo comunista, sulla sorte di alcuni esponenti dell'opposizione zairese (doc. B 2-429/88);
- proposta di risoluzione degli on. Squarcialupi, Trupia, De March, Miranda e Perez Royo, a nome del gruppo comunista, sull'espulsione di 65 madri cinesi da Hong Kong (doc. B 2-430/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sulla recrudescenza della violenza in Sudafrica (doc. B 2-431/88);
- proposta di risoluzione dell'on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sulla crisi economica in Vietnam (doc. B 2-432/88);
- proposta di risoluzione degli on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, De Gucht, a nome del gruppo liberale, Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, Seeler e Hindley, a nome del gruppo democratico europeo, su alcuni prigionieri politici in Malaysia (doc. B 2-433/88);
- proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Fontaine, Lenz e O'Malley, a nome del gruppo del PPE, sui recenti avvenimenti in Romania (doc. B 2-434/88);
- proposta di risoluzione degli on. Lehideux, Dimitriadis e Petronio, a nome del gruppo delle destre europee, sul congresso internazionale di Stoccolma sull'Aids (doc. B 2-435/88);
- proposta di risoluzione degli on. Gaucher e Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, sulle

Martedì 14 giugno 1988

rivendicazioni delle nazionalità e delle minoranze etniche in Unione Sovietica (doc. B 2-436/88);

— proposta di risoluzione degli on. Balfe e Stevenson, a nome del gruppo socialista, sulle prossime elezioni in Pakistan (doc. B 2-437/88);

— proposta di risoluzione degli on. Wurtz, Castellina, Pranchere, Ephremidis, Miranda da Silva, Perez Royo, Filinis, Iversen e Trupia, a nome del gruppo comunista, sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. B 2-438/88)(*);

— proposta di risoluzione degli on. Trivelli, Perez Royo, Wurtz, Aboim Inglez, Ephremidis, Filinis, Boserup, a nome del gruppo comunista, sull'arresto di un giornalista svedese nelle Filippine (doc. B 2-439/88);

— proposta di risoluzione degli on. Ulburghs, Ford, Smith, Megahy, Morris, Squarcialupi, MaMahon, Buchan, Tongue, Diez de Rivera, Vandemeulebroucke, Staes, d'Ancona, Van Dijk, Telkämper, Tridente, Rogalla, Schinzel, van den Heuvel, Viehoff, Pannella, Ciccimessere, Negri e Avgerinos, sull'Antartide (doc. B 2-440/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, sullo sfruttamento dell'Antartico (doc. B 2-443/88);

— proposta di risoluzione degli on. Eyraud, Bombard, Graziani, Colino Salamanca, Tongue, Weber, Van Hemeldonck, Thareau, Diez de Rivera, Vazquez Fouz, Garcia Raya, Romeos, Cabrera, d'Ancona, Donnez, Bachy, Gadioux, Sakellariou, van den Heuvel, Buchan, Happart, Viehoff, Arbeloa Muru, Sierra Bardaji, Sutra de Germa, sull'inquinamento della Loira e dei suoi affluenti provocato dall'incendio della fabbrica «Protex» (doc. B 2-444/88);

— proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Fontaine, Lenz, O'Malley, Chanterie e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul vertice russo-americano di Mosca (doc. B 2-445/88);

— proposta di risoluzione degli on. Maij-Weggen, Schleicher, Lentz-Cornette, a nome del gruppo PPE, sulla recente moria di pesci e di foche nel Mare del Nord (doc. B 2-446/88);

— proposta di risoluzione degli on. Penders, Habsburg e Chanterie, a nome del gruppo PPE, sulle relazioni diplomatiche tra la Grecia e Israele (doc. B 2-447/88);

— proposta di risoluzione degli on. Iversen, Squarcialupi, Graziani, Graziani, Miranda da Silva, Puerta Gutierrez, Le Roux e Dessylas, a nome del gruppo comunista, sull'incenerimento di rifiuti chimici (doc. B 2-448/88);

— proposta di risoluzione degli on. Iversen, Squarcialupi, Graziani, Aboim Ingles, Puerta Gutierrez, Dessylas e Le Roux, a nome del gruppo comunista, sull'eutrofizzazione nel Mare del Nord (doc. B 2-449/88);

— proposta di risoluzione degli on. Pasty, Buchan, Mouchel, Musso, Killilea, Fitzgerald, Guermeur e Marleix, a nome del gruppo ADE, sulla crisi del mercato delle carni suine (doc. B 2-450/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Guermeur, Musso, Malaud, Pasty, Gauthier, Ewing,

Lemass e Thome-Patenôtre, a nome del gruppo ADE, sulla guerra civile in Etiopia (doc. B 2-451/88);

— proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, Malaud, Musso, Pasty, Guermeur, Gauthier, Ewing e Thôme-Patenôtre, sull'arresto di militanti pacifisti in Jugoslavia (doc. B 2-452/88);

— proposta di risoluzione degli on. Gauthier, Baudouin, Guermeur, Pasty, Musso, Lemass, Ewing, Thome-Patenôtre e Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, sulla catastrofe mineraria di Borken (doc. B 2-453/88);

— proposta di risoluzione degli on. Guermeur, Vernier, Baudouin, Musso, Fitzgerald e Lemass, a nome del ADE, sulla «marea gialla» nel Mare del Nord (doc. B 2-454/88);

— proposta di risoluzione degli on. Squarcialupi, Graziani, Iversen, Le Roux, Dessylas, Puerta Gutierrez, Barros Moura, a nome del gruppo comunista, sul traffico illegale di rifiuti tossici e pericolosi tra Italia e Nigeria (doc. B 2-455/88);

— proposta di risoluzione degli on. Fontaine, von Wogau, Christodoulou, Herman, Chanterie, Maij-Weggen e Croux, a nome del gruppo PPE, sul Consiglio europeo di Hannover (doc. B 2-456/88);

— proposta di risoluzione degli on. van der Lek, Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, Muntingh e Weber, sull'introduzione di pericolosi succedanei dei PCB nella Comunità (doc. B 2-457/88);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Anglade e Mouchel, a nome del gruppo ADE, sul vertice Reagan-Gorbaciov (doc. B 2-458/88);

— proposta di risoluzione degli on. Fitzsimons, Andrews, Barrett, Boutos, Ewing, Fitzgerald, Flanagan, Killilea, Lalor e Lemass, a nome del gruppo ADE, sulla chiusura di Sellafeld e Trawsfynydd (doc. B 2-459/88);

— proposta di risoluzione degli on. Ulburghs, Telkämper, Tridente, Von Uexkull, Alber, Klinkenborg, Estgen, Staes, Schreiber, Van Dijk, Janssens van Raay, André, Bloch von Blottnitz, Chanterie, Croux, Happart, Herman, Calvo Ortega, Montero, Glinne, Hitzigrath, von der Vring, Ciccimessere, Negri, Pannella, Kuijpers, van Hemeldonck e Boesmans, sulla cattura come sul sequestro del Dr. Cools in Libano (doc. B 2-460/88);

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla sparizione del medico fiammingo Jan Cools in Libano (doc. B 2-462/88);

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, a nome del gruppo Arcobaleno, sul recente vertice Reagan-Gorbaciov e la questione del disarmo e dei diritti (doc. B 2-463/88);

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla cosiddetta «eutrofizzazione» nell'Europa settentrionale (doc. B 2-464/88).

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, la presidenza comunicherà al Parlamento oggi alle 15.00 l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su pro-

Martedì 14 giugno 1988

blemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si svolgeranno giovedì, 16 giugno, dalle 22.00 alle 24.00.

5. Protezione della fascia di ozono (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni presentate a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

La on. Martin illustra la relazione che elle ha presentato sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(88) 58 def. 2 — doc. C 2-17/88) concernenti

- I. una decisione relativa alla conclusione e all'attuazione della convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono e del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono la fascia di ozono
- II. un regolamento concernente norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono la fascia di ozono

(doc. A 2-88/88)

nonchè la sua seconda relazione sulla protezione della fascia di ozono

(doc. A 2-333/87).

Intervengono gli on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Iversen, gruppo comunista, Barrett, a nome del gruppo ADE, Staes, gruppo Arcobaleno, Negri, non iscritto, Fitzsimons, Bjornvig, Diez de Rivera, Roelants du Vivier, Ulburghs, Poulsen, Ciccio-messere, Lé Roux e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel corso del prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 12*).

6. Inquinamento del Reno e altri corsi d'acqua (discussione)*

L'ordine del giorno del giorno reca la discussione congiunta su tre relazioni della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

La on. Maij-Weggen illustra

la sua relazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

- I. una decisione relativa a un complemento dell'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico dovuto al mercurio

proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (Doc. COM(86) 710 def. — doc. C 2-183/86)

- II. una decisione relativa a un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico da tetracloruro di carbonio (Doc. COM(87) 427 def. — doc. C 2-182/87)

(doc. A 2-3/88)

nonchè la sua relazione sull'inquinamento del Reno (doc. A 2-337/87).

L'on. Iversen illustra la relazione che egli ha presentato sul tenore di sostanze inquinanti presenti nei corsi d'acqua nazionali (doc. A 2-332/87).

Intervengono gli on. Muntingh, a nome del gruppo socialista, Schleicher a nome del gruppo PPE e Squarcialupi, gruppo comunista.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Intervengono gli on. V. Pereira, a nome del gruppo liberale, Guerneur, a nome del gruppo ADE, Bloch von Blotnitz, gruppo Arcobaleno, Diez de Rivera, non iscritta, Bombard, Nielsen, Andrews, Maher, Maij-Weggen, relatrice, Iversen, relatore, Muntingh, sull'intervento della on. Maij-Weggen e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 16*).

7. Problemi sanitari relativi ai prodotti a base di uova (discussione)*

L'on. Mertens illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(87) 46 def. — doc. C 2-6/87) relativa a una direttiva concernente i problemi sanitari relativi alla produzione e alla immissione sul mercato dei prodotti a base di uova (doc. A 2-59/88).

Interviene il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 17*).

Martedì 14 giugno 1988

8. Franchigie fiscali applicabili all'importazione (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

Intervengono gli on. von Wogau, a nome del gruppo PPE, Raftery e Rogalla, il quale chiede per quali motivi il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, interverrà in sostituzione di Lord Cockfield nella discussione.

L'on. Cassidy illustra le relazioni che egli ha presentato a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

— sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(87) 583 def. — doc. C 2-263/87) relativa a una direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità (doc. A 2-74/88)

— sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(87) 570 def. — doc. C 2-278/87) relativa a una direttiva recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (doc. A 2-73/88).

Interviene il sig. Sutherland che risponde anche all'on. Rogalla.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà nel corso del prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 19*).

9. Ricostruzione di zone sinistrate in Grecia nel settembre 1986 (discussione)*

L'on. Delorozoy illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(87) 727 def. — doc. C 2-285/87) relativa a una decisione che modifica la decisione 87/182/CEE del 9 marzo 1987 che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del Nuovo Strumento comunitario (NSC) per quanto riguarda un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986 (doc. A 2-63/88).

Intervengono gli on. Muehlen, a nome del gruppo PPE, Ephremidis, gruppo comunista, Giannakou-Koutsikou, gruppo socialista e il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Vicepresidente

Interviene l'on. Ephremidis che pone una domanda alla Commissione, cui il sig. Matutes risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 20*).

10. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Parlamento indiano, guidata dal dott. Bal Ram Jakhar, speaker del Lok Sabha dell'Unione indiana, presente nella tribuna d'onore.

TURNO TI VOTAZIONI

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

11. Prezzi agricoli per la campagna 1988/1989 (votazione)⁽¹⁾*(seconda relazione Romeos — doc. A 2-108/88)

(La votazione sulla prima relazione Romeos si è svolta il 19 maggio 1988 (*vedi processo verbale della seduta del 19 maggio 1988, parte prima, punti 4 e 15*))

Interviene il relatore.

— *proposta di regolamento 1* (settore dei cereali):

Dopo il primo considerando:

n. 1: approvato

Secondo considerando:

Il gruppo democratico europeo ha chiesto votazioni distinte: respinto con VE

Quarto considerando:

n. 31 degli on. Bocklet, Frueh, Spaeth e Mertens: respinto

Dopo il quarto considerando fino all'articolo 1:

n. da 2 a 10: approvati con successive distinte votazioni

⁽¹⁾ Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per l'agricoltura.

Martedì 14 giugno 1988

Articolo 1, paragrafo 7:

Il gruppo democratico europeo ha chiesto votazioni distinte e per AN

Votanti: 265
Favorevoli: 94
Contrari: 166
Astensioni: 5

Il paragrafo 7 è respinto.

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione con AN sulla proposta della Commissione così modificata nel suo complesso

Votanti: 264
Favorevoli: 190
Contrari: 69
Astensioni: 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 1*)

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Navarro Velasco.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa con VE (*parte seconda punto 1*).

— *proposta di regolamento 17* (olio d'oliva):

Articolo 1:

n. 11: approvato

n. 12: il gruppo democratico europeo ha chiesto una votazione per parti separate:

prima parte fino a «campagna»: approvata

resto: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 1*)

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 1*).

— *proposta di regolamento 19* (settore delle materie grasse):

Dopo il secondo considerando e l'articolo 1:

n. 13 e 14: approvati con successive, distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 1*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 1*).

— *proposta di regolamento 28* (aiuto per i foraggi essiccati):

Secondo considerando:

L'on. Bocklet e altri hanno chiesto una votazione distinta: approvato con VE

Dopo il secondo considerando:

n. 15: approvato

Articolo 1, paragrafo 2:

n. 30 dell'on. Bocklet e altri: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 1*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 1*).

— *proposta di regolamento 39* (prelievo di corrispondenza nel settore del latte)

Secondo considerando:

n. 16: approvato con AN (PPE)

Votanti: 288
Favorevoli: 277
Contrari: 8
Astensioni: 3

Dopo il secondo considerando:

n. 22 dell'on. Woltjer: approvato

Articolo 1, dopo il paragrafo 2:

n. 25 idem: approvato con VE

(n. 32: decade)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata con AN (PPE)

Votanti: 255
Favorevoli: 202

Martedì 14 giugno 1988

Contrari: 14
Astensioni: 39

(parte seconda, punto 1)

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte seconda, punto 1)

— *proposta di regolamento 58* (prezzi di orientamento del vino):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (parte seconda, punto 1)

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte seconda, punto 1)

— *proposta di regolamento 60* (tobacco):

Prima del primo considerando:

n. 17: approvato

Quarto considerando:

n. 26 degli onn. Woltjer e Vazquez Fouz: approvato con VE

Dopo il quarto considerando:

n. 23 idem: approvato

Allegato IV:

n. 27 idem: respinto con VE

Allegato V:

n. 28 dell'on. Stavrou: respinto con VE

Dopo l'allegato V:

n. 24 dell'on. Stavrou:

Intervengono gli onn. von der Vring, il quale fa rilevare che l'emendamento n. 24 non è stato distribuito, Marck, il presidente che dà lettura dell'emendamento Romeos, Weber che fa rilevare che l'emendamento, identico al n. 23, decade, interpretazione sulla quale l'autore si dichiara d'accordo.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1)

— *proposta di regolamento n. 62* (tassi di conversione):

dopo il secondo considerando:

n. 29 del gruppo socialista: il gruppo PPE ha richiesto una votazione per parti separate:

prima parte fino a «importi compensativi monetari»: approvata

resto: approvato con VE

(n. 18: decade)

Dopo il quarto considerando fino a dopo l'articolo 1:

n. 19, 20 e 21: approvati con successive, distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata per AN (PPE)

Votanti: 293
Favorevoli: 277
Contrari: 13
Astensioni: 3

(parte seconda, punto 1)

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli onn. Gaibisso, McCartin e Pranchère, a nome dei membri francesi del gruppo comunista.

Intervengono gli onn. Navarro Velasco sulla procedura, O'Malley che rivolge, a nome della commissione per i bilanci, una domanda alla Commissione, Cot, presidente della commissione per i bilanci, e il sig. Andriessen, vicepresidente della Commissione che risponde alla domanda.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1)

12. Protezione della fascia d'ozono (votazione)

(relazioni dell'on. Martin — doc. A 2-88/88* e A 2-333/87/Corr.)

— *relazione di cui al doc. A 2-88/88:* (1)

Interviene l'on. Pannella il quale fa rilevare un certo numero di errori e omissioni nelle varie versioni lin-

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per la protezione dell'ambiente.

Martedì 14 giugno 1988

guistiche delle proposte della Commissione e afferma che, così stando le cose, il Parlamento non è in grado di pronunciarsi validamente.

Il presidente constata di essere in effetti investito di una richiesta di applicazione dell'articolo 102 del regolamento (questione pregiudiziale), mozione che pone in votazione.

L'Assemblea respinge la mozione.

— *proposta di decisione I (Doc. COM(88) 58 def. 2 — C 2-17/88):*

n. da 1 a 7 (votati con un'unica votazione su proposta del Presidente): approvati

n. 8: approvato con AN (SOC)

Votanti: 258

Favorevoli: 258

Contrari: 0

Astenuti: 0

n. 9: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 2 a*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 2 a*).

— *proposta di regolamento II:*

Secondo considerando, prima frase:

n. 33 (parte riguardante la prima frase del considerando) dell'on. Bloch von Blottnitz: approvato

(n. 43, prima parte, e n. 39: decadono)

La on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, fa rilevare che anche l'emendamento n. 41 decade.

Secondo considerando, seconda frase:

n. 43 (parte concernente la seconda frase del considerando) degli on. Pannella, Ciccimessere e Negri: approvato con VE

(n. 41: decade)

Secondo considerando, dopo la seconda frase:

n. 42 dell'on. Pannella e altri: respinto

Secondo considerando, terza frase:

n. 30 degli on. S. Martin, Nordmann e V. Pereira, a nome del gruppo liberale: respinto con VE dopo un intervento della on. Weber

n. 38 dell'on. Ulburghs: approvato con VE

n. 33 (seconda parte riguardante la terza frase del considerando) della on. Bloch von Blottnitz: respinto

Dopo il secondo considerando:

n. 44 dell'on. Pannella: respinto

n. 45 dell'on. Ciccimessere: respinto

n. 29 dell'on. Negri: respinto

n. 31 della on. S. Martin e altri, a nome del gruppo liberale: approvato

Quarto considerando:

n. 11 della on. Weber: approvato

(n. 46: decade)

Quinto considerando:

n. 47 degli onn. Pannella, Ciccimessere e Negri: respinto

n. 12 della on. Weber: approvato

Dopo il quinto considerando:

n. 13 idem: approvato con AN (SOC)

Votanti: 270

Favorevoli: 269

Contrari: 1

Astenuti: 0

Sesto considerando:

n. 48 degli on. Pannella e altri: respinto con VE

n. 34 della on. Bloch von Blottnitz: respinto

Settimo considerando:

n. 14 della on. Weber: approvato

Nono considerando:

Intervengono gli on. Negri, che segnala importanti divergenze tra le varie versioni linguistiche del testo

Martedì 14 giugno 1988

della Commissione, Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, e Lentz-Cornette.

n. 49 dell'on. Pannella e altri: respinto

Dopo il nono considerando:

n. 32 della on. Martin e altri, a nome del gruppo liberale: approvato

Dopo l'undicesimo considerando:

n. 50 dell'on. Negri: approvato con VE

Articolo 3, paragrafo 1:

n. 51 dell'on. Pannella: respinto

n. 52 dell'on. Negri: respinto

n. 53 dell'on. CiccioMessere: respinto

Articolo 3, paragrafo 2:

n. 54 dell'on. Pannella e altri: respinto

Articolo 5:

n. 57 dell'on. Pannella: respinto

n. 55 dell'on. Negri: respinto

Intervengono gli on. Squarzialupi, la quale chiede quale versione linguistica del testo della Commissione debba essere considerata come facente fede e S. Martin, relatrice, che fa rilevare che la commissione per l'ambiente si è basata sulla versione francese.

n. 56 dell'on. CiccioMessere: approvato con VE

Articolo 8, paragrafo 1:

n. 35 dell'on. Block von Blottnitz: respinto

n. 58 dell'on. Pannella: respinto

n. 59 degli on. CiccioMessere e Negri: respinto

n. 15 della on. Weber: approvato con VE

n. 16 idem: approvato

n. 17 idem: approvato con VE

(n. 10: decade)

n. 18 idem: approvato con AN (SOC)

Votanti: 225
Favorevoli: 142
Contrari: 80
Astenuiti: 3

(n. 37: decade)

Articolo 8, paragrafo 2:

n. 60 dell'on. Pannella: respinto

Articolo 8, paragrafo 3:

n. 61 idem: approvato con VE

(n. 19: decade)

Articolo 9:

n. 36 della on. Bloch von Blottnitz: respinto

Articolo 9, dopo il paragrafo 1:

(n. 20: ritirato dalla sua autrice, la on. Weber, dopo un intervento della relatrice)

Articolo 9, paragrafo 2:

n. 63 dell'on. Pannella: respinto

n. 62 degli on. Negri e CiccioMessere: respinto

nn. da 21 a 24 della on. Weber: approvati con successive, distinte votazioni

Articolo 9, dopo il paragrafo 2:

n. 25 idem: approvato con AN (SOC)

Votanti: 225
Favorevoli: 134
Contrari: 84
Astenuiti: 7

Articolo 9, paragrafo 4:

n. 64 dell'on. Pannella: respinto

Articolo 10:

n. 26 della on. Weber: approvato

Articolo 11:

n. 27 idem: approvato

Dopo l'articolo 11:

(nn. 66, 67 e 69: annullati)

Martedì 14 giugno 1988

n. 71 dell'on. Pannella: respinto

(n. 70: decade)

n. 68 dell'on. Negri: respinto

n. 65 dell'on. Ciccimessere: approvato

Allegato II:

n. 28 della on. Weber: approvato

Il Parlamento approva con AN (SOC) la proposta della Commissione così modificata

Votanti: 237

Favorevoli: 226

Contrari: 6

Astenuti: 5

(parte seconda, punto 2 a)

Intervengono le on. Schleicher e la relatrice, le quali chiedono di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati.

Intervengono il sig. Clinton Davis, membro della Commissione e la relatrice.

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Preambolo: approvato

Paragrafo 1:

n. 40 dell'on. Ulburghs: approvato

parr. da 2 a 4: approvati

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Schleicher, a nome del gruppo PPE, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo Arcobaleno e Negri.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa così modificata *(parte seconda, punto 2,a)*.

— *relazione di cui al doc. A 2-333/87/corr.:*

proposta di risoluzione:

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 4: approvati

Paragrafo 5:

n. 2 degli on. Pannella, Negri e Ciccimessere: respinto con AN (SOC)

Votanti: 220

Favorevoli: 18

Contrari: 198

Astenuti: 4

Paragrafi da 6 a 14: approvati

Dopo il paragrafo 14:

n. 1 dell'on. Tongue: approvato con AN (SOC)

Votanti: 218

Favorevoli: 215

Contrari: 2

Astenuti: 1

Paragrafi da 15 a 20: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione *(parte seconda, punto 2 b)*.

(La seduta è sospesa alle 13.25 e ripresa alle 15.15)

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

13. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (comunicazione degli argomenti da inscrivervi)

Il presidente comunica che è stato stabilito, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 64 del regolamento, l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

L'elenco comprende 25 proposte di risoluzione ed è così suddiviso:

I — PROLIFERAZIONE DI ALGHE NEL MARE DEL NORD

- 403/88 del gruppo liberale
- 406/88 del gruppo democratico europeo
- 423/88 del gruppo Arcobaleno
- 427/88 del gruppo socialista
- 446/88 del gruppo PPE
- 449/88 del gruppo comunista
- 454/88 del gruppo ADE
- 464/88 del gruppo Arcobaleno

Martedì 14 giugno 1988

II — DIRITTI DELL'UOMO

- 431/88 del gruppo democratico europeo — Sudafrica
- 460/88 dell'on. Ulburghs e altri — Rapimenti in Libano e in Colombia
- 462/88 del gruppo Arcobaleno — Rapimenti in Libano e in Colombia
- 409/88 del gruppo democratico Europeo Rapimenti in Libano e Turchia
- 408/88 del gruppo democratico europeo — Turchia
- 426/88 del gruppo socialista — Turchia
- 438/88 del gruppo comunista — Turchia
- 405/88 del gruppo liberale — URSS
- 418/88 del gruppo socialista — URSS
- 436/88 del gruppo delle destre europee — URSS
- 417/88 dell'on. Newton Dunn e altri — Romania
- 434/88 del gruppo PPE. — Romania

III — VERTICE DI MOSCA

- 410/88 del gruppo democratico europeo
- 428/88 del gruppo delle destre europee
- 445/88 del gruppo PPE
- 458/88 del gruppo ADE
- 463/88 del gruppo Arcobaleno

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo per le discussioni in oggetto è ripartito come segue, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco:

- per uno degli autori: 1 minuto
- deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 19.00 di oggi, martedì; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

14. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, ai ministri degli affari esteri e alla Commissione (doc. B 2-375/88).

Interrogazioni al Consiglio

All'interrogazione n. 1 dell'on. Telkamper sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 2 della on. Ewing: Vendita di licenze di pesca.

La sig. ra Adam-Schwaetzer, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e a una domanda supplementare della on. Ewing.

N. 3 della on. Elles: Anno europeo in Giappone

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Elles, Welsh e Ewing.

All'interrogazione n. 4 dell'on. Raftery sarà data una risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 5 dell'on. Hutton: Proposte in pendenza presso il Consiglio rientranti nell'Atto unico

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hutton.

N. 6 dell'on. Papoutsis: Reiscrizione degli stanziamenti del quarto protocollo finanziario con la Turchia nel bilancio 1988.

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Papoutsis, Ephremidis e Welsh.

Intervengono gli on. Dury, la quale contesta la ricevibilità della domanda complementare dell'on. Ephremidis e Taylor.

N. 7 dell'on. Gasoliba I Böhm: Variazione dei prezzi della frutta secca nella CEE

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione nonché alle domande complementari degli on. Müns, che sostituisce l'interrogante, Dury e Dessylas.

All'interrogazione n. 8 dell'on. Negri sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 9 della on. Dury: Secondo anniversario della Dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia, approvato l'11 giugno 1986 dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio e alla Commissione

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Dury, Ramirez Heredia e Lomas.

N. 10 dell'on. Valverde Lopez: Numero di emendamenti del Parlamento europeo alle direttive e ai regolamenti comunitari

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Valverde Lopez.

Alle interrogazioni n. 11 dell'on. Hindley e 12 dell'on. Pearce saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

Martedì 14 giugno 1988

N. 13 dell'on. Dessylas: Prezzi agricoli 1988/1989 e svalutazione della dracma verde rispetto all'ECU.

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Dessylas e Maher.

N. 14 dell'on. Ephremidis: Consiglio di associazione CEE-Turchia

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ephremidis, Balfe e Taylor.

N. 15 dell'on. Balfe: Asilo politico

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Balfe, Medina Ortega e Boot.

Interrogazioni ai ministri degli affari esteri**N. 19 della on. Boot: La questione baltica**

La sig. ra Adam-Schwaetzer, *presidente in carica dei ministri degli affari esteri*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Boot e Pordea.

N. 20 della on. Ewing: Sanzioni contro il Sudafrica

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ewing, Smith e Beazley.

N. 21 dell'on. Alavanos: Adozione di misure nei confronti del Sudafrica

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ephremidis, Marshall e Morris.

N. 22 dell'on. Iversen: Politica comunitaria di sanzioni contro il Sudafrica

La sig. ra Adam-Schwaetzer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Iversen, Smith e Simons.

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

15. Accordi di franchising (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Chanterie illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i problemi economici, monetarie e la politica industriale, sul progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di franchising (doc. A 2-17/88).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS*Vicepresidente*

L'on. Muehlen illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale, su un progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a talune categorie di accordi, di licenze e di know-how (doc. A 2-36/88).

Intervengono gli on. Metten, a nome del gruppo socialista, Sir Jack Stewart-Clark, a nome del gruppo democratico europeo, il sig. Sutherland, membro della Commissione, e l'on. Chanterie, relatore, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Sutherland risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 20*).

16. Movimenti di capitali — Bilance dei pagamenti (discussione)

L'on. Besse illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale su una comunicazione della Commissione sulla creazione di uno spazio finanziario europeo e sulle proposte della Commissione al Consiglio (Doc. COM(87) 550 def. — doc. C 2-310/87) relative a

- I. una direttiva per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE — Liberalizzazione dei movimenti di capitali
- II. una direttiva che modifica la direttiva 72/156/CEE per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna
- III. un regolamento che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

Intervengono gli on. Sir Fred Catherwood, relatore per parere della commissione per i bilanci, Metten, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo PPE, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Bonaccini, gruppo comunista, Amaral, a nome del gruppo liberale, van der Waal, non iscritto.

PRESIDENZA DELL'ON. GUIDO FANTI*Vicepresidente*

Il presidente comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti alle proposte di risoluzione sul mercato interno è prorogato a domani, alle 13.00

Martedì 14 giugno 1988

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Bueno Vicente, Franz, Oppenheim, Ephremidis, Muns, O'Malley, Baillot, Saridakis, F. Pisoni, il sig. Delors, *presidente della Commissione*, Metten, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Delors risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale del 17 giugno, parte prima, punto 7*).

17. Composizione del Parlamento

La presidenza comunica che le competenti autorità italiane lo hanno informato che l'on. Giovanni Travaglini è stato designato a membro del Parlamento, in sostituzione dell'on. Ciancaglini, deceduto.

Il presidente porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

(La seduta è sospesa alle 19.00 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

18. Tribunale di prima istanza (discussione)*

La on. Vayssade illustra la relazione che ella ha presentato a nome della commissione giuridica e dei diritti dei cittadini sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un tribunale di prima istanza, progetto presentato dalla Corte di giustizia (doc. C 2-225/87 — 8770/87 JUR 125 COUR 13) (doc. A 2-107/88).

Intervengono gli on. Bru Puron, a nome del gruppo socialista, Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE, Garcia Amigo, a nome del gruppo democratico europeo, Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e il sig. Delors, *presidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale del 17 giugno, parte prima, punto 8*).

19. Programma comunitario Drive (discussione)**II

L'on. Turner illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento presentata dalla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta

di regolamento concernente un programma della Comunità nel campo della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali Drive (infrastrutture stradali specifiche per la sicurezza dei veicoli in Europa) (doc. C 2-54/88) (doc. A 2-82/88).

Intervengono l'on. Kolokotronis e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 15 giugno, parte prima, punto 12*).

20. Azione comunitaria Delta (discussione)**II

La on. Peus illustra la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una decisione relativa ad un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'insegnamento — DELTA (Sviluppo dell'insegnamento in Europa mediante l'uso di tecnologie di punto) (doc. C 2-58/88) (doc. A 2-84/88).

Intervengono gli on. Viehoff, a nome del gruppo socialista, Seligman, il quale protesta contro l'assenza di un rappresentante del Consiglio e interviene quindi nella discussione a nome del gruppo democratico europeo e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale del 15 giugno, parte prima, punto 13*).

21. Cooperazioni internazionali e scambi necessari ai ricercatori europei (discussione)**II

L'on. Sanz Fernandez illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla posizione comune del Consiglio relativa ad una proposta di decisione che stabilisce un piano di incentivazione delle cooperazioni internazionali e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE) (doc. C 2-56/88) (doc. A 2-93/88).

Intervengono gli on. Linkohr, a nome del gruppo socialista, Peus, a nome del gruppo PPE, Turrier, a nome del gruppo democratico europeo, Carvalho Cardoso e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Martedì 14 giugno 1988

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 15 giugno, parte prima, punto 14*).

22. Programma pluriennale di ricerca nel settore della biotecnologia (discussione)**II

L'on. Sanz Fernandez illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di decisione recante revisione del programma pluriennale di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (doc. C 2-57/88) (doc. A 2-87/88).

Intervengono gli on. Viehoff, a nome del gruppo socialista, Peus, a nome del gruppo PPE, Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, Carvalho Cardoso, e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*, Viehoff che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Narjes risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione avrà luogo domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 15 giugno, parte prima, punto 15*).

23. Programma di R & S nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche (discussione)**II

L'on. Chiabrando illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione che stabilisce un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche (1988-1992) (ufficio comunitario di riferimento) (doc. C 2-55/88) (doc. A 2-83/88).

Interviene il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 15 giugno, parte prima, punto 16*).

24. Condizioni per l'immatricolazione delle navi (discussione)*

L'on. Romer I Alcazar illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta di decisione del Consiglio (Doc. COM(87) 523 def. — Doc. C 2-188/87) relativa alla posizione comune che gli Stati membri dovranno adot-

tare al momento della firma e della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle condizioni per l'immatricolazione delle navi (doc. A 2-53/88).

Intervengono gli on. Wijsenbeek, relatore per parere della commissione giuridica, Ebel, a nome del gruppo PPE, il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, Wijsenbeek che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Clinton Davis risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 9*).

25. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 15 giugno 1988, è stato così fissato:

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

- discussioni su problemi di attualità (obiezioni)
- discussione congiunta su tre relazioni Patterson e su una relazione Marck⁽¹⁾ sulle relazioni CEE/Regno del Marocco***/*
- raccomandazione per la seconda lettura sulla libera prestazione di servizi**II
- relazione per la seconda lettura sulla libera prestazione di servizi**II
- relazione Hoon sulle regolamentazioni relative alle operazioni di iniziativa**I
- discussione congiunta di una relazione Dankert e di una seconda relazione Langes sulla procedura di bilancio*
- discussione congiunta di una relazione Toussaint e di una relazione Bru Puron sull'unione politica
- discussione congiunta di una relazione Catherwood e su 4 interrogazioni orali con discussione sul mercato interno
- relazione Roberts sul protezionismo CEE-Stati Uniti

alle 17.00:

votazioni su:

- relazione Bru Puron (doc. A 2-60/88)
- relazioni connesse all'applicazione dell'Atto unico (secondo lettura docc. A 2-82, 84, 93, 87, 83/88) relazioni Patterson (doc. A 2-94, 95, 96/88), relazione

(1) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. B 2-346/88.

Martedì 14 giugno 1988

Marck (doc. A 2-43/88), seconda lettura (doc. A 2-100/88), relazione Hoon (doc. A 2-55/88)

— relazione Dankert (doc. A 2-116/88)

— seconda relazione Langes (doc. A 2-109/88)

Dalle 18.15 alle 19.45:

— tempo delle interrogazioni (Commissione)

Dalle 19.45 alle 20.00:

— seguito dato ai pareri del Parlamento

(La seduta termina alle 23.30)

ENRICO VINCI
Segretario Generale

Nicole PERY
Vicepresidente

Martedì 14 giugno 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Prezzi agricoli per la campagna 1988-1989 *

Proposte di regolamento (COM(88) 120 def.)

— proposta di regolamento n. 1

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali****EMENDAMENTO n. 1***Considerando primo bis (nuovo)***considerando che nel contesto del preannunciato sviluppo delle misure socio-strutturali dovranno essere adottate ulteriori misure per il sostegno diretto del reddito dei piccoli produttori;****soppresso***Secondo considerando**considerando che il mercato mondiale del grano saraceno, del miglio e della scagiola è caratterizzato da una mancanza di trasparenza che crea grosse difficoltà di valutazione del mercato stesso ai fini della fissazione del prelievo; che ai fini di una maggiore chiarezza amministrativa, da un lato, e di una migliore gestione del mercato dei cereali, dall'altro, è d'uopo allineare il prelievo applicabile ai suddetti cereali su quello applicabile all'orzo;***EMENDAMENTO n. 2***Considerando quarto bis (nuovo)***considerando che, vista la riorganizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali del 1986-87 e la fissazione dei meccanismi di stabilizzazione, il risanamento del mercato dovrà essere realizzato mediante la limitazione del volume delle importazioni di prodotti in concorrenza con i cereali al loro livello del 1986 e che l'accesso al mercato comunitario sarà riservato in via prioritaria ai prodotti provenienti dai paesi ACP e dal Terzo mondo.****EMENDAMENTO n. 3***Considerando quarto ter (nuovo)***Considerando che le misure volte al sostegno del mercato quali le presenti debbono essere sempre accompagnate da una chiara analisi dei relativi costi/benefici, onde evitare che una quota ancor più ingente del FEAOG venga destinata a misure di smaltimento anziché a misure intese a sostenere i redditi.**

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Articolo 4 bis, paragrafo 4

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce la nozione di piccolo produttore e adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

Articolo 7, paragrafo 5

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative all'intervento.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6

Articolo 11 ter, paragrafo 2

2. Può essere accordato un premio per i quantitativi di cereali utilizzati nell'alimentazione animale in eccesso rispetto al quantitativo degli stessi cereali nel corso di un periodo di riferimento.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 4

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Articolo 4 bis, paragrafo 4

4. Il Consiglio, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato CEE, definisce la nozione di piccolo produttore e adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

EMENDAMENTO n. 5

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione può, nell'ambito dell'intervento, adottare specifiche misure di gestione per far fronte ai problemi delle regioni con un'insufficiente capacità di ammasso a livello privato.

Qualora tale misura venga applicata, la Commissione presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio.

EMENDAMENTO n. 6

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

Articolo 7, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. La Commissione adotta misure speciali di intervento per i raccolti precoci esistenti in taluni Stati membri e in talune loro zone, a favore soprattutto dei piccoli produttori e dei produttori delle zone svantaggiate.

EMENDAMENTO n. 7

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

Articolo 7, paragrafo 5

5. Le norme generali relative all'intervento sono fissate sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato CEE.

EMENDAMENTO n. 8

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6

Articolo 11 ter, paragrafo 2

2. Può essere accordato un premio per i cereali utilizzati nell'alimentazione animale relativamente a quantitativi eccedenti una soglia stabilita a livello comunitario; tale soglia deve tener conto delle attuali diverse percentuali di utilizzazione dei cereali nei mangimi tra Stati al fine di non provocare distorsioni di concorrenza.

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6***Articolo 11 ter, paragrafo 3*

3. *Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata sulla proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.*

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7

7. *All'articolo 13, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:*

«Tuttavia, all'atto dell'importazione dei prodotti di cui alla voce 1008 della nomenclatura combinata, salvo il prodotto di cui alla sottovoce 1008 90 10, è riscosso il prelievo applicabile all'orzo; per il prodotto di cui alla sottovoce 1008 90 10, si riscuote il prelievo applicabile alla segala».

EMENDAMENTO n. 9**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6***Articolo 11 ter, paragrafo 3*

3. **Le norme generali di applicazione del presente articolo sono fissate sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato CEE.**

EMENDAMENTO n. 10**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6***Articolo 11 ter, paragrafo 4 bis (nuovo)*

4 bis. La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un'analisi relativa ai costi e benefici risultanti dalle misure di cui al presente articolo nonché agli effetti di queste e analoghe misure sul reddito dei produttori.

soppresso

— doc. A2-108/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

1. un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),

⁽¹⁾ COM(88) 120 def.

Martedì 14 giugno 1988

— vista la 2^a relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento n. 17

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Un Regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/89, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva

EMENDAMENTO n. 11

Articolo 1, lettera b)

b) aiuto alla produzione:

- per la Spagna:
27,10 ECU per 100 Kg.
- per il Portogallo:
21,29 ECU per 100 Kg.
- per la Comunità a Dieci:
70,95 ECU per 100 Kg.

Articolo 1, lettera b)

b) aiuto alla produzione:

- per la la Spagna:
27,37 ECU per 100 Kg.
- per il Portogallo:
21,50 ECU per 100 Kg.
- per la Comunità a Dieci:
71,66 ECU per 100 Kg.

Articolo 1, lettera c)

c) Aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media che non supera i 200 kg. di olio d'oliva per campagna:

- per la Spagna:
29,33 ECU per 100 Kg.
- per il Portogallo:
23,52 ECU per 100 Kg.
- per la Comunità a Dieci:
80,95 ECU per 100 Kg.

EMENDAMENTO n. 12

Articolo 1, lettera c)

c) Aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media che non supera i 300 kg. di olio d'oliva per campagna:

- per la Spagna:
29,62 ECU per 100 Kg.
- per il Portogallo:
23,76 ECU per 100 Kg.
- per la Comunità a Dieci:
81,76 ECU per 100 Kg.

Martedì 14 giugno 1988

— doc. A2-108/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

17. un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/89, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo di intervento dell'olio di oliva

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),
 - vista la 2ª relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(88) 120 def.

— proposta di regolamento n. 19

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

EMENDAMENTO n. 13

CONSIDERANDO secondo bis (nuovo)

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta, modificata dal Parlamento, concernente l'introduzione di un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi al consumo nel settore dei grassi,

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4*

- 4) All'articolo 26, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

2. *Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni relative all'intervento, in particolare i principi secondo cui gli organismi d'intervento smerciano i semi acquistati.*

EMENDAMENTO n. 14*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4*

- 4) All'articolo 26, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

2. Le condizioni relative all'intervento, in particolare i principi secondo cui gli organismi d'intervento smerciano i semi acquistati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato CEE.

— doc. A2-108/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

19. un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),
 - vista la 2^a relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(88) 120 def.

Martedì 14 giugno 1988

— **proposta di regolamento n. 28**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati****EMENDAMENTO n. 15***Considerando 2 bis (nuovo)*

considerando che la Commissione presenterà al più tardi entro il 31 dicembre 1989 una relazione sulla possibilità di inserire nel regime di aiuti ai foraggi essiccati i prodotti essiccati al sole, macinati o triturati.

— **doc. A2-108/88****RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

28. un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),
 - vista la 2^a relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(88) 120 def.

Martedì 14 giugno 1988

— proposta di regolamento n. 39

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari***Secondo considerando*

considerando che tale prelievo è destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili risulta che i summenzionati obiettivi non possono probabilmente essere raggiunti alla fine del periodo previsto; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione del suddetto regolamento per le campagne lattiere 1988/89 e 1989/90 e fissare per la campagna lattiera 1988/89 il tasso del prelievo al 2% del prezzo indicativo del latte.

EMENDAMENTO n. 16*Secondo considerando*

considerando che tale prelievo è destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili risulta che i summenzionati obiettivi non possono probabilmente essere raggiunti alla fine del periodo previsto; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione del suddetto regolamento per le campagne lattiere 1988/89 e 1989/90 e fissare per la campagna lattiera 1988/89 il tasso del prelievo al 2% del prezzo indicativo del latte, **ma che per la campagna 1989/90 va prevista una riduzione di tale prelievo.**

EMENDAMENTO n. 22*Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che è necessario migliorare, nel contesto del sistema di quote, le possibilità di produzione dei piccoli allevatori; considerando che è quindi necessario elaborare a tal fine un programma di priorità comprendente misure strutturali per il trasferimento di quote e l'abolizione graduale del prelievo di corresponsabilità, quanto meno per i piccoli produttori;

EMENDAMENTO n. 25*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 bis (nuovo)*

2 bis. Il Consiglio delle Comunità europee adotta, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, misure volte a limitare un eccessivo sfruttamento intensivo del terreno grazie all'instaurazione di un prelievo supplementare in caso di superamento di una produzione massima da stabilirsi in kg/ha di superficie foraggiera; il livello di tale massimale di produzione per ettaro verrà fissato in relazione alla situazione dell'ambiente della regione interessata; qualora ciò porti ad una limitazione della produzione superiore alla media la Commissione deve accordare un'indennità compensativa tramite un regime analogo a quello previsto per l'agricoltura di montagna;

Martedì 14 giugno 1988

— doc. A2-108/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

39. un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),
 - vista la 2^a relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

¹) COM(88) 120 def.

— proposta di regolamento n. 58: approvata

— doc. A2-108/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

58. un regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1988/89

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

¹) COM(88) 120 def.

Martedì 14 giugno 1988

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),
 - vista la 2^a relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **proposta di regolamento n. 60**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo, i prezzi di intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi di intervento derivati del tabacco in colli, la qualità di riferimento, le zone di produzione, i quantitativi massimi garantiti e le varietà escluse dall'applicazione dell'articolo 7 bis del Regolamento (CEE) n. 727/70 e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87

EMENDAMENTO n. 17

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi incentrata sulle aziende a conduzione familiare è il principale strumento di sostegno dei redditi in agricoltura; che una simile politica è pienamente valida solo nel caso in cui venga integrata in un insieme che comprenda una politica sociostrutturale efficace dotata di mezzi sufficienti; che tale politica va applicata nel rispetto delle norme di concorrenza previste dal Trattato; che le altre politiche della Comunità devono altresì tener conto delle specifiche caratteristiche dell'agricoltura comunitaria e dei considerevoli sforzi compiuti dagli agricoltori della Comunità per una riforma della PAC nel settore dei mercati;

EMENDAMENTO n. 26

Quarto considerando

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede la fissazione all'interno di ogni quantitativo massimo garantito per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco di produzione comunitaria al cui superamento scatta una riduzione proporzionale dei

Quarto considerando

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede la fissazione all'interno di ogni quantitativo massimo garantito per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco di produzione comunitaria al cui superamento scatta una riduzione proporzionale dei

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

prezzi d'obiettivo e d'intervento e dei premi; *che occorre fissare i quantitativi massimi garantiti*; che tuttavia i quantitativi fissati, così come la ripartizione *per gruppi di varietà*, potranno in occasione del prossimo raccolto essere riesaminati alla luce dell'esperienza acquisita e sulla scorta dei programmi di riconversione; che pertanto le disposizioni adottate si applicano unicamente al raccolto 1988;

prezzi d'obiettivo e d'intervento e dei premi; **che, onde evitare discriminazioni tra gli Stati membri, occorre fissare detti quantitativi massimi garantiti per varietà**; che tuttavia i quantitativi fissati, così come la ripartizione **per varietà**, potranno in occasione del prossimo raccolto essere riesaminati alla luce dell'esperienza acquisita e sulla scorta dei programmi di riconversione; che pertanto le disposizioni adottate si applicano unicamente al raccolto 1988;

EMENDAMENTO n. 23

Dopo il quarto considerando inserire i seguenti nuovi considerando:

considerando che per il periodo 1988-1991 la Commissione presenterà programmi strutturali per la categoria V, specificatamente per le varietà Tsembelia e Mavra;

considerando che questi programmi istituiranno un regime di sussidi calcolati per ettaro a favore dei produttori che orientino la produzione verso varietà più richieste sul mercato o verso altre coltivazioni agricole oppure a favore degli agricoltori che cessino definitivamente l'attività;

considerando che l'entità dei sussidi consentirà di ovviare alle conseguenze della ridotta produzione di origine e garantirà ai produttori redditi soddisfacenti durante il periodo di ristrutturazione;

— doc. A2-108/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

60. regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo, i prezzi di intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi di intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione, i quantitativi massimi garantiti e le varietà escluse dall'applicazione dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),

(1) COM(88) 120 def.

Martedì 14 giugno 1988

- vista la 2ª relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);
- 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento n. 62

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

EMENDAMENTO n. 29

CONSIDERANDO SECONDO bis (nuovo)

considerando che il completamento del mercato interno nel 1992 presuppone che la Commissione rediga un calendario definitivo per l'eliminazione di tutti gli importi compensativi monetari; considerando che è essenziale che questo processo sia collegato a proposte di prezzi agricoli destinate a tutelare il consumatore da aumenti di prezzo,

EMENDAMENTO n. 19

CONSIDERANDO QUARTO bis (nuovo)

considerando che il regime attuale di applicazione degli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine si basa su un calcolo forfettario che diverge considerevolmente dalla realtà economica; che detti importi compensativi monetari sono un fattore di perturbazione degli scambi intracomunitari e di destabilizzazione del mercato; che occorre pertanto sopprimerli;

EMENDAMENTO n. 20

ARTICOLO 1 bis (nuovo)

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio fissa un calendario per l'eliminazione progressiva dal 1989 al 1992 di tutti gli importi compensativi monetari presentando nel contempo proposte per modificare l'attuale sistema di adeguamento dei tassi di conversione applicabili all'agricoltura.

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 21*ARTICOLO 1 ter (nuovo)*

Nel settore delle carni suine il tasso di conversione agricolo è pari al tasso di cambio reale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1676/85.

— doc. A2-108/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

62. regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C2-27/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-64/88),
- vista la 2^a relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-108/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(88) 120 def.

Martedì 14 giugno 1988

2. Protezione dello strato di ozono *

a) — proposta di decisione I COM(88) 58 def./2

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**I.****Decisione del Consiglio relativa all'approvazione e all'attuazione della Convenzione di Vienna sulla protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono**

Preambolo immutato

Primo considerando immutato

considerando che è accertato che le emissioni continue di clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali *possono causare* un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni del Consiglio 80/372/CEE ⁽¹⁾ e 82/795/CEE ⁽²⁾ *prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due sostanze (CFC 11 e CFC 12);*

considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente concludere la Convenzione di Vienna e il relativo Protocollo, *che è informato al principio dell'azione preventiva per evitare un ulteriore deterioramento dello strato di ozono ed è inoltre basato su dati scientifici e tecnici disponibili;*

considerando che è necessario che la Comunità diventi parte contraente del Protocollo, poiché talune disposizioni possono essere attuate soltanto se la Comunità e tutti gli Stati membri diventano parti;

considerando che nel contesto della sua politica commerciale la Comunità *dovrebbe stabilire* una procedura per un controllo restrittivo delle importazioni delle sostanze controllate, in modo che siano soddisfatte le condizioni specificate nel Protocollo di Montreal *sulle sostanze che riducono lo strato di ozono* per quanto riguarda il consumo di tali sostanze nella Comunità;

considerando che è accertato che le emissioni continue di clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali **hanno già provocato** un grave danno allo strato di ozono; **considerando** che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione che il consumo di tali sostanze, **considerando** che le decisioni del Consiglio 80/372/CEE ⁽¹⁾ e 82/795/CEE ⁽²⁾ **concernenti il CFC 11 e il CFC 12 sono ormai superate e che la Commissione deve pertanto presentare nuove proposte sulle misure da prendere in materia di prodotti di sostituzione e di riduzione delle esalazioni di CFC, in particolare nei settori delle schiume sintetiche, della refrigerazione e dei solventi;**

considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente concludere la Convenzione di Vienna e il relativo Protocollo pur ritenendo che tale accordo vada modificato in senso più restrittivo onde tener conto dell'evoluzione dei dati scientifici e che la Comunità debba prendere l'iniziativa di proporre entro il 1990 una valutazione e un esame delle misure di regolamentazione, come previsto all'articolo 6 del Protocollo;

considerando che è necessario che la Comunità diventi parte contraente del Protocollo, poiché talune disposizioni possono essere attuate soltanto se la Comunità e tutti gli Stati membri ne diventano parti;

considerando che nel contesto della sua politica commerciale la Comunità **stabilirà** una procedura per un controllo restrittivo delle importazioni delle sostanze controllate, in modo che siano soddisfatte le condizioni specificate nel Protocollo di Montreal per quanto riguarda il consumo di tali sostanze nella Comunità e **da garantire che, dopo un termine da fissare, se ne arresti l'esportazione negli Stati non firmatari del Protocollo di Montreal;**

quarto considerando immutato

⁽¹⁾ G.U. n. L 90 del 30.4.1980, pag. 45
⁽²⁾ G.U. n. L 329 del 25.11.1982, pag. 29

⁽¹⁾ G.U. n. L 90 del 30.4.1980, pag. 45
⁽²⁾ G.U. n. L 329 del 25.11.1982, pag. 29

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

considerando che la Comunità *dovrebbe approvare* la Convenzione di Vienna e il Protocollo di Montreal;

resto dei considerando immutati

Articoli 1 e 2 immutati

Articolo 3

1. Gli Stati membri che non hanno firmato la Convenzione di Vienna procedono alla firma al più presto possibile. Gli Stati membri che hanno firmato, ma non hanno ancora ratificato la Convenzione devono *stabilire* prima del 15 settembre 1988 *se intendono ratificare la Convenzione*, al fine di permettere un'approvazione e una ratifica simultanea da parte della Comunità europea e degli Stati membri interessati.

2. Gli Stati membri che non hanno ancora firmato il Protocollo di Montreal, procedono alla firma il più presto possibile. Tutti gli Stati membri devono *stabilire* prima del 15 settembre 1988 *se intendono ratificare* il Protocollo, al fine di permettere un'approvazione e una ratifica simultanea da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

resto del testo immutato

— doc. A2-88/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione e all'attuazione della Convenzione di Vienna sulla protezione dello strato di ozono e del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 113, 116 e 130 S del Trattato CEE (doc. C2-17/88),
- ritenendo pertinenti le basi giuridiche proposte,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-88/88);

1. approva la proposta di decisione della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

⁽¹⁾ COM(88) 58 def. 2

Martedì 14 giugno 1988

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento II COM(88) 58 def./2

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

II.

Regolamento del Consiglio (CEE) concernente norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono lo strato di ozono

Preambolo immutato

Primo considerando immutato

considerando che è accertato che le continue emissioni di clorofluorocarburi e di halon ai livelli attuali *possono causare* un grave danno allo strato di ozono; *che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo sostanziale* sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni del Consiglio 80/372/CEE ⁽¹⁾ e 82/795/CEE ⁽²⁾ prevedono controlli che hanno un'efficacia troppo limitata e riguardano soltanto due sostanze (CFC 11 e CFC 12),

considerando che è accertato che le continue emissioni di clorofluorocarburi e di halon ai livelli attuali **hanno causato** un grave danno allo strato di ozono; che è **urgente, imperativo e necessario ridurre in maniera drastica** sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che è **opportuno abbandonare completamente e quanto prima possibile l'impiego dei clorofluorocarburi come gas propellente nelle bombolette a spruzzo**; che le decisioni del Consiglio 80/372/CEE ⁽¹⁾ e 82/795/CEE ⁽²⁾ prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due sostanze (CFC 11 e CFC 12).

considerando che questa stessa decisione deve essere rafforzata da provvedimenti intesi a sviluppare la cooperazione tra la Comunità e le imprese per accelerare le ricerche in materia di prodotti sostitutivi tali da non nuocere né alla salute pubblica né all'ambiente;

terzo considerando immutato

considerando che, in vista delle responsabilità della Comunità in materia di ambiente e di commercio, la Comunità *dovrebbe approvare* la Convenzione di Vienna e il Protocollo di Montreal;

considerando che, in vista delle responsabilità della Comunità in materia di ambiente e di commercio, la Comunità **approverà** la Convenzione di Vienna **sulla protezione dello strato di ozono** e il Protocollo di Montreal **relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;**

considerando che è necessario che un'azione sia intrapresa a livello comunitario per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal Protocollo, in particolare l'obbligo di controllare la produzione ed il consumo di clorofluorocarburi e halon nella Comunità;

considerando che è necessario che un'azione sia intrapresa a livello comunitario per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal Protocollo, in particolare l'obbligo di controllare la produzione ed il consumo di clorofluorocarburi e halon nella Comunità, **nonché il commercio internazionale di queste sostanze, comprese le esportazioni a destinazione di paesi non firmatari della Convenzione e del Protocollo;**

⁽¹⁾ G.U. n. L 90 del 30.4.1980, pag. 45
⁽²⁾ G.U. n. L 329 del 25.11.1982, pag. 29

⁽¹⁾ G.U. n. L 90 del 30.4.1980, pag. 45
⁽²⁾ G.U. n. L 329 del 25.11.1982, pag. 29

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che alla luce degli ultimi risultati della relazione annuale sullo strato di ozono (15 marzo 1988), la Comunità europea ritiene indispensabile andare al di là degli obblighi previsti dal Protocollo di Montreal, adottando, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del suddetto Protocollo, misure più rigide;

sesto considerando immutato

considerando che il Protocollo stabilisce anche che devono essere imposte alcune restrizioni al commercio con gli Stati che non sono Parti del Protocollo e richiede che siano comunicati taluni dati;

considerando che il Protocollo stabilisce anche che devono essere imposte alcune restrizioni al commercio con gli Stati che non sono Parti del Protocollo e richiede che siano comunicati taluni dati e **che prevede in particolare il blocco delle importazioni provenienti dagli Stati non parti del Protocollo, nonché la soppressione progressiva delle esportazioni verso questi stessi Stati;**

ottavo e nono considerando immutati

considerando che la Comunità, successivamente alla ratifica del Protocollo e alla sua applicazione, dovrebbe avvalersi delle possibilità offerte dall'articolo 2, paragrafo 11 del Protocollo per presentare provvedimenti più rigorosi di quelli stabiliti dal Protocollo;

considerando che è necessario vietare l'esportazione di tecnologie e impianti necessari alla produzione di CFC e di halon verso paesi terzi a partire dal 1° luglio 1989;

Articoli da 1 a 4 immutati

*Articolo 5**Articolo 5*

L'importazione nella Comunità di prodotti provenienti da paesi terzi o fabbricati in tali paesi, che non sono parti del protocollo, e contenenti clorofluorocarburi o halon, è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1993.

L'importazione nella Comunità di prodotti provenienti da paesi terzi o fabbricati in tali paesi, che non sono parti del protocollo, e contenenti clorofluorocarburi o halon, è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1992.

secondo comma immutato

Articoli 6 e 7 immutati

*Articolo 8**Articolo 8*

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ciascun produttore *deve garantire che:*

- l'indice di livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal primo luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi l'indice di livello calcolato della sua produzione nel 1986;
- l'indice di livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal primo luglio 1993 al 30 giugno 1994 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi l'80% dell'indice di livello calcolato della sua produzione nel 1986;

1. Ciascun produttore si impegna a comunicare alla Commissione i dati esatti relativi alla sua produzione di clorofluorocarburi e halon per il 1986 e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, deve garantire che:

- l'indice di livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal primo luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 70% dell'indice di livello calcolato della sua produzione nel 1986;
- l'indice di livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal primo luglio 1992 al 30 giugno 1993 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 50% dell'indice di livello calcolato della sua produzione nel 1986;

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- l'indice di livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal primo luglio 1998 al 30 giugno 1994 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 50% dell'indice di livello calcolato della sua produzione nel 1986.

Paragrafo 2 immutato

3. *Un produttore può essere autorizzato dalla Commissione a superare i livelli di produzione specificati nei par. 1 e 2 per fini di razionalizzazione industriale o per soddisfare fondamentali esigenze interne di Stati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5 del Protocollo, purchè i livelli calcolati di produzione rispettivamente di CFC e di halon degli Stati membri interessati non superino i livelli permessi dall'art. 2 del Protocollo per i periodi in questione. La Commissione decide in conformità alla procedura prevista all'art. 10.*

Paragrafo 4 immutato

Articolo 9

Paragrafo 1 immutato

2. Ciascun produttore può vendere o utilizzare nella Comunità, prelevando dai quantitativi di sua produzione:

- nel periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascuno dei successivi periodi di 12 mesi un quantitativo di clorofluorocarburi avente un indice di livello calcolato che non superi l'indice di livello calcolato del quantitativo che ha venduto o utilizzato nella Comunità nel 1986;
- nel periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 e in ciascuno dei successivi periodi di 12 mesi un quantitativo di clorofluorocarburi avente un indice di livello calcolato che non superi l'80% dell'indice di livello calcolato del quantitativo che ha venduto e utilizzato nel 1986;
- nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 e in ciascuno dei successivi periodi di 12 mesi un quantitativo di clorofluorocarburi avente un indice di livello calcolato che non superi il 50% dell'indice di livello calcolato del quantitativo che ha venduto e utilizzato nel 1986;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- l'indice di livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal primo luglio 1995 al 30 giugno 1996 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 15% dell'indice di livello calcolato della sua produzione nel 1986.

3. **Nessuna deroga a quanto previsto nei par. 1 e 2 può essere stabilita dalla Commissione a favore dei produttori.**

Articolo 9

2. Ciascun produttore può vendere o utilizzare nella Comunità, prelevando dai quantitativi esistenti sul mercato comunitario:

- nel periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascuno dei successivi periodi di 12 mesi un quantitativo di clorofluorocarburi avente un indice di livello calcolato che non superi il 70% dell'indice di livello calcolato del quantitativo che ha venduto o utilizzato nella Comunità nel 1986;
- nel periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 e in ciascuno dei successivi periodi di 12 mesi un quantitativo di clorofluorocarburi avente un indice di livello calcolato che non superi il 50% dell'indice di livello calcolato del quantitativo che ha venduto e utilizzato nel 1986;
- nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 e in ciascuno dei successivi periodi di 12 mesi, un quantitativo di clorofluorocarburi avente un indice di livello calcolato che non superi il 15% dell'indice di livello calcolato del quantitativo che ha venduto e utilizzato nel 1986;

2 bis. Ciascun produttore si impegna ad utilizzare i quantitativi restanti di clorofluorocarburi e di halon nei sistemi chiusi, a riciclarli o a eliminarli senza pericolo, qualora ciò sia tecnicamente possibile, a partire dal 1989 e, se ciò sia risultato impossibile entro il 1996 al più tardi.

resto dell'articolo 9 immutato

Martedì 14 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 10**Articolo 10*

primo e secondo comma immutati

La Commissione adotta provvedimenti che si applicano immediatamente. Tuttavia se tali provvedimenti non sono conformi al parere del Comitato, devono essere comunicati senza indugio dalla Commissione al Consiglio. In tale caso la Commissione può rinviare l'applicazione dei provvedimenti adottati per un periodo non superiore a un mese dalla data di tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al precedente paragrafo.

La Commissione adotta i provvedimenti di cui sopra se essi sono conformi al parere del Comitato. Qualora i provvedimenti di cui sopra non siano conformi al parere del Comitato o in assenza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, alla scadenza di un termine che il Consiglio, in virtù del presente paragrafo, avrà fissato per ciascun atto da adottare, che comunque non potrà superare i tre mesi a partire dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non ha ancora deliberato, la Commissione adotta i provvedimenti proposti.

*Articolo 11**Articolo 11*

Primo comma immutato

Ciascuna azienda che ha prodotto, importato o esportato sostanze controllate nel 1986, deve comunicare alla Commissione, entro il 30 novembre 1988, gli stessi dati, se del caso, per quanto riguarda tale anno. *I produttori devono comunicare alla Commissione per ogni periodo di sei mesi anche i dati concernenti i quantitativi delle sostanze controllate distrutti con tecnologie che devono essere approvate dalle parti del Protocollo. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione nel periodo successivo alla data in cui le parti del Protocollo hanno approvato le suddette tecnologie.* La Commissione adotterà le misure opportune per garantire la riservatezza dei dati comunicati.

Ciascuna azienda che ha prodotto, importato o esportato sostanze controllate nel 1986, deve comunicare alla Commissione, entro il 30 novembre 1988, gli stessi dati, se del caso, per quanto riguarda tale anno. La Commissione adotterà le misure opportune per garantire la riservatezza dei dati comunicati.

Articolo 11 bis

L'esportazione di tecnologie e impianti necessari alla produzione di CFC e di halon verso paesi terzi è vietata a partire dal 1° luglio 1989.

Articoli 12, 13 e 14 immutati

Allegato I immutato

Martedì 14 giugno 1988

ANNEXE II

Limiti quantitativi per le importazioni comunitarie delle sostanze di cui all'allegato I da paesi non membri della Comunità

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

Nomenclatura combinata		Descrizione	Unità	LIMITI QUANTITATIVI			
				<i>Dal 1° luglio 89 al 31 dicembre 89</i>	<i>Per periodi di 12 mesi dall'1.1.90 al 30.6.93</i>	<i>Per periodi di 12 mesi dall'1.7.93 al 30.6.98</i>	<i>Per periodi di 12 mesi dall'1.7.98 al 30.6.99</i>
voci	sotto voci						
2903.40.00	(da stabilirsi dalla DG XXI)	Gruppo I dell'allegato I (eccettuato CFC 115)	Tonnellate ponderate (*)	791	1.582	1.266	791
		Gruppo II dell'allegato I	Tonnellate ponderate (*)	<i>Per periodi di 12 mesi dall'1.1.92 al 31.12.93 15.000</i>			

(*) NOTA: Ponderate con i potenziali di riduzione dell'ozono specificati nell'allegato I. Ciò è equivalente ai livelli calcolati menzionati nel regolamento

**TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**

Nomenclatura combinata		Descrizione	Unità	LIMITI QUANTITATIVI		
				<i>Per periodi di 12 mesi dall'1.7.89 al 30.6.92</i>	<i>Per periodi di 12 mesi dall'1.7.92 al 30.6.95</i>	<i>Per periodi di 12 mesi dall'1.7.95 al 30.6.96</i>
voci	sotto-voci					
2903.40.00	(da stabilirsi dalla DG XXI)	Gruppo I dell'allegato I (eccettuato CFC 115)	Tonnellate ponderate (*)	1.055 (70 %)	791 (50 %)	237 (15 %)
		Gruppo II dell'allegato I	Tonnellate ponderate (*)	15.000		

(*) NOTA: Ponderate con i potenziali di riduzione dell'ozono specificati nell'allegato I. Ciò è equivalente ai livelli calcolati menzionati nel regolamento

Martedì 14 giugno 1988

— doc. A2-88/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento concernente norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono lo strato di ozono

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 113 e 130 S del Trattato CEE (doc. C2-17/88),
 - ritenendo pertinenti le basi giuridiche proposte,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-88/88);
1. approva la proposta di regolamento della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(88) 58 def. 2

b) doc. A2-333/87

RISOLUZIONE**sulla protezione della fascia di ozono***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione degli onn. Weber, Collins e Muntingh sulla protezione della coltre di ozono dai pericoli rappresentati dagli idrocarburi fluorurati (CFC) (doc. B2-1038/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Romera I Alcazar sugli eventuali pericoli determinati dall'assottigliamento dello strato di ozono che avvolge il nostro pianeta (doc. B2-1146/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Staes sulla notevole riduzione dello strato di ozono (doc. B2-1242/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Iversen sul piano per la riduzione del consumo di freon (doc. B2-1515/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Pannella e altri sulla necessità di pervenire a una posizione comune della CEE sul problema della diminuzione della fascia di ozono nell'atmosfera (doc. B2-69/87),

Martedì 14 giugno 1988

- vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio sui clorofluorocarburi nell'ambiente: revisione delle misure di controllo (COM(86) 602 def.), la quale da un lato dimostra che la produzione di clorofluorocarburi nella CEE è nuovamente in aumento dal 1982 e, dall'altro, documenta chiaramente la responsabilità globale degli Stati membri in questo settore,
 - visto il suo parere del 23 aprile 1982 sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa al rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell'ambiente ⁽¹⁾,
 - vista la decisione del Consiglio del 26 marzo 1980 relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente (80/372/CEE) ⁽²⁾, che si è rivelata del tutto insoddisfacente, in quanto da un lato ha comportato una limitazione della capacità di produzione e non già della produzione stessa e, dall'altro, riguardava solo i CFC 11 e 12,
 - vista la decisione del Consiglio del 15 novembre 1982 relativa al rafforzamento delle misure precauzionali concernenti i clorofluorocarburi nell'ambiente (82/795/CEE) ⁽³⁾, che pure va considerata come del tutto insoddisfacente in quanto si limita a stabilire «regole di buon comportamento», per cui nulla ha fatto per ridurre concretamente la produzione e il consumo o per incoraggiare l'orientamento verso prodotti alternativi ai CFC,
 - visto il protocollo di Montreal sulle «sostanze che diminuiscono la fascia di ozono» del 16 settembre 1987,
 - vista la seconda relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A2-333/87),
- A. considerando il significato che riveste il protocollo internazionale di Montreal,
- B. sottolineando l'importanza che riveste la firma di un accordo di portata mondiale, il primo del genere in materia di protezione dell'ambiente che riguardi appunto un problema di dimensioni mondiali,
- C. considerando che i CFC presenti attualmente nell'atmosfera diminuiranno la fascia di ozono del 2-4%,
- D. considerando la particolare responsabilità della Comunità europea che è il maggior produttore ed esportatore mondiale di CFC,
- E. deplorando che due soli Stati membri abbiano ratificato finora la Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985, mentre lo hanno già fatto, tra gli altri, i paesi scandinavi, gli Stati Uniti, il Canada e l'Unione Sovietica,
- F. deplorando che tre Stati membri — l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna — non abbiano ancora firmato la Convenzione,
- G. deplorando che due Stati membri — l'Irlanda e la Spagna — non abbiano ancora firmato il protocollo di Montreal,
- H. considerando che i dati scientifici più recenti sui danni provocati alla fascia protettiva di ozono mettono in evidenza l'effetto del cloro e del bromo sulla stratosfera, come è stato rilevato in particolare durante la spedizione nell'Antartico del settembre 1987,
- I. considerando che i CFC hanno una persistenza di 50-100 anni, il che minaccerà per molto tempo la stabilità biochimica della stratosfera,
- J. considerando che solo la quantità di atomi di cloro che si formano nella stratosfera è responsabile della riduzione dell'ozono, a prescindere dalle varie sostanze da cui derivano o dallo scopo per cui sono stati impiegati,

⁽¹⁾ G.U. n. C 125 del 17.5.1982, pag. 167

⁽²⁾ G.U. n. L 90 del 30.4.1980, pag. 45

⁽³⁾ G.U. n. L 329 del 25.11.1982, pag. 29

Martedì 14 giugno 1988

- K. considerando che nel protocollo di Montreal relativo alle sostanze che diminuiscono la fascia di ozono si afferma che «le emissioni possono ridurre notevolmente la fascia di ozono e produrvi altre alterazioni con possibili effetti nefasti sulla salute umana, l'ambiente e il clima»;
- L. considerando inoltre che i CFC contribuiscono all'aumento della temperatura nell'atmosfera («effetto serra»),
- M. considerando l'importanza dei lavori di ricerca ai fini dell'assunzione di decisioni,
- N. considerando che i CFC sono utilizzati per la fabbricazione o il funzionamento di beni di vasto consumo: aerosol, frigoriferi, schiume sintetiche per coibentazione, per sedili di autovetture ecc.,
- O. considerando che la maggior parte dei prodotti sotto forma di aerosol non possono essere considerati di primaria necessità e che oltretutto la nebulizzazione può essere sostituita da altri sistemi di spargimento meccanico,
- P. considerando inoltre che la sostituzione dei CFC nei prodotti di maggior valore e importanza — quali i frigoriferi — inciderebbe in misura irrisoria sul costo complessivo del prodotto,
- Q. considerando che le esperienze acquisite, fra l'altro, in Svezia, negli Stati Uniti e in Canada mostrano che il divieto dei CFC negli aerosol è economicamente sostenibile,
- R. considerando le vaste ricerche effettuate nell'ambito della Cooperazione nordica sulle possibilità di impiegare sostanze alternative ai CFC e che simili prodotti sono già stati sperimentati e taluni già utilizzati in Europa e negli Stati Uniti,
- S. convinto che per la maggior parte delle applicazioni esistano o si possano mettere a punto entro breve termine dei prodotti alternativi e che il riciclo dei CFC rappresenti un'opzione concreta; che l'industria ha avuto tutto il tempo di individuare prodotti di sostituzione e di prepararsi al riciclo, visto che il dibattito sul deterioramento della fascia di ozono è in corso ormai da più di 10 anni,
- T. ritenendo tuttavia indispensabile assicurarsi che questi prodotti di sostituzione non presentino alcun rischio sia per l'ambiente che per la salute umana;
1. si compiace del fatto che il Protocollo di Montreal comprenda tutti i più importanti CFC (11, 12, 113, 114) e inoltre anche i pericolosi composti del bromo;
 2. deplora che il protocollo preveda solo una riduzione in due tappe della produzione di CFC, del 20% entro il 1994 e di un'ulteriore 30% entro il 1999, di modo che il rischio di danneggiamento della fascia di ozono continuerà a sussistere per gran parte del XXI secolo;
 3. sollecita tutti gli Stati membri a ratificare individualmente quanto prima la Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono e il protocollo di Montreal;
 4. invita la Comunità europea e i suoi Stati membri a sfruttare concretamente la possibilità, menzionata esplicitamente all'articolo 2.11, di adottare norme più severe di quelle previste nel protocollo;
 5. ritiene auspicabile che tali misure supplementari prevedano almeno un livello analogo a quello dei paesi nordici, che hanno già annunciato una riduzione della produzione e del consumo a) del 25% entro il 1993 e b) del 50% entro il 1997;
 6. ritiene, sulla base degli esperimenti condotti negli Stati Uniti, che il divieto dell'uso di CFC in un solo settore, quale quello degli aerosol, e in un solo paese abbia un'incidenza limitata sulla salvaguardia della fascia di ozono e che pertanto solo un'azione a livello mondiale possa dare risultati soddisfacenti;
 7. invita la Commissione a
 - a) prevedere un divieto dell'impiego dei CFC come gas propellenti nelle bombolette aerosol,
 - b) indurre l'obbligo dei sistemi chiusi e del recupero dei CFC presenti nelle sostanze refrigeranti e nei solventi;

Martedì 14 giugno 1988

8. chiede alla Commissione di sottoporre quanto prima al Consiglio una proposta intesa a mettere sotto controllo il consumo globale dei CFC negli Stati membri;
9. chiede che si instauri una stretta cooperazione fra la Direzione generale per la ricerca e la Direzione generale per l'ambiente della Commissione, per far sì che i lavori di ricerca della Comunità si inseriscano nel processo decisionale e le proposte della Commissione possano basarsi sugli ultimi risultati scientifici ottenuti in materia;
10. invita la Commissione a prendere contatti con la Cooperazione nordica in merito alle ricerche condotte da quest'ultima sulle possibilità di impiegare sostanze alternative ai CFC;
11. chiede che vengano condotte ricerche supplementari sugli effetti dell'assottigliamento della fascia di ozono sulla salute umana, gli organismi marini, la vegetazione (con particolare riferimento all'agricoltura) e il clima;
12. chiede alla Commissione di collaborare con l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) per una nuova valutazione degli ultimi dati scientifici in seno a un ristretto comitato di esperti, a partire dal 1988;
13. chiede che sia dato sostegno alle ricerche sui prodotti di sostituzione e che le industrie vengano incoraggiate ad accelerare le attività in corso;
14. chiede che la Commissione contribuisca a organizzare per gli utenti attuali di CFC — compresi quelli dei paesi in via di sviluppo — campagne di informazione sui prodotti alternativi disponibili sul mercato europeo;
15. invita la Commissione a esigere che in futuro si preveda in tutte le proposte normative in materia che il contenuto di tutti gli aerosol sia indicato sull'etichetta, in modo da consentire ai consumatori di riconoscere facilmente i prodotti che possono alterare la fascia di ozono;
16. chiede che prima ancora di por fine all'impiego di CFC venga incentivata la sostituzione, nel settore della refrigerazione, del CFC 12 con il CFC 22, dieci volte meno dannoso;
17. chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di organizzare campagne di informazione rivolte ai consumatori sulle conseguenze derivanti all'ambiente e alla salute umana dall'uso degli aerosol;
18. chiede che la Commissione partecipi attivamente alla creazione di reti di sorveglianza della fascia di ozono da installare in tutto il mondo;
19. chiede che la Commissione promuova e coordini la partecipazione di esperti europei alle spedizioni scientifiche nell'Antartide;
20. invita la Commissione a fornirgli un'interpretazione scritta dell'articolo 2.8 in merito al ruolo della Comunità e dei suoi Stati membri, in particolare:
 - a) qualora non tutti gli Stati membri firmino il protocollo;
 - b) riguardo alle conseguenze di misure di singoli Stati membri per le quote di produzione e consumo di CFC calcolate per la Comunità nel suo complesso;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e al Consiglio nordico.

Martedì 14 giugno 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 giugno 1988

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONIVER, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI ROĐANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, VAN DER LEK, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DESAMA, DEBATISSE, DEPRez, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DONNEZ, DOURO, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRERO, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MACERATINI, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, McMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORODO LEONICO, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PALMIERI, PAPA KYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PININFARINA, PINTASILGO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, FIGUEIREDO LOPES, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT,

Martedì 14 giugno 1988

TRAVAGLINI, TRIDENTE, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

Martedì 14 giugno 1988

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Relazione di cui al doc. A 2-108/88**Prezzi agricoli (Articolo 1, paragrafo 1)*

(+)

ALBER, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, BANOTTI, BARRETT, BAUDOUIN, BUCHOU, BUTTAFUOCO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DE PASQUALE, DEL DUCA, DELOROZOY, ESTGEN, FANTON A., FIGUEIREDO LOPES, FITZGERALD, FLANAGAN, FOURÇANS, FRANZ, FRÜH, GATTI, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HERMAN, KILLILEA, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MUNS ALBUIXECH, NIELSEN J. B., O'DONNELL, O'MALLEY, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, RAFTERY, ROSSETTI, ROSSI T., SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHÖN, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, TELKÄMPER, THEATO, TOLMAN, TOURRAIN, TZOUNIS, VEIL, VERGEER, WAWRZIK, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF.

(-)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTIZA, BIRD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CICCIOMESSERE, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, CRUSOL, CURRY, DALY, DESAMA, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MADEIRA, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MOORHOUSE, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORMANTON, OLIVA GARCÍA, PANNELLA, PATTERSON, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VON DER VRING, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

Martedì 14 giugno 1988

(O)

BEUMER, DE MARCH, GAIBISSO, THAREAU, TRIDENTE.

Idem (Regolamento n. 1)

(+))

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DALY, DE PASQUALE, DESAMA, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DURY, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FRAGA IRIBARNE, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LARIVE, LEMASS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MADEIRA, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MOORHOUSE, MOUCHEL, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORMANTON, PANNELLA, PATTERSON, PEREIRA M., PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, THEATO, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(-)

ABOIM INGLEZ, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANTONIOZZI, BAILLOT, BANOTTI, BETTIZA, BOCKLET, BUCHOU, BUTTAFUOCO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTODOULOU, CLINTON, COLINO SALAMANCA, CORNELISSEN, DE MARCH, DEL DUCA, DELOROZOY, EBEL, ESTGEN, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GAMA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, HABSBURG, HERMAN, LAMBRIAS, LE ROUX, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, MACERATINI, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, NIELSEN J. B., O'MALLEY, PENDERS, PIRKL, PISONI N., POETSCHKI, PRANCHÈRE, RAFTERY, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHÖN, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, TOLMAN, TZOUNIS, VERGEER, WAWRZIK, VON WOGAU, WOLFF, ZAHORKA.

(O)

BEUMER, CHANTERIE, DI BARTOLOMEI, FOURÇANS, ROELANTS DU VIVIER.

Idem (Emendamento n. 16)

(+))

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE,

Martedì 14 giugno 1988

ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHINAUD, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LARIVE, LE ROUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARCK, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PIMENTA, PININFARINA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA.

(-)

BETTIZA, BUTTAFUOCO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, DEL DUCA, DESSYLAS, MACERATINI, PISONI N., STAES.

(0)

EYRAUD, GADIOUX, SUTRA DE GERMA.

Idem (Regolamento n. 39)

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRETT, BAUDOUIN, BELO, BERSANI, BIRD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTLE, CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL,

Martedì 14 giugno 1988

CRYER, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FANTON A., FELLERMAIER, FERRER CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MONTERO ZABALA, MORRIS, MOUCHEL, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEWENS, NIELSEN J. B., NIELSEN T., O'DONNELL, O'MALLEY, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEUS, PININFARINA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TZOUNIS, ULBURGH, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA.

(—)

ANDRÉ, BETTIZA, BUCHOU, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHINAUD, DEL DUCA, FOURÇANS, GAIBISSO, LIMA, MARCK, MARTIN S., NEGRI, PISONI N., WOLFF.

(0)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, BAILLOT, BATTERSBY, BEAZLEY P., CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, DE PASQUALE, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FERRERO, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUTTON, JACKSON CH., LAFUENTE LÓPEZ, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., SHERLOCK, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, WELSH.

Idem (Regolamento n. 62)

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BÉTTIZA, BEUMER, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABRERA BAZÁN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEL DUCA, DELOROZOY, DESAMA, DESSYLAS, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DURY, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FITZGERALD, GATTI, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS

Martedì 14 giugno 1988

GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLOORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIREZ, MACERATINI, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MOUCHEL, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PIMENTA, PININFARINA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, QUIN, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULENBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA.

(—)

ALBER, BOCKLET, EBEL, ESTGEN, FRIEDRICH I., FRÜH, MERTENS, MÜLLER, NEGRI, NIELSEN J. B., SCHLEICHER, SPÄTH, STAUFFENBERG.

(O)

BOUTOS, GAIBISSO, PANNELLA.

Regolamento di cui alla relazione doc. A 2-88/88 (Emendamento n. 8)

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRETT, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOUTOS, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COMPASSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DEL DUCA, DELOROZOY, DESAMA, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, HABSBURG.

Martedì 14 giugno 1988

HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LE ROUX, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORMANTON, OLIVA GARCÍA, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PININFARINA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WOLFF, WOLTJER.

Idem (Emendamento n. 13)

(+)

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOUTOS, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTENSEN, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CORNELISSEN, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DEL DUCA, DELOROZOY, DESAMA, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, FAITH, FALCONER, FANTON A., FELLERMAIER, FERRERO, FITZGERALD, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRAZZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LE ROUX, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, OLIVA GARCÍA, ÖPPENHEIM, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PIMENTA, PININFARINA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE

Martedì 14 giugno 1988

GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF.

(-)

VAN DEN HEUVEL.

Idem (Emendamento n. 18)

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BAUDOUIN, BELO, BESSE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CASTLE, CERVERA CARDONA, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CRUSOL, DE MARCH, DESAMA, DESSYLAS, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, ELLIOTT, FALCONER, FELLERMAIER, FERRERO, GADIOUX, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LE ROUX, VAN DER LEK, LIMA, LINKOHR, MADEIRA, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWMAN, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WEST.

(-)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANTONIOZZI, ARIAS CAÑETE, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BOCKLET, BROK, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, COMPASSO, CORNELISSEN, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FITZGERALD, FRANZ, FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GUERMEUR, JACKSON C., KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., OPPENHEIM, PEUS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, PRAG, PRICE, PROUT, RAFTERY, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, STAVROU, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, WAWRZIK, VON WOGAU.

(O)

BANOTTI, PEREIRA M., STAES.

Martedì 14 giugno 1988

Idem (Emendamento n. 35)

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BELO, BESSE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CASTLE, CERVERA CARDONA, CHRISTENSEN, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CRUSOL, DE MARCH, DESAMA, DESSYLAS, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FELLERMAIER, FORD, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GOMES, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LE ROUX, VAN DER LEK, LINKOHR, MADEIRA, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWMAN, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, STAES, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARRETT, BEAZLEY P., BETTIZA, BOCKLET, BONACCINI, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHIABRANDO, CLINTON, COMPASSO, CORNELISSEN, DE COURCY LING, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DELOROZOY, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, EBEL, FAITH, FERRER CASALS, FITZGERALD, FRANZ, FRÜH, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GUERMEUR, HERMAN, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., OPPENHEIM, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PRICE, PROUT, RAFTERY, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SCHLEICHER, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, STAUFFENBERG, SUÁREZ GONZÁLEZ, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, WAWRZIK, VON WOGAU.

(O)

BARBARELLA, CINCIARI RODANO, GATTI, GRAZIANI, PEREIRA M., ROSSETTI, SQUARCIALUPI.

Idem (Regolamento modificato nel suo complesso)

(+)

ABOIM INGLEZ, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BEAZLEY P., BELO, BESSE, BETTIZA, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CERVERA CARDONA, CHRISTENSEN, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I

Martedì 14 giugno 1988

NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CORNELISSEN, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DELOROZOY, DESAMA, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, ELLIOTT, ESTGEN, FAITH, FALCONER, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FITZGERALD, FORD, FRANZ, FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LE ROUX, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, VON WOGAU.

(—)

DEL DUCA, EBEL, HERMAN, MERTENS, PISONI F., PISONI N..

(0)

CICCIOMESSERE, MARCK, NEGRI, PANNELLA, PIRKL.

Risoluzione di cui al doc. A 2-333/87 (Emendamento n. 2)

(+)

BLOCH VON BLOTTNITZ, BUTTAFUOCO, CICCIOMESSERE, VAN DIJK, ESTGEN, VAN DER LEK, LIMA, LINKOHR, MONTERO ZABALA, NEGRI, NIELSEN J. B., PANNELLA, ROELANTS DU VIVIER, STAES, TELKÄMPER, TRIDENTE, ULBURGH, VETTER.

(—)

ABOIM INGLEZ, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CERVERA CARDONA, CHIABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DESAMA, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ELLIOTT, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FORD, FRANZ, FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI,

Martedì 14 giugno 1988

GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAIJ-WEGGEN, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MÉGAHY, MERTENS, METTEN, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, VON WOGAU, WOLTJER.

(0)

CINCIARI RODANO, GARAIKOETXEA URRIZA, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ.

Idem (Emendamento n. 1)

(+)

ABOIM INGLEZ, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTÉ, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CHIABRANDO, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, ÁLVAREZ DE PAZ, COLLINS, POULSEN, CORNELISSEN, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DESAMA, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FORD, FRANZ, FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MONTERO ZABALA, MORRIS, MÜHLEN, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PIMENTA, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, VON WOGAU, WOLTJER.

(-)

D'ANCONA, PIRKL.

(O)

BJØRNVIG.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1988

(88/C 187/03)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE PERY***Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)*

L'on. Bombard chiede che alla conferenza stampa del Dalai Lama, prevista per oggi, non sia data alcuna pubblicità.

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) *dal Consiglio*, una richiesta di parere sulla proposta della Commissione al Consiglio per un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (doc. C 2-74/88)

deferita alla commissione per i bilanci (merito)

— una modifica alla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (CEE, EURATOM, CECA) (Doc. COM(88) 137 def. — doc. C 2-21/88)

(doc. C 2-77/88) — deferita alle commissioni: BILA (merito), CONTR (parere)

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— relazione della commissione per i bilanci recante ratifica dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio. Relatore: on. Dankert (doc. A 2-116/88).

— relazione della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(88) 257 def. — doc. C 2-53/88) relativa a una decisione del Consiglio in materia di disciplina di bilancio. Relatore: on. Dankert (doc. A 2-117/88).

— relazione della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un

regolamento (CECA; CEE, CEEA) del Consiglio (Doc. COM(88) 148 def. — doc. C 2-16/88) che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Relatore: on. Price (doc. A 2-118/88)*

— relazione della commissione politica sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della Dichiarazione comune sull'instaurazione di relazioni ufficiali tra la Comunità europea e il Consiglio di mutua assistenza economica. Relatore: on. ERCINI (doc. A 2-119/88)

3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)

Il presidente comunica che, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, sono state presentate le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Mercoledì 15 giugno 1988

PUNTO II — «Diritti dell'uomo»

a) Obiezione del gruppo Arcobaleno, volta a inserire in detto punto la proposta di risoluzione del gruppo democratico europeo e del gruppo liberale sui detenuti politici in Malaysia (doc. B 2-433/88)

L'obiezione è respinta con VE.

b) Obiezione del gruppo Arcobaleno, volta a inserire nel punto la proposta di risoluzione di detto gruppo sulla situazione nei campi di profughi dell'Honduras e dell'America centrale (doc. B 2-422/88)

L'obiezione è respinta.

c) Obiezione dell'on. Hughes e altri 22 firmatari, volta a inserire nel punto la proposta di risoluzione del gruppo socialista sul tranello teso dagli Stati Uniti a due uomini d'affari britannici a Roma (doc. B 2-419/88)

L'obiezione è respinta con VE.

Interviene l'on. Ford sulla procedura.

Obiezioni volte a inserire nuovi punti

a) Obiezione del gruppo delle destre europee, volta a iscrivere all'ordine del giorno la proposta di risoluzione di detto gruppo sul congresso internazionale sull'AIDS a Stoccolma (doc. B 2-435/88)

L'obiezione è respinta con AN (destre europee)

Votanti: 206
Favorevoli: 16
Contrari: 185
Astenuiti: 5

b) Obiezione del gruppo Arcobaleno volta a iscrivere in discussione congiunta le proposte di risoluzione dell'on. Ulburghs e altri sull'Antartico (doc. B 2-440/88) e del gruppo Arcobaleno sullo sfruttamento dell'Antartico (doc. B 2-443/88)

L'obiezione è respinta con AN (Arcobaleno)

Votanti: 216
Favorevoli: 146
Contrari: 69
Astenuiti: 1

c) Obiezione del gruppo Arcobaleno, volta a iscrivere in discussione congiunta le proposte del gruppo Arcobaleno sugli incidenti verificatisi nell'impianto di ritrattamento di Sellafield (doc. B 2-424/88) e del gruppo ADE sulla chiusura degli impianti nucleari di Sellafield e Trawsfynydd (doc. B 2-459/88).

L'obiezione è accolta con VE (Arcobaleno)

4. Protocolli agli accordi di cooperazione con il Marocco — Accordo sulla pesca marittima con il Marocco (discussione)***

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro relazioni.

L'on. Patterson illustra le relazioni che egli ha presentato a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione

— sulla conclusione di un protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (raccomandazione della Commissione relativa a una decisione del Consiglio) (Doc. COM(88) 168 def. — doc. C 2-67/88) (doc. A 2-94/88)***;

— sulla conclusione di un protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e il Regno del Marocco a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e la Repubblica portoghese alla Comunità (raccomandazione della Commissione relativa a una decisione del Consiglio) (Doc. COM(88) 168 def. — doc. C 2-67/88) (doc. A 2-95/88)***;

— sulla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la CEE e il Regno del Marocco (raccomandazione della Commissione relativa a una decisione del Consiglio) (Doc. COM(88) 168 def. — doc. C 2-67/88) (doc. A 2-96/88)***.

L'on. Marck illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(88) 146 def. — doc. C 2-30/88) concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione (doc. A 2-43/88)* (!)

Interviene l'on. Habsburg, relatore per parere della commissione politica.

Interviene il sig. Cheysson, *membro della Commissione*.

Intervengono gli on. Simmons, a nome del gruppo socialista, Pirkel, a nome del gruppo PPE, Diaz del Rio,

(!) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. B 2-346/88.

Mercoledì 15 giugno 1988

a nome del gruppo democratico europeo, Condeso, a nome del gruppo liberale, Baudouin, presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, Telkaemper, gruppo Arcobaleno.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Cinciari Rodano, gruppo comunista, Deveze, a nome del gruppo delle destre europee, Cervera Cardona, non iscritto, Saby, Stavrou, Pranchere, Garcia, Ulburghs, Vazquez Fouz, Lucas Pires, Gutierrez Diaz, Marinho, Miranda da Silva, Telkaemper, sull'ordine di votazione delle relazioni, Patterson, Marck, il sig. Cardoso e Cuñha, membro della Commissione, Cinciari Rodano, Pranchère, Telkaemper, e Simons, gli ultimi quattro deputati per rivolgere domande alla Commissione.

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO DIDÒ

Vicepresidente

Il sig. Cardoso e Cuñha risponde alle domande.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 17.00 di oggi (*vedi successivo punto 17*).

5. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (discussione)**II

L'on. Price illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla posizione comune del Consiglio sulla proposta di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissazione delle disposizioni atte a facilitare l'effettivo esercizio della libera prestazione dei servizi e modifica della direttiva 73/239/CEE (doc. C 2-65/88) (doc. A 2-100/88).

Intervengono gli on. Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE, Garcia Amigo, a nome del gruppo democratico europeo e Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 17.00 di oggi, (*vedi successivo punto 19*).

6. Operazioni di iniziativa (discussione)**I

L'on. Hoon illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(87) 111 def. — doc. C 2-86/87) relativa a una direttiva concernente il coordinamento delle regolamentazioni relative alle operazioni di iniziativa (doc. A 2-55/88).

Intervengono gli on. Fred Catherwood, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Saridakis, a nome del gruppo PPE, Lafuente Lopez, a nome del gruppo democratico europeo, Franz e Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 17.00 di oggi. (*vedi successivo punto 18*).

7. Procedura di bilancio — Risorse proprie (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Dankert illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i bilanci sulla ratifica di un accordo interistituzionale relativo alla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (doc. A 2-116/88).

L'on. Langes illustra la seconda relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM888) 137 def. — doc. C 2-21/88) concernente una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (CEE, EURATOM, CECA) (doc. A 2-109/88)*.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Intervengono gli on. Cot, *presidente della commissione per i bilanci*, Baron Crespo, a nome del gruppo socialista, Arias Canete, a nome del gruppo democratico europeo, Barbarella, gruppo comunista, Scrivener, a nome del gruppo liberale, Pasty, a nome del gruppo ADE, Lator, Langes, relatore che rivolge una domanda alla Commissione, il sig. Christophersen, *vicepresidente*

Mercoledì 15 giugno 1988

della Commissione che risponde anche alla domanda dell'on. Langes, Dankert, relatore, e Langes.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 17.00 di oggi (vedi successivo punto 20).

8. Carenza di democrazia nella Comunità — Unione politica europeo (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Toussaint illustra la reazione che egli ha presentato a nome della commissione per gli affari istituzionali sulla carenza di democrazia nella Comunità (doc. A 2-276/87).

L'on. Bru Puron illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per gli affari istituzionali sulle modalità di una consultazione dei cittadini europei concernente l'Unione politica europea (doc. A 2-106/88).

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Vicepresidente

Intervengono gli on. Giavazzi, a nome del gruppo PPE, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Segre, gruppo comunista, Compasso, a nome del gruppo liberale, Von Nostitz, gruppo Arcobaleno, Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, Baron, a nome del gruppo socialista, Escuder Lopez, non iscritto, Seeler, Stauffenberg, Perez Royo, Condesso, Staes, Ciccionesere, Sutra de Germa, Cassangmagnago Cerretti, Filinis, Roelants du Vivier, Estgen, Boserup e il sig. Delors, *presidente della Commissione*.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS GUILLERMO PERINAT ELIO

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione avrà luogo alle 18.30 di domani (vedi processo verbale della seduta dell'11 giugno 1988, parte prima, punto 10).

9. Conseguenze istituzionali del costo della «Non Europa» — Realizzazione del mercato interno (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su una relazione Catherwood e su quattro interrogazioni orali con discussione.

L'on. Catherwood illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulle conseguenze istituzionali del costo della «Non Europa» (doc. A 2-30/88).

L'on. Bonaccini svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale, alla Commissione, sulla terza relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'attuazione del Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (Doc. COM(88) 134 def. — doc. B 2-345/88).

L'on. Croux svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, a nome del gruppo PPE, alla Commissione sulla relazione sulle conseguenze del completamento del mercato interno (doc. B 2-390/88).

L'on. Vandemeulebroucke svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, unitamente all'on. Kuijpers, a nome del gruppo Arcobaleno, alla Commissione sulla relazione della Commissione concernente la realizzazione del mercato interno europeo e le sue conseguenze (doc. B 2-391/88).

L'on. Pimenta svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, a nome del gruppo liberale, alla Commissione sul costo della «Non Europa» (doc. B 2-392/88).

Il presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di votazione sollecita, conformemente all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, tre proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Boutos, Killilea, Lataillade, Coste-Floret, Fitzgerald, Ewing, Gauthier e Lemass, sulla terza relazione concernente l'attuazione del Libro Bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (doc. B 2-441/88);

— una proposta di risoluzione degli on. Fontaine, von Wogau, Christodoulou, Herman, Chanterrie, Maij-Weggen, Croux e Giavazzi, a nome del gruppo PPE, sulla terza relazione concernente l'attuazione del Libro Bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (doc. B 2-442/88);

— una proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla terza relazione sull'attuazione del Libro Bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (Doc. COM(88) 134 def. — doc. B 2-461/88).

Mercoledì 15 giugno 1988

Comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione in corso (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 20*).

Interviene il sig. Delors, *presidente della Commissione*, che risponde anche alle domande.

Intervengono gli on. Medeiros Ferreira, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo PPE, e Prag, a nome del gruppo democratico europeo.

La discussione viene qui interrotta poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazione; riprenderà in un secondo tempo (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 20*).

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

10. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta presentata dagli on. Veil, Fuillet, Formigoni, Tuckman, Moravia, van der Lek, Larive, Ford, Suarez Gonzales e Marinaro sulla lotta contro la xenofobia e il razzismo, (doc. 8/88) avendo ottenuto 271 firme, viene trasmessa ai suoi destinatari conformemente all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (*vedi allegato*).

TURNO DI VOTAZIONI.

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

Interviene l'on. McGowan, *presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione*, il quale, facendo riferimento all'ordine di votazione dei punti che figurano nell'ordine del giorno, chiede che la relazione dell'on. Marck (doc. A 2-43/88) sia posta in votazione prima delle tre relazioni dell'on. Patterson (doc. A 2-94, 95 e 96/88).

Il presidente fa rilevare di avere già esaminato la questione lunedì mattina insieme ai presidenti dei gruppi politici, e di avere deciso di non proporre all'Assemblea, che ha manifestato il suo assenso, nessuna modifica all'ordine di votazione.

Interviene l'on. Saby sull'emendamento n. 3 alla relazione dell'on. Marck.

11. Modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento (votazione) (1)

(relazione Bru Puron — doc. A 2-60/88)

Interviene l'on. Rogalla

— *Regolamento:*

Titolo dell'articolo 29:

n. 1 (parte relativa al titolo): approvato

Nuovo punto A, paragrafo 1:

n. 5 dell'on. Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo: respinto

n. 1 (parte relativa al paragrafo 1): il gruppo democratico europeo ha chiesto votazioni distinte:

— senza i termini «entro trenta giorni»: approvato

— i termini in questione: respinti con VE

Interviene l'on. Herman.

Nuovo punto A, paragrafo 2:

n. 1 (parte concernente il primo comma del paragrafo 2): respinto

n. 6 dell'on. Newton Dunn a nome del gruppo democratico europeo: respinto con VE

n. 2/riv: approvato

(parte corrispondente del n. 1: decade)

Nuovo punto A, paragrafo 3:

n. 1 (parte concernente il paragrafo 3): respinto con VE

n. 7 dell'on. Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo: respinto

Nuovo punto A, paragrafo 4:

n. 1 (parte concernente il primo comma del paragrafo 4): respinto

n. 3/riv. dell'on. Segre, a nome della commissione per gli affari istituzionali: approvato

n. 1 (parte concernente il secondo comma del paragrafo 4): respinto

n. 4/riv. dell'on. Segre, a nome della commissione per gli affari istituzionali: approvato

— *proposta di decisione:*

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. Herman.

Il Parlamento approva la decisione con AN (PPE)

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per il regolamento.

Mercoledì 15 giugno 1988

Votanti: 341
Favorevoli: 310
Contrari: 27
Astenuiti: 4

(vedi parte seconda, punto 1)

12. Programma comunitario DRIVE (votazione)II**

(raccomandazione per la seconda lettura — doc. A 2-82/88)

— *posizione comune del Consiglio (doc. C 2-54/88):*

n. da 1 a 6 della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 2)

13. Azione comunitaria DELTA (votazione)II**

(raccomandazione per la seconda lettura-doc. A 2-84/88).

— *posizione comune del Consiglio (doc. C 2-58/88):*

n. 1 e 2 della commissione per l'energia (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 3).

14. Cooperazioni internazionali e scambi necessari ai ricercatori europei (votazione)II**

(raccomandazione per la seconda lettura-doc. A 2-93/88)

— *posizione comune del Consiglio (doc. C 2-56/88):*

n. 1 dell'on. Linkohr, a nome del gruppo socialista: approvato

(n. 3: decade)

n. 2/riv. idem: approvato

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 4).

15. Programma di ricerca nel settore della biotecnologia (votazione)II**

(raccomandazione per la seconda lettura — doc. A 2-87/88)

— *posizione comune del Consiglio (doc. C 2-57/88):*

n. 1 della commissione per l'energia: approvato con VE (favorevoli 266, contrari 31, astenuti 61)

n. 2 idem: respinto con AN

Votanti: 336
Favorevoli: 182
Contrari: 89
Astenuiti: 65

n. 3 idem: respinto con AN (ARC)

Votanti: 330
Favorevoli: 250
Contrari: 4
Astenuiti: 76

n. 4 dell'on. Papoutsis, a nome della commissione per i bilanci: approvato

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 5)

16. Programma di R & S nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche (votazione)II**

raccomandazione per la seconda lettura — doc. A 2-83/88)

— *posizione comune del Consiglio (doc. C 2-55/88):*

n. 1 e 2 della commissione per l'energia: votati in blocco su proposta del presidente: approvati

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 6)

17. Protocolli agli accordi di cooperazione con il Marocco — Accordo sulla pesca marittima con il Marocco (votazione)*/***

(relazioni Patterson — doc. A 2-94, 95, 96/88-e relazione Marck — doc. A 2-43/88)

— *relazione Patterson (doc. A 2-94/88):*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Patterson, relatore Telkaemper, Dury, Cinciari Rodano, che ribadisce la richiesta prece-

Mercoledì 15 giugno 1988

dentemente avanzata dall'on. McGowan, vale a dire di porre innanzitutto in votazione la relazione dell'on. Marck e in seguito le tre relazioni dell'on. Patterson, Simons, che si dichiara d'accordo con questa richiesta, Arndt, che si oppone, McGowan, dapprima per dichiarazione di voto e poi per ribadire la sua richiesta, e Lataillade, che vi si oppone.

proposta di parere conforme:

Approvata con AN (SOC)

Votanti: 354
Favorevoli: 299
Contrari: 14
Astenuiti: 41

(vedi parte seconda, punto 7 a)

Interviene l'on. Papakyriazis.

— *relazione Patterson (doc. A 2-95/88):*

proposta di parere conforme:

approvato con AN (SOC)

Votanti: 350
Favorevoli: 304
Contrari: 11
Astenuiti: 35

(vedi parte seconda, punto 7 b)

— *relazione Patterson (doc. A 2-96/88):*

— *proposta di parere conforme:*

Approvata con AN (SOC)

Votanti: 344
Favorevoli: 304
Contrari: 11
Astenuiti: 29

(vedi parte seconda, punto 7 c)

— *relazione Marck (doc. A 2-43/88):*

— *proposta di regolamento COM(88) 146 def. — doc. C 2-30/88):*

Secondo considerando:

n. 1 della commissione per l'agricoltura: approvato

Articolo 2:

n. 2 idem: approvato

La proposta della Commissione, così modificata, è approvata *(vedi parte seconda, punto 7 d)*

— *progetto di risoluzione legislativa:*

n. 3 della on. Simons: dichiarato irricevibile conformemente all'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Mariño, a nome dei membri pro-toghesi del gruppo socialista, e Telkaemper.

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per AN

Votanti: 349
Favorevoli: 304
Contrari: 13
Astenuiti: 32

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(vedi parte seconda, punto 7 d)*.

18. Operazioni d'iniziativa (votazione)**I

(relazione Hoon — doc. A 2-55/88)

— *proposta di direttiva — Doc. COM(87) 111 def. — doc. C 2-86/87:(¹)*

Preambolo:

n. 1: approvato

Primo considerando:

n. 2: approvato

Articolo 1, paragrafo 1:

n. 20 dell'on. Catherwood, a nome della commissione per i problemi economici: respinto

n. 3: approvato

Articolo 1, paragrafo 2:

n. 4: approvato

N. 21 dell'on. Catherwood a nome della commissione per i problemi economici, respinto

(¹) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione giuridica.

Mercoledì 15 giugno 1988

Articolo 2:

n. 22 idem: respinto

n. 5: approvato con AN (PPE)

Votanti: 311

Favorevoli: 305

Contrari: 3

Astenuiti: 3

Articolo 3, paragrafo 1

n. 23 dell'on. Catherwood, a nome della commissione economica e monetaria: respinto

Articolo 3, paragrafo 2:

n. 6: approvato

Articolo 6:

n. 16: ritirato

n. 7: approvato

n. 8: approvato con An (PPE)

Votanti: 304

Favorevoli: 301

Contrari: 0

Astenuiti: 3

Articolo 7:

n. 17 dell'on. Lataillade, a nome del gruppo ADE: respinto

Articolo 8, paragrafo 2:

n. 9: approvato

Articolo 9, paragrafo 1:

n. 10 e 18: emendamenti non posti in votazione costituendo modifiche di carattere linguistico

Articolo 10:

n. 11: approvato con AN (PPE)

Votanti: 315

Favorevoli: 312

Contrari: 1

Astensioni: 2

Articolo 11:

(n. 19: ritirato)

n. 12: respinto

n. 14: dell'on. Garcia Amigo: approvato

n. 15 idem: respinto con VE

n. 13: approvato con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*)Intervengono l'on. Hoon, relatore, per conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati e Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*, che risponde.— *progetto di risoluzione legislativa:**Dichiarazioni di voto:*

Intervengono gli on. Wedekind, Janssen van Raay, quest'ultimo a nome del gruppo PPE, e Hoon.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*).**19. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (votazione)**II**

(raccomandazione per la seconda lettura — doc. A 2-100/88)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-65/88):*Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 9*).**20. Disciplina di bilancio — Risorse proprie (votazione)***

(Relazione Dankert — doc. A 2-116/88 e 2a relazione Langes — doc. A 2-109/88)

— *Relazione Dankert (doc. A 2-116/88):*— *Proposta di risoluzione:*

Interviene l'on. Pranchère per una dichiarazione di voto a nome dei membri francesi del gruppo comunista.

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per AN

Votanti: 319

Favorevoli: 300

Contrari: 15

Astensioni: 4

Mercoledì 15 giugno 1988

Il parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9 a*).

— *resonda relazione Langes (doc. A 2-109/88):*

— *Proposta di decisione (Doc. COM(38) 137 def. — doc. C 2-21/88)⁽¹⁾*

Quarto e ottavo considerando:

n. 1 e 2: votati in blocco su proposta del presidente: approvati.

Decimo considerando:

n. 9 dell'on. Colom I Naval: approvato
(n. 3: decade)

Articolo 2, paragrafo 3:

n. 4 e 5: votati in blocco su proposta del presidente: approvati

Articolo 2, paragrafo 4:

n. 6: il gruppo socialista ha chiesto una votazione per parti separate: Prima parte (fino a «una direttiva della Commissione»): approvata

resto: respinto

(n. 10: decade)

(n. 8: ritirato dall'on. Colom)

Articolo 7:

n. 11: approvato

Articolo 8:

n. 12 e 13 dell'on. Schön, a nome della commissione per il controllo di bilancio (votati in blocco su proposta del presidente: approvati)

Articolo 10:

n. 7: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 9 b*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9 b*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 18.10, in attesa del tempo delle interrogazioni, e ripresa alle 18.15)

⁽¹⁾ Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per i bilanci.

PREDIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO
Vicepresidente

21. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni.

Interrogazioni alla Commissione

— **N. 36 dell'on. Wijsenbeek: Situazione del settore dei trasporti per via navigabile**

Il sig. Clinton Davis, membro della Commissione, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Wijsenbeek e Cornelissen.

Interrogazione n. 37 dell'on. Elliot: Sicurezza del consumatore

Il sig. Varfis, membro della Commissione, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Elliott e Caroline Jackson.

Interrogazione n. 38 on. Ewing: Quote di pesca

Il sig. Cardoso e Cunha, membro della Commissione, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ewing, McCartin, Sir James Scott-Hopkins e Falconer.

All'interrogazione n. 39 dell'on. Vandemeulebroucke sarà fornita risposta scritta poichè l'interrogante è assente.

N. 40 dell'on. McCartin: Sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate d'Irlanda

Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. McCartin.

N. 41 della on. Garcia Arias: Cooperazione con le Filippine

Il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Arbeloa Muru, che sostituisce l'interrogante.

L'interrogazione n. 42 dell'on. Raftery è stata ritirata dall'interrogante.

Mercoledì 15 giugno 1988

N. 43 della on. Caroline Jackson: Applicazione della legislazione CEE

Il sig. Varfis risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Caroline Jackson e McMahon.

N. 44 della on. Castle: Carta di credito europeo per persone anziane

Il sig. Marin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Castle, Banotti, Christopher Jackson e McMahon.

All'interrogazione n. 45 dell'on. Schmid sarà fornita risposta scritta poiché interrogante è assente.

N. 46 dell'on. Christopher Jackson: Procedura di consultazione sugli stipendi e sulle condizioni di lavoro

Il sig. Christophersen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Christopher Jackson.

Lord Cockfield risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Bird, Caroline Jackson, Pearce, Habsburg e Castle.

N. 48 dell'on. Adam: Uso di gas naturale in centrali elettriche

Lord Cockfield risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Adam.

N. 49 dell'on. Medina Ortega: Contingenti tariffari per fiori e piante provenienti dalle Canarie

Il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Medina Ortega e Seligman.

N. 50 dell'on. Scott-Hopkins: Creazione di cooperative per la commercializzazione di prodotti agricoli

Il sig. Christophersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Scott-Hopkins, Des-sylas e Pearce.

N. 51 dell'on. Gasoliba: Variazione dei prezzi della frutta secca nella CEE

Il sig. Christophersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Gasoliba e Des-sylas.

All'interrogazione n. 52 dell'on. Negri sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 53 dell'on. Habsburg: Supposta presenza di un rappresentante della Commissione a una manifestazione del movimento Polisario

Il sig. Clinton Davis risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Habsburg e Pranchère.

Alle interrogazioni n. 54 dell'on. Dury e 55 dell'on. Nitsch saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 56 dell'on. Christensen: Ripercussioni della carenza di latte sulle esportazioni danesi

Il sig. Christophersen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Christensen.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta.

22. Seguito dato dalla Commissione ai pareri del Parlamento

Il presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle sedute di aprile e maggio 1988 (1)

Il presidente constata che non vi sono richieste di parola.

23. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 16 giugno 1988, è stato così fissato:

dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

— illustrazione del progetto preliminare di bilancio 1989.

— discussione congiunta su cinque relazioni (Dankert, Price, Christodoulou, Scrivener e Stevenson) sul bilancio e sulla politica agricola*

— relazione Planas Puchades sul ruolo del PE in materia di politica estera

— relazione Saby sulla situazione in Cile

Alle 15.00:

— discussione congiunta su una dichiarazione del Consiglio sul semestre di attività e su una relazione Ercini sulle relazioni CEE-COMECON

— discussione congiunta su cinque interrogazioni orali sull'America centrale

(1) Comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 15 giugno 1988.

Mercoledì 15 giugno 1988

- interrogazioni orali sulle relazioni CEE-EFTA eventualmente, seguito dell'ordine del giorno del mattino
- discussione congiunta su una relazione Catherwood e su quattro interrogazioni orali sul costo della Non Europa e il mercato interno (seguito della discussione)
- relazione Roberts sul protezionismo nelle relazioni CEE-Stati Uniti

Alle 18.30:

- votazioni sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

Dalle 22.00 alle 24.00:

- discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ciascun documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta termina alle 19.50)

ENRICO VINCI
Segretario generale

Horst SEEFELD
Vicepresidente

Mercoledì 15 giugno 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento

— doc. A2-60/88

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

TESTO DEL REGOLAMENTO

Relazione generale annuale della Commissione e programma legislativo annuale.

Articolo 29

1. La relazione generale annuale della Commissione sulle attività delle Comunità viene distribuita subito dopo la pubblicazione.
2. Le varie parti di detta relazione vengono trasmesse alle commissioni competenti.
3. Le commissioni designate in conformità del paragrafo 2 non sono tenute a presentare una relazione. Ogni commissione può, qualora ritenga necessario che il Parlamento si pronunci su taluni problemi essenziali sollevati dalla relazione generale, portare in seduta tali problemi, ricorrendo a una delle procedure esistenti.
4. Dopo la presentazione da parte della Commissione del programma annuale e la discussione su di esso in aula, l'Ufficio di presidenza ampliato e la Commissione concordano un programma legislativo annuale e un calendario per la presentazione da parte della Commissione e l'esame da parte del Parlamento delle proposte che la Commissione intende sottoporre al Consiglio.

Votazione sulla fiducia alla nuova Commissione. Relazione generale annuale della Commissione e programma legislativo.

Articolo 29

A.

1. L'Ufficio di presidenza ampliato esprime un parere preliminare sulla designazione del Presidente della Commissione, dopo aver ascoltato in merito il presidente in carica del Consiglio europeo.

Per la formulazione di questo parere si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24, fatta salva la riserva di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

2. Il Parlamento vota la fiducia alla nuova Commissione. La fiducia si considera accordata se risulta a essa favorevole la maggioranza dei voti espressi.

3. Ricevuta la fiducia del Parlamento, i membri della Commissione assumono davanti alla Corte di giustizia l'impegno solenne previsto all'articolo 10 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

All'assunzione di questo impegno solenne assiste o vi è rappresentato, il Presidente del Parlamento.

B.

1. Immutato
2. Immutato
3. Immutato
4. Immutato

Mercoledì 15 giugno 1988

— doc. A2-60/88

DECISIONE

recante modifica dell'articolo 29 del Regolamento del Parlamento

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di modifica del regolamento presentate dagli onn. Ercini (doc. B2-1623/86) e Herman (doc. B2-131/87),
 - viste le proprie decisioni, rispettivamente la risoluzione del 17 aprile 1980 ⁽¹⁾ e il progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, approvato con risoluzione del 14 febbraio 1984 ⁽²⁾, nonché le risoluzioni del 15 gennaio 1985 ⁽³⁾ e del 19 febbraio 1987 ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 10 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - vista la Dichiarazione solenne del Consiglio europeo relativa all'Unione politica, firmata a Stoccarda ⁽⁶⁾,
 - considerando che, al fine di adeguare il Regolamento del Parlamento alle esigenze di applicazione ai Trattati delle riforme introdotte con l'Atto unico europeo, si è normalmente ritenuto corretto incorporare nel Regolamento anche tutte le innovazioni introdotte nella procedura del Parlamento da altre fonti giuridiche della Comunità e da risoluzioni parlamentari,
 - considerando che il dibattito e il voto di fiducia alla Commissione in occasione della sua nomina, e rinnovo biennale, concernenti sia la Commissione in sé sia il suo programma, costituiscono una prassi parlamentare avallata da fonti giuridiche della Comunità e consolidata dalla sua continuità di applicazione,
 - considerando che all'interno del Regolamento del Parlamento il luogo appropriato per regolare questa materia è il Capitolo VI e, in particolare, il contesto dell'articolo 29, mediante l'inserimento di un primo paragrafo A che contenga il testo da introdurre, mantenendo il testo precedente dell'articolo 29 come paragrafo B il tutto sotto un titolo che risponda alla nuova regolamentazione,
 - visto l'articolo 132 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità e il parere della commissione per gli affari istituzionali (doc. A2-60/88);
1. decide di inserire il suddetto emendamento nel suo Regolamento;
 2. incarica il suo Segretario generale di assicurare la concordanza dei testi nella loro versione modificata nelle lingue ufficiali della Comunità;
 3. incarica il proprio Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

⁽¹⁾ G.U. n. C 117 del 12.5.1980, pag. 52

⁽²⁾ G.U. n. C 77 del 9.3.1984, pag. 53

⁽³⁾ G.U. n. C 46 del 18.2.1985, pag. 19

⁽⁴⁾ G.U. n. C 76 del 23.3.1987, pag. 135

⁽⁵⁾ Bollettino delle Comunità europee 1986-0, pag. 147

⁽⁶⁾ Bollettino delle Comunità europee n. 6/1983, pag. 24

Mercoledì 15 giugno 1988

2. Programma comunitario DRIVE ** II

— doc. A2-82/88

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione circa un programma comunitario nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate al trasporto stradale — DRIVE (Infrastruttura stradale specifica per la sicurezza dei veicoli in Europa)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-54/88),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;
1. ha modificato la posizione comune del Consiglio nel modo seguente:
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO****EMENDAMENTO n. 1***Inserire un nuovo considerando (ventunesimo bis)*

Considerando che la fase di definizione del progetto PROMETHEUS (EUREKA) ha stabilito la convenienza delle parti a questo accordo di collaborazione nell'ambito della Comunità per la definizione di un'attività precompetitiva e prenormativa relativa ai sistemi di infrastrutture stradali e per un'ulteriore ricerca precompetitiva da parte della Comunità in programmi a costi ripartiti;

EMENDAMENTO n. 2*Inserire un nuovo considerando (ventunesimo ter)*

considerando l'esigenza che le imprese comunitarie che non partecipano al programma DRIVE o a programmi EUREKA a esso collegati siano messe in condizione di beneficiare in ugual misura dei progetti svolti in ambito DRIVE e altrettanto tempestivamente delle imprese che partecipano soltanto a progetti EUREKA a essi collegati;

EMENDAMENTO n. 3*Articolo 1 bis (nuovo)*

Le imprese comunitarie che non partecipano al programma DRIVE o a programmi EUREKA a esso collegati sono autorizzate a beneficiare dei risultati dei progetti DRIVE, in egual misura e altrettanto tempestivamente, nel caso di progetti DRIVE, che le compagnie che partecipano soltanto a progetti EUREKA ad essi collegati.

Mercoledì 15 giugno 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8, paragrafo 3

3. La Commissione adotta le misure proposte se sono conformi al parere espresso dal Comitato.

Qualora le misure proposte non concordino con il parere del Comitato o il Comitato non abbia espresso alcun parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non delibera entro un termine che in nessun caso può eccedere due mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte, relativamente a questioni rientranti nell'articolo 6, paragrafo 4.

EMENDAMENTO n. 4*Articolo 1 ter (nuovo)*

I progetti di programma di ricerca non comunitari che sono tecnologicamente integrati a dei progetti di ricerca DRIVE vengono, di norma, eseguiti per mezzo di contratti con imprese, incluse quelle piccole e medie, e prevedono la partecipazione di almeno due partner indipendenti, non aventi sede nello stesso stato;

EMENDAMENTO n. 5*Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)*

2 bis. L'importo globale degli stanziamenti è fissato definitivamente sulla base degli stanziamenti assegnati annualmente dall'autorità di bilancio in funzione dei fabbisogni effettivi.

EMENDAMENTO n. 6*Articolo 8, paragrafo 3*

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può differire di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Azione comunitaria DELTA ** II

— doc. A2-84/88

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una decisione riguardante un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie dell'insegnamento — DELTA (Development of European learning through technological advance) — Fase pilota

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-58/88),
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

Mercoledì 15 giugno 1988

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Articolo 8, paragrafo 3

3. *La Commissione adotta le misure proposte se esse concordano con il parere del Comitato.*

Quando le misure proposte non concordino con il parere del Comitato o il Comitato non abbia espresso alcun parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non delibera entro un periodo che in nessun caso è superiore a due mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte per le questioni di competenza dell'articolo 6, paragrafo 3.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTO n. 1*Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)*

2 bis. L'importo definitivo degli stanziamenti e il numero dei posti in organico sono fissati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale in funzione delle esigenze reali.

EMENDAMENTO n. 2*Articolo 8, paragrafo 3*

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

4. Cooperazioni internazionali e scambi necessari ai ricercatori europei ** II

— doc. A2-93/88

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a una decisione concernente un programma di promozione delle cooperazioni internazionali e degli scambi necessari ai ricercatori europei 1988-1992 (SCIENCE)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-56/88),
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;

1. ha adottato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 15 giugno 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 5, paragrafo 2

Tali accordi, basati sul principio del vantaggio reciproco, vengono conclusi dal Consiglio, *che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo.*

EMENDAMENTO n. 1

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'importo definitivo nonché il numero delle persone saranno fissati dall'Autorità di bilancio, nel quadro della procedura annuale di bilancio, in relazione alle esigenze effettive.

EMENDAMENTO n. 2/riv.

Articolo 5, paragrafo 2

Tali accordi, basati sul principio del vantaggio reciproco, vengono conclusi dal Consiglio, **in cooperazione con il Parlamento a norma dell'articolo 130 Q, par. 2.**

5. Programma di ricerca nel settore della biotecnologia ** II

— doc. A2-87/88

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a una decisione sul riesame del programma pluriennale di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-57/88),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sesto considerando

considerando che ogni applicazione comportante la deliberata diffusione su vasta scala di organismi ottenuti grazie all'ingegneria genetica deve essere preceduta da una ricerca sperimentale conforme alle norme di sicurezza esistenti;

EMENDAMENTO n. 1

Sesto considerando

considerando che una ricerca sperimentale condotta nel rispetto delle regole di sicurezza è una premessa indispensabile a qualsiasi applicazione che comporti la messa in circolazione deliberata di organismi provenienti dall'ingegneria genetica;

Mercoledì 15 giugno 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

Gli stanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono aumentati da 55 MECU a 75 MECU. Questo aumento di 20 milioni di ECU è destinato a intensificare ed espandere le attività di ricerca nel settore della biotecnologia, secondo quanto è precisato nell'allegato, e a coprire le spese dovute all'aggiunta di 5 persone al personale previsto.

EMENDAMENTO n. 4*Articolo 2*

Gli stanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono aumentati da 55 MECU a 75 MECU. Questo aumento di 20 milioni di ECU è destinato a intensificare ed espandere le attività di ricerca nel settore della biotecnologia, secondo quanto è precisato nell'allegato, e a coprire le spese dovute all'aggiunta di 5 persone al personale previsto.

L'importo definitivo degli stanziamenti nonché il numero dei posti in organico sono fissati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale in funzione delle esigenze reali.

6. Programma di R e S nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche ** II

— doc. A2-83/88

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a una decisione per un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche nella Comunità economica europea (1988-1992)
(Ufficio comunitario di riferimento — UCR)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-55/88),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

L'importo necessario per l'esecuzione del programma (1988-1992) ammonta a 59.200.000 ECU, comprese le spese per un organico di 32 persone.

EMENDAMENTO n. 1*Articolo 2*

L'importo necessario per l'esecuzione del programma (1988-1992) ammonta a 59.200.000 ECU, comprese le spese per un organico di 32 persone. **L'importo definitivo è fissato annualmente nel corso della procedura di adozione del bilancio alla luce delle esigenze reali.**

Mercoledì 15 giugno 1988

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 4, paragrafo 2

2. Tali accordi, fondati sul criterio del mutuo interesse, sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo.

EMENDAMENTO n. 2

Articolo 4, paragrafo 2

2. Tali accordi, basati sul criterio della reciproca utilità, vengono conclusi dal Consiglio che vota a maggioranza qualificata, in cooperazione con il Parlamento europeo.

7. Protocolli addizionali agli accordi di cooperazione con il Marocco — Accordo sulla pesca marittima con il Marocco * / ***

a) doc. A2-94/88

PARERE CONFORME

sulla conclusione di un Protocollo di cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(88) 168 def.),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 238, secondo comma del Trattato CEE, nell'ambito della procedura relativa alla conclusione di un Protocollo di cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (doc. C2-67/88),

esprime il suo parere conforme sulla conclusione del Protocollo.

b) doc. A2-95/88

PARERE CONFORME

sul protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(88) 168 def.),
- consultato dal Consiglio secondo l'articolo 238, par. 2 del Trattato CEE a norma della procedura di conclusione di un protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (doc. C2-67/88),

esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo.

Mercoledì 15 giugno 1988

c) doc. A2-96/88

PARERE CONFORME

sulla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(88) 168 def.),
- consultato dal Consiglio, secondo l'art. 238, par. 2, del Trattato CEE, a norma della procedura di conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (doc. C2-67/88),

esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo aggiuntivo.

d) proposta di regolamento COM(88) 146 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione

Preambolo immutato

primo considerando immutato

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'Atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi; che occorre quindi, nel caso di specie, stabilire le modalità in questione,

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'Atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie, **di Ceuta e di Melilla**, siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi; che occorre quindi, nel caso di specie, stabilire le modalità in questione,

ultimo considerando immutato

Articolo 1 immutato

Articolo 2

Onde tener conto degli interessi delle isole Canarie, il presente accordo nonché, nella misura necessaria alla sua applicazione le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che, nelle isole Canarie, sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (¹).

Articolo 2

Onde tener conto degli interessi delle isole Canarie, **di Ceuta e di Melilla**, il presente accordo nonché, nella misura necessaria alla sua applicazione le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che, nelle isole Canarie, **a Ceuta e a Melilla**, sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (¹).

(¹) G.U. n. L 56 del 1.3.1986, pag. 1

(¹) G.U. n. L 56 del 1.3.1986, pag. 1

Mercoledì 15 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli 3 e 4 immutati

— doc. A2-43/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C2-30/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, il parere della commissione per i bilanci nonché quello della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-43/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento europeo;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, al Regno del Marocco.

⁽¹⁾ COM(88) 146 def.

8. Operazioni di iniziativa ** I

- proposta di direttiva COM(87) 111 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Direttiva del Consiglio sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate (Insider Trading)**

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

resto del preambolo immutato

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 153 del 11.6.1987, pag. 8

Mercoledì 15 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), stabilisce che il Consiglio coordina, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

resto dei considerando immutati

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano alle persone che, nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni hanno avuto accesso a informazioni riservate, secondo la definizione di cui all'articolo 6, di acquistare o cedere sul loro territorio, direttamente o *per interposta persona*, valori mobiliari ammessi alle transazioni in borsa avvalendosi di tali informazioni riservate.

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano alle persone che, nell'esercizio della loro **attività**, professione o delle loro funzioni hanno avuto accesso a informazioni riservate, secondo la definizione di cui all'articolo 6, di acquistare o cedere sul loro territorio, direttamente o **indirettamente**, valori mobiliari ammessi alle transazioni in borsa avvalendosi di tali informazioni riservate.

Resto del paragrafo 1 immutato

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 *non si applica* agli acquisti o alle cessioni di valori mobiliari effettuati al di fuori della borsa senza intervento di un intermediario professionale.

2. **A meno che gli Stati membri non rinuncino specificamente al divieto di cui al paragrafo 1, esso si applica** agli acquisti o alle cessioni di valori mobiliari effettuati al di fuori della borsa senza intervento di un intermediario professionale.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano alle persone che risiedono sul loro territorio e che nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni hanno avuto accesso a informazioni riservate:

- di comunicare tali informazioni riservate a un terzo *se non nell'ambito* del normale esercizio della loro professione o delle loro funzioni;
- di raccomandare a un terzo, sulla base delle loro informazioni riservate, l'acquisto o la cessione di valori mobiliari ammessi alle transazioni di borsa.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano alle persone che risiedono sul loro territorio e che nell'esercizio della loro **attività**, professione o delle loro funzioni hanno avuto accesso a informazioni riservate:

- a) di comunicare tali informazioni riservate a un terzo **a meno che detta comunicazione sia autorizzata in quanto elemento** del normale esercizio della loro **attività**, professione o delle loro funzioni;
- b) di raccomandare a un terzo, sulla base delle loro informazioni riservate, l'acquisto o la cessione di valori mobiliari ammessi alle transazioni di borsa.

*Articolo 3**Articolo 3*

Paragrafo 1 immutato

2. Gli Stati membri vietano alle persone di cui al paragrafo 1:

- di comunicare tali informazioni riservate a un terzo;
- di raccomandare a un terzo, sulla base delle informazioni riservate, l'acquisto o la cessione di valori mobiliari ammessi alle transazioni di borsa.

2. Gli Stati membri vietano alle persone di cui al paragrafo 1 **di:**

- a) comunicare tali informazioni riservate a un terzo;
- b) raccomandare a un terzo, sulla base delle informazioni riservate, l'acquisto o la cessione di valori mobiliari ammessi alle transazioni di borsa.

Articoli 4 e 5 immutati

Mercoledì 15 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 6

Ai sensi della presente direttiva, si considera informazione riservata un'informazione *sconosciuta* al pubblico, avente un carattere preciso e riguardante uno o più emittenti di valori mobiliari o uno o più valori mobiliari e che, qualora fosse resa pubblica, *sarebbe idonea a influenzare* sensibilmente il corso del valore o dei valori mobiliari di cui trattasi.

Articolo 7 immutato

Articolo 8

2. In ordine all'assolvimento dei loro compiti le autorità competenti devono essere dotate di tutte le competenze e di tutti i poteri di controllo necessari.

Paragrafo 3 immutato

Articolo 9

1. Gli Stati membri dispongono che tutte le persone che svolgano o abbiano svolto un'attività presso le autorità competenti di cui all'articolo 8 sono tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono perciò essere divulgate a nessun privato o autorità che sia, salvo nei casi previsti da leggi o regolamenti.

Paragrafi 2 e 3 immutati

Articolo 10

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ⁽¹⁾, è inoltre incaricato di:

- a) agevolare l'attuazione armonizzata della presente direttiva mediante una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che la sua applicazione possa implicare e sui quali risultino utili scambi di opinione;

lettera b) immutata

Articolo 11

Gli Stati membri decidono le sanzioni da applicare in caso di violazione alle disposizioni prese in conformità della presente direttiva.

(¹) G.U. n. L 66 del 16.3.1979, pag. 21

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6

1. Ai sensi della presente direttiva, si considera informazione riservata un'informazione **inaccessibile o non disponibile** al pubblico, avente un carattere preciso e riguardante uno o più emittenti di valori mobiliari o uno o più valori mobiliari e che, qualora fosse resa pubblica, **influenzerebbe** sensibilmente il corso del valore o dei valori mobiliari di cui trattasi.

2. **A tal fine la pubblicazione comporta l'effettiva divulgazione di informazioni riservate in modo tale da renderle accessibili agli investitori.**

Articolo 8

2. In ordine all'assolvimento dei loro compiti le autorità competenti devono essere dotate di tutte le competenze e di tutti i poteri di controllo **e di indagine** necessari.

Articolo 9

1. Gli Stati membri dispongono che tutte le persone che svolgano o abbiano svolto un'attività presso le autorità competenti di cui all'articolo 8 sono tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono perciò essere divulgate a nessun privato o autorità che sia, salvo nei casi previsti da leggi.

Articolo 10

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ⁽²⁾, è inoltre incaricato di:

- a) agevolare l'attuazione armonizzata, **soprattutto a livello delle sanzioni**, della presente direttiva mediante una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che la sua applicazione possa implicare e sui quali risultino utili scambi di opinione;

1. Gli Stati membri decidono le sanzioni da applicare in caso di violazione alle disposizioni prese in conformità della presente direttiva.

(¹) G.U. n. L 66 del 16.3.1979, pag. 21

Mercoledì 15 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. La Commissione propone un'armonizzazione delle sanzioni imposte in ciascuno degli Stati membri.

3. Per adeguato risarcimento sul piano civile, ai sensi del presente articolo, s'intende il pagamento di un'indennità da parte di coloro che hanno tratto vantaggio dall'uso dell'informazione riservata a coloro che possono dimostrare di avere, a causa di ciò, subito un danno.

Resto del testo immutato

— doc. A2-55/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate (insider trading)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 54 del Trattato CEE (doc. C2-86/87),
- ritenendo l'articolo 100 A del Trattato CEE la base giuridica pertinente a tale proposta,
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-55/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. chiede alla Commissione di modificare, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, la sua proposta inserendovi gli emendamenti approvati e a informarlo di qualsiasi ulteriore modifica che venga apportata alla proposta;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 153 del 11.6.1987, pag. 8

Mercoledì 15 giugno 1988

9. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ** II

— doc. A2-100/88

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica della direttiva 73/239/CEE

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C2-65/88),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

10. Procedura di bilancio — Risorse proprie *

a) doc. A2-116/88

RISOLUZIONE

recante ratifica dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo,

- viste le risoluzioni relative alla disciplina di bilancio del 23 maggio 1984 e del 15 novembre 1984 ⁽¹⁾,
 - visto il progetto di Dichiarazione comune sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio proposto il 18 novembre 1987 ⁽²⁾,
 - chiamato a pronunciarsi sul «progetto di accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio» elaborato secondo la procedura del dialogo a tre tra i Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,
 - vista la lettera del 13 giugno 1988 con cui il Consiglio esprime il suo consenso sul progetto di accordo interistituzionale (doc. C2-74/88),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. A2-116/88),
- A. considerando che l'Atto unico e le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles sul futuro finanziamento della Comunità denotano la volontà delle Istituzioni della Comunità e degli Stati membri di rilanciare il processo di integrazione comunitaria,
 - B. considerando l'importanza del presente accordo ai fini di un'armonica cooperazione tra le Istituzioni in vista della realizzazione dell'Atto unico,

⁽¹⁾ G.U. n. C 172 del 2.7.1984, pag. 101 e C 337 del 17.12.1984, pag. 80

⁽²⁾ G.U. n. C 345 del 21.12.1987

Mercoledì 15 giugno 1988

- C. considerando che gli accordi interistituzionali costituiscono uno strumento importante ai fini di un'interpretazione costantemente evolutiva delle regole di bilancio, allo scopo di evidenziarne il contenuto intrinseco sì da accrescere il ruolo del Parlamento,
- D. considerando che il presente accordo viene ad aggiungersi all'accordo del 1971 ⁽¹⁾ sulla collaborazione tra il Consiglio e il Parlamento nell'ambito della procedura di bilancio e alla Dichiarazione comune del 30 giugno 1982 ⁽²⁾ relativa a varie misure miranti a garantire un migliore svolgimento della procedura di bilancio,
1. si impegna a rispettare le prospettive finanziarie 1988-1992 proposte per categorie di spesa come elemento di base della disciplina di bilancio interistituzionale;
 2. chiede alla Commissione di rendere note all'Autorità di bilancio le prospettive finanziarie, integrate annualmente dei dati necessari a permettere una previsione quinquennale delle spese anche al di là del 1992, tenendo pienamente conto delle spese non ancora imputate al bilancio;
 3. ribadisce le interrelazioni esistenti tra decisioni di bilancio e decisioni legislative, in particolare quelle previste all'art. IV, par. 3, della Dichiarazione comune del 30 giugno 1982;
 4. fa osservare che l'attuazione del presente accordo richiede un sostanziale miglioramento della collaborazione e della concertazione interistituzionali; chiede alla Commissione di presentare di conseguenza una proposta di revisione della Dichiarazione comune del 1975 sulla procedura di concertazione legislativa;
 5. approva, ratificandolo, l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio figurante in allegato;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere, come decisione di ratifica da parte del Parlamento europeo, la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ G.U. n. C 124 del 17.12.1971

⁽²⁾ G.U. n. C 194 del 28.7.1982

ALLEGATO

Bruxelles, li 9 giugno 1988

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio

(Testo stabilito ad referendum nel «dialogo a tre» del 27.5.1988)

I. I principi di base dell'accordo

1. Il presente accordo interistituzionale si prefigge principalmente lo scopo di garantire l'attuazione dell'Atto unico europeo, di rendere operanti le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles in materia di disciplina di bilancio e di migliorare in tal modo lo svolgimento della procedura annua di bilancio.
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale: si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione per tutta la durata dell'accordo stesso.
3. L'accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle varie istituzioni, quali sono state definite dal trattato.
4. Il contenuto dell'accordo interistituzionale non può essere modificato senza il consenso di tutte le istituzioni partecipanti al presente accordo.

Mercoledì 15 giugno 1988

II. Previsioni finanziarie: Le prospettive finanziarie 1988-1992

A. Il contenuto delle prospettive finanziarie

5. Le prospettive finanziarie 1988-1992 costituiscono il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale. Il contenuto di queste prospettive è conforme alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Bruxelles; esso costituisce parte integrante del presente accordo.

6. Le prospettive finanziarie 1988-1992 indicano, in stanziamenti d'impegno, l'ampiezza e la composizione delle spese prevedibili della Comunità, anche per ciò che riguarda lo sviluppo di politiche nuove.

Anche gli importi globali annui delle spese obbligatorie e delle spese non obbligatorie sono indicati, in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento.

B. La portata delle prospettive finanziarie

7. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione riconoscono che ciascuno degli obiettivi finanziari definiti dalle prospettive 1988-1992 rappresenta un massimale annuo di spesa per la Comunità. Essi si impegnano a rispettare i vari massimali annui di spesa nel corso di ciascuna procedura di bilancio corrispondente.

8. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si associano allo sforzo intrapreso dalla Comunità al fine di conseguire progressivamente un migliore equilibrio tra le varie categorie di spesa.

Essi si impegnano a far sì che nessuna revisione delle spese obbligatorie previste nelle prospettive finanziarie possa comportare una riduzione dell'importo di spese non obbligatorie accolto in tali prospettive.

C. L'adeguamento annuo delle prospettive finanziarie

— Gli adeguamenti tecnici

9. Ogni anno le prospettive sono aggiornate dalla Commissione, a monte della procedura di bilancio dell'esercizio $t + 1$, allo scopo di adeguare tecnicamente i dati all'evoluzione del PNL e dei prezzi.

— Gli adeguamenti connessi alle condizioni di esecuzione

10. Unitamente alla notifica degli adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento che essa giudica necessarie, tenuto conto delle condizioni di esecuzione in base agli scadenziari per gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento.

Il Parlamento e il Consiglio deliberano, entro il 1° maggio dell'anno t , su tali proposte conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203 paragrafo 9 del trattato.

11. Quando le dotazioni previste nelle prospettive finanziarie a titolo di programmi pluriennali non possono essere totalmente utilizzate nel corso di un dato anno, le istituzioni partecipanti al presente accordo si impegnano ad autorizzare il trasferimento delle dotazioni residue.

D. La revisione delle prospettive finanziarie

12. Indipendentemente dalle operazioni periodiche di adeguamento tecnico e di adattamento alle condizioni di esecuzione, le prospettive finanziarie possono essere rivedute, su proposta della Commissione, per decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio.

Questa decisione comune è acquisita conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203 paragrafo 9 del trattato.

La revisione delle prospettive finanziarie non può aumentare il massimale globale delle spese, definito nelle prospettive stesse dopo adeguamento tecnico annuo, oltre un margine per spese imprevedute pari allo 0,03% del PNL.

Essa deve anche rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 8 del presente accordo.

Mercoledì 15 giugno 1988

E. Le conseguenze della mancanza di decisione comune delle istituzioni sull'adattamento o la revisione delle prospettive finanziarie

13. In mancanza di decisione comune delle Istituzioni su qualsiasi adattamento o revisione delle prospettive finanziarie proposto dalla Commissione, gli obiettivi determinati precedentemente dopo adeguamento tecnico annuo rimangono applicabili, in quanto massimali di spesa, per l'esercizio in questione.

III. La disciplina di bilancio delle spese obbligatorie

14. a) Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione constatano il loro accordo sulle conclusioni del Consiglio europeo relative alla disciplina di bilancio per le spese obbligatorie a titolo del FEAOG-sezione Garanzia. Le tre istituzioni si impegnano, nell'ambito del presente accordo, a rispettare tali conclusioni.
- b) Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione confermano i principi e i meccanismi previsti per la linea direttrice agricola («guideline» del FEAOG-Garanzia) e la riserva monetaria.
- c) Quanto alle altre spese obbligatorie, le tre istituzioni s'impegnano a osservare gli obblighi giuridici della Comunità in modo compatibile con le prospettive finanziarie.

IV. La disciplina di bilancio delle spese non obbligatorie e il miglioramento della procedura di bilancio

15. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per gli esercizi di bilancio 1988-1992, i tassi massimi d'aumento delle SNO che procederanno dai bilanci elaborati entro il limite dei massimali delle prospettive finanziarie.

16. Conformemente alle prospettive finanziarie, la Commissione presenta ogni anno un progetto preliminare di bilancio corrispondente ai fabbisogni effettivi di finanziamento della Comunità.

Essa prende in considerazione:

- la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento;
- le possibilità di avviare politiche nuove o di proseguire azioni pluriennali giunte a scadenza, dopo aver valutato le condizioni di ottenimento di una base giuridica adeguata.

17. All'interno dei tassi massimi d'aumento delle spese non obbligatorie definiti al paragrafo 15 del presente accordo, il Parlamento e il Consiglio s'impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nelle prospettive finanziarie per i fondi strutturali, il PEDIP, i PIM e il programma-quadro RDT.

S'impegnano altresì a tener conto della valutazione delle possibilità d'esecuzione del bilancio effettuata dalla Commissione nei suoi progetti preliminari.

V. Equivalenza fra massimali annui di spesa e massimali annui di richiesta delle risorse proprie da parte della Comunità

18. Le tre istituzioni partecipanti all'accordo decidono che il massimale globale di spese, per ciascun anno, rappresenta anche un massimale di richiesta delle risorse proprie per l'esercizio di bilancio corrispondente. Questo massimale sarà espresso in percentuale del PNL comunitario.

19. La decisione sulle risorse proprie del 1988 consacra questa equivalenza fra massimali annui di spesa e massimali annui di entrate, tenendo conto di un margine di sicurezza per spese impreviste pari allo 0,03% del PNL.

Questa decisione definisce dei massimali annui per la richiesta delle entrate della Comunità in base ai massimali annui di spesa fissati nelle prospettive finanziarie 1988-1992, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

In tal modo essa garantisce, anno per anno, l'adeguata assegnazione delle risorse comunitarie ai vari obiettivi finanziari definiti da tali prospettive.

Mercoledì 15 giugno 1988

VI. Disposizioni finali

20. Il presente accordo interistituzionale per il periodo 1988-1992 entra in vigore il 1° luglio 1988.

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo e sulle modifiche che sarà opportuno arrecarvi alla luce dell'esperienza.

*
* *
*

PROSPETTIVE FINANZIARIE**Stanzamenti d'impegno***In Mio di ECU — prezzi 1988*

	1988	1989	1990	1991	1992
1. FEOGA-Garanzia	27.500	27.700	28.400	29.000	29.600
2. Azioni strutturali	7.790	9.200	10.600	12.100	13.450
3. Politiche a dotazione pluriennale (PIM, Ricerca) ⁽¹⁾	1.210	1.650	1.900	2.150	2.400
4. Altre politiche	2.103	2.385	2.500	2.700	2.800
— di cui SNO	1.646	1.801	1.860	1.910	1.970
5. Rimborsi e amministrazione	5.700	4.950	4.500	4.000	3.550
— di cui riduzione delle scorte	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400
6. Riserva monetaria ⁽²⁾	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTALE	45.303	46.885	48.900	50.950	52.800
di cui ⁽³⁾ SO	33.698	32.607	32.810	32.980	33.400
SNO	11.605	14.278	16.090	17.970	19.400
Stanzamenti di pagamento necessari	43.779	45.300	46.900	48.600	50.100
di cui ⁽³⁾ SO	33.640	32.604	32.740	32.910	33.110
SNO	10.139	12.696	14.160	15.690	16.990
Stanzamenti di pagamento in % del PNL	1,12	1,14	1,15	1,16	1,17
Margine per imprevisti	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Risorse proprie necessarie in % del PNL	1,15	1,17	1,18	1,19	1,20

⁽¹⁾ Il capitolo F sulle previsioni di bilancio del Consiglio europeo indica, per il 1992, una cifra di 2,4 Mrd di ECU (a prezzi 1988) per le politiche a dotazione pluriennale. Le politiche in questione sono la Ricerca e Sviluppo e i Programmi integrati mediterranei. Possono essere finanziate sotto questa voce solo le spese per le quali esiste una base giuridica. Il presente programma-quadro costituisce una base giuridica per spese di ricerca di 863 Mio di ECU (a prezzi correnti) nel 1992.

Il regolamento sui Programmi integrati mediterranei costituisce la base giuridica per un importo, nel 1992, valutato a 300 Mio di ECU (a prezzi correnti).

I due rami dell'autorità di bilancio s'impegnano a rispettare il principio secondo cui ogni stanziamento supplementare nell'ambito di questo massimale per il 1990, 1991 e 1992 richiederà una revisione del programma-quadro esistente o, prima della fine del 1991, una decisione su un nuovo programma-quadro, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 Q dell'Atto unico europeo.

⁽²⁾ Definita a prezzi correnti

⁽³⁾ Sulla base della classificazione proposta dalla Commissione nel PPB 1989. La necessaria decisione da parte dell'autorità di bilancio sarà eseguita come adattamento tecnico, a norme del paragrafo 9 dell'Accordo.

Mercoledì 15 giugno 1988

b) — proposta di decisione COM(88) 137 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEODecisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (CEE, CEEA,
CECA)

Preambolo immutato

Considerando dal primo al terzo immutati

considerando che la Comunità deve disporre di mezzi di finanziamento stabili e sicuri che le permettano di realizzare le politiche comuni; di risanare l'attuale situazione e di garantire un periodo di sicurezza finanziaria sufficientemente lungo,

considerando che la Comunità deve ormai disporre di entrate regolari pari almeno all'1,2% dell'importo globale del PIL della Comunità; che le risorse proprie create mediante tale decisione comprendono tutte le spese giudicate necessarie nelle previsioni finanziarie quinquennali dall'autorità di bilancio; che l'accordo interistituzionale ha stabilito lo sviluppo regolato delle risorse proprie e il loro impiego,

Considerando dal quinto al settimo immutati

considerando che il rispetto di questo massimale si basa sul mantenimento di una *stretta* relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, ciò che implica un pacchetto di stanziamenti di impegno *pari*, nel 1992, all'1,3% del PIL degli Stati membri;

considerando che il rispetto di questo massimale si basa sul mantenimento di una relazione **equilibrata** tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, ciò che implica un pacchetto di stanziamenti di impegno **che non superi**, nel 1992, l'1,3% del PIL degli Stati membri;

nono considerando immutato

considerando che per far coincidere meglio le risorse versate da ciascuno Stato membro con la rispettiva *capacità contributiva*, bisogna modificare e ampliare la composizione delle risorse proprie della Comunità; che bisogna a tale scopo:

considerando che per far coincidere meglio le risorse versate da ciascuno Stato membro con la rispettiva **ricchezza relativa e con le entrate dei cittadini**, bisogna modificare e ampliare la composizione delle risorse proprie della Comunità; che bisogna a tale scopo:

resto del decimo considerando immutato

resto dei considerando immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da:

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da:

Lettere da a) a d) immutate

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

d bis) qualsiasi nuova imposta, istituita nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(*) Testo completo: vedi G.U. n. C 102 del 16.4.1988, pag. 8

Mercoledì 15 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Paragrafo 2 immutato

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, *il 10%* degli importi versati di cui ai paragrafi 1 a) e 1 b).

4. L'aliquota fissata al paragrafo 1 d) è applicabile al PIL di ogni Stato membro.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, **fino al 10%** degli importi versati di cui ai paragrafi 1 a) e 1 b).

4. L'aliquota fissata al paragrafo 1 d) è applicabile al PIL di ogni Stato membro; **gli Stati membri si adoperano senza indugio per l'applicazione di norme uniformi relative al calcolo del PIL sulla base di una direttiva della Commissione.**

Paragrafi 5 e 6 immutati

Articoli da 3 a 6 immutati

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è *riportato all'esercizio successivo.*

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è **messa a disposizione in conformità del disposto dell'articolo 209 del Trattato CEE e dell'articolo 183 del Trattato CEEA.**

Articolo 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2 sono accertate e riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. Gli Stati membri mettono queste risorse a disposizione della Commissione.

2. Salvi restando la verifica dei conti prevista all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea e i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209 c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui all'articolo 2 e all'articolo 5.

Articolo 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2 sono accertate e riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. **La Commissione procede a intervalli regolari a un esame di dette disposizioni nazionali, che le vengono rese note dagli Stati membri, comunica a questi ultimi gli adeguamenti che ritiene necessari, verifica se detti adeguamenti sono anche stati effettuati e riferisce in merito al Parlamento.** Gli Stati membri mettono queste risorse a disposizione della Commissione.

2. Salvi restando la verifica dei conti e **i controlli della legittimità e regolarità previsti** all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea — **nel cui ambito vengono controllate soprattutto l'attendibilità e l'efficacia di sistemi e procedure nazionali per la fissazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle entrate del PIL,** salvi restando inoltre i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209 c) di questo trattato — il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui all'articolo 2 e all'articolo 5.

Articolo 9 immutato

Mercoledì 15 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 10*

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordato al Regno Unito, *definiti dalla presente decisione.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 10*

Entro la fine del 1990 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema, compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordato al Regno Unito. **Essa presenterà inoltre, prima della fine del 1989, proposte per l'introduzione di una nuova imposta, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) bis, sotto forma d'imposta comunitaria, in sostituzione di una o più tasse nazionali.**

resto del testo immutato

— doc. A2-109/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (CEE, CEEA, CECA)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio (doc. C2-21/88 e C2-77/88),
- vista la sua risoluzione del 18 novembre 1987 sulle proposte della Commissione relative al futuro finanziamento delle Comunità ⁽²⁾,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-47/88),
- vista la seconda relazione della commissione per i bilanci (doc. A2-109/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. si riserva sin d'ora di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento europeo;
4. chiede al Consiglio e alla Commissione di essere nuovamente consultato qualora intendano apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 102 del 16.4.1988, pag. 8

⁽²⁾ G.U. n. C 345 del 21.12.1987, pag. 43

Mercoledì 15 giugno 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 15 giugno 1988

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY, CROUX, CRUSOL, CURRY, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, VAN DER LEK, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DESAMA, DEBATISSE, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IODICE, IPPOLITO, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MACERATINI, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORODO LEONICO, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PALMIERI, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PÉRY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE,

Mercoledì 15 giugno 1988

TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Mercoledì 15 giugno 1988

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Obiezione in favore dell'iscrizione della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-435/88

(+)

ANTONY, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, COLLINOT, DEVEZE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GAUCHER, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MORRIS, PALMIERI, PORDEA, STAES, TAYLOR.

(-)

ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CROUX, DALSASS, DALY, DEBATISSE, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FAITH, FATOUS, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., KILBY, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MÜHLEN, MUNS ALBUIXECH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORD, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PASTY, PATTERSON, PEREIRA V., PETERS, PEUS, PINTASILGO, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PROVAN, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THAREAU, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WELSH, WEST, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER.

(O)

ANGLADE, BLOCH VON BLOTTNITZ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN.

Obiezione in favore dell'iscrizione delle proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-440 e 443/88

(+)

ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BAILLOT, BARÓN

Mercoledì 15 giugno 1988

CRESPO, BARROSO MOURA, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHARZAT, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, DE COURCY LING, DALY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, FAITH, FATOUS, FERRERO, FILINIS, FORD, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., KILBY, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, VAN DER LEK, LORCA VILAPLANA, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NORMANTON, VON NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PATTERSON, PETERS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PROVAN, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, VON UEXKÜLL, ULBURGH, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WELSH, WEST, WOHLFART, WOLTJER.

(-)

ALBER, ANGLADE, ANTONY, BANOTTI, BARDONG, BAUDOÛIN, BERSANI, BEUMER, BOCKLET, BOOT, CARVALHO CARDOSO, CHIABRANDO, CLINTON, COLLINOT, CONDESSO, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DEBATISSE, DELOROZOY, DEVEZE, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GASÓLIBA I BÖHM, GAUCHER, GIUMMARRA, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., LALOR, LAMBRIAS, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LOUWES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, NIELSEN J. B., NORD, NORDMANN, PALMIERI, PASTY, PEUS, PIRKL, PISONI F., PORDEA, SARIDAKIS, SHERLOCK, SPÄTH, TAYLOR, TOLMAN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TZOUNIS, WOLFF.

(0)

FITZGERALD.

Decisione di cui al doc. A 2-60/88

(+))

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN

Mercoledì 15 giugno 1988

OCKEN, DE GUCHT, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DURY, EBEL, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FIGUEIREDO LOPES, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HÄRLIN, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANGLADE, BARRETT, BAUDOUIN, BJØRNVIG, BOSERUP, BUCHOU, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, COSTE-FLORET, DUPUY, ELLIOTT, FALCONER, FICH, FITZGERALD, HINDLEY, IVERSEN, LALOR, LATAILLADE, DE LA MALÈNE, MARTIN D., MOUCHEL, MUSSO, PAPON, PASTY, SMITH, TOURRAIN, VALENZI.

(O)

BAILLOT, ESCUDERO LOPEZ, NIELSEN T., OPPENHEIM.

Posizione comune del Consiglio di cui alla raccomandazione doc. A 2-87/88

(Emendamento n. 2)

(+)

ABENS, ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, D'ANCONA, ANDENNA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BAUDOUIN, BELO, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS,

Mercoledì 15 giugno 1988

COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CRUSOL, DALSASS, DANKERT, DE PASQUALE, DESAMA, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FANTÍ, FATOUS, FELLERMAIER, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GERONTOPOULOS, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HÄRLIN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LALOR, LATAILLADE, LE ROUX, VAN DER LEK, LINKOHR, LOMAS, LOO, MADEIRA, DE LA MALÈNE, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MORRIS, MOUCHEL, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NITSCH, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PASTY, PERY, PETERS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PUNSET I CASALS, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, VON UEXKÜLL, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WOHLFART.

(—)

ABELIN, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANTONIOZZI, BANOTTI, BARDONG, BAUDIS D., BERSANI, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOOT, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, CORNELISSEN, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DI BARTOLOMEI, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, HABSBURG, HERMAN, IODICE, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, LAMBRIAS, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OPPENHEIM, PARTRAT, PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, RAFTERY, RINSCHÉ, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, WAWRZIK, WEDEKIND, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ARIAS CAÑETE, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., CHRISTIANSEN, DE GUCHT, DE MARCH, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, FAITH, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, HOWELL, JACKSON C., JACKSON CH., LAFUENTE LÓPEZ, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MARQUES MENDES, MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, MUNS ALBUIXECH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NORD, NORDMANN, D'ORMESSON, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PIMENTA, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VEIL, WELSH, WOLFF.

Idem (Emendamento n. 3)

(+)

ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, D'ANCONA, ANDENNA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOQUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOUTOS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO,

Mercoledì 15 giugno 1988

CANO PINTO, CAROSSINO, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CRUSOL, DANKERT, DE GUCHT, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HÄRLIN, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, JACKSON C., JACKSON CH., KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LARIVE, LATAILLADE, LE ROUX, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, MAHER, DE LA MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, VON NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SÉLIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER.

(-)

HABSBURG, JANSSEN VAN RAAY, MÜNCH, STAVROU.

(O)

ABELIN, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANTONIOZZI, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARDONG, BAUDIS D., BERSANI, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOOT, BROK, CASINI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, CORNELISSEN, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, FERRER CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, IODICE, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, O'MALLEY, PARTRAT, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, RAFTERY, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHÖN, SPÄTH, STAUFFENBERG, THEATO, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, WAWRZIK, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

Parere conforme di cui al doc. A 2-94/88

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA,

Mercoledì 15 giugno 1988

ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GAMA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MATTINA, MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÁTH, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

BLOCH VON BLOTTNITZ, ESCUDER CROFT, GARAIKOETXEA URRIZA, HÄRLIN, VAN DEN HEUVEL, MONTERO ZABALA, NITSCH, SCHMIDBAUER, SIMONS, STAES, TELKÄMPER, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, VAN HEMELDONCK.

(O)

BAILLOT, BARBARELLA, BOSERUP, CAROSSINO, CASTELLINA, CASTLE, CERVETTI, CINCIARI RODANO, DE MARCH, DESSYLAS, DURY, ELLIOTT, FORD, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HINDLEY, HOON, IVERSEN, KUIJPERS, LE ROUX, LOMAS, MARTIN D., MCGOWAN, MEGAHY, MORRIS, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, PAPAPIETRO, ROELANTS DU VIVIER, ROSSI T., SEAL, SMITH, SQUARCIALUPI, TRIVELLI, TRUPIA, ULBURGHES, VALENZI, VANDEMEULEBROUCKE, WEST.

Mercoledì 15 giugno 1988

Parere conforme di cui al doc. A 2-95/88

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FANTI, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FITZGERALD, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HOWELL, HUCKFIELD, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE ROUX, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MATTINA, MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPA KYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÓTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ESCUDER CROFT, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HÄRLIN, VAN DEN HEUVEL, NITSCH, SCHMIDBAUER, SIMONS, STAES, TELKÄMPER, TRIDENTE, VON UEXKÜLL.

(0)

BARBARELLA, BARROS MOURA, BARZANTI, BOSERUP, BUCHAN, CAROSSINO, CASTELLINA, CERVETTI, CINCIARI RODANO, ELLIOTT, FILINIS, FORD, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HINDLEY, HOON, HUGHES, IVERSEN, LOMAS, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY, MONTERO ZABALA, MORRIS,

Mercoledì 15 giugno 1988

NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, ROSSETTI, ROSSI T., SEAL, SMITH, ULBURGH, TURNER.

Parere conforme di cui al doc. A 2-96/88

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BESSE, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COMPASSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FANTI, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HUTTON, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE ROUX, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MATTINA, MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PROUT, PUNSET I CASALS, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ESCUDER CROFT, HÄRLIN, VAN DEN HEUVEL, MONTERO ZABALA, NITSCH, SCHMIDBAUER, SIMONS, STAES, TELKÄMPER, TRIDENTE, VON UEXKÜLL.

(0)

BARROS MOURA, BIRD, BUCHAN, CASTELLINA, CASTLE, ELLIOTT, FALCONER, FORD, GUTIÉRREZ DÍAZ, HINDLEY, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN,

Mercoledì 15 giugno 1988

LOMAS, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MORRIS, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, ROELANTS DU VIVIER, SEAL, SMITH, ULBURGHS, WEST.

Risoluzione legislativa di cui al doc. A 2-43/88

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BEUMER, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES D. L., ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, HABSURG, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HOWELL, HUTTON, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOO, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MATTINA, MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

BARROS MOURA, BLOCH VON BLOTTNITZ, VAN DIJK, ESCUDER CROFT, HÄRLIN, VAN DER LEK, MIRANDA DA SILVA, MONTERO ZABALA, NITSCH, SCHMIDBAUER, STAES, TELKÄMPER, TRIDENTE.

Mercoledì 15 giugno 1988

(O)

BIRD, BOSERUP, BUCHAN, COTTRELL, ELLIOTT, FALCONER, FORD, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, LOMAS, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MORRIS, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, PAPAPIETRO, ROELANTS DU VIVIER, ROSSETTI, SIMONS, SMITH, TONGUE, ULBURGH, WEST.

Proposta di direttiva di cui alla relazione doc. A 2-55/88

(Emendamento n. 5)

(+)

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, HABSBERG, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PAPA KYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TQURRAIN, TOUSSAINT, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGH, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

Mercoledì 15 giugno 1988

(—)

DELOROZOY, SCRIVENER, WEDEKIND.

(O)

HÄRLIN, IVERSEN, ROTHLEY.

Idem (Emendamento n. 8)

(—)

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANAÍSTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, Cabezón ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, HABSBERG, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGÜE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

BLOCH VON BLOTTNITZ, ESCUDERO LOPEZ, WEDEKIND.

Mercoledì 15 giugno 1988

Idem (Emendamento n. 11)

(+)

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOÛTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELÁSICO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZARGES.

(-)

COMPASSO.

(0)

COTTRELL, WEDEKIND.

Mercoledì 15 giugno 1988

Risoluzione di cui al doc. A 2-117/88

(+)

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGUELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COMPASSO, CONDESSO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, IODICE, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KLINKENBORG, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LOPEZ, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PROUT, PROVAN, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

BAILLOT, BJØRNVIG, BONDE, BOSERUP, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, DE MARCH, VAN DIJK, FICH, IVERSEN, LE ROUX, VAN DER LEK, PRANCHÈRE, TRIDENTE, VON UEXKÜLL.

(0)

CATHERWOOD, MAHER, MONTERO ZABALA, PFLIMLIN.

Mercoledì 15 giugno 1988

ALLEGATO II

(doc. 8/88)

DICHIARAZIONE SCRITTA

sulla lotta contro la xenofobia e il razzismo

Il Parlamento europeo.

- vista la dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia sottoscritta l'11 giugno 1986 dal Parlamento, dalla Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri,
 - vista la relazione della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla recrudescenza del razzismo e del fascismo in Europa, del gennaio 1986,
 - visti i recenti risultati elettorali, che confermano i rischi di uno sfruttamento a livello politico, da parte dei partiti di estrema destra, dei sentimenti razzisti e xenofobi,
 - visto l'obbligo, per le istituzioni comunitarie, di dare un seguito concreto ed appropriato alle raccomandazioni figuranti nella relazione Evrigenis e nella dichiarazione comune,
1. incarica il suo presidente ad organizzare, prima della fine della presente legislatura un colloquio pubblico sul tema del razzismo in Europa, e a portare avanti il programma di informazione del Parlamento, richiamando l'attenzione sull'importanza della lotta contro il razzismo per l'Europa;
 2. invita il suo presidente a scrivere a tutti i governi degli Stati membri chiedendo loro di precisare quali azioni abbiano avviato per dare seguito alla dichiarazione comune;
 3. chiede alla Commissione di iscrivere, nel progetto preliminare di bilancio 1989, una somma adeguata per permettere la creazione di un Foro europeo degli emigranti;
 4. decide di organizzare, prima della fine del 1988, una discussione in seduta plenaria sul tema della lotta contro il razzismo;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione alla Commissione, al Consiglio nonché ai presidenti dei parlamenti e governi degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BAUR, BELO, BERSANI, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BORGIO, BOSERUP, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COT, CRUSOL, DALSSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DESAMA, DEBATISSE, DESSYLAS, DIDÒ, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FOCKE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FUILLET, GALLUZZI, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, IPPOLITO, IVERSEN, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE, VAN DER LEK, LE ROUX, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,

Mercoledì 15 giugno 1988

LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LOPEZ, MORAVIA, MORONI, MORRIS, MOTCHANE, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NORD, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'MALLEY, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PELIKAN, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PRICE, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAGARI.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

(88/C 187/04)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio:

a) richieste di parere sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

— una decisione concernente la prevenzione dei danni ambientali mediante azioni nel settore dell'istruzione e della formazione (doc. C 2-68/88)

competente per il merito: commissione per la gioventù
competente per parere: commissione per la protezione dell'ambiente;

— una raccomandazione agli Stati membri volta a favorire la collaborazione tra aziende pubbliche distributrici di elettricità e produttori autonomi (doc. C 2-70/88)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competente per parere: commissione per i problemi economici;

— una decisione che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (doc. C 2-71/88)

competente per il merito: commissione giuridica
competente per parere: commissione per la protezione dell'ambiente;

— un regolamento relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (doc. C 2-72/88)

competente per il merito: commissione per i trasporti,
competente per parere: commissione per i problemi economici;

— I. una direttiva sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente manipolati;

— II. una direttiva sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente manipolati

(doc. C 2-73/88)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,
competente per parere: commissione per l'energia;

b) una proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (doc. C 2-75/88)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,
competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione per la politica regionale;

c) una ventunesima relazione generale sulla diciassettesima relazione sulla politica di concorrenza (doc. C 2-76/88)

competente per il merito: commissione per i problemi economici,
competenti per parere: commissione giuridica, commissione per l'agricoltura

3. Dichiarazione della presidenza in merito a una procedura di concertazione

La presidenza comunica di aver ricevuto dal presidente in carica del Consiglio una lettera concernente la proposta relativa a un regolamento per l'aiuto alimentare, proposta che ha costituito oggetto di una riunione di concertazione svoltasi il 26 aprile 1988.

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Giovedì 16 giugno 1988

Dal momento che è in corso di esame presso la Corte di giustizia una procedura afferente alla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 in materia di comitati di gestione, la presidenza del Consiglio propone di prorogare di un anno il regolamento (CEE) n. 3972/86, che dovrebbe scadere il 30 giugno 1988, e di sospendere la procedura di concertazione.

Interviene l'on. Turner, relatore della commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

L'Assemblea accoglie la proposta di sospensione della procedura di concertazione.

Interviene l'on. Catherwood sull'ordine del giorno.

4. Illustrazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità per il 1989

Il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, illustra il progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1989.

Interviene l'on. von der Vring, relatore generale per detto bilancio.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

5. Questioni di bilancio (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di cinque relazioni della commissione per i bilanci.

L'on. Dankert illustra la relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(88) 257/88 def. — doc. C 2-53/88) relativa a una decisione del Consiglio concernente la disciplina di bilancio (doc. A 2-117/88).

L'on. Price illustra la relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(88) 148 def. — doc. C 2-16/88) concernente un regolamento (CECA, CEEA, CEE), che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (doc. A 2-118/88).

L'on. Cot, *presidente della commissione per i bilanci*, illustra, in sostituzione del relatore, on. Christodoulou, la relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(88) 176 def. — doc. C 2-42/88) concernente una direttiva relativa all'armonizzazione delle definizioni del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) e del rafforzamento delle basi statistiche di valutazione (doc. A 2-111/88).

La on. Scrivener illustra la relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(88) 230 def. — doc. C 2-47/88) con-

cernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune (doc. A 2-112/88).

L'on. Stevenson illustra la relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(88) 195 def. — doc. C 2-37/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (doc. A 2-110/88).

Intervengono gli on. Colom, a nome del gruppo socialista, O'Malley, a nome del gruppo PPE, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Maher, gruppo liberale, Vanleren Berghe, Arias Cañete, Theato e il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

Intervengono l'on. P. Dankert, relatore, il sig. Christophersen, l'on. Price, relatore, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Christophersen risponde l'on. Price e il sig. Christophersen.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 11*).

Interviene l'on. Stevenson sulla minaccia di sciopero del personale che pesa sulla svolgimento della seduta notturna di oggi.

6. Ruolo del Parlamento in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico (discussione)

L'on. Planas Puchades illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sul ruolo del Parlamento europeo in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico (doc. A 2-86/88).

Intervengono gli on. Croux, relatore per parere della commissione per gli affari istituzionali, Mallet, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Saridakis, relatore per parere della commissione giuridica, Hänsch, a nome del gruppo socialista, Penders, a nome del gruppo PPE, Elles, a nome del gruppo democratico europeo, van der Lek, gruppo Arcobaleno, Blumenfeld, McCartin, il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, l'on. Planas Puchades, relatore.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 11*).

Giovedì 16 giugno 1988

7. Situazione in Cile (discussione)

L'on. Saby illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione politica, sulla situazione in Cile (doc. A 2-336/87).

Intervengono il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, gli on. Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, Lenz, a nome del gruppo PPE, Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, Trivelli, a nome del gruppo comunista.

La discussione viene qui interrotta; riprenderà in seguito (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 19*).

(*La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

Il presidente fa la seguente comunicazione.

«Allorchè il nostro ordine del giorno è stato adottato lunedì (*vedi processo verbale della seduta del 13 giugno, parte prima, punto 15*) avevo comunicato che l'eccezionale carico di lavoro previsto per la presente tornata avrebbe potuto creare qualche difficoltà. In effetti, parecchi nostri funzionari sono sovraccarichi di lavoro ed è quindi probabile che il processo verbale e il resoconto della seduta notturna di oggi non possano essere distribuiti domani mattina in tutte le lingue;

Pur essendo convinto che i nostri funzionari faranno, ancora una volta, uno sforzo eccezionale per garantire il funzionamento del Parlamento, è evidente che dobbiamo riflettere su una migliore programmazione e organizzazione dei nostri lavori.»

Interviene l'on. Morris che ricorda gli avvenimenti del 16 luglio 1966 in Sudafrica.

8. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta

— degli on. Blumenfeld, Coste-Floret, Filinis, Newton Dunn, Pannella, Pimenta, Roelants du Vivier, Casanmagnago Cerretti, Cervetti, Cot, Herman, Penders Pflimlin e Seefeld sulla consultazione popolare per l'Unione politica dell'Europa e per i poteri costituenti del Parlamento europeo (doc. 4/48), firmata da 269 deputati, è trasmessa, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento, alle istituzioni indicate dagli autori (*vedi allegato II*).

9. Dichiarazione del Consiglio sul semestre di attività della presidenza tedesca — Relazioni CEE-COMECOM (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su una dichiarazione del Consiglio e su una relazione.

Il sig. Genscher, *presidente in carica del Consiglio*, fa una dichiarazione sul semestre di attività della presidenza tedesca.

L'on. Ercini illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(88) 333 def. — doc. C 2-69/88) concernente un progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione della dichiarazione congiunta sull'instaurazione di relazioni ufficiali tra la Comunità economica europea e il Consiglio di mutua assistenza economica (doc. A 2-119/88).

Interviene il sig. De Clerq, membro della Commissione.

Intervengono gli on. Seeler, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Walter, a nome del gruppo socialista, Fontaine, a nome del gruppo PPE, Catherwood, a nome del gruppo democratico europeo, Cervetti, gruppo comunista e apparentati.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Veil, a nome del gruppo liberale, De La Malène, a nome del gruppo ADE, Von Uexkull, gruppo Arcobaleno, Antony, a nome del gruppo delle destre europee, Punset, non iscritto, De March, Pirkil, Valverde, Amaral, Christensen.

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

Intervengono gli on. Negri, Zarges, Cassidy, Barros Moura, Bettiza, Garaikoetxea, Brok, Ephremidis, Früh, Franz, Habsburg, Mallet, Lambrias e il sig. Genscher.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.30 di oggi (*vedi successivo punto 12*).

10. Aiuto comunitario all'America centrale (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su cinque interrogazioni orali con discussione.

Giovedì 16 giugno 1988

Dato che il turno di votazioni è previsto per le 18.30, il presidente, con l'accordo degli interroganti, decide di ridurre il loro tempo di parola della metà.

L'on. Garcia Raya svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, unitamente agli on. Sakellariou, Oliva Garcia, Caño Pinto, Vazquez Fouz, Ramirez Heredia, e Garcia Arias, al Consiglio, sull'aiuto della Comunità all'America centrale (doc. B 2-347/88).

La on. Lenz svolge le interrogazioni orali che ella ha presentato, unitamente agli on. Langes, Ligios, Münch, Marck e F. Pisoni, a nome del gruppo PPE, alla Commissione (doc. B 2-348/88) e al Consiglio (doc. B 2-349/88), sulle modalità per l'assegnazione dell'aiuto all'America centrale.

La on. Barbarella svolge le interrogazioni orali

— che gli on. Fanti, Pranchère, Gutierrez Diaz e Miranda da Silva, a nome del gruppo comunista, hanno presentato al Consiglio sul sostegno della Comunità europea al «piano d'azione immediato» elaborato per i paesi dell'America centrale (doc. B 2-350/88):

— che gli on. Fanti, la stessa on. Barbarella, Ferrero, Pranchère, Gutierrez Diaz, Miranda da Silva e Filinis hanno presentato alla Commissione sul piano triennale di ricostruzione e di sviluppo dell'America centrale (doc. B 2-394/88).

L'on. Sakellariou svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato unitamente agli on. Garcia Raya, Boesmans, Wettig, Romeos, Woltjer e Rothe, alla Commissione sull'aiuto economico della Comunità europea all'America centrale (doc. B 2-393/88).

La presidenza dichiara di aver ricevuto, con richiesta di votazione sollecita, conformemente all'articolo 56 del regolamento, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, quattro proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione degli on. Linkohr, Glinne, Boesmans, Garcia Raya e Sakellariou, sull'aiuto della Comunità europea all'America centrale (doc. B 2-412/88)

— proposta di risoluzione degli on. Fanti, Barbarella, Pranchère, Gutierrez Diaz, Ephremidis, Miranda da Silva e Filinis, a nome del gruppo comunista, sul piano triennale di aiuti per lo sviluppo e la ricostruzione dei paesi dell'America centrale (doc. B 2-414/88)

— proposta di risoluzione degli on. Fanti, Barbarella, Ferrero, Pranchère, Gutierrez Diaz, Miranda da Silva, Filinis, Ephremidis, a nome del gruppo comunista, sul piano di aiuti allo sviluppo e alla ricostruzione dell'America centrale (doc. B 2-415/88)

— proposta di risoluzione degli on. Lenz, Marck, Ferrer, Mertens, Lentz-Cornette e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'aiuto della Comunità europea all'America centrale (doc. B 2-416/88).

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà alla fine della discussione (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 16*).

Intervengono il sig. Gutierrez Diaz, il sig. Genscher, *presidente in carica del Consiglio*, e il sig. De Clercq, *membro della Commissione*, che rispondono alle interrogazioni.

La discussione viene qui interrotta, essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni; sarà ripresa in seguito (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 16*).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Interviene l'on. Newton Dunn sul processo verbale della seduta precedente.

DI VOTAZIONI

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

Interviene l'on. Cot, *presidente della commissione per i bilanci*, il quale chiede che, in considerazione della lunghezza delle votazioni di questa sera, le relazioni relative al bilancio siano poste in votazione con precedenza.

Il presidente propone quindi di iniziare la votazione con queste relazioni.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Interviene l'on. Hänsch che a sua volta chiede che sia anticipata la votazione sulla relazione dell'on. Ercini (doc. A 2-119/88), vale a dire che essa si svolga subito dopo la votazione sulle relazioni di bilancio.

Il presidente comunica che questa decisione sarà presa dopo la votazione sulle relazioni di bilancio.

11. Questioni di bilancio (votazione)*

(relazioni Dankert (doc. A 2-117/88), Price (doc. A 2-118/88), Christodoulou (doc. A 2-111/88), Scrivener (doc. A 2-112/88) e Stevenson (doc. A 2-110/88).

— *relazione Dankert* (doc. A 2-117/88) (1)

proposta di decisione (doc. COM(88) 257 def. — doc. C 2-53/88)

dal preambolo all'undicesimo considerando:

n. da 1 a 9 (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

(1) Salvo laddove indicato gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per i bilanci.

Giovedì 16 giugno 1988

Dopo l'undicesimo considerando:

n. 10: approvato

n. 20 della on. Theato, a nome della commissione per il controllo di bilancio: approvato

Articoli da 1 a 6

n. 11: approvato

Articolo 6:

n. 21 della on. Theato, a nome della commissione per il controllo di bilancio: respinto

Articolo 7:

n. 12: approvato

n. 22 della on. Theato, a nome della commissione per il controllo di bilancio: respinto

Articoli da 8 a 10:

n. 13 e 14: approvati con successive distinte votazioni

Articoli da 11 a 13:

n. 15: approvato

Articolo 12:

n. 23 della on. Theato, a nome della commissione per il controllo di bilancio: respinto

Articoli 14 e 15:

n. 16 e 17 (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

Dopo l'articolo 15:

n. 18: approvato

Emendamento di compromesso n. 24 degli on. Colom, a nome del gruppo socialista, Langes, a nome del gruppo PPE, Scrivener, a nome del gruppo liberale, Barbarella: Il Parlamento manifesta il suo accordo sulla messa in votazione dell'emendamento.

Interviene il sig. Christophersen, vicepresidente della commissione, che segnala un errore nella versione inglese dell'emendamento.

approvato

(n. 19 decade)

Il Parlamento accoglie la proposta di risoluzione così modificata: (vedi parte seconda, punto 1 a).

Progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1 a)

— relazione dell'on. Price (doc. A 2-118/88): (1)

proposta di regolamento (doc. COM(88) 148 def. — doc. C 2-16/88):

Articolo 1, paragrafo 1:

n. 1: approvato

Articolo 1, paragrafo 2 (riguarda l'articolo 6, paragrafo 2, prima della lettera a):

n. 2: approvato

(n. 12: decade)

Articolo 1, paragrafo 2 (riguarda l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino):

n. 3: approvato

Articolo 1, paragrafo 2. (riguarda l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b):

n. 4: approvato

(n. 13: decade)

Articolo 1, paragrafi da 4 a 14:

n. da 6 a 9 (votati in blocco): approvati

n. 10 e 11: approvati con successive distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (parte seconda, punto 1 b).

progetto di risoluzione legislativa

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1 b).

— relazione dell'on. Christodoulou (doc. A 2-111/88)

proposta di direttiva (doc. COM(88) 176 def. — doc. C 2-42/88):

(n. 1: ritirato)

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per i bilanci.

Giovedì 16 giugno 1988

Dopo il primo considerando:

n. 2 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 2, paragrafo 2:

(n. 3: ritirato)

n. 10 dell'on. Colom: approvato

Dopo l'articolo 3 fino all'articolo 10:

(n. 9: ritirato)

n. da 4 a 8 della commissione per i bilanci: votati in blocco: approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

— *relazione della on. Scrivener* (doc. A 2-112/88):

proposta di regolamento (doc. COM(88) 230 def. — doc. C 2-47/88):

n. da 1 a 3 della commissione per i bilanci (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta di risoluzione della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 1 d*).

progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1 d*).

— *relazione dell'on. Stevenson* (doc. A 2-110/88):

proposta di regolamento (doc. COM(88) 195 def. — doc. C 2-37/88):

n. da 1 a 3 della commissione per i bilanci (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1 e*).

progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1 e*).

Il presidente, ricordando la richiesta avanzata dall'on. Hänsch all'inizio del turno di votazioni, vale a dire di porre in votazione la relazione Ercini (doc. A 2-119/88) dopo le relazioni sulle questioni di bilancio, consulta il Parlamento in merito.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

12. Relazioni CEE-COMECON (votazione)*

(relazione dell'on. Ercini — doc. A 2-119/88)

— *proposta di decisione* (doc. COM(88) 333 def. — doc. C 2-69/88):

Dopo il primo considerando:

n. 1 e 2 dell'on. Pannella: respinti con successive distinte votazioni

Dopo l'articolo 1:

n. 3 idem: respinto

n. 4 degli on. Ciccimessere e Negri: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*).

progetto di risoluzione legislativa:

(n. 5: irricevibile conformemente all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento)

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

13. Industria cantieristica (votazione)*

(relazioni Quin (doc. A 2-66/88), Oliva Garcia (doc. A 2-76/88)* e Chanterie (doc. A 2-26/88)*)

— *relazione interlocutoria della on. Quin* (doc. A 2-66/88):

proposta di risoluzione:

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4:

n. 7 dell'on. Stewart, a nome della commissione per i trasporti: approvato

Paragrafo 5 e 6: approvati

Giovedì 16 giugno 1988

Dopo il paragrafo 6:

n. 8 idem: approvato

Paragrafo 7: approvato

Dopo il paragrafo 7:

n. 9 idem: approvato con VE

Paragrafo 8:

n. 6 dell'on. McMahon: approvato con VE

Paragrafo 9:

n. 10 dell'on. Stewart, a nome della commissione per i trasporti: approvato con VE

Paragrafo 10:

n. 1 dell'on. Stewart: il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate: prima parte (fino a «bandiera europea»): Approvato

resto: Approvato con VE

Paragrafi da 11 a 14: approvati

Dopo il paragrafo 14:

n. 2 dell'on. Alavanos: approvato con VE

Paragrafi da 15 a 18: approvati

Paragrafi modificati da emendamenti: approvati

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Hughes, a nome del gruppo socialista, Falconer, Medeiros Ferreira.

Il Parlamento approva la risoluzione con AN (SOC)

Votanti: 230

Favorevoli: 225

Contrari: 0

Astensioni: 5

(vedi parte seconda, punto 3 a).

Interviene la on. Belo su un problema di ordine tecnico.

— relazione dell'on. Oliva Garcia (doc. A 2-76/88): (1)

Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 275 def. — doc. C 2-130/87 e COM(88) 205 def.)

Preambolo:

n. 1: approvato

Dopo il secondo considerando:

n. 22 dell'on. Stewart, a nome della commissione per i trasporti: Approvato

n. 31 dell'on. C. Beazley: respinto con VE

Dopo il terzo considerando:

n. 2: approvato

n. 23 dell'on. Stewart, a nome della commissione per i trasporti: respinto

Dal quinto al decimo considerando:

n. da 3 a 6 (votati in blocco su proposta del Presidente): approvati

Articolo 1:

n. 24 dell'on. Stewart, a nome della commissione per i trasporti: approvato

Articolo 2:

n. 25 idem: approvato

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a):

n. 16 degli on. Quin, Metten, Bonaccini e D. Martin: approvato con VE

(n. 7, 20 e 19: decadono)

Il relatore fa rilevare che il secondo trattino del n. 7 non decade.

Il presidente decide di porlo in votazione: il secondo trattino del n. 7 è approvato.

n. 26/riv. dell'on. Stewart, a nome della commissione per i trasporti: approvato

Articolo 3, paragrafo 1, lettere b):

n. 21 dell'on. Schreiber, a nome del gruppo socialista: approvato

n. 8: approvato

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per la politica regionale.

Giovedì 16 giugno 1988

n. 32 dell'on. Lambrias: respinto con AN (PPE)

Votanti: 222
Favorevoli: 102
Contrari: 111
Astenuiti: 9

Articolo 3, paragrafo 3:

n. 30 dell'on. Arguelles: respinto

Articolo 5:

n. 9: approvato

Articolo 6, paragrafo 1:

n. 27 dell'on. Stewart, a nome della commissione per i trasporti: respinto

Articolo 6, paragrafo 2:

n. 10: approvato

(n. 28: decade)

Articolo 7, paragrafo 1:

n. 11: approvato

Articolo 7, paragrafo 2:

n. 17 dell'on. von der Vring, a nome della commissione per i bilanci: approvato

Dopo l'articolo 7 fino a dopo l'articolo 8:

nn. da 12 a 15 (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 3 b*).

progetto di risoluzione legislativa:

n. 18: irricevibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. von der Vring per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3 b*).

— *relazione dell'on. Chanterie* (doc. A 2-26/88)

proposta di regolamento (doc. COM(87) 275 def. — doc. C 2-130/87):

Dopo il sesto considerando:

n. 11 dell'on. C. Beazley: approvato

Articolo 2, paragrafo 3:

n. 12 dell'on. von der Vring, a nome della commissione per i bilanci: approvato con VE

Articolo 3:

n. 1 della commissione per gli affari sociali: approvato

Articolo 4:

n. 2 idem (eccettuato il paragrafo 6 bis): approvato

(n. 8 e 13: decadono)

Articolo 4, dopo il paragrafo 6:

n. 10 degli on. Alavanos, Ephremidis e Dessylas: respinto

n. 2 (paragrafo 6 bis): approvato

Dopo l'articolo 6:

n. 9 dell'on. Alavanos e altri: respinto

Dopo l'articolo 12:

n. 7 e 14 dell'on. von der Vring, a nome del gruppo socialista: approvati con successive distinte votazioni

(n. 3: decade)

Articolo 15 e allegato:

n. da 4 a 6 della commissione per gli affari sociali: approvati con successive distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3 c*).

progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3 c*).

14. Patrimonio architettonico di Palermo e di Lisbona (votazione)

(relazioni dell'on. M. Pereira (doc. A 2-21/88) e dell'on. Beazley (doc. A 2-20/88))

— *relazione dell'on. M. Pereira* doc. A 2-21/88:

proposta di risoluzione

Preambolo e considerando da A a E: approvati

Giovedì 16 giugno 1988

Dopo il considerando E:

n. 8 degli on. Bettiza, De Pasquale e Mattina: approvato

Considerando F: approvato

n. 10 dell'on. Tridente: approvato

Paragrafi da 1 a 5: approvati

Dopo il paragrafo 5:

n. 9 dell'on. Bettiza e altri: approvato

Paragrafi da 6 a 8: approvati

Dopo il paragrafo 8:

(n. 1: ritirato)

Paragrafi 9 e 10: approvati

Paragrafo 11:

n. 11 dell'on. Tridente: approvato

Il paragrafo 11, così modificato, è approvato.

Paragrafi 12 e 13: approvati

Dopo il paragrafo 13:

n. da 2 a 6 dell'on. Ligios (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

Paragrafo 14: approvato

Paragrafo 15: n. 7 dell'on. Ligios: approvato

Paragrafo 16: approvato

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. Bettiza per una dichiarazione di voto a nome del gruppo liberale.

Con appello nominale chiesto dal gruppo PPE, il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 205
Favorevoli: 202
Contrari: 0
Astenuiti: 3

(vedi parte seconda, punto 4 a).

— *relazione dell'on. C. Beazley* (doc. A 2-20/88)

proposta di risoluzione:

Il Parlamento approva la risoluzione con AN (PPE)

Votanti: 213
Favorevoli: 211
Contrari: 0
Astenuiti: 2

(vedi parte seconda, punto 4 b).

15. Inquinamento del Reno e altri corsi d'acqua (votazione)

(relazioni degli on. Maij-Weggen (doc. A 2-3/88 e 337/87) e Iversen (doc. A 2-332/87))

— *Relazione dell'on. Maij-Weggen* (doc. A 2-3/88)

proposta di decisione I (Doc. COM(86) 710 def. — doc. C 2-183/88)

Interviene l'on. Sherlock

n. da 1 a 6 della commissione per l'ambiente: approvati con successive distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 5 a).

progetto di risoluzione legislativa:

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. Sherlock per una dichiarazione di voto a nome del gruppo democratico europeo.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa con AN (PPE)

Votanti: 201
Favorevoli: 199
Contrari: 1
Astenuiti: 1

(vedi parte seconda, punto 5 a).

Giovedì 16 giugno 1988

proposta di decisione II (Doc. COM(87) 427 def. — doc. C 2-182/87):

n. 7 e 8 della commissione per l'ambiente (votati in blocco): approvati

n. 9 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

— *Relazione della on. Maij-Weggen* (doc. A 2-337/87)

proposta di risoluzione:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

— *Relazione dell'on. Iversen* (doc. A 2-332/87)

proposta di risoluzione:

Preambolo e considerando A: approvati

Interviene l'on. Sherlock

Considerando B:

n. 3 dell'on. Iversen: approvato

Considerando C e D: approvati

Dopo il considerando D:

n. 4 idem: approvato

Considerando da E a G: approvati

Dopo il considerando G:

n. 2 della on. Hammerich: approvato con AN (ARC)

Votanti: 195
Favorevoli: 151
Contrari: 37
Astenuiti: 7

Considerando H e I e paragrafo da 1 a 6: approvati

Paragrafo 7:

n. 5 e 6 dell'on. Iversen: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi da 8 a 11: approvati

Dopo il paragrafo 11:

n. 7 idem: approvato

Paragrafi da 12 a 19: approvati

Paragrafo 20:

n. 11 di compromesso degli on. Cervetti, Chiabrando, Didò, Maij-Weggen, Iversen, Gawronski e Tridente: l'Assemblea fornisce il proprio consenso alla votazione dell'emendamento, il quale è poi approvato

(nn. 9 e 10: decadono)

Paragrafi da 21 a 23: approvati

Dopo il paragrafo 23:

n. 1 dell'on. Hammerich: approvato con AN (ARC)

Votanti: 191
Favorevoli: 175
Contrari: 6
Astenuiti: 10

n. 8 dell'on. Iversen: approvato

Paragrafo 24: approvato

Paragrafi modificati da emendamenti: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 c*).

16. Problemi sanitari relativi ai prodotti a base di uova (votazione)*

(relazione dell'on. Mertens — doc. A 2-59/88)

— *proposta di direttiva* (Doc. COM(87) 46 def. — doc. C 2-6/87):

n. da 1 a 32 della commissione per la protezione dell'ambiente (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

Giovedì 16 giugno 1988

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

17. Franchigie fiscali applicabili all'importazione (votazione)*

(relazione dell'on. Cassidy — doc. A 2-74 e 73/88)

— *relazione di cui al doc. A 2-74/88:*

proposta di direttiva (Doc. COM(87) 583 def. — doc. C 2-263/87):

Fino all'articolo 2, paragrafo 1:

n. 1 della commissione per i problemi economici: approvato

n. 2 e 3 idem (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

Dopo l'articolo 2:

n. 4 idem: approvato

(n. 5: decade)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7 a*).

progetto di risoluzione legislativa:

L'on. Beumer, *presidente della commissione economica e monetaria*, chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Interviene Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

L'on. Beumer chiede, sulla base dell'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento, l'aggiornamento della votazione.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

La questione è rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

— *Relazione di cui al doc. A 2-73/88:*

proposta di direttiva (Doc. COM(87) 570 def. — doc. C 2-278/87):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7 b*).

progetto di risoluzione legislativa:

L'on. Beumer, *presidente della commissione economica e monetaria*, chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Interviene Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

L'on. Beumer chiede, sulla base dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, l'aggiornamento della votazione.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

La questione è rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

18. Ricostruzione delle zone sinistrate in Grecia nel settembre 1986 (votazione)*

(relazione dell'on. Delorozoy — doc. A 2-63/88)

— *proposta di decisione* (doc. COM(87) 727 def. — doc. C 2-285/87):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 8*).

progetto di risoluzione legislativa:

Interviene l'on. Boutos per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa con AN (PPE)

Votanti: 164
Favorevoli: 163
Contrari: 1
Astenuiti: 0

(*vedi parte seconda, punto 8*)

19. Accordi di franchising (votazione)

(relazioni degli on. Chanterie (doc. A 2-17/88) e Mühlen (doc. A 2-36/88)

— *relazione dell'on. Chanterie* (doc. A 2-17/88)

Giovedì 16 giugno 1988

proposta di risoluzione

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9 a*).

— *relazione dell'on. Mühlen* (doc. A 2-36/88)

proposta di risoluzione:

Il gruppo socialista ha chiesto votazioni distinte sui paragrafi 5, 6 e 8:

Preambolo e paragrafi da 1 a 4: approvati

Paragrafi 5 e 6: respinti con successive distinte votazioni

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8: respinto

Paragrafi da 9 a 12: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9 b*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

20. Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato

La presidenza comunica di aver ricevuto dal ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. N. Pisoni.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e l'immunità.

Intervengono gli on. Ford, sullo sciopero deciso dal personale del Parlamento per la seduta notturna, e Megahy, sull'ordine del giorno.

(La seduta è sospesa alle 20.05 e ripresa alle 21.00)

(La seduta è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

Vicepresidente

Sull'astensione dal lavoro decisa dal personale per il resto della presente seduta intervengono gli on. Telkämper, Diez de Rivera, Roberts, McCartin, Clinton, Zahorka e Maij-Weggen.

Il presidente, pur dichiarandosi sensibile ai problemi del personale, sottolinea che occorre rispettare l'ordine del giorno fissato e decide quindi di passare al seguito dei lavori.

21. Aiuto all'America centrale (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione su cinque interrogazioni orali.

Gli on. Linkohr e Suarez Gonzalez rinunciano a intervenire.

Intervengono gli on. Ford, il quale chiede, sulla base dell'articolo 106 del regolamento, la chiusura della seduta, Telkämper, il quale chiede la constatazione del numero legale, e Arndt, che fa propria, come presidente del gruppo socialista, la richiesta dell'on. Ford.

Su detta richiesta interviene la on. Roberts.

Il Parlamento decide la chiusura della seduta.

22. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 17 giugno, è stato così fissato:

Alle 9.00:

— Procedura senza relazione

— Votazione sulla relazione senza discussione dell'on. Pelikan su una fondazione europea per gli studi dell'Europa orientale

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

— Relazione della on. Lemass sul linguaggio gestuale dei sordi ⁽¹⁾

— Relazione dell'on. Newton Dunn sugli intagli dei pneumatici ⁽¹⁾ *

— Proposta della Commissione sul peso e le dimensioni dei veicoli stradali ⁽¹⁾ *

— Seguito della discussione su cinque interrogazioni orali sull'America centrale

— Interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione sulle relazioni CEE-EFTA

⁽¹⁾ Discussione seguita da votazione.

Giovedì 16 giugno 1988

— Relazione dell'on. Saby sul Cile (seguito della discussione) ⁽¹⁾

— Seguito della discussione congiunta su una relazione dell'on. Catherwood sul costo della Non Europa ⁽¹⁾ e su quattro interrogazioni orali sul costo della Non Europa

— Relazione della on. Roberts sul protezionismo nelle relazioni CEE-Stati Uniti ⁽¹⁾

— Relazione dell'on. Wettig sul discarico per il bilancio del Parlamento per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Discussione seguita da votazione.

(La seduta termina alle 21.20)

ENRICO VINCI
Segretario generale

Horst SEEFELD
Viceprésidente

Giovedì 16 giugno 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Questioni di bilancio *

a) — proposta di decisione COM(88) 257 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione del Consiglio concernente la disciplina di bilancio

visti i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

visti i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

resto del preambolo immutato

considerando dal primo al terzo immutati

*considerando che le regole di disciplina di bilancio applicabili alle spese non obbligatorie formano oggetto di una dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,***considerando che le regole di disciplina di bilancio formano oggetto di un accordo interistituzionale fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, il cui scopo principale è quello di raggiungere gli obiettivi dell'Atto unico europeo, attuare le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles e di conseguenza migliorare il funzionamento della procedura annuale di bilancio,***considerando che il Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio ha concordato i principi degli orientamenti per il controllo delle spese agricole,***soppresso***considerando che il ritmo di progressione delle spese del FEAOG, sezione Garanzia non deve superare il 74% del tasso di incremento del PNL della Comunità, tasso che corrisponde all'80% qualora si prenda in considerazione il massimo finanziamento, ad opera del FEAOG, dell'abbandono delle terre,***soppresso***considerando che il Consiglio europeo ha altresì convenuto il meccanismo per il deprezzamento sistematico delle giacenze agricole esistenti e future, affinché la situazione in materia di giacenze al normalizzi entro il 1992,***soppresso***considerando che i meccanismi di stabilizzazione introdotti nella disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato debbono contribuire all'osservanza degli orientamenti per il settore agricolo;***soppresso***considerando che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che il livello delle spese del FEAOG, sezione Garanzia possa essere influenzato dalle variazioni del tasso di mercato dollaro/ECU e che per fronteggiare la situazione derivante da variazioni significative e impreviste del tasso di mercato dollaro/ECU rispetto ai tasso usato nel bilancio, ogni anno si debba iscrivere nel bilancio una riserva monetaria di 1.000 Mio di Ecu sotto forma di stanziamenti accantonati;***soppresso**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 146 del 3.6.1988

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

considerando che è necessario assoggettare le spese obbligatorie diverse dalle spese del FEAOG, sezione Garanzia al rigore e alla pianificazione di bilancio,

considerando che il trattato non ha previsto esplicitamente i poteri necessari per adottare misure di disciplina di bilancio per quanto riguarda le spese che non rientrano nel settore agricolo e che bisogna quindi ricorrere alle disposizioni dell'articolo 235 per quanto riguarda l'inclusione di queste spese nel campo d'applicazione della disciplina di bilancio,

HA DECISO QUANTO SEGUE

Spese del FEAOG, Sezione Garanzia

Articolo 1

Il tasso d'incremento delle spese del FEAOG, sezione Garanzia definite *all'articolo 3*, nel periodo compreso tra il 1988 ed un determinato anno non può superare il 74% del tasso d'incremento del prodotto nazionale lordo della Comunità nello stesso periodo.

Tale progressione massima per le spese del FEAOG, sezione Garanzia (orientamenti FEAOG, sezione Garanzia) che corrisponde all'80% qualora si prenda in considerazione il massimo finanziamento, ad opera del FEAOG, dell'abbandono delle terre deve essere rispettata ogni anno.

Articolo 2

La base di spesa relativa al 1988 per la determinazione degli orientamenti per ogni anno successivo è pari a 27 500 Mio di ECU, da adattare conformemente *all'articolo 3*. La base statistica in relazione alle statistiche del PNL corrisponde a quella utilizzata nella decisione (decisione relativa alle risorse proprie). Tutti i calcoli effettuati dalla Commissione all'atto della presentazione delle sue proposte annuali per la fissazione dei prezzi, fatta salva un'eventuale revisione definitiva all'atto della

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

soppresso

soppresso

Considerando che la disciplina di bilancio si dovrebbe ottenere anche mediante un'applicazione più rigorosa e sistematica dei principi di bilancio — annualità, unicità, specificità degli stanziamenti e corretta gestione finanziaria, poiché da questo punto di vista le istituzioni della Comunità devono essere esortate a rafforzare i meccanismi di controllo del bilancio, per compensare l'ampliamento dei poteri della Commissione in materia di gestione del bilancio;

considerando che nell'accordo interistituzionale il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno manifestato il proprio accordo sulle seguenti conclusioni del Consiglio europeo riguardanti la disciplina di bilancio per le spese obbligatorie del FEAOG, sezione Garanzia:

soppresso

1. Il tasso d'incremento delle spese del FEAOG, sezione Garanzia definite **al punto 3**, nel periodo compreso tra il 1988 ed un determinato anno non può superare il 74% del tasso d'incremento del prodotto nazionale lordo della Comunità nello stesso periodo.

Tale progressione massima per le spese del FEAOG, sezione Garanzia (orientamenti FEAOG, sezione Garanzia) che corrisponde all'80% qualora si prenda in considerazione il massimo finanziamento, ad opera del FEAOG, dell'abbandono delle terre deve essere rispettata ogni anno.

2. La base di spesa relativa al 1988 per la determinazione degli orientamenti per ogni anno successivo è pari a 27 500 Mio di ECU, da adattare conformemente **al punto 3**. La base statistica in relazione alle statistiche del PNL corrisponde a quella utilizzata nella decisione (decisione relativa alle risorse proprie). Tutti i calcoli effettuati dalla Commissione all'atto della presentazione delle sue proposte annuali per la fissazione dei prezzi, fatta salva un'eventuale revisione definitiva all'atto della presenta-

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo, vengono fatti sulla base dei prezzi 1988 e convertiti ai prezzi correnti utilizzando il deflatore del PNL stimato dalla Commissione per l'anno considerato.

Articolo 3

Le spese cui si applica l'*articolo 1* sono quelle da imputare ai titoli 1 e 2 (FEAOG, sezione Garanzia) della sezione III parte B del bilancio previa deduzione delle somme corrispondenti al ricavato della vendita dello zucchero ACP, alle restituzioni connesse con l'aiuto alimentare e ai versamenti effettuati dai produttori per contributi zucchero ed isoglucosio, nonché di altre eventuali entrate provenienti in futuro dal settore agricolo.

Articolo 4

Gli orientamenti per il settore agricolo comprendono i costi connessi con il deprezzamento delle giacenze agricole recentemente costituite. Il Consiglio iscrive ogni anno nel progetto di bilancio gli stanziamenti necessari per finanziare la totalità dei costi connessi con il deprezzamento delle nuove giacenze. Gli stanziamenti sono utilizzati per il sistematico deprezzamento delle nuove giacenze, che inizia al momento della loro costituzione, conformemente alle disposizioni che saranno introdotte nel regolamento 1883/78.

I costi connessi con il deprezzamento delle attuali giacenze agricole eccedentarie sono coperti al di fuori degli orientamenti del settore agricolo. I seguenti importi sono iscritti nel titolo 8 del bilancio per il periodo 1988-1992 (prezzi 1988):

1988	1,2 miliardi di ECU
1989-1992	1,4 miliardi di ECU.

Questi importi non possono essere utilizzati ad altri scopi.

Le modalità della compensazione finanziaria da accordare alla Spagna ed al Portogallo per la loro partecipazione al finanziamento di dette giacenze saranno stabilite in un atto separato. Questi due Stati saranno trattati come se il deprezzamento delle giacenze fosse stato integralmente finanziato dalla Comunità nel 1987.

Articolo 5

Le proposte della Commissione in materia di prezzi corrispondono ai limiti stabiliti dagli orientamenti per il settore agricolo.

Se dalle deliberazioni del Consiglio su tali proposte in materia di prezzi emerge un orientamento che, a giudizio della Commissione, può portare al superamento del livello di spesa indicato nella sua proposta iniziale, la decisione finale dovrà essere demandata a una sessione straordinaria del Consiglio.

Gli orientamenti per il settore agricolo debbono essere ogni anno rispettati.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

zione del progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo, vengono fatti sulla base dei prezzi 1988 e convertiti ai prezzi correnti utilizzando il deflatore del PNL stimato dalla Commissione per l'anno considerato.

3. Le spese cui si applica il **punto 1** sono quelle da imputare ai titoli 1 e 2 (FEAOG, sezione Garanzia) della sezione III parte B del bilancio previa deduzione delle somme corrispondenti al ricavato della vendita dello zucchero ACP, alle restituzioni connesse con l'aiuto alimentare e ai versamenti effettuati dai produttori per contributi zucchero ed isoglucosio, nonché di altre eventuali entrate provenienti in futuro dal settore agricolo.

4. Gli orientamenti per il settore agricolo comprendono i costi connessi con il deprezzamento delle giacenze agricole recentemente costituite. Il Consiglio iscrive ogni anno nel progetto di bilancio gli stanziamenti necessari per finanziare la totalità dei costi connessi con il deprezzamento delle nuove giacenze. Gli stanziamenti sono utilizzati per il sistematico deprezzamento delle nuove giacenze, che inizia al momento della loro costituzione, conformemente alle disposizioni che saranno introdotte nel regolamento 1883/78.

I costi connessi con il deprezzamento delle attuali giacenze agricole eccedentarie sono coperti al di fuori degli orientamenti del settore agricolo. I seguenti importi sono iscritti nel titolo 8 del bilancio per il periodo 1988-1992 (prezzi 1988):

1988	1,2 miliardi di ECU
1989-1992	1,4 miliardi di ECU.

Questi importi non possono essere utilizzati ad altri scopi.

Le modalità della compensazione finanziaria da accordare alla Spagna ed al Portogallo per la loro partecipazione al finanziamento di dette giacenze saranno stabilite in un atto separato. Questi due Stati saranno trattati come se il deprezzamento delle giacenze fosse stato integralmente finanziato dalla Comunità nel 1987.

5. Le proposte della Commissione in materia di prezzi corrispondono ai limiti stabiliti dagli orientamenti per il settore agricolo.

Se dalle deliberazioni del Consiglio su tali proposte in materia di prezzi emerge un orientamento che, a giudizio della Commissione, può portare al superamento del livello di spesa indicato nella sua proposta iniziale, la decisione finale dovrà essere demandata a una sessione straordinaria del Consiglio.

Gli orientamenti per il settore agricolo debbono essere ogni anno rispettati.

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 6*

Per garantire il rispetto degli orientamenti, la Commissione istituisce un sistema di allarme efficace da applicare all'evoluzione dei singoli capitoli del FEAOG, sezione Garanzia. Prima dell'inizio di ogni esercizio la Commissione traccia profili di spesa per ciascun capitolo di bilancio del FEAOG, sezione Garanzia basati sulle spese mensili dei tre anni precedenti. Presenta poi mensilmente una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'evoluzione della spesa effettiva rispetto a tali profili. Qualora il ritmo di sviluppo della spesa effettiva fuoriesca o rischi di fuoriuscire dal profilo previsto, essa ricorrerà ai poteri di gestione a sua disposizione, compresi quelli che le competono in virtù delle misure di stabilizzazione, per porre rimedio alla situazione. Se tali misure si rivelano insufficienti, la Commissione esamina il funzionamento degli stabilizzatori agricoli nel settore in questione e, se necessario, sottopone al Consiglio proposte intese e potenziarne l'azione. Il Consiglio delibera entro un termine di due mesi per risanare la situazione.

Articolo 7

Il versamento degli anticipi mensili FEAOG, sezione Garanzia da parte della Commissione è effettuato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in materia di spese agricole per ciascuna organizzazione di mercato.

Articolo 8

Qualora non vi siano stanziamenti disponibili, la Commissione proporrà storni equivalenti all'autorità di bilancio.

Articolo 9

Il tasso di cambio tra il dollaro e l'ECU utilizzato per effettuare le stime annuali di bilancio per le spese FEAOG, sezione Garanzia per l'anno n è il tasso medio del mercato nei primi tre mesi dell'anno $n-1$. Per il 1988 tuttavia, il tasso di cambio applicato nel bilancio è 1 dollaro = 0,85 ECU.

Articolo 10

Ogni anno 1 000 Mio di ECU sono iscritti in una riserva, capitolo 100 del bilancio generale della Comunità, come accantonamento destinato a coprire gli sviluppi determinati da variazioni significative e impreviste del tasso di cambio rilevato sul mercato tra il dollaro e l'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio. Questi stanziamenti non sono inclusi negli orientamenti per il settore agricolo.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

6. Per garantire il rispetto degli orientamenti, la Commissione istituisce un sistema di allarme efficace da applicare all'evoluzione dei singoli capitoli del FEAOG, sezione Garanzia. Prima dell'inizio di ogni esercizio la Commissione traccia profili di spesa per ciascun capitolo di bilancio del FEAOG, sezione Garanzia basati sulle spese mensili dei tre anni precedenti. Presenta poi mensilmente una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'evoluzione della spesa effettiva rispetto a tali profili. Qualora il ritmo di sviluppo della spesa effettiva fuoriesca o rischi di fuoriuscire dal profilo previsto, essa ricorrerà ai poteri di gestione a sua disposizione, compresi quelli che le competono in virtù delle misure di stabilizzazione, per porre rimedio alla situazione. Se tali misure si rivelano insufficienti, la Commissione esamina il funzionamento degli stabilizzatori agricoli nel settore in questione e, se necessario, sottopone al Consiglio proposte intese e potenziarne l'azione. Il Consiglio delibera entro un termine di due mesi per risanare la situazione.

(L'articolo 7 modificato, diventa l'articolo 1).

7. Qualora non vi siano stanziamenti disponibili, la Commissione proporrà storni equivalenti all'autorità di bilancio.

8. Il tasso di cambio tra il dollaro e l'ECU utilizzato per effettuare le stime annuali di bilancio per le spese FEAOG, sezione Garanzia per l'anno n è il tasso medio del mercato nei primi tre mesi dell'anno $n-1$. Per il 1988 tuttavia, il tasso di cambio applicato nel bilancio è 1 dollaro = 0,85 ECU.

9. Ogni anno 1 000 Mio di ECU sono iscritti in una riserva del bilancio generale della Comunità, come accantonamento destinato a coprire gli sviluppi determinati da variazioni significative e impreviste del tasso di cambio rilevato sul mercato tra il dollaro e l'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio. Questi stanziamenti non sono inclusi negli orientamenti per il settore agricolo.

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 11*

Ogni anno, nel mese di ottobre la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito all'impatto sulle spese del FEAOG, sezione Garanzia delle variazioni del tasso medio di mercato dollaro/ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto dell'anno n-1 e il 31 luglio dell'anno n rispetto al tasso utilizzato nel bilancio com'è definito all'articolo 9.

Articolo 12

I risparmi o i costi addizionali risultanti dalle variazioni del tasso devono essere trattati in maniera simmetrica. Quando hanno luogo per il tasso dollaro/ECU cambiamenti favorevoli rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione Garanzia devono essere trasferiti nella riserva monetaria fino a concorrenza di 1 000 Mio di ECU. Quando costi di bilancio addizionali sono provocati da una caduta del dollaro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, si ricorre alla riserva monetaria e si deve procedere a storni dalla riserva alle linee del FEAOG, sezione Garanzia interessate dalla caduta del dollaro e sarà fatto ricorso alle risorse proprie, conformemente alle disposizioni della decisione relativa alle risorse proprie ed a quelle adottate in applicazione della stessa, in modo da finanziare le corrispondenti spese.

I risparmi realizzati nella sezione Garanzia del FEAOG stornati alla riserva monetaria conformemente al primo comma del presente articolo e che restano ancora nella riserva sono soppressi e contribuiscono così a costituire un'eccedenza di bilancio che è contabilizzata come voce attiva nei bilanci successivi. Ciò avviene mediante lettera rettificativa nel corso della procedura di bilancio relativa al bilancio per l'anno successivo.

Articolo 13

E' istituita una franchigia di 400 Mio di ECU. I risparmi e i costi addizionali al di sotto di questo ammontare non richiedono storni verso la riserva monetaria o dalla riserva monetaria. I risparmi o i costi addizionali che superino questa franchigia vengono versati nella riserva monetaria o prelevati sulla stessa.

Altre spese obbligatorie*Articolo 14*

Ogni anno, all'inizio della procedura di bilancio, il Consiglio adotta un quadro di riferimento per le spese obbligatorie diverse dalle spese del FEAOG, sezione Garanzia. Il quadro di riferimento comprende gli importi massimi per gli stanziamenti di impegno e di pagamento ritenuti necessari dal Consiglio tenuto conto degli obblighi giuridici della Comunità.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

10. Ogni anno, nel mese di ottobre la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito all'impatto sulle spese del FEAOG, sezione Garanzia delle variazioni del tasso medio di mercato dollaro/ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto dell'anno n-1 e il 31 luglio dell'anno n rispetto al tasso utilizzato nel bilancio com'è definito al punto 8.

11. I risparmi o i costi addizionali risultanti dalle variazioni del tasso devono essere trattati in maniera simmetrica. Quando hanno luogo per il tasso dollaro/ECU cambiamenti favorevoli rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione Garanzia devono essere trasferiti nella riserva monetaria fino a concorrenza di 1 000 Mio di ECU. Quando costi di bilancio addizionali sono provocati da una caduta del dollaro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, si ricorre alla riserva monetaria e si deve procedere a storni dalla riserva alle linee del FEAOG, sezione Garanzia interessate dalla caduta del dollaro e sarà fatto ricorso alle risorse proprie, conformemente alle disposizioni della decisione relativa alle risorse proprie ed a quelle adottate in applicazione della stessa, in modo da finanziare le corrispondenti spese.

I risparmi realizzati nella sezione Garanzia del FEAOG stornati alla riserva monetaria conformemente al primo comma del presente articolo e che restano ancora nella riserva sono soppressi e contribuiscono così a costituire un'eccedenza di bilancio che è contabilizzata come voce attiva nei bilanci successivi. Ciò avviene mediante lettera rettificativa nel corso della procedura di bilancio relativa al bilancio per l'anno successivo.

12. E' istituita una franchigia di 400 Mio di ECU. I risparmi e i costi addizionali al di sotto di questo ammontare non richiedono storni verso la riserva monetaria o dalla riserva monetaria. I risparmi o i costi addizionali che superino questa franchigia vengono versati nella riserva monetaria o prelevati sulla stessa.

soppresso**soppresso**

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Spese non obbligatorie****soppresso***Articolo 15***soppresso**

La disciplina di bilancio applicabile alle spese non obbligatorie sarà garantita sulla base delle modalità contenute nella dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.

HA DECISO QUANTO SEGUE:**Articolo 1**

(vedi il precedente articolo 7)

Il versamento degli anticipi mensili FEAOG, sezione Garanzia da parte della Commissione è effettuato **solo** in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in materia di spese agricole per ciascuna organizzazione di mercato.

Articolo 2

Gli storni concernenti la riserva monetaria sono fissati dall'autorità di bilancio, conformemente all'articolo 21 (2), quarto e quinto comma, del regolamento finanziario.

Articolo 3

Ogni decisione del Consiglio che comporti conseguenze finanziarie che oltrepassino le disponibilità fissate dal bilancio generale delle Comunità e dalle prospettive finanziarie può essere attuata solo se il bilancio ed eventualmente le prospettive finanziarie sono riviste di conseguenza, in base alla procedura appropriata.

Articolo 16

Le disposizioni che precedono rimangono in vigore per il periodo di validità della decisione relativa alle risorse proprie.

Articolo 4

Le disposizioni che precedono rimangono in vigore per il periodo di validità della decisione relativa alle risorse proprie.

— doc. A2-117/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla disciplina di bilancio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio (doc. C2-53/88),
- visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-117/88);

⁽¹⁾ G.U. n. C 146 del 3.6.1988

Giovedì 16 giugno 1988

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svolta sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al parere del Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) — proposta di regolamento (COM(88) 148 def.)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CECA, CEE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Preambolo e considerando immutati

ARTICOLO 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
3 bis. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui attuazione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare, nei confronti del beneficiario, secondo la forma adeguata in sede di concessione dell'aiuto.
- 2) Nell'articolo 6 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
2. Sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento: gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati; alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti possono formare oggetto di una decisione di riporto — limitato unicamente all'esercizio successivo — presa dalla Commissione entro il 15 febbraio conformemente ai seguenti criteri:

ARTICOLO 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
3 bis. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui attuazione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare, nei confronti del beneficiario, secondo la forma adeguata in sede di concessione dell'aiuto.
La Commissione può, in circostanze eccezionali e compatibilmente con le sue responsabilità contrattuali, modificare la data limite qualora lo ritenga opportuno.
- 2) Nell'articolo 6 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
2. Sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento: gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati; alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti possono formare oggetto di una decisione di riporto — limitato unicamente all'esercizio successivo — presa dalla Commissione entro il 15 febbraio conformemente ai seguenti criteri:
-a) Per gli stanziamenti impegno e di pagamento:
— per il periodo fino al 31 dicembre 1992 gli importi che costituiscono stanziamenti per i fondi strutturali.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 99 del 14.4.1988, pag. 9

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

a) per gli stanziamenti di impegno:

a) per gli stanziamenti di impegno:

trattini esistenti immutati

- gli importi restanti a seguito di storni relativi a nuove azioni comunitarie di notevole rilevanza per le quali il Consiglio non ha ancora adottato un regolamento di base, a norma della dichiarazione comune del 30 giugno 1982, prima della fine dell'esercizio finanziario.

lettera b) immutata

La Commissione informa l'autorità di bilancio in merito alla decisione presa precisando i motivi che giustificano il riporto degli stanziamenti.

La Commissione sottopone all'autorità di bilancio:

- entro il 15 novembre di ciascun esercizio finanziario, la sua proposta di decisione basata sull'impiego degli stanziamenti a tale data;
- entro il 28 febbraio successivo, la sua decisione finale.

Sia il progetto di decisione che la decisione finale precisano i motivi che giustificano il riporto degli stanziamenti.

3) All'articolo 6 il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

3) All'articolo 6 il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

primo e secondo comma del paragrafo 6 immutati

A tal fine, la Commissione, *all'inizio* di ogni esercizio, esamina i disimpegni che *hanno avuto* luogo nel corso *dell'esercizio precedente* e valuta, in funzione dei fabbisogni, la necessità di ricostituire stanziamenti corrispondenti.

A tal fine, la Commissione, **entro il 15 novembre** di ogni esercizio, esamina i disimpegni che **possono aver** luogo nel corso di **quell'esercizio** e valuta, in funzione dei fabbisogni, la necessità di ricostituire stanziamenti corrispondenti **durante l'esercizio successivo**.

La Commissione prende *tale* decisione anteriormente al 15 febbraio di ciascun esercizio.

La Commissione prende **la sua decisione definitiva** anteriormente al 15 febbraio di ciascun esercizio.

La Commissione *informa l'autorità di bilancio della decisione presa precisando* i motivi che giustificano il mantenimento di tali stanziamenti.

La Commissione sottopone all'autorità di bilancio:

- **entro il 15 novembre**, il suo progetto di decisione basato sull'utilizzazione degli stanziamenti a quella data;
- **entro il successivo 28 febbraio**, la sua decisione definitiva.

Sia il progetto di decisione che la decisione definitiva precisano i motivi e giustificano il mantenimento di tali stanziamenti.

4) All'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

4) **soppresso**

4 bis. Il capitolo destinato agli stanziamenti accantonati della sezione della Commissione può comportare una riserva negativa, il cui volume massimo è limitato a 200.000.000 ECU.

Questa riserva può riguardare sia stanziamenti per impegno che stanziamenti per pagamenti.

L'utilizzazione di questa riserva avviene mediante storni, secondo la procedura prevista all'articolo 21.

PARAGRAFI da 5 a 10 immutati

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

10 bis) Il testo dell'articolo 96 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 96

Per gli stanziamenti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si effettuano impegni accantonati particolareggiati pari agli anticipi da versare agli Stati membri.

Sono impegni accantonati particolareggiati le decisioni della Commissione che fissano l'importo di detti anticipi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70. Per detti impegni il visto del controllore finanziario ha l'unica funzione di accertare che essi corrispondano all'importo degli anticipi decisi dalla Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, e restino entro i limiti dell'importo totale degli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

10 ter) Il testo del par. 2 dell'articolo 97 è sostituito dal testo seguente:

Gli impegni previsti al presente articolo sono detratti dal totale degli impegni accantonati particolareggiati di cui all'articolo 96.

PARAGRAFO 11 immutato

12) Il testo dell'articolo 99 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 99

1. La liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, ha lo scopo di determinare l'importo delle spese effettuate in ciascun Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che *possono* essere riconosciute a carico del FEAOG.

resto del paragrafo 1 immutato

2. Sulla base dei conti o stati di cui al paragrafo 1 e visti i risultati di verifiche effettuate su documenti e in loco, alle condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo di cui all'articolo 13 di detto regolamento, liquida i conti al più tardi il *15 settembre del secondo anno successivo* a quello dell'esercizio in questione.

12) Il testo dell'articolo 99 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 99

1. La liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, ha lo scopo di determinare l'importo delle spese effettuate in ciascun Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che *dovrebbero* essere riconosciute a carico del FEAOG.

2. Sulla base dei conti o stati di cui al paragrafo 1 e visti i risultati di verifiche effettuate su documenti e in loco, alle condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo di cui all'articolo 13 di detto regolamento, liquida i conti al più tardi il *31 dicembre dell'anno successivo* a quello dell'esercizio in questione.

Qualora si presentino questioni specifiche di eccezionale complessità, irrisolte entro tale data e corrispondente a non più del 5% della spesa del FEAOG garanzia durante l'anno preso in considerazione, la Commissione può escludere dette questioni dalla decisione di liquidazione. Tali casi vengono risolti mediante un'ulteriore decisione o serie di decisioni non oltre il 30 giugno del secondo anno successivo a quello dell'esercizio in questione.

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

punti 3 e 4 immutati

- 13) All'articolo 100, paragrafo 1, la data «1° aprile dell'esercizio successivo» è sostituita dalla data 1° febbraio dell'esercizio successivo.
- 13) a) All'articolo 100, paragrafo 1, la parola «globale» è **soppressa** e la data «1° aprile dell'esercizio successivo» è sostituita dalla data «1° febbraio dell'esercizio successivo».
- b) All'articolo 100, paragrafo 2, la parola «globale» è **soppressa**.
- 14) *All'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma, la data «31 marzo dell'esercizio successivo» è sostituita dalla data «31 gennaio dell'esercizio successivo».*
- 14) Il testo dell'articolo 101 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 101**
1. Gli storni previsti dall'articolo 21 del presente regolamento possono essere effettuati entro il 31 dicembre.
- Tuttavia, eccezionalmente, a seguito di imprevisti cambiamenti nello schema delle spese resi noti prima del 30 novembre, gli storni possono essere effettuati entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
- In tali circostanze, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro tre settimane. Se non ha deliberato in questo termine, gli storni di stanziamenti si considerano approvati.
- Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tali storni.
2. All'interno di ciascun capitolo gli storni da articolo ad articolo sono effettuati con decisione della Commissione adottata entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
- La Commissione informa l'autorità di bilancio in merito a tali storni.
3. Gli storni relativi alla riserva monetaria vengono effettuati conformemente alle disposizioni seguenti:
- sulla base della relazione sull'impatto dell'evoluzione del tasso dollaro/ECU che essa invia ogni anno in ottobre all'autorità di bilancio, la Commissione propone gli storni adeguati dalla «riserva monetaria» alle linee del FEAOG Garanzia interessate o viceversa;
 - l'autorità di bilancio decide su tali storni conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 2 immutato

Giovedì 16 giugno 1988

— doc. A2-118/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio (doc. C2-16/88),
- visti la sua risoluzione del 18 novembre 1987 ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A2-118/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a recepire tali emendamenti conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. si riserva il diritto di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal presente parere;
4. ribadisce la richiesta al Consiglio, formulata da ultimo nella succitata risoluzione del 18 novembre 1987, di prendere una decisione sulla revisione generale del regolamento finanziario;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 99 del 14.4.1988, pag. 9

⁽²⁾ G.U. n. C 345 del 21.12.1987, pag. 58

c) — **proposta di direttiva COM(88) 176 def.**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle definizioni di Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (P.N.L.pm) e al rafforzamento delle basi statistiche di elaborazione

Preambolo immutato

primo considerando immutato

considerando che il contributo previsto dalle attività dei Fondi a finalità strutturale determina una stretta relazione con l'evoluzione del Prodotto Nazionale Lordo;

resto dei considerando immutati

Articolo 1 immutato

*Articolo 2**Articolo 2*

primo comma immutato

Le definizioni e i codici relativi alle operazioni succitate sono quelli del SEC, il quale funge da riferimento alla presente direttiva.

Le definizioni e i codici relativi alle operazioni succitate sono quelli del SEC **in vigore**, il quale funge da riferimento alla presente direttiva.

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 3 immutato

Articolo 3 bis

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati compilati integralmente e accuratamente misurino il PNLpm e i suoi componenti.

Articolo 4

Gli Stati membri, in collaborazione con l'ISCE, ed entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, presentano un inventario dei metodi e delle basi statistiche impiegati per il calcolo del PNLpm e dei suoi componenti.

Articolo 4

Gli Stati membri, in collaborazione con l'ISCE, ed entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, presentano un inventario dei metodi e delle basi statistiche impiegati per il calcolo del PNLpm e dei suoi componenti, secondo le tre ottiche citate all'articolo 2.

Articolo 5 immutato

Articolo 6

Entro il 1° ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per il PNLpm e i suoi componenti elencati agli articoli 1 e 2, *i dati relativi all'anno precedente, nonché le eventuali modifiche apportate ai dati degli esercizi antecedenti.*

Articolo 6

Entro il 1° ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per il PNLpm e i suoi componenti elencati agli articoli 1 e 2, **i metodi e le basi statistiche utilizzati per il suo calcolo, previsti all'articolo 4, le revisioni derivanti dalle modifiche eventualmente apportate ai dati degli esercizi antecedenti e i metodi che consentono il miglioramento del suo grado di rappresentatività.**

La Commissione, quanto prima e comunque prima del 1° dicembre dello stesso anno, e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8, informa il Consiglio e il Parlamento delle revisioni apportate allo scopo di consentire anche un esame in seno alla procedura di scarico.

Articolo 7 immutato

Articolo 8

b) l'esame, ogni anno, delle informazioni raccolte nel quadro degli articoli 4 e 5, relative alle fonti statistiche e ai procedimenti di calcolo del PNLpm e delle sue componenti.

Esso provvederà a valutare gli adattamenti delle fonti e delle procedure eventualmente effettuati da parte degli Stati membri al fine di accrescere il grado di copertura delle attività economiche del PNLpm.

Esso provvederà a suggerire alla Commissione le migliorie che si rendessero eventualmente necessarie.

Articolo 8

b) l'esame, ogni anno, delle informazioni raccolte nel quadro degli articoli 4, 5 e 6, relative alle fonti statistiche, ai procedimenti di calcolo del PNLpm e delle sue componenti, **nonché la loro trasmissione.**

Esso valuterà gli adattamenti delle fonti, delle procedure eventualmente effettuati da parte degli Stati membri al fine di accrescere il grado di copertura delle attività economiche del PNLpm, **nonché la loro trasmissione.**

Esso provvederà a suggerire alla Commissione le migliorie che si rendessero eventualmente necessarie, **tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 10.**

Parte introduttiva immutata

lettera a) immutata

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 9**Articolo 9*

testo esistente immutato

L'importo degli stanziamenti giudicato necessario per garantire le risorse finanziarie e umane sarà stabilito dall'Autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Articoli 10 e 11 immutati

— doc. A2-111/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva (CEE) del Consiglio relativa all'armonizzazione delle definizioni di Prodotto Nazionale Lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) e al rafforzamento delle basi statistiche di elaborazione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio (doc. C2-42/88),
- visto il suo parere del 18 novembre 1987 sulle proposte della Commissione sul futuro finanziamento delle Comunità ⁽²⁾,
- visto il suo parere del 15 giugno 1988 sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (CEE, CEEA, CECA) ⁽³⁾,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-111/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. si riserva già da ora di ricorrere alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. invita il Consiglio e la Commissione a consultarlo nuovamente qualora essi intendessero apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(88) 176 def.

⁽²⁾ G.U. n. C 345 del 21.12.1987, pag. 43

⁽³⁾ vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 10, b)

Giovedì 16 giugno 1988

d) — proposta di regolamento COM(88) 230 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune**

PREAMBOLO E CONSIDERANDO IMMUTATI

ARTICOLO 1

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:

- 1) *All'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, è soppressa la parte di frase seguente:*

«e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

A decorrere dal gennaio 1988 la Commissione decide unicamente gli anticipi mensili per l'assunzione a carico delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'art. 4, par. 2, terzo comma. Le spese sostenute fra il 1° e il 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre, mentre quelle sostenute fra il 16 e il 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre. Gli anticipi sono versati entro il 20 del secondo mese successivo a quello in cui gli organismi pagatori hanno proceduto alla spesa. Tuttavia gli anticipi per l'assunzione a carico delle spese effettuate tra il 16 ottobre e il 30 novembre sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese di gennaio.

ARTICOLO 2

primo comma immutato

Esso è applicabile per la prima volta per le spese del mese di ottobre 1988.

Resto del testo immutato

ARTICOLO 1

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:

- 1) **All'articolo 4, paragrafo 2, il testo dell'ultimo comma è modificato nel modo seguente:**

«Tuttavia, dopo l'esaurimento degli stanziamenti accordati al FEAOG, sezione Garanzia, per l'esercizio 1987 e sino all'adozione di un regime definitivo che dovrebbe permettere un controllo più efficace delle spese effettuate, i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui all'art. 1, par. 2, sono messi a disposizione dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi servizi pagatori.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

A decorrere dal gennaio 1988 la Commissione decide unicamente gli anticipi mensili per l'assunzione a carico delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'art. 4, par. 2, terzo comma, **entro i limiti degli stanziamenti disponibili fissati dalla linea direttrice per le spese del FEAOG-Garanzia.** Le spese sostenute fra il 1° e il 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre, mentre quelle sostenute fra il 16 e il 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre. Gli anticipi sono versati entro il 20 del secondo mese successivo a quello in cui gli organismi pagatori hanno proceduto alla spesa. Tuttavia gli anticipi per l'assunzione a carico delle spese effettuate tra il 16 ottobre e il 30 novembre sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese di gennaio.

ARTICOLO 2

Esso è applicabile per la prima volta per le spese del mese di ottobre 1988 e formerà oggetto di una relazione onde trovare una soluzione definitiva dopo un anno di funzionamento, cioè a dire alla fine del 1989.

Giovedì 16 giugno 1988

— doc. A2-112/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio (doc. C2-47/88),
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-112/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al parere del Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(88) 230 def.

e) — **proposta di regolamento COM(88) 195 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Preambolo immutato

PRIMO CONSIDERANDO immutato

considerando che le norme relative al deprezzamento dei prodotti immagazzinati, che figurano negli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento, devono essere adeguate ai nuovi orientamenti in materia di finanziamento delle spese agricole espressi nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988;

considerando che le norme relative al deprezzamento dei prodotti immagazzinati, che figurano negli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento, devono essere adeguate ai nuovi orientamenti in materia di finanziamento delle spese agricole espressi nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988, **in base ai quali entro il 1992 la situazione delle giacenze dovrà essere portata a condizioni di normalità;**

Resto dei considerando immutati

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 129 del 10.5.1988, pag. 18

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ARTICOLO 1

Il regolamento (CEE) n. 1883/78 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, la Commissione è autorizzata, per gli esercizi dal 1989 al 1992, a fissare il tasso di interesse uniforme a un livello inferiore al tasso rappresentativo. Per quanto riguarda gli Stati membri che devono direttamente sopportare l'onere del tasso di interesse, ove il tasso di mercato sia inferiore al tasso fissato la Commissione può fissare il tasso d'interesse uniforme a tale livello inferiore.

PARAGRAFO 2 immutato

- 3) Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente:

Articolo 7 immutato

Articolo 8

Paragrafi 1, 2 e 3 immutati

4. Dal 1989 al 1992 si procederà a deprezzamenti straordinari all'inizio di ogni esercizio, in funzione degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci comunitari.

Resto del testo immutato

— doc. A2-110/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa al regolamento (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C2-37/88),
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-110/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

(¹) G.U. n. C 129 del 10.5.1988

Giovedì 16 giugno 1988

2. invita la Commissione a modificare la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE, includendo gli emendamenti approvati, e a informare il Parlamento di ogni ulteriore modifica alla proposta;
3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al parere del Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

2. Relazioni CEE/COMECON *

— proposta di decisione COM(88) 333 def.: approvata

— doc. A2-119/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della Dichiarazione comune sull'instaurazione di relazioni ufficiali fra la Comunità economica europea e il Consiglio di Mutua Assistenza Economica (CAEM)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 235 e 228 del Trattato CEE,
- visto il progetto di Dichiarazione comune negoziato dalla Commissione e dai rappresentanti del Consiglio di Mutua Assistenza Economica (CAEM) (COM(88) 333 def.),
- viste le sue risoluzioni dell'11 ottobre 1982 ⁽¹⁾, 24 ottobre 1985 ⁽²⁾ e 22 gennaio 1987 ⁽³⁾,
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 e secondo la procedura di cui all'articolo 228 del Trattato CEE (doc. C2-69/88),
- visti la relazione della commissione politica e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-119/88);

1. esprime il proprio parere favorevole alla firma del progetto di Dichiarazione comune nonché alla sua entrata in vigore secondo il diritto e la prassi internazionale;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio dei ministri, informandone la Commissione, la Presidenza della Cooperazione politica europea nonché i governi e i parlamenti degli Stati membri della CEE e del CAEM.

⁽¹⁾ G.U. n. C 292 dell'8.11.1982, pag. 15

⁽²⁾ G.U. n. C 343 del 31.11.1985, pag. 92

⁽³⁾ G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 71

Giovedì 16 giugno 1988

3. Industria cantieristica *

a) doc. A2-66/88

RISOLUZIONE

sulla comunicazione della Commissione sull'industria navale — aspetti industriali, sociali e regionali

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul settore delle costruzioni navali (1),
 - viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn. Fitzgerald e altri (doc. 2-1284/84), Quin e altri (doc. 2-572/84) e Stewart (doc. 2-1321/84),
 - viste la comunicazione e le proposte della Commissione contenute in COM(87) 275 def. (2),
 - viste le relazioni in materia della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale e della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A2-76/88 e A2-26/88),
 - visti la relazione interlocutoria della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti (doc. A2-66/88),
- A. considerando la situazione critica cui è confrontata l'industria delle costruzioni navali,
- B. considerando le difficoltà che gravano sulle regioni della Comunità dedite alle costruzioni navali e che interessano non solo i cantieri navali ma l'intera economia locale,
- C. considerando l'importanza strategica del settore;

Necessità di una strategia comunitaria globale

1. deplora che la Commissione non abbia ancora proposto una strategia globale coerente per il settore delle costruzioni navali, né svolto un'analisi convincente ed esauriente della situazione attuale e delle prospettive future del settore;
2. nota che le sole proposte concrete contenute nel COM(87) 275 def. figurano negli allegati alla comunicazione, mentre il resto della stessa consiste di un'analisi incompleta mescolata a proposte non sufficientemente ponderate e di carattere informale; nota inoltre la mancanza di importanti elementi, che la Commissione promette di esaminare in documenti futuri;
3. considera insufficiente il coordinamento tra le numerose direzioni della Commissione implicate in questioni attinenti all'industria navale;
4. è del parere che l'attuale approccio frammentario sia del tutto inadeguato e vada sostituito con una strategia integrata per il settore, che la Commissione europea dovrebbe presentare entro la fine del 1988;
5. ritiene che per motivi economici, sociali e strategici, la Comunità dovrebbe mirare a mantenere un'industria navale competitiva, il cui livello di attività dovrebbe essere compatibile con le dimensioni del commercio marittimo comunitario;

(1) In particolare la sua risoluzione del 12 dicembre 1986 (G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 325) sulla sesta direttiva sull'industria navale e la sua risoluzione del 29 marzo 1984 (G.U. n. C 117 del 30.4.1984, pag. 88) sull'industria navale nella Comunità

(2) G.U. n. C 291 del 31.10.1987, pag. 8

Giovedì 16 giugno 1988

Osservazioni generali

6. nota che le previsioni della Commissione per il settore sono più pessimistiche di quelle di altri analisti, ivi compresi i costruttori navali nel mondo, e che, sulla base di tale analisi, la Commissione propone che la Comunità si ritiri ulteriormente dall'industria navale generale per concentrarsi su taluni segmenti di mercato specifici;
7. ritiene essenziale un raffronto delle varie previsioni di mercato e lo svolgimento di uno studio autorevole sulle prospettive per il settore; nota che tale studio è stato commissionato dalla Commissione a consulenti esterni per il luglio 1988; insiste per essere esaurientemente informato sui risultati dello stesso non appena esso sarà pronto;
8. si compiace della proposta della Commissione di fornire assistenza finanziaria all'industria navale comunitaria tramite il FESR e il Fondo sociale ma ritiene che la relativa spesa dovrebbe essere controllata dalla commissione parlamentare competente ritiene che, per motivi di carattere geopolitico, economico e sociale, la Comunità dovrebbe adoperarsi per mantenere un'industria navale competitiva, con una capacità produttiva compatibile con il volume del traffico marittimo attuale o previsto;
9. ritiene che le questioni seguenti necessitino di un esame molto più approfondito da parte della Commissione:
 - l'eventuale esistenza di una soglia critica al di sotto della quale l'intera infrastruttura dell'industria in questione comincerebbe a crollare vanificando qualsivoglia strategia comunitaria intesa alla concentrazione su segmenti di mercato specializzati,
 - i settori sui quali l'industria navale comunitaria dovrebbe concentrarsi, obiettivo questo menzionato ma non illustrato esplicitamente nella sesta direttiva sugli aiuti alla costruzione navale presentata dalla Commissione,
 - gli esatti motivi per i quali le consegne ad altri Stati membri della Comunità sono diminuite dal 20-25% della produzione totale nel 1976 al 5% attuale,
 - il grado della ristrutturazione già attuata nelle varie industrie navali comunitarie, onde poterne tener pienamente conto in future proposte della Commissione per il settore,
 - gli indici da prendere in considerazione per valutare la competitività delle varie industrie navali della Comunità,
 - la natura degli effetti moltiplicatori delle attività cantieristiche sulle comunità locali, non solo sui subappaltatori dell'industria navale ma anche sulle economie locali in generale,
 - le interrelazioni tra la costruzione di navi militari e quella di navi mercantili,
 - l'importanza strategica del settore;
10. ritiene assolutamente necessario che la Comunità, nei suoi negoziati commerciali internazionali e nelle sue politiche commerciali e industriali, tratti questi tre aspetti come se fossero uno solo, in quanto sono interdipendenti e pertanto inseparabili; rileva che gli sforzi volti a perseguire una politica di ristrutturazione dell'industria navale comunitaria falliranno se non saranno accompagnati da una crescita indotta dalla domanda;
11. ritiene che la Commissione debba definire una posizione molto più ferma per quanto riguarda la politica commerciale, in particolare per quanto concerne i negoziati con la Corea del Sud e il Giappone; a tale riguardo si compiace del suggerimento della Commissione di tassare le navi costruite nei cantieri dell'Estremo Oriente a prezzi inferiori al prezzo di costo; deplora che non sia ancora pronta la relazione promessa dalla Commissione sugli aspetti di politica commerciale esterna dell'industria navale e insiste affinché essa gli sia presentata entro il luglio 1988;

Politica di demolizione e costruzione

12. ritiene che l'introduzione di una bandiera comunitaria costituirebbe un meccanismo efficace per la ristrutturazione dell'industria navale mercantile europea in quanto aumenterebbe la domanda per le costruzioni navali e i servizi cantieristici;

Giovedì 16 giugno 1988

13. ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione dell'11 settembre 1986 concernente il 3° Memorandum sulla politica comune dei trasporti (trasporti marittimi) ⁽¹⁾, e propone una politica comunitaria di demolizione e costruzione basata su:

- gli articoli 92, 93 e 94 (Aiuti concessi dagli Stati) e 130 D del Trattato CEE,
- un sistema di incentivi agli investimenti quali detrazioni per deprezzamento, un regime fiscale favorevole per i marittimi comunitari imbarcati sulle navi della Comunità, periodi più lunghi di rimborso dei prestiti alla costruzione navale con un periodo iniziale di grazia e formazione professionale dei marittimi,
- un sistema integrato di finanziamento da fonti comunitarie quali il FESR, il Fondo sociale, la BEI, il NSC e varie linee di bilancio sulla ricerca e lo sviluppo nei settori dei trasporti e dell'industria;

14. si compiace del fatto che la Commissione sembra riconoscere, in misura maggiore del passato, gli stretti legami esistenti tra il settore dei trasporti marittimi e quello delle costruzioni navali; auspica tuttavia proposte più specifiche a tale riguardo; chiede alla Commissione di presentare proposte per l'istituzione di una bandiera europea per contribuire alla sopravvivenza del settore dei trasporti marittimi e di quello delle costruzioni navali dei paesi della Comunità;

15. avverte ancora una volta che la politica comunitaria di aiuti statali è stata sottoposta a una pressione eccessiva, in quanto costituisce effettivamente l'unica politica comunitaria nel settore dell'industria navale, in assenza di una strategia globale più coerente per lo stesso;

16. auspica ricevere maggiori informazioni dalla Commissione sui motivi per i quali essa ha abbandonato un approccio settoriale specifico nei confronti delle necessità di R & S dell'industria navale;

17. invita la Commissione a riferirgli sui risultati del suo studio sulle priorità di R & S nel settore nonché dell'invito da essa rivolto alle industrie della costruzione navale e delle attrezzature marittime affinché individuino le loro priorità di R & S;

18. appoggia le proposte della Commissione relative a una più stretta cooperazione tra le industrie delle attrezzature marittime nella Comunità, ivi compreso lo sviluppo di norme e standard comuni per la produzione; invita la Commissione a preparare proposte più dettagliate;

19. ritiene che lo sviluppo delle relazioni Oriente-Occidente in Europa possa dare notevoli impulsi al settore delle costruzioni navali e delle riparazioni navali della Comunità;

20. insiste sulla presentazione al più presto possibile del documento promesso dalla Commissione sulla ristrutturazione industriale nel settore cantieristico;

21. invita la Commissione a orientare maggiormente la Spagna e il Portogallo sulle misure che essi debbono adottare per adattare le loro industrie cantieristiche alle nuove norme prima della fine del periodo transitorio;

22. nota che la commissione competente si impegna a presentare una relazione definitiva una volta che avrà ricevuto le nuove proposte della Commissione;

*
* *
*

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 182

Giovedì 16 giugno 1988

b) — proposta di regolamento COM(87) 275 def. modificato da COM(88) 205 def.TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma RENAVAL)**

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli artt. 130 A-E relativi alla coesione economica e sociale,

Resto del preambolo immutato

Primo e secondo considerando immutati

considerando che la domanda nella cantieristica e nei servizi relativi ha carattere secondario e risente pertanto del variare di alcuni fattori quali il livello della domanda di trasporto marittimo e la domanda relativa a necessità strategiche;

Terzo considerando immutato

considerando che la Comunità deve sostenere gli sforzi che verranno effettuati per sostituire le perdite di posti di lavoro come conseguenza della ristrutturazione del settore navale mediante la creazione, nelle regioni interessate, di un numero adeguato di nuovi posti di lavoro in altri settori;

Quarto considerando immutato

considerando che il 7 ottobre 1980, il Consiglio ha approvato il regolamento (CEE) n. 2617/80, modificato dal regolamento (CEE) n. 217/84, del 18 gennaio 1984 e dal regolamento (CEE) n. 3635/85 del 17 dicembre 1985, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale intesa ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria cantieristica; che occorre consentire alle zone colpite dalla ristrutturazione cantieristica e situate nei nuovi Stati membri della Comunità di beneficiare, grazie a un programma comunitario, di misure analoghe a quelle istituite dal suddetto regolamento;

considerando che il 7 ottobre 1980, il Consiglio ha approvato il regolamento (CEE) n. 2617/80, modificato dal regolamento (CEE) n. 217/84, del 18 gennaio 1984 e dal regolamento (CEE) n. 3635/85 del 17 dicembre 1985, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale intesa ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria cantieristica; che occorre consentire alle zone colpite dalla ristrutturazione cantieristica e situate nei nuovi Stati membri della Comunità di beneficiare, grazie a un programma comunitario e per tutta la sua durata, di misure analoghe a quelle istituite dal suddetto regolamento;

Sesto e settimo considerando immutati

considerando che il programma comunitario contribuisce alla riconversione delle regioni industriali in declino colpite dalla ristrutturazione cantieristica e che tende quindi a realizzare sia gli obiettivi di sviluppo regionale che gli obiettivi comunitari nel settore cantieristico; che, sulla base di queste considerazioni, la partecipazione comunitaria deve situarsi al livello massimo previsto dal regolamento del Fondo e che al tempo stesso il programma va considerato prioritario per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo;

considerando che il programma comunitario contribuisce alla riconversione delle regioni industriali in declino colpite dalla ristrutturazione cantieristica e che tende quindi a realizzare sia gli obiettivi di sviluppo regionale che gli obiettivi comunitari nel settore cantieristico; che, sulla base di queste considerazioni, la partecipazione comunitaria deve situarsi al livello massimo previsto dal regolamento del Fondo e che al tempo stesso il programma va considerato prioritario per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo, secondo quanto stabilito dall'art. 7, par. 6, del regolamento del Fondo;

Nono considerando immutato

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 291 del 31.10.1987, pag. 8 (modificato dal COM(88) 205 def.

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che l'intervento comunitario va attuato mediante programmi pluriennali, che saranno definiti dalle autorità competenti degli Stati membri interessati; che per garantire una corretta gestione finanziaria del Fondo gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli anzidetti programmi d'intervento entro un certo termine a decorrere dal momento in cui sono state definite le zone beneficiarie del programma comunitario; che spetta alla Commissione accertare, in sede di adozione dei programmi, che le iniziative previste siano conformi al presente regolamento;

considerando che l'intervento comunitario va attuato mediante programmi pluriennali, che saranno definiti dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, **assicurando che le autorità regionali, qualora esistano, partecipino quanto meno all'elaborazione di tali programmi in regime di concertazione;** che per garantire una corretta gestione finanziaria del Fondo gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli anzidetti programmi d'intervento entro un certo termine a decorrere dal momento in cui sono state definite le zone beneficiarie del programma comunitario; che spetta alla Commissione accertare, in sede di adozione dei programmi, che le iniziative previste siano conformi al presente regolamento;

considerando che, dato il carattere comunitario di detti programmi, è opportuno che il Parlamento europeo venga debitamente informato del contenuto e dell'esecuzione dei programmi d'intervento menzionati all'art. 7 del presente regolamento;

Resto dei considerando immutati

Articolo 1

È istituito, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento *del Fondo*, un programma comunitario per contribuire alla riconversione di alcune zone industriali in declino colpite *dalla ristrutturazione* dell'industria cantieristica.

Articolo 1

È istituito, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1787/84 del 19.6.1984, un programma comunitario per contribuire alla riconversione di alcune zone industriali in declino colpite **da un calo della domanda di servizi marittimi o dall'incontrollata concorrenza estera che ha reso di conseguenza necessaria una ristrutturazione** dell'industria cantieristica.

Articolo 2

testo esistente immutato

Articolo 2

Il programma dà la precedenza a misure destinate a espandere le attività produttive connesse al trasporto marittimo e ad attività di svago.

Articolo 3

1. a) Il programma comunitario riguarda le seguenti zone:
 - le zone che negli ultimi *tre* anni hanno subito perdite occupazionali di lavoro nel settore dei cantieri navali;

Secondo trattino immutato

qualora dette perdite comportino un serio aggravamento della situazione,

- b) Il programma comunitario riguarda inoltre le zone che soddisfano ciascuno dei seguenti criteri:
 - un tasso medio di disoccupazione che superi di almeno *il 15%* la media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;

Articolo 3

1. a) Il programma comunitario riguarda le seguenti zone:
 - le zone che negli ultimi **sette** anni hanno subito perdite occupazionali di lavoro nel settore dei cantieri navali;

- **le zone che hanno subito cospicue perdite di posti di lavoro nelle attività collegate alla cantieristica;**

qualora dette perdite comportino un serio aggravamento della situazione,

- b) Il programma comunitario riguarda inoltre le zone che soddisfano ciascuno dei seguenti criteri:
 - un tasso medio di disoccupazione che superi di almeno **l'11%** la media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

secondo trattino immutato

- un regresso *accertato* dell'occupazione industriale rispetto all'anno di riferimento di cui al precedente trattino,
qualora esse soddisfino anche i criteri indicati al punto a), primo e secondo trattino.

- un **significativo** regresso dell'occupazione industriale rispetto all'anno di riferimento di cui al precedente trattino,
qualora esse soddisfino anche i criteri indicati in uno dei due trattini del punto a), anche nei casi in cui non presentino un serio aggravamento della disoccupazione.

Resto dell'articolo 3 immutato

Articolo 4 immutato

Articolo 5

Articolo 5

testo esistente immutato

2 bis. In relazione agli aiuti relativi ai punti 3, 4, 5 e 7 dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2617/80 modificato, hanno la preferenza gli aiuti il cui scopo è di creare o consolidare servizi di carattere permanente, comuni a più imprese.

Articolo 6

Articolo 6

Paragrafo 1 immutato

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui all'art. 4: autorità pubbliche, *enti locali*, organismi diversi, imprese, cooperative o singole persone che svolgano un'attività produttiva.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui all'art. 4: autorità pubbliche (**comprese le autorità regionali e locali, società di sviluppo regionale**), organismi diversi, imprese, cooperative o singole persone che svolgano un'attività produttiva. **Sono prioritari i progetti promossi o eseguiti da società di sviluppo regionale.**

Resto dell'articolo 6 immutato

Articolo 7

Articolo 7

1. Il programma d'intervento *predisposto* dalle autorità competenti dello Stato membro interessato è trasmesso alla Commissione:

1. Il programma d'intervento è **predisposto** dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. **Gli Stati membri assicurano che le autorità regionali, qualora esistano e, se del caso, quelle locali, partecipino quanto meno all'elaborazione di questi programmi in regime di associazione. Gli Stati assicurano inoltre che i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali siano consultati.**

I programmi d'intervento vengono trasmessi alla Commissione:

Lettere a) e b) immutate

I programmi d'intervento si iscrivono nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale di cui all'art. 2, punto 3, del regolamento del Fondo.

Gli Stati membri presentano una relazione biennale in merito all'esecuzione di ogni programma d'intervento secondo quanto previsto all'art. 14 del regolamento del Fondo.

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. La durata del programma di intervento *non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1992.*

Tale relazione deve essere presentata nel primo semestre dell'anno successivo. La Commissione elabora uno schema tipo per definire le informazioni che dovranno contenere tali relazioni, allo scopo di permettere un vero controllo finanziario e tecnico di tali spese.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo, per conoscenza, i programmi d'intervento e le suddette relazioni biennali.

2. La durata del programma di intervento si estende in un primo tempo fino al 31 dicembre 1993 ma può essere prolungata nel contesto dello sviluppo delle previsioni finanziarie a medio termine della Comunità.

Articolo 7 bis

Conformemente all'art. 13 del regolamento del Fondo, i programmi d'intervento devono essere approvati dalla Commissione e costituiscono contratti di programma. Le decisioni di concessione dei contributi del FESR per il finanziamento di tali programmi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

L'importo del contributo del Fondo non può oltrepassare quello stabilito dalla Commissione al momento della definizione del contratto di programma di cui all'art. 13, par. 1 del regolamento del Fondo.

Articolo 8

La Commissione determina l'importo dell'intervento del Fondo per ogni programma al momento dell'approvazione del contratto di programma menzionato all'art. 13, par. 1, del regolamento del Fondo. Occorrerà esaminare periodicamente questo importo in funzione del ritmo di esecuzione del programma e alla luce del totale degli stanziamenti del bilancio comunitario destinati al Fondo regionale dall'Autorità di bilancio.

Articolo 8 bis

Gli Stati membri assicurano che i contributi comunitari rappresentino una vera addizionalità rispetto agli importi da essi assegnati e non un mero rimborso per misure e spese già realizzate e che non vengano impiegati in sostituzione della partecipazione finanziaria degli Stati. Se questo principio non viene rispettato, la Commissione può revocare gli aiuti.

Articolo 8 ter

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione annuale sull'esecuzione di tale programma e sul suo coordinamento con il programma complementare specifico di misure complementari di carattere sociale. In tale relazione si sottolineeranno in particolare le ripercussioni socio-economiche di entrambi i programmi nelle regioni interessate e soprattutto per quanto riguarda la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Resto del testo immutato

Giovedì 16 giugno 1988

— doc. A2-76/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (Programma RENAVAL)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, conformemente all'art. 235 del Trattato CEE (doc. C2-130/87),
- vista la proposta modificata (COM(88) 205 def.) (art. 149, par. 3, del Trattato CEE),
- vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. A2-76/88) e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti;

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a far proprie tali modifiche, conformemente all'art. 149, par. 3, del Trattato che istituisce la CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 291 del 31.10.1987, pag. 8

c) — **proposta di regolamento COM(87) 275 def. 2 ***

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma specifico di misure di supporto sociale a favore dei lavoratori dell'industria navale licenziati o minacciati da licenziamento

Preambolo immutato

Considerando dal primo al sesto immutati

considerando che tale programma di misure sociali riguarda anche quelle zone i cui cantieri, in passato, dipendevano da costruzioni navali diverse da quelle definite nell'articolo 1 della direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE e che attualmente o in futuro si troveranno di essere competitivi nel settore della marina mercantile per poter continuare l'attività;

Resto dei considerando immutati

Articolo 1 immutato

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 2**Articolo 2*

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. La durata del programma comunitario è di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. La durata del programma comunitario è la stessa applicabile al regolamento del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma RENAVAL).

*Articolo 3**Articolo 3*

1. Il contributo del programma comunitario è versato a favore di azioni che rientrano in un programma definito a livello nazionale, predisposto per le categorie di persone, il settore economico, i gruppi di imprese o le zone geografiche interessate e tendenti a porre rimedio alle cause degli squilibri che pregiudicano l'occupazione e a favorire la coesione sociale.

1. Il contributo del programma comunitario è versato a favore di azioni che rientrano in un programma definito a livello nazionale, predisposto per le categorie di persone, il settore economico, i gruppi di imprese o le zone geografiche interessate e tendenti, nel complesso a porre rimedio alle cause degli squilibri che pregiudicano l'occupazione e a favorire la coesione sociale.

2. L'attuazione del programma è oggetto di un contratto di programma fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

2. L'attuazione del programma è oggetto di un contratto di programma fra la Commissione e lo Stato membro interessato. Le modalità di tale contratto figurano nell'allegato al presente regolamento.

Paragrafo 3 immutato

*Articolo 4**Articolo 4*

1. Possono beneficiare del contributo del programma comunitario le azioni che favoriscono l'inserimento nell'attività economica e l'integrazione socio-professionale e che sono destinate a contribuire all'assunzione nelle imprese, soprattutto nelle piccole e medie imprese e nelle iniziative locali in materia di occupazione, dei lavoratori licenziati o minacciati di licenziamento, a condizione che il loro nuovo contratto di lavoro abbia la durata minima di un anno.

Possono beneficiare del contributo del programma comunitario le azioni che favoriscono l'inserimento nell'attività economica e l'integrazione socio-professionale e che sono destinate a:

2. Possono beneficiare del contributo del programma comunitario le azioni che favoriscono l'inserimento nell'attività economica e l'integrazione socio-professionale e che sono destinate a salvaguardare il reddito mediante rimborso della differenza salariale tra il precedente e il nuovo impiego per i lavoratori di recente assunzione, a condizione che il loro nuovo contratto di lavoro abbia la durata minima di un anno.

1. contribuire all'assunzione nelle imprese, soprattutto nelle piccole e medie imprese e nelle iniziative locali in materia di occupazione, dei lavoratori licenziati o minacciati di licenziamento, a condizione che il loro nuovo contratto di lavoro abbia la durata minima di un anno;

2. salvaguardare il reddito mediante rimborso della differenza salariale tra il precedente e il nuovo impiego per i lavoratori di recente assunzione, a condizione che il loro nuovo contratto di lavoro abbia la durata minima di un anno;

3. Possono beneficiare del contributo del programma comunitario le azioni che favoriscono l'inserimento nell'attività economica e l'integrazione socio-professionale e che sono destinate ad aiutare i lavoratori licenziati o minacciati di licenziamento a creare un'impresa o una nuova attività indipendente.

3. aiutare i lavoratori licenziati o minacciati di licenziamento a creare un'impresa o una nuova attività indipendente;

4. Possono beneficiare del contributo del programma comunitario le azioni che favoriscono l'inserimento nell'attività economica e l'integrazione socio-professionale e che sono destinate a favorire il ricorso alle prestazioni di servizi fornite direttamente ai lavoratori licenziati o minacciati di licenziamento da parte di agenzie di consulenza a livello locale, i cui compiti consistono principalmente nell'aiutare i lavoratori a creare un'impresa o un'attività professionale indipendente, o a partecipare a un'iniziativa locale in materia di occupazione.

4. favorire il ricorso alle prestazioni di servizi fornite direttamente ai lavoratori licenziati o minacciati di licenziamento da parte di agenzie di consulenza a livello locale, i cui compiti consistono principalmente nell'aiutare i lavoratori a creare un'impresa o un'attività professionale indipendente, o a partecipare a un'iniziativa locale in materia di occupazione;

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

5. *Possono beneficiare del contributo del programma comunitario le azioni che favoriscono l'inserimento nell'attività economica e l'integrazione socio-professionale e che sono destinate a contribuire all'avvio al lavoro in progetti che rispondano ad esigenze di utilità collettiva e finalizzati alla creazione di posti di lavoro che abbiano la durata minima di un anno.*

6. *Possono beneficiare del contributo del programma comunitario le azioni che favoriscono l'inserimento nell'attività economica e l'integrazione socio-professionale e che sono destinate a salvaguardare per una durata massima di dodici mesi il livello di retribuzione dei lavoratori che hanno perduto il posto e che sono in attesa di una formazione o di un nuovo impiego.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

5. contribuire all'avvio al lavoro in progetti che rispondano ad esigenze di utilità collettiva e finalizzati alla creazione di posti di lavoro che abbiano la durata minima di un anno;

6. salvaguardare per una durata massima di dodici mesi il livello di retribuzione dei lavoratori che hanno perduto il posto e che sono in attesa di una formazione o di un nuovo impiego;

6 bis. contribuire alla partecipazione dei lavoratori licenziati o minacciati di licenziamento al perfezionamento o alla riqualificazione professionale.

Articoli da 5 a 12 immutati

Articolo 12 bis

1. Per le azioni di cui al paragrafo 6 bis dell'articolo 4, possono beneficiare del contributo del programma comunitario unicamente le spese destinate a coprire un contributo per l'indennità di disoccupazione e le prestazioni di sostentamento per un periodo di 12 mesi — in casi particolari fino a 18 mesi — per persona, che salvaguardino il livello di retribuzione dell'attività finora svolta e che siano calcolate sulla base della differenza fra l'indennità di disoccupazione o le prestazioni di sostentamento e la precedente retribuzione.

2. Per salvaguardia del livello di retribuzione si intende, ai sensi del presente articolo, la salvaguardia del salario lordo per un importo pari all'80% e delle indennità necessarie a mantenere i vantaggi legittimi e volontari a ciò connessi cui questi lavoratori avevano diritto per un normale periodo di pagamento.

3. Il contributo del programma comunitario è concesso a concorrenza del 15% del salario medio lordo dei lavoratori dell'industria dello Stato membro interessato. Gli importi dei contributi da erogare per persona e per unità di tempo, per ciascuno Stato membro, saranno stati stabiliti precedentemente dalla Commissione nella decisione per l'esercizio in corso adottata conformemente al secondo paragrafo dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2950/83 del Consiglio.

Articolo 12 ter

In una combinazione di azioni a norma dell'articolo 4, la durata complessiva del contributo può essere stabilita, in casi eccezionali e motivati, in deroga agli articoli 7-12, per un periodo massimo di 18 mesi.

Articoli 13 e 14 immutati

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 15*

1. Il contributo del programma comunitario alle spese ammissibili è calcolato sulla base di un importo per lavoratore.

Tale importo non può superare:

primo e secondo trattino immutati

— 5.000 ECU per lavoratore, per le azioni di cui all'articolo 6.

Paragrafi da 2 a 5 immutati

6. La Commissione prende in considerazione, per i contributi del programma comunitario, le spese effettuate dagli Stati membri a decorrere dal *dodicesimo mese che precede la data di ricezione, da parte della Commissione, della richiesta di contributo.*

Articoli da 16 a 18 immutati

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 15*

1. Il contributo del programma comunitario alle spese ammissibili è calcolato sulla base di un importo per lavoratore.

Tale importo non può superare:

— 5.000 ECU per lavoratore, per le azioni di cui all'articolo 6, e 6.500 ECU per lavoratore tra i 55 e 58 anni di età.

6. La Commissione prende in considerazione, per i contributi del programma comunitario, le spese effettuate dagli Stati membri a decorrere dal **1° gennaio 1987.**

ALLEGATO

Il contratto di programma deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a) i programmi di riduzione degli effettivi per il periodo 1987-1989 connessi a chiusure totali o parziali irreversibili o a cambiamenti di attività, il numero di posti soppressi dal 1° gennaio 1987 e i cantieri navali interessati,
- b) la natura delle azioni di supporto sociale realizzate o previste, il numero di lavoratori interessati e lo svolgimento nel tempo delle azioni,
- c) il piano di finanziamento del programma da cui risultino separatamente le varie fonti di finanziamento nazionali e comunitarie,
- d) la designazione delle autorità o degli organismi responsabili dell'esecuzione delle varie parti del programma,
- e) l'ammontare del contributo del programma comunitario,
- f) la presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma,
- g) le modalità di pagamento: all'atto della presentazione delle richieste di pagamento sono messi a disposizione della Commissione i relativi documenti giustificativi compresi i dati concernenti l'identificazione dei lavoratori beneficiari dei pagamenti, la natura e la durata delle azioni di cui essi hanno beneficiato e le somme effettivamente rimosse.

Giovedì 16 giugno 1988

— doc. A2-26/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un programma specifico di misure di supporto sociale a favore dei lavoratori dell'industria navale licenziati o minacciati di licenziamento

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-130/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti (doc. A2-26/88)

1. approva la proposta della Commissione con riserva delle modifiche che vi ha apportato conformemente alla votazione sul testo di quest'ultima;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo proposto dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di essere nuovamente consultato qualora esso intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM (87) 275 def. 2

4. Patrimonio architettonico di Palermo e di Lisbona

a) doc. A2-21/88

RISOLUZIONE

sulla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. De Pasquale e altri sulla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (doc. B2-173/85),
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-21/88),
- A. considerando l'importanza di promuovere una politica di riassetto, difesa e rivitalizzazione delle grandi concentrazioni urbane del perimetro costiero del Mezzogiorno mediterraneo della Comunità,
 - B. tenuto conto che in queste aree spesso caratterizzate da gravi problemi economici e sociali si concentra una forte quota di popolazione, e che esse rappresentano quindi gran parte dell'identità mediterranea comunitaria,

Giovedì 16 giugno 1988

- C. convinto che è giunto il momento, per la difesa e la promozione di questi grandi comprensori urbani, di non limitare più gli interventi al solo riassetto del territorio periferico, ma che sia ormai necessario entrare e operare nel tessuto vivo dei centri storici, il cui degrado caratterizza alcune grandi capitali mediterranee come, per esempio, Napoli, Atene, Palermo o importanti città e poli come Bari, Catania e Salonicco,
- D. convinto peraltro che la politica di intervento nei centri storici deve superare la fase dei risanamenti che non rispettano le identità delle città e i preesistenti insediamenti sociali, e che si tratta invece di impostare in queste aree una politica di difesa dei valori ambientali e di ristrutturazione e sviluppo del tessuto economico e sociale,
- E. considerando che il centro storico della città di Palermo, nel suo attuale stato di degrado e quasi sfacelo, pone, oltre che alle autorità nazionali e regionali, anche alla Comunità un grave problema non solo di salvaguardia della identità mediterranea, ma anche di conservazione di un patrimonio storico, culturale e civile,
- F. considerando che il ritorno alla completa fruizione del centro storico di Palermo è un passo necessario per allentare la morsa della delinquenza organizzata e dell'emarginazione sociale, fra cui si ricorda la criminalità minorile,
- G. tenuto conto dell'inestimabile valore delle sedimentazioni ambientali e artistiche depositate nel centro storico di Palermo dalle grandi civiltà mediterranee che di questa città seppero in passato fare una delle loro grandi capitali,
- H. tenuto conto del contenuto della propria risoluzione del 16 giugno 1987 sugli alloggi per i senzatetto nella Comunità (1);
1. denuncia le drammatiche condizioni di degrado urbanistico ed edilizio del centro storico della città di Palermo, dimostrate dal fatto che circa l'85% degli edifici necessita di urgenti interventi di restauro strutturale;
 2. rileva con preoccupazione che tale degrado è la causa prima del progressivo massiccio abbandono del centro storico da parte della popolazione, ridottasi dalle 130.000 persone del 1951 alle 35.000 circa che vi risiedono attualmente, e ciò in netto contrasto con tendenza riscontrabile nella popolazione della città nel suo complesso, che è passata nello stesso periodo da 400.000 a oltre 730.000 persone;
 3. sottolinea l'urgente necessità di invertire questi fenomeni non soltanto in quanto sussistono le condizioni e le possibilità per un risanamento ma altresì in quanto il centro della città è chiamato ad assicurare una funzione insostituibile come punto di riferimento storico e artistico per l'intera Sicilia e ospita le principali istituzioni politiche, culturali e amministrative, nonché rilevanti attività commerciali;
 4. sottolinea d'altra parte che il centro storico potrebbe svolgere un ruolo importante per lo sviluppo economico e sociale dell'intera area metropolitana in quanto elemento essenziale di sostegno delle attività legate al turismo;
 5. mette in evidenza che il pieno ed efficace assolvimento di tali funzioni esige, da un lato, il restauro conservativo e la valorizzazione del patrimonio urbanistico, artistico e monumentale del centro storico, e dall'altro, che quest'ultimo venga dotato di infrastrutture e di servizi adeguati;
 6. sottolinea lo sforzo coraggioso e senza cedimenti che le autorità politiche perseguono in particolare in questi ultimi anni, insieme al potere giudiziario e alle forze sociali, per sconfiggere la criminalità e la cultura mafiosa nel suo complesso, le quali hanno contribuito al degrado del centro storico della città;
 7. constata che sussistono ormai da tempo i presupposti per l'attuazione del complesso di tali azioni grazie all'adozione del «Piano Programma» approvato dal Consiglio comunale il 3 ottobre 1983;

(1) G.U. n. C 190 del 20.7.1987, pag. 39

Giovedì 16 giugno 1988

8. pone in rilievo che l'adozione di questo provvedimento urbanistico di grande valore tecnico e culturale è avvenuta all'unanimità riscuotendo altresì l'appoggio e il consenso delle forze culturali, scientifiche, sociali ed economiche della città;

9. nel lamentare i ritardi politici e burocratici che hanno ostacolato l'attuazione del «Piano Programma», nota con favore l'avvenuto inizio di numerose realizzazioni concrete di risanamento urbano, l'esame ora in corso dei «Piani di recupero» particolareggiati inerenti ai quattro quartieri del centro storico e altresì un avanzato stato di elaborazione del «Piano dei servizi» da parte di una unità interdisciplinare delle Facoltà dell'Università di Palermo, iniziative tutte che si collocano appunto nel quadro del Piano Programma;

10. raccomanda alle autorità nazionali e regionali di intensificare, completare e coordinare i loro sforzi in esecuzione degli impegni già assunti, in vista della piena attuazione del «Piano Programma» e sollecita in particolare l'Assemblea regionale siciliana ad approvare la legge già predisposta che prevede interventi finanziari in favore delle principali città siciliane;

11. raccomanda d'altra parte alle autorità locali di accelerare la predisposizione degli elaborati esecutivi e delle deliberazioni amministrative necessari all'attuazione dei «Piani di recupero» particolareggiati in corso di approvazione per i quattro quartieri del centro, onde rendere possibile la mobilitazione delle risorse nazionali, regionali e comunali già messe a disposizione, nonché il contributo finanziario della Comunità;

12. chiede inoltre che vengano definiti e posti in atto quanto prima interventi coordinati degli strumenti finanziari nazionali, regionali, locali e comunitari che abbiano in particolare come oggetto:

- a) le infrastrutture di servizio relative, tra l'altro, alle reti viaria, idrica, fognante, elettrica, telefonica, telematica, ecc.,
- b) le infrastrutture necessarie a collegare il centro storico con le altre parti della città e con l'area metropolitana,
- c) la valorizzazione dell'edilizia pubblica-monumentale a fini prevalenti di conservazione e difesa,
- d) il risanamento abitativo con un forte e qualificato intervento pubblico necessario per un reinsediamento della popolazione espulsa dai quartieri degradati, con particolare attenzione al mantenimento in loco delle fasce più deboli,
- e) la valorizzazione e il potenziamento di tutti gli elementi di valore presenti nel centro cittadino, al fine tra l'altro di incrementare le correnti del turismo specie culturale e le attività produttive tipiche di carattere artigianale;

13. pone in luce il fatto che questi interventi, ai quali dovranno in particolare contribuire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e gli strumenti di prestito comunitari, potranno fin d'ora riguardare i singoli progetti previsti nel «Piano Programma» e altresì nel «Piano dei Servizi», almeno quando quest'ultimo sarà definito: l'inclusione in questi due «Piani» assicura infatti la coerenza d'insieme dei progetti singoli e quindi anche il coordinamento e la coerenza degli interventi comunitari; questi interventi devono simbolizzare l'appoggio delle Istituzioni della Comunità europea al recupero di valori rappresentativi della cultura e della storia dell'Europa comunitaria;

14. auspica in ogni caso che le competenti autorità nazionali, regionali e comunitarie, esaminino, in stretta concertazione con le autorità locali, l'opportunità di effettuare gli interventi richiesti, eventualmente, nel quadro di un «Programma nazionale di interesse comunitario» per il risanamento del centro storico di Palermo ai sensi del regolamento CEE n. 1784/84 (1);

15. coglie l'occasione per proporre da un punto di vista generale, nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali, che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) possa intervenire altresì in via normale in favore del restauro del patrimonio architettonico e monumentale ogni qualvolta questo rappresenti, in una delle regioni assistite, un vero e proprio potenziale di sviluppo endogeno del settore turistico;

(1) G.U. n. L 169 del 28.6.1984, pag. 1

Giovedì 16 giugno 1988

16. ricorda a tale proposito che la legittimità di interventi comunitari in detto campo è stata già espressamente riconosciuta nel terzo capoverso della Risoluzione dei Ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986 relativa alla conservazione del patrimonio architettonico europeo (1);
17. segnala d'altra parte con grande favore che la stessa Banca europea degli investimenti ha già concesso finanziamenti nel campo del restauro architettonico-monumentale, proprio sulla base del presupposto che vi sono regioni il cui sviluppo economico può essere favorito valorizzando il loro patrimonio artistico-culturale e quindi sfruttandone il potenziale turistico;
18. propone inoltre che le competenti autorità regionali e locali siciliane mettano a punto un vero e proprio «itinerario culturale architettonico arabo-normanno», che sarebbe unico in Europa, avente come poli principali il centro di Palermo, Monreale e Cefalù, e nell'ambito del quale il FESR e gli altri strumenti finanziari CEE potranno cofinanziare sia il restauro del patrimonio architettonico monumentale che le infrastrutture turistiche necessarie;
19. sottolinea che il cofinanziamento da parte della Comunità, in particolare tramite il FESR, dello sfruttamento del potenziale endogeno architettonico-monumentale-turistico, contribuirà, a Palermo come altrove, alla creazione di posti di lavoro qualificati e gratificanti sia nel settore del restauro che in quello delle varie specializzazioni turistiche; tali settori si addicono particolarmente ai giovani alla cui formazione potrà essere chiamato a concorrere anche il Fondo sociale europeo (FSE);
20. chiede altresì che vengano promosse le operazioni necessarie a favorire il recupero abitativo del patrimonio edilizio pubblico e privato del centro storico facilitando tra l'altro, in collaborazione con le istituzioni creditizie locali, l'accesso a forme di credito agevolato;
21. a tal fine invita la Banca europea per gli investimenti a ricercare le intese più opportune, in particolare, con il Banco di Sicilia e il Comune di Palermo, i quali non solo hanno già dichiarato la loro più ampia disponibilità ma anche stanziato le prime somme da destinare all'erogazione di prestiti;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Governo della Repubblica italiana, alla Giunta e all'Assemblea della Regione Sicilia, al Comune di Palermo e alla Banca europea per gli investimenti.

(1) G.U. n. C 320 del 13.12.1986, pag. 1

b) doc. A2-20/88

RISOLUZIONE

sulla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Lucas Pires, Coimbra Martins e 100 altri firmatari sulla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona (doc. B2-1630/86),
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. A2-20/88),
- A. considerando l'adesione del Portogallo alla Comunità europea e la necessità che quest'ultima contribuisca a uno sviluppo economico e regionale equilibrato del Portogallo,

Giovedì 16 giugno 1988

- B. considerando la grave penuria d'alloggi e le carenze delle infrastrutture edilizie a Lisbona nonché le numerose richieste urgenti a carico del bilancio comunale,
- C. considerando le condizioni di estremo degrado in cui versa gran parte degli alloggi di Lisbona, soprattutto nei quartieri più antichi, e l'urgente necessità di migliorare le condizioni di vita degli abitanti,
- D. consapevole dell'importanza di dimostrare che è possibile trasformare e migliorare le tradizionali strutture abitative onde fornire una sistemazione moderna che soddisfi le attuali aspettative dei cittadini,
- E. ritenendo che l'incentivazione del turismo basata sulla promozione del patrimonio architettonico di Lisbona possa servire da stimolo proficuo all'economia locale e comportare una diffusione più equilibrata del turismo all'interno del Portogallo,
- F. convinto che la conservazione del centro storico di Lisbona sia un elemento essenziale per mantenere e potenziare le attrattive della città per i visitatori,
- G. convinto che non esistano contraddizioni tra la salvaguardia del patrimonio architettonico e il futuro sviluppo economico della città,
- H. considerando che gli edifici di pregio architettonico sono sempre più ambiti dalle società per stabilirvi la loro sede,
- I. considerando che vecchie fabbriche e altri siti industriali in disuso presentano spesso notevoli pregi architettonici e ben si adattano a usi alternativi,
- J. ricordando che in base al suo regolamento il FESR può finanziare progetti e programmi volti a preservare il patrimonio architettonico laddove l'obiettivo sia la promozione del turismo,
- K. rilevando che Lisbona può usufruire di aiuti provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),

Per quanto concerne i compiti del FESR

1. ritiene che i compiti del FESR non dovrebbero limitarsi alla fornitura di infrastrutture materiali e alla promozione dello sviluppo economico in senso stretto, ma che esso dovrebbe essere utilizzato anche per finanziare una serie di attività diverse che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale di una regione; nota che alla base della ripresa di molte città in declino è stato il risveglio di uno spiccato orgoglio civico;
2. considera che le politiche della Comunità europea dovrebbero rispecchiare la maggiore importanza che i cittadini della Comunità e le autorità nazionali, regionali e locali accordano agli aspetti sociali, culturali e ambientali della politica pubblica adeguandosi così al mutamento delle priorità;

Per quanto concerne lo sviluppo economico di Lisbona e del Portogallo

3. considera che il ritardo dell'economia portoghese rispetto agli Stati più prosperi della Comunità può essere sfruttato vantaggiosamente qualora il Portogallo si avvalga dell'esperienza dei recenti sviluppi economici in tali Stati membri cercando di evitare importanti errori soprattutto in relazione alla pianificazione dei più importanti centri urbani e alla tutela dell'ambiente;
4. sottolinea l'importanza di controlli della pianificazione chiaramente messi a punto e rigorosamente applicati al fine di ridurre al minimo le speculazioni e di assicurare che gli immobili rimangano disponibili, come abitazioni o sedi di lavoro, per tutte le classi sociali e in particolare per i loro abitanti attuali, tutelando così una delle caratteristiche principali di Lisbona;
5. suggerisce che le autorità addette alla pianificazione di Lisbona esaminino e, ove opportuno, si ispirino all'esperienza di altre città della Comunità che hanno realizzato con successo programmi di restauro del patrimonio architettonico, ricorrendo a ogni forma di consulenza tecnica e di sostegno che la Commissione può offrire;

Giovedì 16 giugno 1988

Per quanto concerne il ruolo delle iniziative locali e dei finanziamenti privati

6. rileva che la soluzione dei problemi di qualsiasi città dipende essenzialmente dai suoi abitanti e soprattutto dalla creazione di un ambiente favorevole a imprese responsabili sotto il profilo sociale; ritiene che gli interessi pubblici e privati debbano cooperare nel fornire fondi per il recupero delle zone storiche; nota che per gli investitori del settore privato sono necessari chiari criteri di pianificazione da applicare coerentemente senza ricorso a procedure eccessivamente burocratiche;

Per quanto concerne lo sviluppo del turismo nella Comunità

7. prende atto delle previsioni di crescita del turismo nella Comunità, secondo cui questo sarà uno dei settori economici in maggiore espansione, con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro; ritiene che i turisti saranno sempre di più attratti da luoghi di interesse e ricchezza culturale e che offrano buone condizioni climatiche e considera che Lisbona possa facilmente trarre vantaggio da tale sviluppo se mantiene il carattere e il fascino che le sono propri;

8. ricorda che si è ricorso al FESR per finanziare progetti infrastrutturali relativi a servizi connessi alla promozione del turismo in altre parti della Comunità, come l'Irlanda e il Regno Unito;

Per quanto concerne la specifica assistenza comunitaria ai progetti di conservazione a Lisbona

9. ritiene che i progetti di conservazione già avviati dal Consiglio comunale di Lisbona per i quartieri di Alfama e Mouraria, volti a far fronte alle più gravi condizioni delle zone più povere e antiche della città, comportando così significativi miglioramenti delle condizioni di vita di aree diseredate della Comunità, si prestino particolarmente all'aiuto comunitario;

10. raccomanda che sia garantito nell'ambito del FESR un immediato sostegno comunitario ai progetti avviati nella Mouraria e nell'Alfama e che successivamente sia istituito un «programma nazionale di interesse comunitario» finanziato congiuntamente dalla Comunità, dal governo portoghese e dal comune di Lisbona; rileva che ciò sarebbe una prova degna e tangibile dell'incoraggiamento della Comunità ai progetti di conservazione e della sua intenzione di assistere lo sviluppo equilibrato dell'economia portoghese; invita la Commissione a collaborare con le autorità portoghesi nell'elaborazione di un tale programma e a suggerire altri modi in cui la Comunità possa partecipare, mediante prestiti e sovvenzioni, alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio architettonico della città di Lisbona;

11. rileva che a tal fine potrebbero contribuire anche finanziamenti del Fondo sociale europeo e della Banca europea per gli investimenti, data la necessità di formare i giovani nelle attività di conservazione del patrimonio architettonico e di finanziare infrastrutture atte a generare nuovo reddito;

Per quanto concerne la riforma dei fondi strutturali e la revisione del regolamento FESR

12. ritiene che l'aumento delle risorse derivante dalla revisione del fondo strutturale dovrebbe consentire di finanziare un programma di rinnovo urbano a Lisbona e in una serie di altre città senza ridurre il ruolo della Comunità nel promuovere lo sviluppo economico attraverso i canali più consueti di investimenti infrastrutturali;

13. sollecita la Commissione a tener conto nelle proposte relative alla riforma del regolamento FESR dell'importanza del patrimonio architettonico europeo sia in quanto tale che come mezzo per riaccendere l'orgoglio civico e regionale, elementi essenziali per realizzare pienamente il potenziale sviluppo economico di una città o di una regione; ritiene che i centri storici delle città delle zone svantaggiate debbano essere considerati preziose risorse regionali da sfruttare per attrarre investimenti interni e turismo a beneficio dell'economia locale; ritiene che le disposizioni del nuovo regolamento debbano essere modificate per aumentare i casi in cui il FESR può fornire un contributo ai programmi di conservazione delle aree svantaggiate;

Giovedì 16 giugno 1988

Un'operazione integrata per Lisbona e le regioni circostanti

14. ritiene che il cofinanziamento comunitario del programma di conservazione esistente a Lisbona debba preludere a un contributo della Comunità a un'operazione integrata per Lisbona e le aree circostanti analoga a quelle già fissate per Napoli e Belfast, operazione che amplirebbe l'opera di conservazione già avviata a Lisbona e affronterebbe le carenze infrastrutturali e dei servizi di base nonché il problema dell'inquinamento ambientale dell'intera regione;

*
* *
*

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo portoghese, alla CCR di Lisbona e della valle del Tago e al consiglio comunale di Lisbona.

5. Inquinamento del Reno e di altri corsi d'acqua

a) — proposta di decisione I COM(86) 710 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

I

Decisione del Consiglio relativa ad un complemento dell'Allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico dovuto al mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi e dei cloruri alcalini

Preambolo e considerando immutati

Articoli 1, 2 e 3 immutati

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ALLEGATO

ALLEGATO

**Proposta della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico,
firmata a Bonn il 3 dicembre 1970**

Parte introduttiva immutata

Colonne 1 e 2 della Tabella immutate

Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza		Termine di applicazione per gli scarichi esistenti	Note
3	4	5	6
...	(¹), (²), (³), (⁴)
0,05 milligrammi di mercurio per litro di scarico	0,1 grammi di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile	01.07.1989	
Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg. di mercurio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,2 g. di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile	01.07.1986	
...	

Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza		Termine di applicazione per gli scarichi esistenti	Note
3	4	5	6
...	(¹), (²), (³), (⁴)
0,005 milligrammi di mercurio per litro di scarico (i) di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile (iii)	01.01.1989 (iv)	
Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,05 mg. di mercurio per litro di scarico (ii)	Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di g. di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile (iii)	01.07.1986	
...	

- (i) Nella colonna 3 sostituire sistematicamente «0,05 mg.» con «0,005 mg.»
(ii) Nella colonna 3 sostituire sistematicamente «0,1 mg.» con «0,05 mg.»
(iii) I valori limite della presente colonna vanno adeguati a quelli della colonna 3 osservando il principio dei «più perfezionati mezzi tecnici disponibili»
(iv) Nella colonna 5 sostituire sistematicamente «01.07.1989» con «01.01.1989»

Note (¹) e (²) immutate

(¹) I valori limite indicati nella tabella di cui sopra si riferiscono alla determinazione del tenore di mercurio in un campione non filtrato. Essi si applicano al tenore complessivo di mercurio di tutti gli scarichi derivanti dai processi di produzione e provenienti dal sito dell'impianto produttivo.

(²) I valori limite indicati nella tabella di cui sopra si riferiscono alla determinazione del tenore di mercurio in un campione non filtrato. Essi si applicano al tenore complessivo di mercurio di tutti gli scarichi derivanti dai processi di produzione e provenienti dal sito dell'impianto produttivo.

Il trattamento di depurazione può essere effettuato al di fuori dello stabilimento solo nel caso in cui non sia possibile la «depurazione alla fonte». Il trasporto di acque reflue contaminate da mercurio verso un impianto di depurazione situato fuori dello stabilimento avviene sotto la sorveglianza delle autorità governative.

Resto dell'Allegato immutato

*
* * *

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Raccomandazioni

Raccomandazioni

Frasi introduttive immutate

Punti 1 e 2 immutati

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

3. L'autorità competente assicura la sorveglianza sul rispetto delle norme di emissione *attraverso misurazioni effettuate in proprio e/o controlli dei campioni prelevati e analizzati dall'industriale stesso.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. L'autorità competente assicura la sorveglianza sul rispetto delle norme di emissione. A tal fine, **i controlli ordinari eseguiti dal fabbricante stesso non possono sostituirsi a quelli dell'autorità competente.**

Resto del testo immutato

— doc. A2-3/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un complemento all'Allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico dovuto al mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, a norma dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-183/86),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-3/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, in conformità della votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio, nel caso in cui intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, a informarlo in merito;
3. chiede di essere nuovamente consultato nel caso in cui il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(86) 710 def.

— proposta di decisione II COM(87) 427 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

II

Decisione del Consiglio relativa a un complemento all'Allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico da tetracloruro di carbonio

Preambolo e considerando immutati

Articoli 1 e 2 immutati

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**ALLEGATO****ALLEGATO**

Proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a completare l'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976

Parte introduttiva immutata

Colonna 1 immutata

Origine
2
1. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione senza lavaggio
2. Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compreso il metodo di clorolisi sotto pressione) ed a partire da metano
3. Produzione di cloro fluorocarburi

Origine
2
1. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione senza lavaggio
2. Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compreso il metodo di clorolisi sotto pressione) ed a partire da metano
3. Produzione di cloro fluorocarburi
3 bis. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione con lavaggio.

Colonne da 3 a 6 immutate

Note (1) e (2) immutate

(²) I valori limite indicati nella tabella precedente si riferiscono alla determinazione del tetracloruro di carbonio contenuto in un campione di tutte le acque di scarico provenienti dall'impianto industriale.

(²) I valori limite indicati nella tabella precedente si riferiscono alla determinazione del tetracloruro di carbonio contenuto in un campione di tutte le acque di scarico provenienti dall'impianto industriale.

Il trattamento di depurazione può essere effettuato al di fuori dello stabilimento solo nel caso in cui non sia possibile la «depurazione alla fonte». Il trasporto di acque reflue contaminate da tetracloruro di carbonio verso un impianto di depurazione situato fuori dello stabilimento avviene sotto la sorveglianza delle autorità governative.

Resto dell'Allegato immutato

*
* * ***ALLEGATO I****Raccomandazioni****ALLEGATO I****Raccomandazioni**

Frasi introduttive immutate

Punti 1 e 2 immutati

3. Le autorità competenti vigilano sul controllo delle norme di emissione *effettuando direttamente misurazioni e/o controllando i campioni prelevati e analizzati dall'imprenditore stesso.*

3. Le autorità competenti vigilano sul controllo delle norme di emissione. **A tal fine, i controlli ordinari eseguiti dal fabbricante stesso non possono sostituirsi a quelli dell'autorità competente.**

resto dell'Allegato I immutato

Giovedì 16 giugno 1988

— doc. A2-3/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione relativa a un complemento all'Allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico da tetracloruro di carbonio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 130 S del Trattato CEE (doc. C2-182/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-3/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, in conformità della votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio, nel caso in cui intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, a informarlo in merito;
3. chiede di essere nuovamente consultato nel caso in cui il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(87) 427 def.

b) doc. A2-337/87

RISOLUZIONE**sull'inquinamento del Reno***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Muntingh e altri, a nome del gruppo socialista, sull'inquinamento salino del Reno (doc. B2-816/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla moria di pesci nella Saar e sul rispetto dell'Accordo europeo per la riduzione di scarichi di sali (Convenzione per la protezione del Reno) (doc. B2-957/86),
- vista la proposta di risoluzione degli onn. Bloch von Blottnitz e Roelants du Vivier sulle difficoltà di una protezione transfrontaliera dell'ambiente nell'Euregio per esempio nel caso della moria di pesci nell'Iter (doc. B2-1033/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. Weber e altri sulle conseguenze del catastrofico incendio nell'industria chimica Sandoz a Basilea (doc. B2-1160/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sul grande incendio negli stabilimenti della società chimica Sandoz e sull'insufficiente protezione contro le catastrofi negli impianti chimici (doc. B2-1165/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. Lentz-Cornette e altri a nome del gruppo PPE sul catastrofico incendio nel deposito di uno stabilimento chimico a Basilea (doc. B2-1167/86),

Giovedì 16 giugno 1988

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Wurtz e altri, a nome del gruppo comunista, sull'inquinamento del Reno causato dall'esplosione nello stabilimento Sandoz in Svizzera (doc. B2-1193/86),
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-337/87),
- A. considerando che il caso Sandoz del novembre 1986 ha indotto l'opinione pubblica e i dirigenti responsabili a riflettere sulla gravità dell'inquinamento del Reno,
- B. considerando che tale inquinamento non viene causato solo da calamità e incidenti, ma anche è soprattutto da continui scarichi provenienti da numerose fonti, grandi e piccole,
- C. considerando che nelle Conferenze ministeriali degli Stati rivieraschi del Reno svoltesi il 12 novembre e il 19 dicembre 1986 sono stati conclusi accordi soprattutto relativi alla prevenzione di incidenti e calamità nonché all'esame dei danni e delle responsabilità per cui è stato assegnato un ruolo importante alla CE,
- D. considerando che in questo contesto sono stati conclusi accordi su una rapida esecuzione della direttiva «Seveso»,
- E. considerando che nella Conferenza ministeriale degli Stati rivieraschi del Reno del 1° ottobre 1987 sono stati conclusi ulteriori accordi volti soprattutto a ridurre gli scarichi strutturali dei residui chimici nel Reno,
- F. considerando che a tal fine è stato varato un piano d'azione per il Reno contenente fra l'altro un elenco di 27 sostanze chimiche pericolose che dovrebbero essere rapidamente eliminate attraverso una riduzione degli scarichi pari a circa il 50%, tenendo conto del «livello raggiunto dalla tecnica»,
- G. considerando che la CE ha già inserito nelle sue direttive oltre 9 di queste 27 sostanze,
- H. considerando che il piano d'azione per il Reno richiama nel contempo l'attenzione sull'inquinamento salino e sull'inquinamento termico nonché sulla crescente problematica dell'inquinamento del fondo del Reno,
- I. considerando che la problematica del Reno non è isolata ma vale per numerosi altri fiumi dell'intero territorio della CE,
- J. considerando che le misure adottate a favore del Reno devono altresì valere per altri fiumi europei perché questi ultimi hanno bisogno della stessa protezione e perché le aziende situate lungo i vari fiumi europei devono ottemperare agli stessi requisiti in materia ambientale e ciò per prevenire la distorsione della concorrenza,
1. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla CE nel ridurre l'inquinamento dei fiumi europei in generale e del Reno in particolare;
 2. constata che gli Stati rivieraschi del Reno sono intervenuti negli scorsi anni con molta lentezza ottenendo pochissimi risultati sia per quanto concerne la prevenzione di calamità e incidenti che per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento chimico, dell'inquinamento salino, dell'inquinamento termico e dell'inquinamento del fondo;
 3. prende atto degli accordi che ora, dopo la vicenda Sandoz, sono stati conclusi dagli Stati rivieraschi del Reno nelle Conferenze ministeriali del 12 novembre e 19 dicembre 1986 e del 1° ottobre 1987 e osserva che trattasi principalmente di azioni che avrebbero potuto essere attuate già da molto tempo se in passato ci fosse stata una sufficiente volontà politica;
 4. rileva che il 12 novembre e il 19 dicembre 1986 gli Stati rivieraschi del Reno sono addivenuti a un'intesa secondo cui il Consiglio dei Ministri della CE doveva adottare senza indugio la direttiva CE su Seveso e constata con soddisfazione che ciò è nel frattempo avvenuto; chiede tuttavia alla Commissione di informare quanto prima il Parlamento sulla corretta esecuzione della direttiva da parte degli Stati membri della CE, non soltanto nella legislazione nazionale, ma anche nella prassi perché secondo recenti informazioni l'attuazione non è affatto avvenuta ovunque;
 5. invita inoltre la Commissione a chiedere alla Svizzera in quale misura siano colà applicate disposizioni identiche a quelle previste nella direttiva Seveso e a riferire in merito al Parlamento;

Giovedì 16 giugno 1988

6. chiede alla Commissione di rispettare quanto prima gli altri obblighi che si è assunta il 12 novembre e il 19 dicembre 1986 presentando proposte relative all'esame dei danni e delle responsabilità in caso di calamità ambientali nonché al diritto di comunicazione e d'informazione per quanto concerne gli incidenti nelle imprese;
7. constata che sulle 27 sostanze chimiche che, secondo il piano d'azione per il Reno del 1° ottobre 1987, devono essere eliminate senza indugio esistono già 4 accordi nel quadro della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e 9 direttive della CE e constata che tali direttive CE sono state varate prima e hanno una portata maggiore rispetto agli accordi analoghi stipulati nel quadro della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico;
8. rinvia a tale proposito a due recenti proposte presentate nel quadro della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, concernenti la limitazione delle immissioni di mercurio, da un lato, e di tetracloruro di carbonio, dall'altro, e auspica che la Commissione riapra le trattative su tali proposte affinché questi regolamenti siano quanto meno conformi alle due direttive comunitarie sul mercurio e il tetracloruro di carbonio e se possibile vengano resi ancora più rigidi;
9. auspica in particolare che sia le due proposte nel quadro della suddetta Convenzione che le direttive che vi fanno riferimento vengano migliorate sul piano dei controlli e per quanto concerne il principio della «depurazione alla fonte»;
10. si dichiara scettico circa la norma di riduzione del 50% relativa alle 27 sostanze in questione e osserva che in molti casi si deve cercare di realizzare una riduzione più rigida o addirittura una norma 0, dato che l'inquinamento dell'acqua del Reno si è spinto già troppo oltre e il letto del fiume ha subito in molti luoghi danni difficilmente riparabili;
11. chiede che la Commissione nelle sue proposte sulla riduzione dell'immissione di sostanze inquinanti nei fiumi parta sempre dai valori più bassi tecnicamente realizzabili;
12. chiede che i valori limite per lo scarico di sostanze pericolose vengano riferiti nelle direttive CE sempre all'effettiva produzione degli impianti interessati e non alla loro capacità produttiva;
13. ritiene inoltre che le intese relative alla regione del Reno debbano anche valere per gli altri fiumi europei, dato che tutti i fiumi europei hanno bisogno di una stessa protezione e dato che le aziende situate lungo i vari fiumi europei devono ottemperare alle stesse condizioni, anche per considerazioni di concorrenza;
14. chiede pertanto alla Commissione di redigere senza indugio delle direttive CE relative alle rimanenti 18 sostanze chimiche che rientrano nell'elenco di priorità degli Stati rivieraschi del Reno e partendo da limitazioni massime di emissione fino ad arrivare possibilmente alla norma 0, tenendo conto del «livello raggiunto dalla tecnica»;
15. invita nel contempo la Commissione a redigere un elenco subprioritario relativo alle rimanenti sostanze chimiche che rientrano nella direttiva 76/464/CEE e nella Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e ad approntare anche al riguardo concrete direttive CE;
16. chiede nel contempo alla Commissione di far avviare un'indagine relativa alla natura e all'entità dell'inquinamento del fondo dei grandi fiumi transfrontalieri europei e di presentare delle proposte relative al loro risanamento; propone alla Commissione di istituire un fondo di solidarietà a favore del costosissimo risanamento dei fondi, spesso fortemente inquinati alle foci, affinché gli Stati membri il cui territorio si trovi alla foce dei grandi fiumi europei non sopportino da soli i costi loro derivanti da problemi ambientali in parte causati da altri Stati della CE;
17. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di contribuire alla soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esecuzione della Convenzione sulla protezione del Reno dall'inquinamento salino concedendo, attraverso i Fondi strutturali CE, aiuti all'Alsazia per la creazione di un piano integrato di risanamento delle miniere di potassa, l'eliminazione dei residui salini e la creazione di nuove industrie non dannose per l'ambiente;
18. sollecita un'azione da parte della Commissione affinché sia approvata quanto prima la Convenzione sulla protezione del Reno dall'inquinamento termico e chiede alla Commissione di varare quanto prima un'analoga direttiva CE perché la problematica dell'inquinamento termico riguarda anche molti altri fiumi europei;

Giovedì 16 giugno 1988

19. raccomanda alla Commissione di invitare la Svizzera, ma anche altri paesi non confinanti con la CE (ivi inclusi i paesi del blocco orientale) ad adeguare alle direttive CE la loro legislazione in materia ambientale, onde ridurre il più possibile l'inquinamento transfrontaliero da e verso paesi terzi;
20. invita la Commissione a riferire ogni due anni, a decorrere dal 1989, sui progressi compiuti nel quadro del piano d'azione sul Reno, ponendo soprattutto l'accento sul contributo della CE e sul modo in cui la Comunità prende l'iniziativa nelle azioni concordate;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

c) doc. A2-332/87

RISOLUZIONE

sul tenore di sostanze inquinanti presenti nei corsi d'acqua

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:
 - Kuijpers e Vandemeulebroucke sull'inquinamento della Mosa e relativi affluenti (doc. 2-1760/84);
 - Kuijpers e Vandemeulebroucke sull'inquinamento della Semois (doc. B2-374/85);
 - Bloch von Blottnitz sullo scarico di sostanze nocive nei fiumi, per esempio il Weser (doc. B2-1148/86);
 - Squarcialupi, Tognoli e Novelli sull'inquinamento del Po e degli altri grandi fiumi europei (doc. B2-1334/86);
 - Bloch von Blottnitz sul progetto di sistemazione della Loira (doc. B2-72/87);
 - Chiabrando e altri, a nome del gruppo PPE, sull'inquinamento da diserbanti delle acque nell'Italia del Nord (doc. B2-387/87);
 - Bloch von Blottnitz sulla salvaguardia del fiume Kalamas (Grecia nord-occidentale) (doc. B2-424/87);
 - Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo «Arcobaleno», sull'inquinamento chimico della Mosella provocato dalla centrale nucleare di Cattenom (doc. B2-473/87);
 - Roelants du Vivier sull'inquinamento provocato dai fosfati contenuti soprattutto nei detersivi (doc. B2-602/87);
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-332/87);
- A. avendo riguardo all'importanza vitale dell'acqua sia per l'uomo che per le sue attività economiche, sociali e culturali,
 - B. considerando che lo sviluppo spesso incontrollato delle attività economiche e sociali degli Stati della Comunità ha fatto crescere il livello di inquinamento dei corsi d'acqua che attraversano i loro territori,
 - C. ritenendo indispensabile lottare contro l'inquinamento non soltanto in occasione di incidenti spettacolari come quello verificatosi a Basilea nel novembre 1986, bensì su base permanente nel contesto di un piano di rigenerazione dei corsi d'acqua e dei loro ecosistemi,
 - D. considerando la molteplicità e diversità delle varie fonti e forme di inquinamento dei corsi d'acqua, così come la necessità di tener conto — onde poterlo contenere — di tutti i fattori inquinanti, siano essi industriali, agricoli o domestici,

Giovedì 16 giugno 1988

- E. considerando gli enormi danni economici ed ecologici causati dall'inquinamento delle acque,
- F. tenendo conto, pur considerandoli insufficienti, dei provvedimenti presi a livello comunitario per limitare gli scarichi industriali di sostanze inquinanti,
- G. avendo presente la configurazione del sistema idrografico della Comunità europea, l'importanza dei corsi d'acqua transfrontalieri, regionali e nazionali e la loro dipendenza da numerosi affluenti,
- H. ritenendo pertanto indispensabile che la lotta contro l'inquinamento dei corsi d'acqua venga condotta in ambito interregionale e internazionale,
- I. considerando che la cooperazione deve essere aperta a tutti i paesi europei e che le organizzazioni internazionali in campo ambientale, le organizzazioni che si occupano principalmente di tecnologie ambientali, i paesi extraeuropei e i rappresentanti di convenzioni internazionali debbono potervi partecipare in qualità di osservatori;
- J. considerando che la Commissione sta elaborando attualmente una proposta per misure comunitarie relative alla protezione delle acque dolci dall'inquinamento dovuto al letame del bestiame e all'abuso di composti azotati,
- K. considerando il particolare inquinamento dei fiumi derivante da determinati sistemi idrici di raffreddamento delle centrali nucleari;

1. chiede alla Commissione di predisporre una strategia globale di lotta contro l'inquinamento dei corsi d'acqua finalizzata:

- alla riduzione dei quantitativi di sostanze inquinanti di origine industriale, agricola, urbana o viaria (sale cosparso sulle strade in inverno),
- alla rigenerazione e protezione degli ecosistemi ripuari,
- alla sana gestione delle risorse idriche della Comunità;

2. chiede d'urgenza alla Commissione:

- di svolgere un'indagine sui danni economici causati dall'inquinamento dei corsi d'acqua e dalla distruzione degli ecosistemi ripuari,
- di accelerare e sviluppare i lavori del programma CORINE (Coordinamento delle informazioni sull'ambiente in Europa), onde avere un quadro più preciso del sistema idrografico della Comunità europea,
- di trasmettergli il rapporto di sintesi che avrebbe dovuto essere stabilito nel 1987 sulla base della decisione del Consiglio (86/574/CEE) del 24 novembre 1986 ⁽¹⁾ che modifica la decisione 77/795/CEE che instaura una procedura comune per lo scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci di superficie nella Comunità;

3. insiste perchè la Commissione elabori misure che prevengano «all'origine» l'inquinamento delle acque e riducano la produzione di acque usate;

4. insiste perchè la Commissione elabori misure che riducano il tenore di materie nocive nelle acque, che evitino in altre parole la produzione e l'uso di taluni prodotti chimici pericolosi;

5. spera di ricevere quanto prima la proposta della Commissione relativa alla protezione delle acque dolci dall'inquinamento dovuto al letame del bestiame e all'abuso di composti azotati;

6. chiede che la Commissione esamini se non sia più opportuno presentare la sua prossima proposta sulla protezione delle acque dolci dall'inquinamento dovuto al letame del bestiame e ai composti azotati sotto forma di regolamento piuttosto che di direttiva;

I. Quanto alla lotta contro l'inquinamento dei corsi d'acqua

7. chiede alla Commissione, per quanto riguarda la riduzione e l'eliminazione delle sostanze inquinanti di origine industriale:

- di procedere all'aggiornamento delle direttive in materia di sostanze pericolose verificando la coerenza dei rispettivi testi,

⁽¹⁾ G.U. n. L 335 del 28.11.86, pag. 44

Giovedì 16 giugno 1988

- di proseguire e accelerare i lavori relativi alle sostanze che figurano nell'Elenco I dell'Allegato alla direttiva (76/464/CEE) del Consiglio del 4 maggio 1976 ⁽¹⁾ concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità,
 - di vegliare anche che siano perseguiti legalmente senza eccezioni i responsabili di tutti gli scarichi illegali nelle acque e siano inasprite le pene, in modo che le pratiche illegali non rechino alcun guadagno economico,
 - di controllare l'effettiva applicazione pratica da parte degli Stati membri della direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982 ⁽²⁾ sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, più nota come «direttiva SEVESO», e della sua modifica,
 - di incoraggiare la costruzione di stazioni di depurazione degli scarichi urbani e dei grandi impianti industriali soprattutto nelle regioni sfavorite e povere d'acqua, così come di controllarne l'utilizzazione laddove esistono,
 - di elaborare un regime che preveda una maggiore responsabilità civile dell'industria nel settore dell'ambiente, in particolare tramite l'inversione dell'onere della prova,
 - di continuare il suo lavoro per la piena e completa attuazione della direttiva 80/778/CEE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e della sua modifica;
 - di sostenere attraverso i Fondi sociale e regionale e i finanziamenti della BEI sia la formazione di personale qualificato che iniziative in grado di affrontare il problema della depurazione e della prevenzione;
8. invita la Commissione, per quanto riguarda l'inquinamento di origine agricola:
- a proporre misure comunitarie di lotta contro l'inquinamento dei corsi d'acqua provocato dall'uso intensivo di fertilizzanti chimici e organici,
 - a esaminare la possibilità di introdurre un'imposta sui fertilizzanti,
 - ad assumere iniziative volte a far sì che gli agricoltori vengano meglio informati e formati circa un uso più razionale dei fertilizzanti,
 - a incoraggiare i progetti pilota di «colture integrate»,
 - a tener presenti, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, gli aspetti ecologici e della protezione dei corsi d'acqua della Comunità,
 - ad ampliare la gamma di composti azotati descritti nell'elenco II dell'Allegato alla direttiva 80/68/CEE sulla protezione delle acque freatiche dall'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose;
9. a) avverte la Commissione che le informazioni fornite dagli Stati membri in materia di ambiente, soprattutto per quanto riguarda i livelli dell'inquinamento da nitrati, possono essere poco attendibili;
- b) esorta pertanto la Commissione ad avviare le più ampie consultazioni possibili, soprattutto con autorità locali e regionali, organizzazioni ambientaliste non governative, enti per la fornitura di acqua ecc. prima di presentare proposte relative all'inquinamento idrico;
10. invita la Commissione, per quanto riguarda l'inquinamento di origine domestica, a incoraggiare le ricerche e gli esperimenti in materia di prodotti di sostituzione dei detersivi;
11. insiste affinché la Commissione proponga un coordinamento delle misure regionali di lotta contro l'inquinamento provocato dai fosfati ed elabori in particolare una regolamentazione sul tenore dei fosfati nei detersivi;
12. invita la Commissione a intervenire presso alcuni Stati membri, dove la legge sull'eliminazione del fosforo dai detersivi viene vanificata dall'elevato contenuto in fosforo di altri prodotti per il lavaggio non classificati come detersivi, quali i prodotti anticalcare; chiede quindi alla Commissione di individuare le misure più opportune affinché la limitazione del contenuto in fosforo riguardi tutti i prodotti che, direttamente o indirettamente, vengono scaricati in corpi idrici;
13. invita la Commissione a esaminare l'attuazione della legislazione ambientale in una delle prime fasi dell'elaborazione;

⁽¹⁾ G.U. n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23

⁽²⁾ G.U. n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1

Giovedì 16 giugno 1988

II. Quanto alla prevenzione dell'inquinamento dei corsi d'acqua

14. ritiene che prevenzione e lotta contro l'inquinamento potranno essere realizzate con maggiore efficacia laddove vengano condotte da enti la cui competenza sia estesa all'intero bacino di un determinato corso d'acqua;
15. esorta la Commissione a dedicare particolare attenzione all'inquinamento radioattivo dei fiumi;
16. è dell'opinione che qualsiasi finanziamento comunitario di grandi opere attinenti ai corsi d'acqua e ai fiumi debba essere subordinato, sin dalla stessa progettazione dell'opera, al fatto che essa abbia o meno un impatto sull'ambiente;
17. chiede la pubblicazione di una relazione sull'attuazione delle raccomandazioni formulate dal Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti il 4 giugno 1984 e volte a far sì che ai fini della concessione di un prestito si tenga conto dell'impatto che i progetti presentati potranno avere sull'ambiente, incoraggiando al contempo gli investitori ad adottare le soluzioni meno inquinanti;
18. ritiene indispensabile che la BEI applichi effettivamente e scrupolosamente dette raccomandazioni e deplora, d'altro canto, il fatto che numerosi Stati, regioni, imprese o enti («agenzie di bacino») tardino a sollecitare l'erogazione di prestiti da parte della BEI;
19. insiste affinché la BEI sviluppi i suoi finanziamenti a favore delle nuove tecnologie veramente pulite piuttosto che a favore di impianti antinquinamento del tipo «end of pipe»;

III. Quanto alla cooperazione interregionale e internazionale

20. giudica indispensabili la creazione e lo sviluppo di enti internazionali, nazionali o transnazionali che raggruppino le autorità competenti delle regioni attraversate dallo stesso corso d'acqua;
21. insiste affinché i progetti riguardanti i bacini della Mosa, del Po e di altri corsi d'acqua della Comunità siano oggetto di un'attenzione paragonabile a quella riservata al bacino del Reno;
22. chiede alla Commissione di adoperarsi al massimo affinché nell'ambito del Consiglio d'Europa possa essere conclusa una Convenzione europea per la protezione dall'inquinamento dei corsi d'acqua internazionali, da trasporre successivamente nel diritto comunitario mediante direttive;
23. si compiace per l'accordo firmato l'8 settembre 1987 tra la Repubblica democratica tedesca e la Repubblica federale di Germania in materia di protezione dell'ambiente;
24. invita gli Stati membri della Comunità confinanti con i paesi dell'Est o con paesi extracomunitari a perseguire e sviluppare accordi analoghi in questo settore;
25. invita gli Stati membri della Comunità a perseguire la cosiddetta strategia di club, per cui i paesi intra o extracomunitari che riescono a raggiungere l'accordo su un provvedimento volto a migliorare la situazione ambientale con riferimento ai corsi d'acqua interni siglano un accordo vincolante in materia e attraverso la loro iniziativa esercitano una pressione indiretta su altri paesi meno avanzati;
26. chiede alla Commissione di esaminare la situazione dei corsi d'acqua della Comunità, con particolare riguardo ai seguenti punti:
 - a) le azioni svolte finora a livello comunitario e gli stanziamenti effettuati;
 - b) le proposte future nell'ambito della politica comunitaria;
 - c) l'efficacia delle convenzioni internazionali in materia;

*
* *
*

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Giovedì 16 giugno 1988

6. Problemi sanitari in materia di prodotti d'uova *— **proposta di direttiva COM(87) 46 def.**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti d'uova****Preambolo immutato**

Considerando dal primo al decimo immutati

considerando che occorre adeguare la presente direttiva a seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle norme comunitarie relative agli additivi autorizzati per l'impiego nei prodotti alimentari;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione di talune modalità di applicazione della presente direttiva, che, a questo scopo occorre stabilire procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri *in seno al Comitato veterinario permanente;*

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione di talune modalità di applicazione della presente direttiva, **in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e il comitato veterinario permanente;** che a tale scopo occorre stabilire procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri e ciò di volta in volta secondo il carattere della materia da disciplinare in base all'articolo 100 A del Trattato CEE, degli articoli 13 e 14 (procedura IIIa della decisione del Consiglio (87/373/CEE) del 13.7.1987 sulla fissazione delle modalità relative all'esercizio delle competenze di esecuzione trasmesse alla Commissione) nonché dell'articolo 15 della presente direttiva.

Articolo 1 immutato*Articolo 2**Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

paragrafi 1 (**), 2 e 3 immutati

4. Stabilimento: stabilimento autorizzato alla preparazione di prodotti d'uova;

4. Stabilimento: stabilimento autorizzato **al trattamento di uova ovvero** alla preparazione di prodotti d'uova;5. Trattamento: *trattamento termico cui sono sottoposti i prodotti d'uova;*5. Trattamento: **trattamento dei prodotti di uova con procedimento autorizzato, mediante cui siano rispettati i criteri microbiologici conformemente alle richieste specifiche del capitolo VI dell'allegato;**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 67 del 14.3.1987, pag. 9

(**) Sul paragrafo 1 dell'articolo 2 è stato approvato un emendamento che non riguarda la versione italiana

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

6. Uova incrinatate: uova il cui guscio *presenta una soluzione di continuità, ma* la cui membrana è ancora intatta;

paragrafi 7, 8 e 9 immutati

resto dell'articolo 2 immutato

Articolo 3

Ciascuno Stato membro vigila a che siano prodotti e immessi sul mercato unicamente i prodotti d'uova che rispondono alle seguenti condizioni generali:

- a) siano stati preparati in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e rispondano alle condizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato e siano inoltre in possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva, in particolare di quelli di cui all'articolo 5;
- b) siano stati preparati nel rispetto di condizioni di igiene *soddisfacenti*, conformemente ai capitoli III e V dell'allegato, con uova che soddisfino le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato;
- c) siano stati sottoposti a un trattamento conformemente al punto 7, capitolo V, dell'allegato; tuttavia:

primo trattino immutato

- *le autorità competenti degli Stati membri possono decidere che taluni prodotti d'uova non debbano essere sottoposti a trattamento, qualora ciò sia necessario per motivi tecnici connessi con la fabbricazione di alimenti a partire da prodotti di uova; in tal caso, i prodotti di uova debbono essere trasformati al più presto nello Stato membro interessato;*

terzo trattino immutato

lettere d) e e) immutate

- f) siano stati imballati *in modo adeguato*, conformemente al capitolo VIII dell'allegato;
- g) siano immagazzinati e trasportati *in condizioni sanitarie soddisfacenti*, conformemente ai capitoli IX e X dell'allegato;

resto dell'articolo 3 immutato

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri curano che *i produttori* di prodotti di uova adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, che:

trattini dal primo al terzo immutati

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

6. Uova incrinatate: uova il cui guscio è **danneggiato ma completo** e la cui membrana è ancora intatta;

9 bis. Paese d'origine: Stato membro o paese terzo in cui sono fabbricati i prodotti di uova;

Articolo 3

Ciascuno Stato membro vigila a che siano prodotti e immessi sul mercato **come alimenti e utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari** unicamente i prodotti d'uova che rispondono alle seguenti condizioni generali:

- a) siano stati **trattati o** preparati in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e rispondano alle condizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato e siano inoltre in possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva, in particolare di quelli di cui all'articolo 5;
- b) siano stati preparati nel rispetto delle condizioni di igiene, conformemente ai capitoli III e V dell'allegato, con uova che soddisfino le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato;
- c) siano stati sottoposti a un trattamento conformemente al punto 7, capitolo V, dell'allegato; tuttavia:

soppresso

- f) siano stati imballati conformemente al capitolo VIII dell'allegato;

- g) siano immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli IX e X dell'allegato;

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri curano che **le aziende di trattamento** di prodotti di uova adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, che:

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- ogni lotto sia numerato in modo da identificare la data e il momento della produzione e, in particolare, del trattamento; questo numero deve figurare nella registrazione delle condizioni di temperatura del processo di trattamento e sul bollo sanitario di cui al capitolo XI.

- ogni partita sia contrassegnata in modo da identificare la data del trattamento; questo contrassegno deve figurare nella registrazione del processo di trattamento e sul bollo sanitario di cui al capitolo XI.

Articolo 5

Articolo 5

paragrafo 1 immutato

2. Qualora nei prodotti a base di uova si rilevino tracce di residui in misura superiore alle tolleranze ammesse, tali prodotti non devono essere immessi sul mercato;

2. Qualora nei prodotti a base di uova si rilevino tracce di residui in misura superiore alle tolleranze ammesse, tali prodotti non devono essere immessi sul mercato **come alimenti**;

paragrafo 3 immutato

4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14:

- le modalità relative ai controlli,
- le tolleranze ammesse per i residui,

4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, **entro l'1.1.1990**:

terzo trattino immutato

5. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 15:

5. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 15, **entro l'1.1.1990**:

trattini immutati

- 5 bis.** Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 100 A, del Trattato CEE **entro l'1.1.1990**:

- le norme dettagliate in materia di controlli,
- i limiti di tolleranza ammessi per i residui.

Articolo 6 immutato

Articolo 7

Articolo 7

paragrafo 1 immutato

2. Lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati dei controlli di cui al paragrafo 1. Qualora lo Stato membro non adotti tali misure, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, vietare l'immissione sul mercato dei prodotti di uova provenienti dallo stabilimento che non risulta più conforme alle disposizioni della presente direttiva.

2. Lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati dei controlli di cui al paragrafo 1. Qualora lo Stato membro non adotti tali misure, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, vietare l'immissione sul mercato dei prodotti di uova **quali alimenti** provenienti dallo stabilimento che non risulta più conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articoli da 8 a 12 immutati

Articolo 13

Articolo 13

paragrafo 1 immutato

2. *In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri, è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.*

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. **Il comitato esprime il proprio parere entro il termine di due giorni. Il parere è emesso alla maggioranza prevista o all'arti-**

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

3. *Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine di due giorni. Esso si pronunzia alla maggioranza di 54 voti.*

4. *La Commissione adotta le misure e ne cura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Qualora esse non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.*

Qualora il Consiglio non abbia adottato alcuna misura entro quindici giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione.

Articolo 14

paragrafo 1 immutato

2. *In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.*

3. *Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un tempo fissato dal Presidente in funzione dell'urgenza dei problemi da esaminare. Esso si pronunzia alla maggioranza di 54 voti.*

4. *La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione se sono conformi al parere del Comitato. Qualora esse non siano conformi al parere del Comitato, o in assenza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.*

Qualora il Consiglio non abbia adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione.

Articoli 15, 16 e 17 immutati

ALLEGATO

CAPITOLO I

Condizioni generali per il riconoscimento

resto del Capitolo I immutato

CAPITOLO II

Titolo immutato

Oltre a possedere i requisiti generali di cui al capitolo I, gli stabilimenti devono avere almeno:

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

colo 148, paragrafo 2, del Trattato per quanto concerne l'approvazione delle decisioni che devono essere prese dal Consiglio su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il Presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure proposte se esse sono conformi al parere del Comitato. Qualora le misure proposte non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio **delibera** a maggioranza qualificata.

3. Qualora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione entro 15 giorni dalla data della presentazione della proposta, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 14

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. **Il Comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine fissato dal Presidente in funzione dell'urgenza dei problemi da esaminare. Il parere è emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato, per quanto concerne l'approvazione delle decisioni che devono essere prese dal Consiglio su proposta della Commissione.** Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il Presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure proposte se esse sono conformi al parere del comitato. Qualora esse non siano conformi al parere del Comitato, o in assenza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio **delibera** a maggioranza qualificata.

3. Qualora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

ALLEGATO

CAPITOLO I

Condizioni generali per il riconoscimento
e il funzionamento

CAPITOLO II

Oltre a possedere i requisiti generali di cui al capitolo I, gli stabilimenti devono avere almeno:

Punto 1 immutato

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Qualora vengano utilizzate uova sporche, impianti per lavare e disinfettare le uova; l'elenco dei prodotti autorizzati ai fini della disinfezione deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14;

2. Qualora vengano utilizzate uova sporche, impianti per lavare e disinfettare le uova; l'elenco dei prodotti autorizzati ai fini della disinfezione deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 **entro il 1.1.1990;**

resto del CAPITOLO II immutato

CAPITOLO III

CAPITOLO III

Titolo immutato

E' prescritta la massima pulizia possibile per quanto riguarda il personale, i locali e il materiale:

E' prescritta la massima pulizia possibile per quanto riguarda il personale, i locali e il materiale:

Punti da 1 a 7 immutati

8. A qualsiasi persona occupata nella lavorazione o nella manipolazione delle uova o dei prodotti di uova deve essere richiesto un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, tranne qualora venga ammesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, un sistema di controlli medici del personale che offra garanzie equivalenti.

8. A qualsiasi persona occupata nella lavorazione o nella manipolazione delle uova o dei prodotti di uova deve essere richiesto un certificato medico **ufficiale** attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, tranne qualora venga ammesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, un sistema di controlli medici del personale che offra garanzie equivalenti.

CAPITOLO IV

CAPITOLO IV

Titolo immutato

1. *Le uova utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di uova devono essere condizionate in imballaggi costruiti con materiali che non trasmettano alle uova sostanze nocive per la salute umana; i contenitori da riutilizzare devono essere fabbricati con materiale che ne consenta un'agevole ed efficace pulizia; essi devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e manutenzione.*

1. **Gli imballaggi delle uova utilizzate per la fabbricazione di prodotti di uova devono essere asciutti, integri, puliti e fabbricati con materiale che protegga le uova dagli odori esterni e dal pericolo di un deterioramento qualitativo e non trasmetta sostanze nocive per la salute umana. Il materiale per l'imballaggio interno deve inoltre essere anti-urto.**

I contenitori e il materiale per l'imballaggio interno possono essere riutilizzati solo se non deteriorati e corrispondenti ai suddetti requisiti tecnici e igienici.

2. a) *per la fabbricazione di prodotti d'uova possono essere utilizzate soltanto uova non incubate e adatte al consumo umano; il loro guscio deve essere completamente sviluppato e non presentare incrinature;*
- b) *in deroga alla disposizione di cui alla lettera a), le uova incrinare possono essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti di uova soltanto a condizione che siano state consegnate direttamente dalla stazione di imballaggio o dall'azienda produttrice a uno stabilimento riconosciuto, dove devono essere rotte al più presto;*
- c) *in deroga alla disposizione di cui alla lettera a), possono essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti di uova anche le uova che si siano rotte accidentalmente presso l'azienda produttrice o presso la stazione di imballaggio; il contenuto delle uova deve essere raccolto nel rispetto delle condizioni di igiene più rigorose, in particolare:*

2. **Per la fabbricazione di prodotti di uova a fini alimentari possono essere utilizzate solo**

- **uova non sporche nel guscio, incluse le uova con guscio non completamente calcificato (uova vane) nonché le uova incrinare e fissurate,**
- **uova non sporche con membrana danneggiata, qualora il contenuto delle uova sia stato rimosso immediatamente dopo il danno alla membrana.**

I prodotti di uova non possono essere fabbricati mediante schiacciamento o centrifugazione delle uova. Non possono essere utilizzati resti di albume aderenti al guscio nonché tuorli e uova estratti dagli ovidotti delle galline macellate. E' vietato l'impiego di uova incubate.

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- *il contenuto delle uova deve essere separato immediatamente dal guscio in caso di rottura accidentale,*
- *i recipienti devono essere di materiale inalterabile e muniti di un dispositivo di chiusura; essi devono essere puliti, disinfettati e risciacquati prima dell'utilizzazione;*
- *il contenuto delle uova deve essere surgelato immediatamente dopo essere stato raccolto;*
- *il contenuto delle uova deve essere trasportato in uno stabilimento riconosciuto, nel rispetto delle condizioni prescritte dalla presente direttiva,*
- *il contenuto delle uova deve essere sottoposto a un trattamento in uno stabilimento riconosciuto.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2 bis. Se la rottura delle uova avviene nell'azienda produttrice o nella stazione di imballaggio, il contenuto delle uova deve essere raccolto nel rispetto delle condizioni di igiene più rigorose, in particolare:

- **il contenuto delle uova deve essere separato immediatamente dal guscio,**
- **i recipienti per i prodotti d'uova devono essere di materiale inalterabile e muniti di un dispositivo di chiusura; essi devono essere puliti, disinfettati e risciacquati prima dell'utilizzazione,**
- **i prodotti d'uova devono essere surgelati o refrigerati immediatamente dopo la loro produzione e consegnati lo stesso giorno ad uno stabilimento di trattamento,**
- **i prodotti d'uova devono essere trasportati, ai fini del loro trattamento, in uno stabilimento riconosciuto in base alle disposizioni della presente direttiva,**
- **le uova incubate non devono essere trasportate in stabilimenti di trattamento.**

Punto 3 immutato

CAPITOLO V

Titolo immutato

Tutte le operazioni debbono essere eseguite in modo da evitare qualsiasi alterazione durante la produzione, la manipolazione e il deposito di prodotti d'uova, e in particolare:

6. Indipendentemente dal procedimento adottato, la rottura delle uova deve essere effettuata in modo da evitare al massimo il rischio di contaminazione del contenuto. *E' vietata la rottura di grandi quantitativi contemporaneamente.* La presenza di residui di gusci o di membrane nei prodotti d'uova deve essere ridotta al minimo e non deve superare la quantità di cui al capitolo VI, punto 4;

7. dopo la rottura delle uova, ogni particella dei prodotti d'uova deve essere sottoposta al più presto al trattamento, il trattamento termico consiste in una combinazione adeguata di temperatura e di tempo, allo scopo di

CAPITOLO V

Tutte le operazioni debbono essere eseguite in modo da evitare qualsiasi alterazione durante la produzione, la manipolazione e il deposito di prodotti d'uova, e in particolare:

6. Indipendentemente dal procedimento adottato, la rottura delle uova deve essere effettuata in modo da evitare al massimo il rischio di contaminazione del contenuto; **è vietata la fabbricazione di prodotti d'uova per uso alimentare effettuata mediante centrifugazione o schiacciamento;** la presenza di residui di gusci o di membrane nei prodotti d'uova deve essere ridotta al minimo e non deve superare la quantità di cui al capitolo VI, punto 4;

7. dopo la rottura delle uova, ogni particella dei prodotti d'uova deve essere sottoposta al più presto al trattamento, il trattamento termico consiste in una combinazione adeguata di temperatura e di tempo, allo scopo di

Punti da 1 a 5 immutati

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

eliminare i microorganismi patogeni eventualmente presenti; durante il trattamento termico le temperature devono essere registrate senza interruzione; le registrazioni relative ad ogni partita sottoposta a trattamento debbono essere conservate per essere messe a disposizione delle autorità competenti; in caso siano destinate al consumo umano, le partite il cui trattamento sia stato insufficiente devono essere sottoposte ad un ulteriore trattamento.

eliminare i microorganismi patogeni eventualmente presenti; durante il trattamento termico le temperature devono essere registrate senza interruzione; le registrazioni relative ad ogni partita sottoposta a trattamento debbono essere conservate **per due anni** per essere messe a disposizione delle autorità competenti; in caso siano destinate al consumo umano, le partite il cui trattamento sia stato insufficiente devono essere sottoposte ad un ulteriore trattamento.

Punti da 8 a 11 immutati

11 bis. Negli stabilimenti riconosciuti è vietata la fabbricazione, anche per scopi tecnici, di prodotti d'uova con materie prime non idonee alla produzione di alimenti.

CAPITOLI VI e VII immutati

CAPITOLO VIII

CAPITOLO VIII

Titolo immutato

Punti da 1 a 5 immutati

6. *I contenitori utilizzati per i prodotti d'uova devono essere puliti prima di essere riempiti; i contenitori riutilizzabili devono essere puliti, disinfettati e risciacquati prima di essere riempiti.*

soppresso

resto del CAPITOLO VIII immutato

CAPITOLI IX e X immutati

CAPITOLO XI

CAPITOLO XI

Titolo immutato

Ogni partita di prodotti d'uova che lascia lo stabilimento deve recare un bollo su cui devono figurare i seguenti elementi:

Ogni partita di prodotti d'uova che lascia lo stabilimento deve recare un bollo su cui devono figurare i seguenti elementi:

lettere a) e b) immutate

c) la sigla del paese produttore, ossia:
B - D - DK - F - GR - I - IRL - L - NL - P - SP - UK;

c) la sigla del paese d'origine, ossia:
B - D - DK - F - GR - I - IRL - L - NL - P - SP - UK;

resto del comma immutato

secondo e terzo comma immutati

Le indicazioni che devono figurare nel bollo sanitario devono essere apportate nella lingua ufficiale Q nelle lingue ufficiali del paese destinatario.

Le indicazioni che devono figurare nel bollo sanitario devono essere apportate nella lingua ufficiale Q nelle lingue ufficiali del paese destinatario **oltre che in inglese.**

Giovedì 16 giugno 1988

— doc. A2-59/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente i problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti d'uova

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del Trattato CEE (C2-6/87),
 - ritenendo fondata la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, della commissione per i bilanci e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A2-59/88);
1. approva la proposta della Commissione, con riserva delle modifiche che esso le ha apportato con la votazione sulla proposta stessa;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di essere nuovamente consultato qualora esso intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) G.U. n. C 67 del 14.3.1987, pag. 9

7. Franchigie fiscali all'importazione *

a) — proposta di direttiva COM(87) 583 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità

Preambolo immutato

considerando che l'articolo 8A del trattato CEE stabilisce che il Mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, e perciò non vi è necessità di prevedere deroghe alle attuali restrizioni;

considerando immutati

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 49 del 22.2.1988

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 1*

L'articolo 1 della Direttiva 74/651/CEE è modificato come segue:

- a) nel paragrafo 2, lettera d), l'espressione «100 ECU» è sostituita da «110 ECU»,
- b) nel paragrafo 2 bis, l'espressione «77 ECU» è sostituita da «85 ECU».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1987.

paragrafo 2 immutato

Articolo 2

L'articolo 1 della Direttiva 74/651/CEE è modificato come segue:

- a) nel paragrafo 2, lettera d), l'espressione «100 ECU» è sostituita da «170 ECU»,
- b) nel paragrafo 2 bis, l'espressione «77 ECU» è sostituita da «100 ECU».

Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al massimo due mesi dopo la sua adozione.

- a) Al prossimo aumento delle franchigie, previsto per il 1990, gli importi sono raddoppiati per arrivare gradualmente alla soppressione delle franchigie. L'attuale deroga è abolita.

- b) Dopo il 1° gennaio 1993 la presente direttiva non è più applicabile.

Resto del testo immutato

— **votazione sulla risoluzione legislativa (doc. A2-74/88):** aggiornata. Questione rinviata in Commissione ai sensi dell'articolo 40, par. 2, del regolamento

b) — **proposta di direttiva COM(87) 570 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

Preambolo immutato

considerando che l'articolo 8 A del Trattato CEE stabilisce che «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e delle persone», per cui dopo il 1992 non saranno necessarie deroghe alle limitazioni esistenti;

considerando immutati

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 102 del 16.4.1988, pag. 4

Giovedì 16 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 1*

1. L'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel modo seguente:
 - a) nel paragrafo 1, l'espressione «350 ECU» è sostituita da «375 ECU»,
 - b) nel paragrafo 2, l'espressione «90 ECU» è sostituita da «100 ECU»,
2. L'articolo 7 ter della direttiva 69/169/CEE è modificato nel modo seguente:
 - a) nel paragrafo 1, lettera a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «300 ECU»,
 - b) nel paragrafo 1, lettera b), l'espressione «77 ECU» è sostituita da «85 ECU»,
 - c) nel paragrafo 2, l'espressione «77 ECU» è sostituita da «85 ECU»,

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1987.

paragrafo 2 immutato

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 1*

1. L'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel modo seguente:
 - a) nel paragrafo 1, l'espressione «350 ECU» è sostituita da «400 ECU»,
 - b) nel paragrafo 2, l'espressione «90 ECU» è sostituita da «150 ECU»,
2. L'articolo 7 ter della direttiva 69/169/CEE è modificato nel modo seguente:
 - a) nel paragrafo 1, lettera a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «325 ECU»,
 - b) nel paragrafo 1, lettera b), l'espressione «77 ECU» è sostituita da «100 ECU»,
 - c) nel paragrafo 2, l'espressione «77 ECU» è sostituita da «100 ECU»,

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due mesi dalla sua adozione.

Articolo 2 bis

1. Alla data del 1° luglio 1990 l'importo delle esenzioni è raddoppiato.
2. Dal 1° gennaio 1993 le indennità dei viaggiatori saranno illimitate. Non saranno ammesse deroghe.

Articolo 3 immutato

— **votazione sulla risoluzione legislativa (doc. A2-73/88):** aggiornata. Questione rinviata in Commissione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento.

8. Ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti in Grecia nel settembre 1986 *

— **proposta di decisione COM(87) 727 def.:** approvata

— doc. A2-63/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione 87/182/CEE del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del Nuovo Strumento Comunitario per quanto riguarda un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-285/87),
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-63/88),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 20 del 26.1.1988

9. Accordi di franchising

a) doc. A2-17/88

RISOLUZIONE

sul progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di franchising

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-17/88)
- A. considerando la crescente importanza degli accordi di franchising negli ultimi anni, a livello tanto mondiale quanto di Comunità europea, nella quale sono attualmente operanti più di 1900 sistemi di franchising, per un incidenza pari a più del 10% dell'intero fatturato del commercio al dettaglio europeo, e considerando inoltre che i concedenti di singoli Stati comunitari stanno sempre più ampliando le proprie attività anche ad altri Stati della Comunità,
 - B. considerando che gli accordi di franchising hanno generalmente un'incidenza economica positiva, riducendo i costi per i concedenti e facilitando per i concessionari l'accesso al mercato, e che il franchising è una forma di attività economica assai flessibile, ben adeguata ai mutamenti strutturali e tecnologici,

Giovedì 16 giugno 1988

C. approvando in modo particolare l'incoraggiamento che il franchising può dare allo sviluppo delle piccole e medie imprese;

1. invita la Commissione a elaborare una direttiva che tratti i più ampi problemi posti dagli accordi di franchising e concernente non soltanto gli aspetti attinenti alla politica della concorrenza, ma anche quelli giuridici quali, per esempio, gli interessi dei concedenti e dei concessionari nonché quelli inerenti alla protezione dei consumatori;

2. ritiene che il Parlamento dovrebbe essere sistematicamente consultato con adeguata tempestività nell'elaborazione di normative delegate alla Commissione, quali le esenzioni di categoria dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato per alcuni tipi di accordi;

3. approva quindi la sollecita trasmissione, da parte della Commissione, del progetto di regolamento su taluni accordi di franchising alla commissione parlamentare competente;

4. ritiene che le caratteristiche contrattuali degli accordi di franchising siano sufficientemente simili per ottenere un'esenzione di categoria dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato; rileva che non è facile farli rientrare entro i termini delle esenzioni di categoria esistenti e ritiene che per essi sia giustificata una esenzione di categoria distinta;

5. approva il progetto di regolamento della Commissione e raccomanda che sia approvato al più presto possibile;

6. rileva che il franchising industriale presenta caratteristiche diverse dal franchising dei servizi e della distribuzione e non è stato inserito nell'ambito del progetto di regolamento; ritiene che spesso il franchising industriale non beneficerà delle esenzioni di categoria esistenti e invita la Commissione a valutare l'opportunità di un'esenzione di categoria distinta per questo tipo di franchising;

7. chiede alla Commissione di prendere maggiormente in considerazione, nel suo testo, le caratteristiche peculiari del franchising mobile;

8. invita la Commissione a chiarire la disposizione prevista nel progetto di regolamento (paragrafo 6 del preambolo) la quale sembra consentire ai concessionari di creare attività di franchising in altri Stati membri senza la preventiva autorizzazione da parte dei concedenti;

9. invita la Commissione a modificare il paragrafo 7 del preambolo del progetto di regolamento sostituendo le parole «senza necessità di investimenti di grande portata» con le parole «a costi inferiori»;

10. ritiene che i concedenti siano insufficientemente garantiti dalle norme del progetto di regolamento, che autorizzano i licenziatari ad acquisire partecipazioni finanziarie nel capitale di concorrenti del concedente ove tale investimento non li impegni a svolgere personalmente attività concorrenziali; chiede che queste norme siano modificate;

11. ritiene che la prima fase dell'articolo 2 del progetto di regolamento della Commissione debba essere completata come segue: «L'esenzione di cui all'art. 1 è applicabile per la durata dell'accordo» (resto della frase e articolo 2 immutati);

12. ritiene che il significato dell'articolo 2 c) del progetto di regolamento non sia abbastanza chiaro, per cui lo si dovrebbe riformulare;

13. chiede che la Commissione modifichi l'articolo 8 del progetto di regolamento in modo da contemplare l'eventualità di ritiro delle esenzioni di categoria in quei casi in cui esistano pratiche concertate tra il concedente e il concessionario, o tra concessionari, per quanto riguarda l'effettiva applicazione dei prezzi raccomandati;

14. ritiene che attualmente la delimitazione della portata dei regolamenti sulle esenzioni di categoria esistenti e proposti sia tutt'altro che chiara, che ciò sia fonte di incertezza e permetta di scegliere le condizioni del regolamento meno rigoroso e dettagliato; ritiene che ciò possa essere in contrasto con gli obiettivi originari della Commissione;

Giovedì 16 giugno 1988

15. afferma, tuttavia, che una migliore definizione della portata dell'applicazione delle varie esenzioni di categoria non deve comportare discriminazioni tra i settori industriale o dei servizi relativamente alla loro capacità di avvalersi delle esenzioni di categoria generali; sempreché siano soddisfatte le condizioni di applicazione previste nel regolamento proposto relativo alle esenzioni di categoria del franchising, ciò deve essere esteso anche alla distribuzione di quei prodotti per i quali sono state adottate specifiche esenzioni (birra, carburanti, autoveicoli e relative parti di ricambio);

16. invita quindi la Commissione a esaminare attentamente il problema e a formulare orientamenti chiari quanto alla gamma di applicazione delle singole esenzioni di categoria e ai rapporti fra di esse;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione.

b) doc. A2-36/88

RISOLUZIONE

su un progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE e talune categorie di accordi, di licenze e di Know-how

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione fatta in applicazione dell'articolo 5 del Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1);
- vista la relazione della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale (doc. A2-36/88);

1. riafferma la propria preoccupazione di essere informato e associato alla preparazione dei regolamenti d'esenzione per categorie che, pur essendo di competenza della Commissione, rivestono tuttavia una grandissima importanza economica, giustificando quindi il suo intervento;

2. osserva che gli accordi di know-how, accordi mediante i quali un'impresa che dispone di un insieme di informazioni tecniche segrete ma non tutelate da brevetti, conferisce a un'altra impresa il diritto esclusivo o meno di sfruttarle, stanno moltiplicandosi e acquistano un valore economico comparabile a quello dei brevetti;

3. approva di conseguenza l'iniziativa della Commissione, che dal 1985 opera con gli ambienti professionali interessati allo scopo di applicare a tali accordi suscettibili di rientrare nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE nonché a talune categorie di accordi misti, non contemplati dal regolamento relativo alle licenze di brevetto, un regolamento d'esenzione per categorie;

4. considera in effetti che la certezza del diritto che apporterà tale regolamento sia di natura tale da favorire la diffusione del know-how e, di conseguenza, da migliorare la concorrenza e la competitività dell'industria comunitaria, nella misura in cui non consenta restrizioni alla concorrenza estranee alla sua finalità;

5. auspica che il campo di applicazione del progetto di regolamento sia ampliato a tutti gli accordi di know-how che il licenziatario ritenga sufficientemente determinanti per la sua attività, senza tenere conto del carattere «sostanziale» (articolo 1, paragrafo 3) di detto know-how, che è troppo difficile da provare, e senza restrizioni per quanto riguarda la portata (considerando n. 8) dello sfruttamento di tale know-how sotto tutte le sue forme (produzione, uso o vendite di beni e servizi);

(1) G.U. n. C 214 del 12.8.1987, pag. 2

Giovedì 16 giugno 1988

6. ritiene eccessivo e scarsamente realistico, in caso di comunicazione reciproca dei miglioramenti, imporre l'obbligo al licenziante di cessare di utilizzarli a partire dal momento in cui il licenziatario cessa lui stesso di utilizzare il know-how originale (articolo 2, paragrafo 2.4 alla fine), laddove dovrebbe spettare alle parti fissare tale termine;
 7. ritiene infine eccessiva la facoltà per la Commissione di revocare il beneficio del regolamento in ragione del fatto che il licenziatario rifiuta senza un motivo obiettivamente giustificato di dar seguito a degli ordinativi, poiché ciò significa assoggettare ingiustamente il licenziante alle conseguenze del comportamento unilaterale del licenziatario (articolo 9, paragrafo 4);
 8. fatte salve queste poche riserve, di cui la Commissione è pregata di tener conto all'atto dell'esame finale del progetto in questione in seno al Comitato consultivo per le intese, approva tale iniziativa che deve innanzitutto favorire lo sviluppo tecnologico della Comunità;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
-

Giovedì 16 giugno 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 16 giugno 1988

ABELÍN, ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DE WINTER, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIENEMANN, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MACERATINI, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORODO LEONICO, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPON, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, 492 RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, FIGUEIREDO LOPES, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGH, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH,

Giovedì 16 giugno 1988

WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTZ,
ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Giovedì 16 giugno 1988

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 2-66/88

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BOUTOS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CASTLE, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GALLUZZI, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAJ, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LALOR, LARIVE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAPIETRO, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, TOUSSAINT, TRIVELLI, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

BAILLOT, CHAMBEIRON, EPHREMIDIS, ESCUDERO LOPEZ, PORDEA.

Giovedì 16 giugno 1988

*Risoluzione di cui al doc. A 2-76/88**(Emendamento n. 32)*

(+)

VAN AERSSSEN, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BANOTTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, 048 BLUMENFELD, BOCKLET, BOUTOS, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COLLINS, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUPUY, ESTGEN, FERRER CASALS, FONTAINE, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HACKEL, HERMAN, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAJ, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARSHALL, MCCARTIN, MERTENS, MOORHOUSE, MÜHLEN, MÜNCH, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, PAKYRIAZIS, PARTRAT, PEARCE, PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, PRAG, PRICE, PROUT, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SCHLEICHER, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIMPSON, SPÁTH, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VON DER VRING, SCHINZEL, WELSH, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ARBELOA MURU, ARNDT, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BELO, BÉSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CHRISTIANSEN, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, COT, CRUSOL, DE PASQUALE, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FORD, GADIOUX, GALLUZZI, GARCIA, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, KLINKENBORG, KUIJPERS, LINKOHR, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DE LAGE, MOTCHANE, NEUGEBAUER, NEWMAN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, PAPAPIETRO, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SQUARCIALUPI, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TOUSSAINT, TRIVELLI, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VITTINGHOFF, WAGNER, WALTER, WEBER, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART.

(0)

BAILLOT, CHAMBEIRON, VAN DIJK, ESCUDERO LOPEZ, VAN DER LEK, PORDEA, STAES, TELKÄMPER, TRIDENTE.

Risoluzione di cui al doc. A 2-21/88

(+)

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRÓS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BELO, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLÖTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET,

Giovedì 16 giugno 1988

BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEBATISSE, DESSYLAS, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAMA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, JACKSON CH., KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LALOR, LARIVE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAIJ-WEGGEN, MALLET, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MÁRTIN D., MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMPSON, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOMLINSON, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEDEKIND, VANNECK, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

BESSE, ESCUDERO LOPEZ, PORDEA.

Risoluzione di cui al doc. A 2-20/88

(+)

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE EUŁATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DE PASQUALE, DESSYLAS, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, JACKSON CH., KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH,

Giovedì 16 giugno 1988

NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, TOMLINSON, TRIDENTE, TRIVELLI, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WOHLFART, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

ESCUDERO LOPEZ, PORDEA.

Relazione di cui al doc. A 2-3/88 (Proposta di decisione 1)

(+)

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DESSYLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, JACKSON CH., KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, TOMLINSON, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, WOHLFART, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

FORD.

Giovedì 16 giugno 1988

(O)

PORDEA.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-332/87**(Emendamento n. 2)*

(+)

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DESSYLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GARCÍA RAYA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAIJ-WEGGEN, MALLET, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWMAN, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PELIKAN, PEUS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, TELKÄMPER, TOMLINSON, TRIDENTE, TRIVELLI, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEDEKIND, WETTIG, WOHLFART, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ANDREWS, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BOUTOS, COSTE-FLORET, DUPUY, ESCUDER CROFT, FIGUEIREDO LOPES, GARCÍA AMIGÓ, GASÓLIBA I BÖHM, JACKSON CH., LALOR, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARSHALL, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, NORMANTON, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PRAG, PROUT, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, SCRIVENER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMPSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, VALVERDE LOPEZ, VEIL.

(O)

DE COURCY LING, MARQUES MENDES, NIELSEN J. B., PEREIRA V., PIMENTA, PORDEA, VEIL.

Idem (Emendamento n. 1)

(+)

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BELO, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUENO

Giovedì 16 giugno 1988

VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DESSYLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FILINIS, FONTAINE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GARCÍA RAYA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, JACKSON CH., KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, TOMLINSON, TRIDENTE, TRIVELLI, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WOHLFART, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

BOUTOS, COSTE-FLORET, DUPUY, FITZSIMONS, LALOR, PASTY.

(0)

AMARAL, FIGUEIREDO LOPES, GASÓLIBA I BÖHM, LARIVE, NIELSEN J. B., PEREIRA V., PORDEA, SCRIVENER, TOUSSAINT, WIJSENBECK.

Risoluzione legislativa di cui al doc. A 2-63/88

(+))

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BEAZLEY C., BELO, BESSE, BIRD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DESSYLAS, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZSIMONS, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, JACKSON CH., KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, VAN DER LEK, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MADEIRA, MAHER, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,

Giovedì 16 giugno 1988

SCHLEICHER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, TOMLINSON, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, ZAHORKA.

(-)

KLINKENBORG.

Giovedì 16 giugno 1988

ALLEGATO II

(doc. 4/88)

DICHIARAZIONE SCRITTA

sulla «consultazione popolare per l'Unione politica dell'Europa e per i poteri costituenti del Parlamento europeo»

Il Parlamento

- ricordando il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea,
 - ricordando la richiesta, presentata al Consiglio europeo, di attribuire al Parlamento europeo il potere di redigere un progetto di Unione; da sottoporre direttamente alle ratifiche nazionali,
- A. considerando che la realizzazione dell'Unione avrà conseguenze importanti per tutti i cittadini europei,
- B. considerando che questa Unione potrà essere realizzata solo tramite una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica,
1. lancia un appello solenne ai capi di Stato o di governo, invitandoli a promuovere la convocazione di una consultazione popolare sull'Unione e sui poteri del Parlamento europeo;
 2. chiede segnatamente alla presidenza tedesca di iscrivere la questione all'ordine del giorno del Consiglio europeo di Hannover e alla presidenza greca di avviare le procedure necessarie;
 3. chiede al governo spagnolo di annunciare fin d'ora un Consiglio europeo straordinario per il gennaio 1989, allo scopo di definire i poteri da attribuire al Parlamento europeo e di convocare la consultazione popolare contemporaneamente alle elezioni europee;
 4. invita i parlamenti degli Stati membri a dare il proprio sostegno a queste esigenze democratiche;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

ABELIN, ABENS, VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BERSANI, BETTIZA, BEUMER, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BORGO, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BUTTAFUOCO, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, VAN DER LEK, DELOROZOY, DE PASQUALE, DEBATISSE, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DURY, EBEL, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FANTI, FERRER CASALS, FERRERO, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FONTAINE, FORMIGONI, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GRAZIANI, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HUTTON, IODICE, IPPOLITO, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEMMER, LENZ, LIENEMANN, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MACERATINI, MAHER, MAIJ-WEGGEN,

Giovedì 16 giugno 1988

MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARCK, MARINARO, MATTINA, MERTENS, MICHELINI, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORAVIA, MORONI, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NATTA, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NITSCH, O'DONNELL, O'MALLEY, PAJETTA, PANNELLA, PAPAPIETRO, PARODI, PARTRAT, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERY, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PININFARINA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PORDEA, PRAG, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TORRES MARINHO, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TZOUNIS, ULBURGHES, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VERGEER, VERNIMMEN, VITALE, VITTINGHOFF, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WOLFF, ZAGARI, ZAHORKA.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 17 GIUGNO 1988

(88/C 187/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DI LORD PLUMB***Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on.

— Klepsch, sulla seduta notturna;

— Robles Piquer, sulla votazione con la quali ieri sera è stato deciso di togliere la seduta e per protestare contro il fatto che gli sia stato rifiutato il controllo con votazione elettronica da lui chiesta (il presidente precisa che 26 deputati hanno votato a favore e 12 contro)

— Arndt, il quale, a nome del gruppo socialista, riferendosi all'astensione dal lavoro che ha impedito lo svolgimento delle discussioni su problemi di attualità e urgenti, sottolinea l'osservanza di quasi 500 deputati alla ripresa della seduta;

— Maij-Weggen, che protesta contro quanto affermato dall'on. Arndt;

— Seal, il quale ritiene che la questione avrebbe dovuto essere risolta alle 20.00;

— Klepsch, a nome del gruppo PPE, che ritorna su quanto affermato dall'on. Arndt e fa presente che è stata l'Assemblea stessa a decidere di non tenere la seduta notturna.

Constatando che debbono ancora intervenire 8 oratori e tenuto conto dell'ordine del giorno particolarmente denso, il presidente consulta l'assemblea sull'opportunità di continuare lo scambio di opinioni o di passare invece all'esame dell'ordine del giorno.

Il Parlamento decide di passare all'esame dell'ordine del giorno.

Il presidente fa rilevare che il termine per l'iscrizione di oratori è fissato alle 9.30 e che il tempo di parola per gli oratori iscritti sarà ridotto a 3 minuti, eccezion fatta per i relatori, i quali dispongono di cinque minuti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Ordine del giorno

La on. Roberts chiede che, in considerazione del fatto che il sig. De Clercq, membro della Commissione, deve

intervenire nella discussione sulla sua relazione (doc. A 2-89/88), per poi partire alle 11.00, l'esame di detta relazione sia anticipato nell'ordine del giorno.

Interviene la on. Lemass, la quale insiste affinché la sua relazione resti iscritta prima della relazione della on. Roberts.

Il presidente propone di esaminare dapprima, una volta terminato il turno di votazioni, la relazione della on. Lemass (doc. A 2-302/87) e in seguito la succitata relazione della on. Roberts.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

3. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

— dal Sig. T. Ramsey, una petizione sull'omologazione in Germania delle patenti di guida internazionali (n. 124/88);

— dal Consiglio comunale di Mirandola, una petizione sulla revisione del processo di Silvia Baraldini (n. 125/88);

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Venerdì 17 giugno 1988

— dal Comune di Cossato, una petizione sulla realizzazione dell'Unione europea (n. 126/88);

— dai sigg. R. Stevens e V. Stevens, una petizione sulla responsabilità per un debito societario in Italia (n. 127/88);

— dal sig. L. Arensi, una petizione sulla mancanza di adeguata informazione sui problemi della Comunità Europea nei cittadini degli Stati appartenenti alla CEE (n. 128/88);

— dal sig. J. Galvan, una petizione sull'ingiustificata dichiarazione di vetustà di un edificio in Spagna (n. 129/88);

— dal sig. H. Weisskirchen, una petizione sul trattamento fiscale di un cittadino tedesco residente in un altro Stato membro (n. 130/88);

— dalla sig.ra C. Descamps-Soissons, una petizione sulla modifica della direttiva 77/452/CEE — «Infermiere» (n. 131/88);

— dall'«International Fund for Animal Welfare», una petizione sul divieto di importazione dei prodotti ottenuti da cuccioli di foca (n. 132/88);

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

4. Competenza della commissioni

La proposta sui problemi di lavoro e del campo di applicazione dell'articolo 118A del trattato CEE è deferita per parere alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (la commissione per gli affari sociali è autorizzata a elaborare la relazione).

La questione del ruolo delle multinazionali nel commercio estero (relazione dell'on. Blumenfeld, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne) è deferita per parere alla commissione per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda gli aspetti connessi all'ambiente delle attività delle multinazionali nei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo.

5. Procedura senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi) (Doc. COM(88) 37 def. — doc. C 2-40/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 a*).

— Una decisione del Consiglio concernente un aiuto specifico per lo sviluppo delle statistiche agricole in Irlanda (Doc. COM(88) 183 def. — doc. C 2-46/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 b*).

— Una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione nell'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali (Doc. COM(88) 170 def. — doc. C 2-49/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

— Una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 66/403/CEE concernente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate (Doc. COM(88) 179 def. — doc. C 2-61/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 d*).

6. Fondazione di studi dell'Europa orientale (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione senza discussione dell'on. Pelikan, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sull'istituzione di una Fondazione europea per gli studi dell'Europa orientale (doc. A 2-101/88).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

7. Movimenti di capitali — Bilance dei pagamenti (votazione)*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione Besse (doc. A 2-70/88).

— *proposta di risoluzione:*

Il gruppo democratico europeo ha chiesto votazioni distinte:

Preambolo e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafi 3 e 4: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi 5 e 6: approvati

Venerdì 17 giugno 1988

Paragrafo 7:

n. 6 dell'on. Patterson: respinto

Il paragrafo 7 è approvato.

I paragrafi da 8 a 11: approvati

Paragrafo 12:

n. 7 dell'on. J. Nielsen: respinto con VE

Il paragrafo 12 è approvato.

Paragrafi 13 e 14: approvati

Paragrafo 15:

n. 1 dell'on. Visser, a nome del gruppo socialista: respinto

Il paragrafo 15 è approvato.

I paragrafi da 16 a 19: approvati

Paragrafo 20:

n. 2 idem: respinto

Il paragrafo 20 è approvato.

Paragrafi 21 e 22: approvati

Paragrafo 23:

n. 3 idem: approvato

Paragrafi 24 e 25: approvati

Paragrafo modificato da emendamento: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

Interviene l'on. Patterson che chiede a che momento sarà possibile fare dichiarazioni di voto.

— *proposta di direttiva I* (Doc. COM(87) 550 def. — doc. C 2-310/87): (1)

Primo considerando:

n. 14: approvato

Dopo il secondo considerando:

n. 4 dell'on. Visser, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per i problemi economici e monetari.

Articolo 1, paragrafo 1:

n. 15: approvato

Articolo 3, paragrafi 1 e 2:

l'on. Falconer e 22 altri deputati hanno chiesto votazioni distinte su questi paragrafi, con AN: approvati

Votanti: 165

Favorevoli: 158

Contrari: 5

Astenuti: 2

Articolo 3, paragrafo 3:

n. 8 degli on. Amaral, Muns e Pimenta: respinto

Articolo 4, fino all'articolo 6, paragrafo 1:

n. da 16 a 18: votati in blocco su proposta del presidente: approvati

Articolo 6, dopo il paragrafo 1:

n. 13 dell'on. Metten, a nome del gruppo socialista: respinto con VE

Articolo 8:

n. 19 della commissione per i problemi economici: approvato

Dopo l'articolo 8:

n. 5 dell'on. Visser, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

Allegato II:

n. 20: respinto con VE

n. 21: approvato

Allegato IV:

(n. da 9 a 12: ritirati dall'on. Amaral)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Besse, relatore, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, e Falconer.

Il Parlamento europeo adotta la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

Venerdì 17 giugno 1988

— *proposta di direttiva II:*

Intervengono l'on. Patterson, Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*, l'on. Arndt, il sig. Sutherland, membro della Commissione, l'on. Besse, relatore, il sig. Sutherland, gli onn. Prout, che comunica che a suo parere la proposta di direttiva decade a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio, e Herman, che si oppone a questa interpretazione.

Il Parlamento decide di procedere alla votazione.

n. da 22 a 26 (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono gli on. Arndt e il relatore che chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Interviene il sig. Sutherland.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *proposta di regolamento III:*

n. da 27 a 30 (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

8. Tribunale di prima istanza (votazione)*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione della on. Vayssade (doc. A 2-107/88).

(Tutti gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione giuridica).

— *progetto di decisione* (doc. C 2-225/87 — 8770/87 — JUR 125 COUR 13:

L'on. Vayssade, relatrice, fa rilevare che l'emendamento n. 11 si applica sia all'articolo 48, paragrafo 3,

dello statuto della Corte di giustizia CECA che all'articolo 49, paragrafo 3, dello statuto della Corte di giustizia CEEA.

n. da 1 a 10 (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

n. 11: approvato

n. da 12 a 17 (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

9. Condizione d'immatricolazione della navi (votazione)*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Romera (doc. A 2-53/88)

— *proposta di decisione* (Doc. COM(86) 523 def. — doc. C 2-188/87)

Primo considerando:

n. 1 della commissione per i trasporti: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*).

10. Carezza di democrazia nella Comunità — Unione politica europea (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle relazioni dell'on. Toussaint (doc. A 2-276/87) e dell'on. Bru Puron (doc. A 2-106/88).

— *Relazione dell'on. Toussaint* (doc. A 2-276/87)

proposta di risoluzione:

Preambolo:

n. 3 degli on. CiccioMessere, Pannella e Negri: approvato con VE

Venerdì 17 giugno 1988

Paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

n. 4 idem: approvato con VE

Dopo il paragrafo 3:

n. 1 dell'on. Newton Dunn: respinto con VE

Paragrafi da 4 a 11: approvati

Paragrafo 12:

n. 6 degli on. Giavazzi, Croux e Herman, a nome del gruppo PPE: approvato

Paragrafo 13:

n. 7 idem: approvato

Paragrafo 14:

n. 8 idem: approvato

Paragrafi da 15 a 17: approvati

Paragrafo 18:

n. 2 dell'on. Newton Dunn: approvato

Paragrafi da 19 a 22: approvati

Dopo il paragrafo 22:

n. 5 dell'on. Ciccio Messere e altri: approvato

Paragrafi da 23 a 25: approvati

Paragrafi modificati da emendamenti: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 a*).

— *Relazione dell'on. Bru Puron* (doc. A 2-106/88)

proposta di risoluzione:

Interviene l'on. Prag sulla versione inglese.

Preambolo e considerando da A a H: approvati

Considerando I

n. 3 del gruppo socialista: approvato con VE dopo un intervento del relatore

Considerando J e K: approvati

Paragrafo 1:

n. 4 idem: approvato

Interviene il relatore.

Paragrafo 2: approvato

Paragrafi 3 e 4:

n. 7 di compromesso dell'on. Bru Puron, relatore: il Parlamento manifesta il suo assenso sulla messa in votazione dell'emendamento: approvato

(n. 5 e 2: ritirati)

Paragrafi da 5 a 7: approvati

Paragrafo 8:

(n. 1 degli on. Ciccio Messere, Negri e Pannella: respinto)

il paragrafo 8 è approvato

Paragrafo 9:

n. 6/riv. del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 10: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 b*).

11. Ruolo del Parlamento in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Planas Puchades (doc. A 2-86/88)

— *proposta di risoluzione:*

Interviene il relatore sulla versione spagnola del paragrafo 12.

Preambolo:

n. 1 dell'on. Croux, a nome della commissione per gli affari istituzionali: approvato

Il preambolo, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 1 a 3: approvati

n. 7 dell'on. Coste-Floret: respinto con VE

Venerdì 17 giugno 1988

Titolo II:

n. 2 dell'on. Croux, a nome della commissione per gli affari istituzionali: approvato

Il titolo II è approvato.

Interviene l'on. Lalor.

Paragrafo 4: approvato

Paragrafo 5:

n. 3 idem: approvato

Paragrafi da 6 a 10: approvati

Paragrafo 11:

n. 4 idem: approvato

Paragrafi 12 e 13: approvati

Dopo il paragrafo 13:

Interviene il relatore.

n. 8 dell'on. Saridakis, a nome della commissione giuridica: respinto

n. 9 idem: approvato

Paragrafo 14: approvato

Interviene l'on. Friedrich su una questione di ordine tecnico.

Paragrafo 15:

n. 13 dell'on. J. Elles: il relatore chiede che l'emendamento sia considerato aggiuntivo al paragrafo 8, richiesta cui l'on. Welsh, a nome dell'autore dell'emendamento, acconsente:

Paragrafo 15: approvato

n. 13: approvato

Paragrafo 16: approvato

Paragrafo 17:

n. 5 dell'on. Croux, a nome della commissione per gli affari istituzionali: approvato

Paragrafo 18:

n. 10 dell'on. Welsh: respinto con VE

Il paragrafo 18 è respinto con WE.

Paragrafi 19 e 20: approvati

Paragrafo 21:

n. 12 dell'on. Welsh: respinto con VE

Intervengono l'on. Croux e il relatore.

Il paragrafo 21 è respinto.

Paragrafo 22:

n. 6 dell'on. Croux, a nome della commissione per gli affari istituzionali: approvato

Dopo il paragrafo 22:

n. 11 dell'on. Welsh: approvato

Paragrafo 23: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

Interviene l'on. Welsh.

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

12. Unificazione dei linguaggi gestuali per sordi (discussione e votazione)

La on. Lemaşs illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sull'unificazione dei linguaggi gestuali per sordi (doc. A 2-302/87) (la relatrice comincia la sua illustrazione in linguaggio gestuale).

Intervengono gli on. Seibel-Emmerling, a nome del gruppo socialista, Gerontopoulos, a nome del gruppo PPE, Garriga Polledo, a nome del gruppo democratico europeo, Larive, Escudero Lopez, non iscritto, Elliott, Chiabrando, O'Donnell e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

(n. 3: ritirato)

Preambolo e considerando da A a C: approvati

Considerando D:

n. 2 dell'on. Chiabrando: approvato dopo un intervento della relatrice

Venerdì 17 giugno 1988

Considerando E e F e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4:

n. 1 idem: approvato dopo un intervento della relatrice
(nn. 4, 5 e 6: ritirati)

Paragrafi da 5 a 15: approvati

Paragrafi modificati da emendamenti: approvati

Interviene l'on. Prag per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

Interviene la relatrice.

13. Protezionismo nelle relazioni commerciali CEE-Stati Uniti (discussione e votazione)

La on. Roberts illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sul protezionismo nelle relazioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti (doc. A 2-89/88)

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

Intervengono gli on. Bombard, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Hänsch, relatore per parere della commissione politica, Seeler, a nome del gruppo socialista, Mallet, gruppo PPE, Kilby, a nome del gruppo democratico europeo, Maher, a nome del gruppo liberale, e il sig. De Clercq, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di risoluzione:*

Preambolo e considerando da A a F: approvati

Considerando G:

n. 13 della on. Roberts: approvato

Considerando H e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4:

n. 14 idem: approvato

Paragrafi da 5 a 12: approvati

Dopo il paragrafo 12:

n. 15 idem: approvato

Paragrafi da 13 a 15: approvati

Dopo il paragrafo 15:

n. 16 idem: approvato

Paragrafo 16:

n. 8 degli on. Mouchel, Killilea, Buchou, Musso, Guermeur, Pasty, Ewing, Thome-Patenôtre, Fanton, Marleix e Fitzgerald, a nome del gruppo ADE: approvato con VE

(n. 4: decade)

Paragrafo 17: approvato

Paragrafo 18:

n. 9 idem: respinto

n. 5 dell'on. Mallet: la relatrice propone che sia considerato aggiuntivo, proposta cui l'autore si oppone: respinto

Il paragrafo 18 è approvato.

Dopo il paragrafo 18:

n. 6 dell'on. Mallet: approvato

Paragrafo 19: approvato

Paragrafo 20:

n. 17 della on. Roberts: approvato

(n. 10 e 7: decadono)

Paragrafo 21:

n. 11 dell'on. Mouchel e altri, a nome del gruppo ADE: approvato

Dopo il paragrafo 21:

n. 1 dell'on. Eyraud, a nome della commissione per l'agricoltura:

Venerdì 17 giugno 1988

la relatrice ha chiesto una votazione per parti separate:

prima parte (fino a «GATT»): approvata

resto: approvato

Paragrafo 22:

n. 18 della on. Roberts: approvato

Dopo il paragrafo 22:

n. 2 e 3 dell'on. Eyraud, a nome della commissione per l'agricoltura: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafo 23:

n. 12 dell'on. Mouchel e altri, a nome del gruppo ADE: respinto con VE

Il paragrafo 23 è approvato.

Paragrafi da 24 a 34: approvati

Paragrafo 35:

n. 19 della on. Roberts: approvato

Paragrafi 36 e 27: approvati

Paragrafi modificati da emendamenti: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*)

14. Profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici (discussione e votazione)*

L'on. Newton Dunn illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(87) 407 def. — doc. C 2-179/87) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (doc. A 2-34/88)

Intervengono gli on. Ebel, a nome del gruppo PPE, Anastassopoulos, presidente della commissione per i trasporti, Lord Cockfield, vicepresidente della Commissione.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di direttiva* (Doc. COM(87) 407 def. — doc. C 2-179/87)

Preambolo:

n. 4 della commissione per l'ambiente: approvato

Articolo 1:

n. 3 idem: respinto con VE

n. 1 della commissione per i trasporti: approvato

Articolo 2:

n. 2 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *proposta di risoluzione:*

Interviene l'on. Newton Dunn, relatore, che chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Interviene Lord Cockfield.

Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento, il relatore chiede l'aggiornamento della votazione sulla risoluzione legislativa.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

15. Pesì e dimensioni di taluni veicoli stradali (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la proposta della Commissione al Consiglio (Doc. COM(88) 286 def. — doc. C 2-66/88) concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Interviene l'on. Anastassopoulos, presidente della commissione per i trasporti.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 11*).

Venerdì 17 giugno 1988

16. Aiuto all'America centrale (seguito della discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta su cinque interrogazioni orali (*per l'inizio, vedi processo verbale della seduta precedente, parte prima, punto 10*).

Intervengono gli on. Sakellariou, a nome del gruppo socialista, Suarez Gonzalez, a nome del gruppo democratico europeo, Glinne e Boesmans.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione sulla richiesta di votazione sollecita per le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-412, 414, 415 e 416/88

La richiesta di votazione sollecita è accolta.

La votazione sul merito si svolgerà nella prossima seduta.

17. Processo verbale della seduta precedente

Ritornando sugli interventi di questa mattina in merito all'astensione del lavoro del personale in occasione della seduta notturna di ieri, l'on. Ford chiede che sia deferita all'ufficio di presidenza la nota per i deputati allegata al processo verbale, in modo che siano esaminati i motivi per i quali le richieste in essa contenute non sono state accolte.

Il presidente comunica che deferirà detta nota, la quale non fa parte integrante del processo verbale, all'ufficio di presidenza.

Interviene l'on. C. Beazley.

18. Relazioni CEE-EFTA

L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali con discussioni dell'on. J. Elles, a nome del gruppo democratico europeo, al Consiglio (doc. B 2-343/88) e alla Commissione (doc. B 2-342/88), sulle relazioni tra la CEE e l'EFTA.

L'on. Zahorka, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento chiede l'aggiornamento della discussione alla prossima tornata.

Intervengono gli on. Arndt, che chiede che l'argomento oggetto delle interrogazioni sia trattato contemporaneamente a una relazione dell'on. Galluzzi sullo stesso argomento, e Zahorka che appoggia tale richiesta.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

19. Situazione in Cile (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. Saby (doc. A 2-336/87) (*inizio: vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 7*).

Intervengono gli on. Boesmans, Maij-Weggen, Gutierrez Diaz e Medina Ortega.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene il relatore che chiede, facendo propria una proposta di vari gruppi politici, che la votazione sia aggiornata al prossimo turno di votazioni.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

20. Conseguenze istituzionali del costo della «Non Europa» — Completamento del mercato interno (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione su una relazione dell'on. Catherwood (doc. A 2-39/88) e quattro interrogazioni orali (doc. B 2-345, 390, 391 e 392/88) (*inizio della discussione: vedi processo verbale della seduta del 15 giugno, parte prima, punto 9*).

Interviene l'on. Valverde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *relazione dell'on. Catherwood* (doc. A 2-39/88)

proposta di risoluzione:

Preambolo:

n. 4 degli on. CiccioMessere, Pannella e Negri: approvato

Considerando da A a D: approvati

Considerando E:

n. 2 dell'on. Nordmann, a nome del gruppo liberale: approvato

Considerando da F a L: approvati

Dopo il considerando L:

n. 5 dell'on. CiccioMessere e altri: respinto

Considerando da M a S e paragrafi da 1 a 4: approvati

Paragrafo 5:

n. 1 dell'on. Nordmann, a nome del gruppo liberale: approvato

Venerdì 17 giugno 1988

Paragrafo 6:

n. 3 dell'on. Patterson: approvato

(n. 6: decade)

Paragrafi da 7 a 11: approvati

Paragrafi modificati mediante emendamento: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12 a*).*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita per tre proposte di risoluzione* (docc. B 2-441, 442 e 461/88)

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Su proposta del presidente, presentata sulla base di una richiesta del gruppo PPE, il Parlamento decide di mettere immediatamente in votazione queste proposte di risoluzione.

— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-441/88*

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 3.

Considerando e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3: approvato

Paragrafi da 4 a 10: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12 b*).— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-442/88*

Considerando da A a F e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2:

n. 1 degli on. Klepsch e Von Wogau: approvato

Dopo il paragrafo 2:

n. 2 idem: approvato

Paragrafo 3: approvato

Paragrafo 4:

n. 3 degli on. Klepsch, Von Wogau e Brók: approvato

Il paragrafo 4, così modificato è approvato.

Paragrafi 5 e 6: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12 c*).— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-461/88:*

Preambolo e paragrafi da 1 a 6: approvati

Dopo il paragrafo 6:

n. 1 dell'on. Metten, a nome del gruppo socialista: respinto.

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8:

n. 3 dell'on. von Wogau: approvato

Interviene l'on. C. Beazley sullo svolgimento della votazione.

Dopo il paragrafo 8:

n. 2 dell'on. Metten, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 9:

n. 4 dell'on. Pimenta, a nome del gruppo liberale: approvato

Il paragrafo 9, così modificato, è approvato.

Paragrafi 10 e 11: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12 d*).**21. Discarico relativo al bilancio del Parlamento per il 1983, 1984 e 1985** (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione che l'on. Wettig ha presentato a nome della commissione per il controllo di bilancio sul discarico relativo al bilancio del Parlamento europeo per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 (doc. A 2-45/88).

Il Presidente constata che nessuno chiede di parlare e dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE— *proposta di decisione per il bilancio 1983:*Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 13*).

Venerdì 17 giugno 1988

— *proposta di decisione per il bilancio 1984:*

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 13*)

— *proposta di decisione per il bilancio 1985:*

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 13*)

— *proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13*)

22. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che l'on. Pininfarina gli ha trasmesso le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo, con decorrenza 1° luglio 1988.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto recante elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

23. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica la nomina degli on.

— Saby a membro della commissione politica;

— Crusol, in sostituzione dell'on. Saby, a membro della commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

24. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero delle firme raccolte dalle dichiarazioni iscritte nel registro da tale articolo (*vedi allegato II*).

25. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

26. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 4 all'8 luglio 1988.

27. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta le sessione del Parlamento europeo.

(*La seduta termina alle 12.50*).

ENRICO VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

Venerdì 17 giugno 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione

- a) proposta di direttiva concernente l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi) (proposta di direttiva modificata) (COM(88) 37 def. — doc. C2-40/88): approvata
- b) proposta di decisione concernente un aiuto specifico per lo sviluppo delle statistiche agricole in Irlanda (proposta di decisione) (COM(88) 183 def. — doc. C2-46/88): approvata
- c) proposta di direttiva concernente le misure di protezione nell'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali (proposta di direttiva modificata) (COM(88) 170 def. — doc. C2-49/88): approvata
- d) proposta di direttiva concernente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate (proposta di direttiva modificata) (COM(88) 179 def. — doc. C2-61/88): approvata

2. Fondazione di studi sull'Europa orientale

— doc. A2-101/88

RISOLUZIONE

sull'istituzione di una Fondazione europea per gli studi sull'Europa orientale

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la sua risoluzione del 6 ottobre 1986 sull'istituzione di una Fondazione europea per gli studi sull'Europa dell'Est ⁽¹⁾,
- B. considerando il progetto di statuto della Fondazione europea per gli studi sull'Europa orientale approvato il 10 marzo 1988 dal gruppo di lavoro costituito conformemente alla suddetta risoluzione ⁽²⁾,
- C. considerando che è ormai necessario procedere senza indugio all'istituzione della Fondazione,
- D. considerando che occorre avviare sin d'ora preparativi concreti al riguardo,
- E. considerando che nel bilancio generale delle Comunità europee per il 1988 sono già previsti a tal fine 100.000 ECU,
- F. considerando la proposta di risoluzione della on. Lemass sull'istituzione di una Fondazione europea per gli studi sull'Europa dell'Est (doc. B2-178/88),

⁽¹⁾ G.U. n. C 283 del 10.11.1986, pag. 13⁽²⁾ Cfr. comunicazione ai membri del 17.3.1988 (PE 121.340)

Venerdì 17 giugno 1988

- G. considerando la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-101/88);
1. invita la Commissione a mettere a punto, in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, una proposta formale relativa all'istituzione di una Fondazione europea per gli studi sull'Europa dell'Est basandosi sul suddetto progetto di statuto e a presentarla quanto prima; tale proposta dovrebbe comprendere anche le questioni lasciate in sospeso nel progetto di statuto;
 2. si dichiara al tempo stesso favorevole a che venga sfruttato il periodo che precede l'istituzione formale della Fondazione e vengano adottate senza indugio le seguenti misure preparatorie:
 - a) istituzione di una commissione preparatoria, che dovrebbe essere costituita in via di principio da membri che rappresentano le stesse istituzioni di coloro che fanno parte del gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di statuto,
 - b) costituzione di un piccolo segretariato, preferibilmente con sede presso la Commissione, incaricato specificamente di organizzare le riunioni preparatorie, di elaborare i documenti a tal fine necessari e di fungere da centro di contatto e di avvio delle attività,
 - c) indizione di una conferenza scientifica ancora nell'anno in corso, durante la quale un ampio gruppo di esperti in materia di ricerca sull'Europa orientale potrebbe definire i futuri settori di attività rispetto all'attuale ricerca sull'Europa dell'Est nonché fissare le priorità nell'interesse di tutta l'Europa,
 - d) finanziamento delle suddette attività preparatorie dalla linea (articolo 308) del bilancio generale della CE per il 1988 prevista a tal fine;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa.

3. Movimenti di capitali — Balance dei capitali *

— doc. A2-70/88

RISOLUZIONE

sulla creazione di uno spazio finanziario europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione sulla creazione di uno spazio finanziario europeo (COM(87) 550 def. — doc. C2-310/87),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-70/88);

A. Evoluzione del mercato finanziario internazionale

1. osserva che da vari anni è in atto una profonda mutazione del mercato finanziario internazionale caratterizzata da:
 - una notevole modificazione apportata al suo funzionamento dalle tecnologie dell'informazione, sia sul piano qualitativo che quantitativo, in termini di volume, di rapidità e di rendimento delle transazioni;
 - una globalizzazione e una maggiore interpenetrazione dei mercati;
 - una notevole offerta di nuovi prodotti finanziari, destinati a ovviare ai rischi causati dalla fluttuazione dei tassi di cambio e dall'instabilità dei tassi di interesse;
 - un movimento di liberalizzazione delle attività finanziarie e la preferenza data all'intermediazione dei mercati piuttosto che a quella delle banche;

Venerdì 17 giugno 1988

2. constata che la potenza dei mezzi di cui dispongono i mercati finanziari si è tradotta in un considerevole sviluppo della sfera finanziaria, cui non ha fatto riscontro uno sviluppo parallelo di crescita economica;
3. osserva che questa predominanza della sfera finanziaria, che si distingue per l'estrema volatilità dei mercati dei capitali, per una dinamica della speculazione e una proliferazione delle holding, si è sviluppata a detrimento dell'economia reale;
4. rileva che le deviazioni del sistema finanziario internazionale portano a uno sviamento dei mezzi economici che nuoce agli investimenti economici produttivi, allarga il divario fra paesi industriali e paesi indebitati del terzo mondo e aggrava le ineguaglianze economiche e sociali anche all'interno dei paesi industrializzati;

B. Necessità e finalità della creazione di uno spazio finanziario europeo nella Comunità

5. fa rilevare, alla luce dell'evoluzione del mercato finanziario mondiale e nonostante le attuali deviazioni del suo sviluppo, l'inadeguatezza dell'attuale funzionamento dei mercati dei capitali nella Comunità;
6. conseguentemente approva il principio di base del programma della Commissione, volto a completare con l'ultima fase l'apertura del mercato dei capitali nella Comunità in vista della realizzazione del grande mercato interno del 1992;
7. ritiene necessario, perché lo spazio finanziario abbia un senso, che esso preveda tra i paesi europei relazioni più strette che fra gli stessi e il resto del mondo, in modo che:
 - il risparmio europeo sia prioritariamente destinato a usi europei;
 - la mobilità dei capitali sia più forte all'interno dell'Europa anziché fra l'Europa e il resto del mondo;
 - le perturbazioni provenienti dal mondo esterno che colpiscono i paesi europei non ne destabilizzino le loro reciproche relazioni finanziarie;
8. ritiene infatti che l'apertura dei mercati dei capitali vada operata a vantaggio dei cittadini e delle imprese della Comunità che investono e debba pertanto essere considerata come un fattore di sviluppo e di coesione economica e sociale per l'Europa;
9. giudica essenziale che la Comunità, che attualmente non occupa sul mercato finanziario mondiale il posto rispondente alla sua potenza economica e commerciale, possa invece diventare un centro finanziario a vocazione mondiale, base indispensabile a una zona monetaria di stabilità imperniata sull'ECU;

C. Condizione della creazione di uno spazio finanziario europeo

10. fa notare tuttavia che la creazione di un effettivo spazio finanziario europeo presuppone, parallelamente alla liberalizzazione dei movimenti di capitali, la realizzazione di una serie di condizioni favorevoli e indispensabili in materia fiscale, bancaria e monetaria;

a) ravvicinamento delle legislazioni bancarie

11. ritiene che la liberalizzazione dei movimenti di capitali vada accompagnata da una completa liberalizzazione dei servizi finanziari che consenta al complesso degli intermediari in tale campo di offrire i propri servizi agli investitori della Comunità, mediante sia la creazione di filiali che la prestazione di servizi in tutto il territorio della Comunità;
12. sottolinea la necessità di garantire l'integrità dei mercati europei e la protezione del risparmio;
13. insiste pertanto a che trovino rapida attuazione le misure, previste dalla Commissione nel suo Libro bianco sul completamento del mercato interno, di rimozione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi degli intermediari finanziari, onde giungere a un'armonizzazione delle norme prudenziali e garantire pari livelli di informazione e di tutela degli investitori;

Venerdì 17 giugno 1988

14. insiste inoltre, nell'attuale stadio di evoluzione dei mercati finanziari, sul ruolo che deve svolgere la necessaria organizzazione di una sorveglianza e di un controllo prudenziale a livello comunitario, onde assicurare la qualità e la credibilità di uno spazio finanziario europeo del quale la Comunità possa conservare il pieno controllo;

b) ravvicinamento delle legislazioni fiscali

15. ribadisce l'importanza di un ravvicinamento delle legislazioni fiscali in materia di imposte delle società, di fiscalità delle OPCVM e di incitamento al risparmio nella Comunità, senza il quale la destinazione del capitale assumerà forme squilibrate e risulteranno compromessi i vantaggi dell'integrazione finanziaria; attende pertanto dalla Commissione che essa presenti quanto prima proposte in tal senso;

16. fa anche rilevare che allo stato attuale delle legislazioni fiscali e bancarie, la liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità rischia di accentuare le possibilità di frode fiscale e pertanto di dislocazione abusiva degli investimenti a detrimento degli Stati membri di minor sviluppo economico e complessivamente dell'interesse economico della Comunità;

17. invita pertanto la Commissione a presentare al più presto le proposte richieste, per combattere i pericoli di frode fiscale mediante la generalizzazione di una ritenuta alla fonte sugli interessi delle obbligazioni e dei depositi bancari; chiede inoltre alla Commissione, onde contrastare il rischio di evasione dei capitali verso paesi esterni alla Comunità, di adoperarsi sul piano internazionale, in particolare nel quadro dell'OCSE e del Consiglio d'Europa, per la conclusione di accordi sul ravvicinamento dei sistemi fiscali e la reciproca assistenza amministrativa contro la frode fiscale;

c) affermazione dell'identità monetaria della Comunità

18. fa rilevare che un'efficace gestione dello spazio finanziario europeo a vantaggio degli interessi economici e sociali comunitari è inconcepibile senza un'azione di rinnovo degli obiettivi e di significativo rafforzamento dello SME, data la stretta interrelazione, a questo stadio, fra l'aspetto monetario e quello finanziario;

19. afferma l'assoluta necessità che l'ECU abbia un effettivo ruolo:

- di attivazione, per far circolare il risparmio europeo,
- di strumento esposto a minore rischio del dollaro,
- di moneta parallela, che rafforza il coordinamento monetario,

e che si compiano ulteriori progressi verso l'introduzione di una moneta europea unica;

20. rileva inoltre che fin quando tutti gli Stati membri non accetteranno che la disciplina di cambio costituisca un elemento essenziale della loro politica economica, così come della politica europea, lo spazio finanziario non darà i vantaggi che ci si possa attendere, e che anzi gli attuali squilibri dello SME rischiano di venire aggravati dalla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali;

21. sottolinea infine che le disposizioni contenute nelle proposte della Commissione sullo spazio finanziario per la regolazione dei flussi monetari internazionali, nonché la clausola di salvaguardia specifica, non sono assolutamente commisurate alla portata delle difficoltà finanziarie e monetarie che potrebbero sorgere per la Comunità;

22. addita pertanto i pericoli di accentuazione delle divergenze economiche, di frazionamento della Comunità e di aggravamento degli squilibri monetari che comporterebbe la sola totale liberalizzazione dei movimenti di capitali, i cui effetti potrebbero essere estremamente pregiudizievoli, soprattutto per i paesi di ritardato sviluppo economico;

23. afferma che l'attuazione della direttiva relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali va accompagnata da un complesso di misure, previste dalla Commissione, che rispondano alle esigenze della creazione di un vero e proprio spazio finanziario europeo in campo bancario, fiscale e monetario; la liberalizzazione dei movimenti di capitali impone quindi l'obbligo di prendere urgentemente iniziative comunitarie per quanto riguarda l'attuazione della seconda fase dello SME, se non si vuole che tale liberalizzazione esponga la Comunità a pericoli di diluizione nel mercato finanziario mondiale;

Venerdì 17 giugno 1988

24. ritiene che, come è stato chiesto nella sua risoluzione del 22 ottobre 1986 sulla liberalizzazione dei movimenti di capitali ⁽¹⁾, il Parlamento debba essere regolarmente informato sulle incidenze e i progressi che comporta l'entrata in vigore della direttiva relativa alla piena attuazione dell'articolo 67 del Trattato che istituisce la CEE;

*
* * *

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione competente al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 297 del 24.11.1986, pag. 46

— **proposta di direttiva I COM(87) 550 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

I.

**Direttiva del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato
(Liberalizzazione del movimento dei capitali)**

Preambolo immutato

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei capitali;

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei capitali e la **non discriminazione nei confronti degli operatori economici degli Stati membri per motivi di residenza, per quanto riguarda le corrispondenti transazioni;**

secondo considerando immutato

considerando che la liberalizzazione dei movimenti di capitali

- non può avvenire a detrimento della tutela del risparmio,
- deve accompagnarsi alla vigilanza e al controllo a livello europeo,
- non può comportare evasioni fiscali e inopportuni spostamenti di investimenti,

resto dei considerando immutati

Articolo 1

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. L'allegato I della presente direttiva definisce le varie categorie di movimenti di capitali.

Articolo 1

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni e le **discriminazioni relative ai movimenti di capitali** effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, **realizzando progressi simultanei negli altri settori complementari dell'integrazione finanziaria**, fatte salve le disposizioni che seguono. L'allegato I della presente direttiva definisce le varie categorie di movimenti di capitali.

Paragrafo 2 immutato

Articoli 2 e 3 immutati

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 26 del 1.2.1988, pag. 1

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 4

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare *le misure indispensabili* per impedire le infrazioni alle leggi e regolamenti interni o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a fini di informazione amministrativa o statistica.

L'applicazione di queste misure e procedure non può avere l'effetto di ostacolare i movimenti di capitali di cui trattasi.

Articolo 5 immutato

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi *il ...* Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano del pari alla Commissione, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitale elencati nell'Allegato I della presente direttiva.

Paragrafo 2 immutato

Articolo 7 immutato

Articolo 8

La direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986, è abrogata.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 4

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare **le disposizioni fiscali e le misure indispensabili a carattere prudenziale per gli istituti di credito e intermediari finanziari** per impedire le infrazioni alle leggi e regolamenti interni, o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a fini di informazione amministrativa, statistica o **fiscale**.

L'applicazione di queste misure e procedure non può avere l'effetto di ostacolare i movimenti di capitali di cui trattasi **né di accrescerne il costo**.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi **entro 12 mesi dalla sua approvazione**. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano del pari alla Commissione, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitale elencati nell'Allegato I della presente direttiva.

Articolo 8

La direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986, è abrogata **in ciascuno Stato membro al momento dell'introduzione, da parte di quest'ultimo, nella sua legislazione nazionale dei mezzi di applicazione della presente direttiva**.

Articolo 8 bis

Entro il 31 dicembre 1988 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento proposte volte a disciplinare:

- la tutela del risparmio,
- un prelievo generale alla fonte sui redditi da obbligazioni e depositi bancari e/o l'estensione a tutte le banche dell'obbligo di fornire alle autorità fiscali informazioni sulle entrate da redditi,
- la vigilanza e il controllo a livello europeo mediante un certo grado di gestione comune da attuarsi sulla base di un sistema ragionevolmente omogeneo di norme e controlli di un coordinamento stretto e articolato tra le autorità monetarie.

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 9 immutato

ALLEGATO I immutato

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Titolo immutato

Tipo di operazioni	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli ed altri strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	V
Operazioni in conto corrente e depositi presso istituti finanziari	VI
Operazioni su quote di organismi di investimento collettivo	IV-A e B-c
— organismi di investimento in titoli o strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	
Prestiti e crediti finanziari	VIII-A e B-1
— a breve termine	
Movimenti di capitali a carattere personale	XI-A
— prestiti	
Importazioni ed esportazioni materiali di valori	XII
— titoli normalmente trattati sul mercato monetario	
— mezzi di pagamento	

Tipo di operazioni	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli ed altri strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	V
Operazioni in conto corrente e depositi presso istituti finanziari	VI
Operazioni su quote di organismi di investimento collettivo	IV-A e B-c
— organismi di investimento in titoli o strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	
Prestiti e crediti finanziari	VIII-A e B-1
— a breve termine	
Movimenti di capitali a carattere personale	XI-A
— prestiti, esclusi quelli connessi alla libera circolazione delle persone	
Importazioni ed esportazioni materiali di valori	XII
— titoli normalmente trattati sul mercato monetario	
— mezzi di pagamento	

ALLEGATI III e IV immutati

— doc. A2-70/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato CEE (liberalizzazione dei movimenti di capitali)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 69 del Trattato CEE (doc. C2-310/87),

(1) G.U. n. C 26 del 1.2.1988, pag. 1

Venerdì 17 giugno 1988

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-70/88);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di direttiva II COM(87) 550 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

II.

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/156/CEE per la regolazione dei flussi internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna

Preambolo e considerando immutati

ARTICOLO 1

Il dispositivo della direttiva 72/156/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 1

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni in merito.

Articolo 2 immutato

Articolo 3

2. In caso di bisogno ciascuno Stato membro impiega, tenendo conto degli interessi degli Stati membri, tutti gli strumenti di cui all'articolo 2.

secondo comma immutato

Ferme restando tali disposizioni, la Commissione può raccomandare agli Stati membri l'applicazione di tutti gli strumenti di cui all'articolo 2 o di parte di essi, qualora flussi finanziari a breve termine in provenienza da o a destinazione di paesi terzi perturbassero seriamente la situazione monetaria interna e la stabilità delle relazioni di cambio nel sistema monetario europeo.

ARTICOLO 1

Il dispositivo della direttiva 72/156/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 1

3. La Commissione rivolge agli Stati membri raccomandazioni in merito.

Articolo 3

2. **Previa consultazione della Commissione**, in caso di bisogno ciascuno Stato membro impiega, tenendo conto degli interessi degli altri Stati membri, **gli strumenti di cui all'articolo 2 che esso giudichi opportuni**.

Ferme restando tali disposizioni, la Commissione **raccomanda** agli Stati membri l'applicazione **degli strumenti di cui all'articolo 2 che siano ritenuti opportuni** qualora flussi finanziari a breve termine in provenienza da o a destinazione di paesi terzi perturbassero seriamente la situazione monetaria interna e la stabilità delle relazioni di cambio nel sistema monetario europeo.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 26 del 1.2.1988, pag. 12

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

3. Al momento dell'applicazione degli strumenti di cui all'articolo 2, la Commissione mantiene uno stretto coordinamento tra le autorità degli Stati membri.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Al momento dell'applicazione degli strumenti di cui all'articolo 2, la Commissione mantiene uno stretto coordinamento tra le autorità degli Stati membri, **in particolare per evitare che siano vanificati gli obiettivi cui si mira mediante la liberalizzazione intracomunitaria dei movimenti di capitale.**

3 bis. Durante l'applicazione degli strumenti di cui all'articolo 2, lo Stato membro interessato e la Commissione si consulteranno a intervalli di tre mesi al massimo per valutare l'opportunità del mantenimento di tali strumenti.

Resto del testo immutato

— doc. A2-70/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad una direttiva che modifica la direttiva n. 72/156/CEE per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 70, paragrafo 1, del Trattato CEE (doc. C2-310/87),
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-70/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) G.U. n. C 26 del 1.2.1988, pag. 12

Venerdì 17 giugno 1988

— proposta di regolamento III COM(87) 550 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

III.

Regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

Preambolo e considerando immutati

*Articolo 1**Articolo 1*

Paragrafo 1 immutato

2. La consistenza, in linea capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 è limitata a ... miliardi di ECU.

2. La consistenza, in linea capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 è limitata a 25 miliardi di ECU.

Articoli da 2 a 5 immutati

*Articolo 6**Articolo 6*

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. Di regola uno Stato membro non può essere debitore, nel quadro del presente meccanismo, di oltre il 50% del massimale di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Di regola uno Stato membro non può essere debitore, nel quadro del presente meccanismo, di oltre il 25% del massimale di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3 bis. La concessione di prestiti a titolo di sostegno finanziario a medio termine a uno Stato membro che non partecipi al meccanismo di cambio dello S.M.E. è subordinata all'accettazione da parte del medesimo di una disciplina di cambio le cui modalità saranno definite all'occasione.

Articolo 7 immutato

*Articolo 8**Articolo 8*

1. Ogni Stato membro creditore a titolo del presente meccanismo che venisse a trovarsi in difficoltà nella bilancia dei pagamenti e/o a subire una diminuzione improvvisa delle sue riserve valutarie, può chiedere la mobilitazione del suo credito. Alla luce delle circostanze, il Consiglio decide la mobilitazione, secondo le seguenti modalità o un'opportuna combinazione di esse:

1. Ogni Stato membro creditore a titolo del presente meccanismo che venisse a trovarsi in difficoltà nella bilancia dei pagamenti e/o a subire una diminuzione improvvisa delle sue riserve valutarie **a livelli pericolosi**, può chiedere la mobilitazione del suo credito. Alla luce delle circostanze, il Consiglio decide la mobilitazione, secondo le seguenti modalità o un'opportuna combinazione di esse:

Resto del testo immutato

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 26 del 1.2.1988, pag. 13

Venerdì 17 giugno 1988

— doc. A2-70/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-130/87),
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-70/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 26 del 1.2.1988, pag. 13

4. Tribunale di prima istanza *

— Progetto di decisione doc. C2-225/87 — 8770/87 JUR 125 COUR 13

TESTO PROPOSTO
DAL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione del Consiglio che istituisce il tribunale di prima istanza delle Comunità europee

Preambolo e considerando immutati

ARTICOLO 1 immutato**ARTICOLO 2 (CEE)**

1. Il Tribunale è composto di *sette* giudici.

PARAGRAFO 2 immutato

3. Il Tribunale siede in sezioni, composte di tre giudici, la cui costituzione e adizione sono disciplinate dal Regolamento di procedura del Tribunale.

ARTICOLO 2 (CEE)

1. Il Tribunale è composto di *dodici* giudici.

3. Il Tribunale siede in sezioni, composte di tre o cinque giudici, la cui costituzione e adizione sono disciplinate dal Regolamento di procedura del Tribunale.

3 bis. Il Tribunale è assistito da tre avvocati generali. Questi ultimi sono nominati per sei anni alle stesse condizioni dei giudici. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. Tale rinnovo riguarda di volta in volta uno e due avvocati generali. Come i giudici, gli avvocati generali uscenti possono essere nominati nuovamente.

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO
DAL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. L'articolo 21 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, richiamato dall'articolo 28 del Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee, e l'articolo 6 di tale Trattato si applicano ai giudici e al cancelliere del Tribunale.

Gli avvocati generali hanno il compito di presentare pubblicamente, in tutta imparzialità e indipendenza, conclusioni motivate su cause presentate al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

4. L'articolo 21 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, richiamato dall'articolo 28 del Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee, e l'articolo 6 di tale Trattato si applicano ai giudici, **agli avvocati generali** e al cancelliere del Tribunale.

ARTICOLO 3 (CEE)

ARTICOLO 3 (CEE)

1. Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte dai Trattati che istituiscono le Comunità nonché dai provvedimenti adottati per la loro esecuzione:

1. Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte dai Trattati che istituiscono le Comunità nonché dai provvedimenti adottati per la loro esecuzione:

- per le controversie fra le Comunità e i loro dipendenti, di cui agli artt. 179 del Trattato CEE e 152 del Trattato CEEA;
- per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro una istituzione della Comunità, in forza degli artt. 173, secondo comma, e 175, terzo comma, del Trattato CEE, aventi a oggetto:

- per le controversie fra le Comunità e i loro dipendenti;
- per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro una istituzione della Comunità, in forza degli artt. 173, secondo comma, e 175, terzo comma, del Trattato CEE, aventi a oggetto:

Primo asterisco immutato

- * le misure di difesa commerciale ai sensi dell'art. 113 di tale Trattato, da applicarsi in casi di dumping e di sovvenzioni;

- * le misure di difesa commerciale ai sensi degli artt. 113 del Trattato CEE e 74 del Trattato CECA, da applicarsi in casi di dumping e di sovvenzioni;

Resto dell'ARTICOLO 3 immutato

ARTICOLO 4 (CEE) immutato

ARTICOLO 5

ARTICOLO 5

Nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità Economica Europea sono inserite, dopo l'articolo 43, le seguenti disposizioni:

Nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità Economica Europea sono inserite, dopo l'articolo 43, le seguenti disposizioni:

**TITOLO IV:
IL TRIBUNALE DI PRIMA Istanza
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**TITOLO IV:
IL TRIBUNALE DI PRIMA Istanza
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Articolo 44 (CEE)

Articolo 44 (CEE)

Gli articoli 2-7, 13, 14 e 16 del presente Statuto si applicano al Tribunale ed ai suoi giudici. Il giuramento contemplato dall'art. 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli artt. 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima.

Gli articoli 2-7, 13, 14 e 16 del presente Statuto si applicano al Tribunale nonché ai suoi giudici e **avvocati generali**. Il giuramento contemplato dall'art. 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli artt. 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima.

Secondo comma immutato

Articolo 45 immutato

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO
DAL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 46 (CEE)**Articolo 46 (CEE)*

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal Titolo III del presente Statuto, *esclusi l'art. 20 e i riferimenti agli avvocati generali*. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato ai termini dell'art. 168 A, n. 4, del Trattato.

1. La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal Titolo III del presente Statuto, **escluso l'art. 20**. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato ai termini dell'art. 168 A, n. 4, del Trattato.

2. **Le condizioni previste all'art. 17, n. 2, del presente Statuto non si applicano ai ricorsi presentati in prima istanza dai dipendenti della Comunità.**

Articolo 47 immutato

*Articolo 48 (CEE)**Articolo 48 (CEE)*

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura.

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura **riguardante un'eccezione di irricevibilità.**

secondo comma immutato

L'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tale caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

soppresso

Articoli da 49 a 53 immutati

ARTICOLO 6 (CEE) immutato

ARTICOLO 7

ARTICOLO 7

Nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono inserite, dopo l'articolo 43, le seguenti disposizioni:

Nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono inserite, dopo l'articolo 43, le seguenti disposizioni:

**TITOLO IV:
IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DELLE COMUNITA' EUROPEE**

**TITOLO IV:
IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DELLE COMUNITA' EUROPEE**

*Articolo 44 (CECA)**Articolo 44 (CECA)*

Gli articoli 2-4, 6-9, 17 e 19 del presente Statuto si applicano al Tribunale e ai suoi giudici. Il giuramento contemplato dall'art. 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli artt. 3, 4 e 7 sono adottate da quest'ultima.

Gli articoli 2-4, 6-9, 17 e 19 del presente Statuto si applicano al Tribunale nonché ai suoi giudici e **avvocati generali**. Il giuramento contemplato dall'art. 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli artt. 3, 4 e 7 sono adottate da quest'ultima.

Secondo comma immutato

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO
DAL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 45 immutato

Articolo 46 (CECA)

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal Titolo III del presente Statuto, esclusi gli artt. 41 e 42 *nonché i riferimenti agli avvocati generali*. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato ai termini dell'art. 32 quinquies, numero 4, del Trattato.

Articolo 46 (CECA)

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal Titolo III del presente Statuto, esclusi gli artt. 41 e 42 Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato ai termini dell'art. 32 quinquies, numero 4, del Trattato.

Articolo 47 immutato

Articolo 48 (CECA)

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura.

Articolo 48 (CECA)

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura **riguardante un'eccezione di irricevibilità.**

Secondo comma immutato

L'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

soppresso

Articoli da 49 a 53 immutati

ARTICOLO 8 (CEE) immutato

ARTICOLO 9

Nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono inserite, dopo l'articolo 44, le seguenti disposizioni:

**TITOLO IV:
IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DELLE COMUNITA' EUROPEE**

Articolo 45 (CEE)

Gli articoli 2-7, 13, 14 e 16 del presente Statuto si applicano al Tribunale e ai suoi giudici. Il giuramento contemplato dall'art. 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli artt. 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima.

ARTICOLO 9

Nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono inserite, dopo l'articolo 44, le seguenti disposizioni:

**TITOLO IV:
IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DELLE COMUNITA' EUROPEE**

Articolo 45 (CEE)

Gli articoli 2-7, 13, 14 e 16 del presente Statuto si applicano al Tribunale nonché ai suoi giudici e **avvocati generali**. Il giuramento contemplato dall'art. 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli artt. 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima.

Secondo comma immutato

Articolo 46 immutato

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO
DAL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 47 (CEEA)*

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal Titolo III del presente Statuto, esclusi gli artt. 20 e 21 *nonché i riferimenti agli avvocati generali*. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato ai termini dell'art. 140 A, numero 4, del Trattato.

Articolo 47 (CEEA)

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal Titolo III del presente Statuto, esclusi gli artt. 20 e 21. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato ai termini dell'art. 140 A, numero 4, del Trattato.

Articolo 48 immutato

Articolo 49 (CEEA)

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio *nonché* contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura.

Articolo 49 (CEEA)

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio *nonché* contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura **riguardante un'eccezione di irricevibilità.**

Secondo comma immutato

L'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

soppresso

Articoli da 50 a 54 immutati

ARTICOLI da 10 a 13 immutati

— doc. A2-107/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale di prima istanza, nella versione elaborata dalla Corte di giustizia

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale di prima istanza, nella versione elaborata dalla Corte di giustizia ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, a norma degli artt. 32 quinquies del Trattato CECA, 168 A del Trattato CEE e 140 del Trattato CEEA (doc. C2-225/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-107/88),
- visto il risultato delle votazioni sul progetto di decisione del Consiglio nella versione elaborata dalla Corte di giustizia;

⁽¹⁾ 8770/87 JUR 125 COUR 13

Venerdì 17 giugno 1988

1. chiede alla Corte di modificare il suo progetto, inserendovi gli emendamenti da esso approvati, e di tenerlo informato di ogni ulteriore modifica che essa dovesse eventualmente apportare a tale progetto;
2. invita il Consiglio a inserire tali emendamenti nella decisione da adottare in virtù degli artt. 32 quinquies del Trattato CECA, 168 A del Trattato CEE e 140 A del Trattato CEEA;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento europeo;
4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda apportare modifiche sostanziali al progetto della Corte;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Corte di giustizia.

5. Condizioni per l'immatricolazione delle navi *

— proposta di decisione COM(86) 523 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione del Consiglio sulla posizione comune che gli Stati membri dovranno adottare al momento della firma e della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle condizioni per l'immatricolazione delle navi

Preambolo immutato

considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sulle condizioni per l'immatricolazione delle navi sarà aperta alla firma e alla ratifica per un anno con decorrenza dal 1° maggio 1986;

Soppresso

Resto del testo immutato

— doc. A2-53/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la posizione comune che dovrà essere adottata dagli Stati membri al momento della firma e della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle condizioni per l'immatricolazione delle navi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del Trattato CEE (doc. C2-188/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-53/88);

(1) COM(86) 523 def.

Venerdì 17 giugno 1988

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a esso apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

6. Carezza di democrazia della Comunità

a) doc. A2-276/87

RISOLUZIONE

sulla carezza di democrazia della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, approvato il 14 febbraio 1984,
 - visto il preambolo dell'Atto unico europeo,
 - vista la «Dichiarazione sulla democrazia», adottata l'8 aprile 1978 dal Consiglio europeo,
 - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il principio della democrazia si applica alla Comunità europea ⁽¹⁾,
 - visto il preambolo della Convenzione europea sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950,
 - visto l'articolo 3 del protocollo complementare alla Convenzione europea sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 20 marzo 1952,
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (doc. A2-276/87),
 - richiamandosi alle proprie risoluzioni del 16 gennaio ⁽²⁾ e dell'8 ottobre 1986 ⁽³⁾, nelle quali critica le carenze democratiche del sistema istituzionale della Comunità europea,
 - ricordando la sua risoluzione del 17 giugno 1987 sulla strategia del Parlamento europeo in vista della creazione dell'Unione europea ⁽⁴⁾, in particolare i considerando I, J, L e il paragrafo 9,
 - ricordando la propria dichiarazione scritta del 16 maggio 1988 sui poteri del Parlamento europeo ⁽⁵⁾,
 - considerando che l'urgenza e la necessità di realizzare l'integrazione politica europea, soprattutto nel settore della sicurezza e della difesa, esigono il rafforzamento del controllo democratico a livello europeo,
1. constata che numerose dichiarazioni ufficiali mettono in evidenza che gli Stati membri partono dal presupposto che l'integrazione europea deve essere basata sui principi fondamentali della democrazia;
 2. ritiene che la democrazia possa considerarsi realizzata solo allorché ogni potere emana dal popolo;

⁽¹⁾ Vedansi, per esempio, le cause 138 e 139/79 (Roquette, Maizena c/Consiglio), sentenza del 30 ottobre 1980, giurisprudenza della Corte, raccolta 1980, pag. 3.333, par. 33

⁽²⁾ G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 144

⁽³⁾ G.U. n. C 283 del 10.11.1986, pag. 36, parr. 1 e 11

⁽⁴⁾ G.U. n. C 190 del 20.7.1987, pag. 71

⁽⁵⁾ Vedi Processo verbale della seduta in tale data, allegato II

Venerdì 17 giugno 1988

3. ritiene che il sistema democratico-parlamentare costituisca il miglior mezzo per convertire la volontà del popolo in decisioni normative;
4. constata che, nel sistema istituzionale della Comunità, il Consiglio composto da membri dei governi degli Stati membri, che sul piano della Comunità europea non sono soggetti ad alcun controllo parlamentare-democratico, riunisce in sé il potere legislativo e quello esecutivo;
5. fa presente che una parte importante delle competenze esercitate dal Consiglio, prima di essere trasferita alla Comunità, spettava ai parlamenti degli Stati membri;
6. constata parimenti che l'attività legislativa del Consiglio comporta sempre nuove limitazioni delle competenze dei parlamenti nazionali e pertanto una progressiva limitazione dei diritti parlamentari-democratici della Comunità;
7. ricorda che in generale queste limitazioni derivano dall'articolo 5 del Trattato CEE che fa obbligo agli Stati membri di astenersi «da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato»;
8. segnala che in pratica le limitazioni dei poteri dei parlamenti degli Stati possono consistere tanto nella perdita di potere di legiferare quanto nell'obbligo di adottare talune misure esecutive o di sostegno o di astenersi dall'utilizzare le competenze che sono loro riservate senza che queste competenze passino al Parlamento europeo, il che nuoce alla legittimità democratica delle sue decisioni;
9. deplora il fatto che la perdita di questi poteri democratici da parte dei parlamenti degli Stati non sia controbilanciata da alcun aumento del controllo democratico a livello della Comunità europea, che si potrebbe ottenere soltanto ampliando le responsabilità del Parlamento europeo;
10. deplora profondamente la «carenza di democrazia» determinatasi in tal modo e la conseguente limitazione del diritto del Parlamento a partecipare alla formazione della legge comunitaria;
11. ritiene che il pericolo di burocratizzazione e di allontanamento dalla volontà dei cittadini si ingigantisca allorché le questioni esaminate vengano sottratte ai parlamenti degli Stati e quindi alla discussione nei vari paesi, giacché i cittadini si sentono estranei a molte delle decisioni comunitarie, venendo a mancare la mediazione naturale costituita dal controllo esercitato dal Parlamento europeo;
12. sottolinea peraltro che, a livello della Comunità europea, il diritto di codecisione attribuito al Parlamento europeo è troppo limitato;
13. condanna espressamente il fatto che, a causa di queste circostanze, l'influsso che i deputati direttamente eletti hanno sull'evoluzione del diritto comunitario è troppo limitato;
14. ritiene che l'esercizio del potere da parte del Consiglio sia conforme alle esigenze di una democrazia parlamentare;
15. ritiene che la concentrazione dei poteri legislativi nelle mani dei membri dei governi riuniti in seno al Consiglio e il modo in cui tale potere viene esercitato, in particolare il fatto che la legislazione venga adottata a porte chiuse, abbiano creato uno «squilibrio istituzionale», responsabile non solo di una carenza democratica, ma anche della scarsa efficacia dell'azione comunitaria;
16. afferma che tale squilibrio non è neppure compensato da un efficace sistema decisionale della Comunità;
17. afferma, peraltro, che la legittimità democratica costituisce sempre più una condizione indispensabile per l'efficacia di ogni sistema decisionale;
18. sottolinea che la maggior parte della popolazione comunitaria non è consapevole della carenza di democrazia e che essa rischia di ingenerare nei cittadini europei un grave equivoco circa la responsabilità e la procedura decisionale nella Comunità europea;

Venerdì 17 giugno 1988

19. ritiene che tale stato di cose rischi di intaccare la doppia legittimità dell'autorità della Comunità, doppia legittimità che consiste nella legittimità nazionale che si manifesta in seno al Consiglio attraverso i governi che hanno la fiducia dei loro parlamenti e nella legittimità comunitaria che si esprime mediante il Parlamento eletto a suffragio universale diretto e dinanzi al quale la Commissione è responsabile;
20. sottolinea che tale deficit democratico non può essere corretto che nell'ambito della Comunità stessa, per mezzo di una nuova ripartizione dei poteri tra il Consiglio e il Parlamento;
21. esorta i governi degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, nell'interesse stesso della Comunità in quanto tale, a soddisfare infine la legittima esigenza del Parlamento europeo di partecipare pienamente al processo decisionale della Comunità;
22. ricorda in tale ottica l'esigenza — espressa nella succitata risoluzione del 17 giugno 1987 — che al Parlamento europeo eletto nel 1989 sia affidato il compito di redigere un progetto di Unione europea da sottoporre alla ratifica delle autorità nazionali competenti;
23. chiede che nel corso della prossima riunione del Consiglio europeo, a Hannover, siano discusse le risoluzioni e le dichiarazioni adottate dal Parlamento europeo in materia di riforme istituzionali e vengano assunte decisioni conseguenti al riguardo;
24. ritiene necessario, nel corso della riforma e dell'ulteriore evoluzione della Comunità verso un'unione politica, tener conto dei principi democratici fondamentali e associare quanto più possibile tutti i cittadini europei a tale processo ed esorta — laddove ciò sia possibile a norma del diritto costituzionale — a organizzare anche consultazioni popolari negli Stati membri in modo da fornire ai parlamenti e ai governi un quadro dei punti di vista degli elettori sull'Unione europea e sui compiti del Parlamento europeo;
25. invita i parlamenti degli Stati membri a considerare il problema della carenza di democrazia, causata dall'attuale sistema di integrazione, come un problema comune a tutti i parlamenti e a cercarvi insieme le soluzioni, di concerto con il Parlamento europeo;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

b) doc. A2-106/88

RISOLUZIONE

sulle modalità di una consultazione dei cittadini europei sull'Unione politica europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sul progetto di Unione europea e su una procedura di referendum d'iniziativa popolare a livello europeo (doc. B2-623/86),
 - visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-106/88),
- A. considerando che il passaggio all'Unione politica europea, di cui l'Atto unico europeo costituisce soltanto un passo molto limitato, deve imprescindibilmente fondarsi sulla mobilitazione dei cittadini europei, che devono essere associati direttamente al progetto di costruzione europea in quanto:
- a) la partecipazione dei cittadini al processo stesso conferirà un carattere compiutamente democratico all'Unione politica,
 - b) la trasformazione della Comunità in Unione politica avrà conseguenze dirette di rilievo sulla vita di tutti i cittadini europei,

Venerdì 17 giugno 1988

- B. considerando che un alto grado di partecipazione dei cittadini alla vita politica costituisce l'essenza stessa della democrazia e che tale partecipazione si materializza periodicamente mediante la designazione di rappresentanti attraverso il meccanismo del voto sulla base di proposte alternative presentate dai vari partiti, ma anche, in circostanze speciali, mediante la risposta a consultazioni specifiche su questioni legislative e su decisioni di particolare importanza,
- C. considerando che le forme e le prassi di tali consultazioni sono diverse tra i vari Stati e persino tra gli Stati membri della Comunità europea, alcuni dei quali non conoscono l'istituto del referendum mentre altri lo regolano costituzionalmente o mediante leggi ordinarie con tassi di ricorso allo stesso alquanto variabili,
- D. considerando che taluni Stati membri hanno indetto dei referendum sulle loro relazioni con la Comunità, pur non ricorrendo d'abitudine a tale forma di consultazione,
- E. considerando che la costruzione politica e istituzionale europea costituisce l'obiettivo più urgente del Parlamento europeo, conformemente alla volontà dei suoi elettori,
- F. considerando che l'opinione pubblica comunitaria è, secondo tutti i sondaggi, manifestamente favorevole a che il Parlamento sia dotato di poteri sufficienti a espletare in modo efficace i suoi compiti,
- G. considerando inoltre che la partecipazione ripetuta e responsabile dei popoli europei alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento della Comunità dà a questo elettorato la struttura di un corpo unitario, il cui parere sulla ripartizione dei poteri all'interno della Comunità è di grande importanza,
- H. considerando che l'espressione palese della volontà dei cittadini a favore dell'Unione europea costituirà un forte stimolo per indurre il Consiglio europeo ad affidare al futuro Parlamento, che verrà eletto nel 1989, la missione di elaborare le riforme istituzionali necessarie per giungere alla citata Unione politica,
- I. considerando con soddisfazione le iniziative parlamentari prese in alcuni Stati membri miranti a organizzare consultazioni popolari a livello nazionale sull'Unione politica,
- J. considerando che esistono Stati membri nei quali le normative costituzionali o giuridiche impediscono la celebrazione di consultazioni popolari tanto in coincidenza con elezioni di qualsiasi tipo quanto durante dati periodi di tempo a esse vicini,
- K. considerando che in mancanza di quanto sopra e di una specifica legislazione nazionale ad hoc, sarebbe sempre utile e opportuna una strategia parallela che possa far emergere la volontà dei cittadini a favore dell'Unione politica e che a tale scopo dovrebbero prevedersi procedure alternative o sussidiarie che permettano l'espressione o la verifica di tale volontà;
1. ritiene che qualsiasi strumento di partecipazione o di consultazione popolare sull'opportunità di attuare l'Unione politica fornirebbe indicazioni utili circa la posizione dell'opinione pubblica su questo argomento;
 2. pone in rilievo che la normativa sulle consultazioni popolari è molto diversa nelle legislazioni e nelle prassi nei vari Stati membri, alcuni dei quali neppure prevedono norme ad hoc, benché ciò non possa interpretarsi in alcun modo come divieto;
 3. sottolinea che queste consultazioni in vista di un orientamento avrebbero un importante valore indicativo per quanto riguarda l'Unione politica e il ruolo che il Parlamento deve svolgere per realizzarla e consentirebbero alle istanze interessate di acquisire la volontà dei cittadini europei su un'opzione politica fondamentale;
 4. spera che il Parlamento che sarà eletto nel 1989 potrà condurre a buon fine il mandato di elaborare il progetto di costituzione dell'Unione politica dell'Europa;
 5. ritiene che il progetto per l'Unione politica in corso di elaborazione debba essere poi sottoposto a ratifica degli Stati membri, nelle forme previste dalle rispettive norme costituzionali;

Venerdì 17 giugno 1988

6. auspica che le iniziative prese in alcuni Stati membri al fine di svolgere consultazioni popolari in materia e particolarmente sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo possano estendersi anche ad altri Stati;
7. constata che, nei casi in cui queste consultazioni nazionali non possono svolgersi, può essere proposta, come eventuale formula accessoria una strategia parallela, ricorrendo, per esempio, all'esplicitazione dell'obiettivo istituzionale nei programmi dei partiti politici che si presenteranno alle prossime elezioni europee o allo svolgimento di un sondaggio su scala comunitaria o di vari sondaggi simultanei negli Stati membri, da cui si possa ricavare la volontà popolare in merito;
8. ritiene inoltre che nei paesi in cui non si procederà alla consultazione sull'Unione politica europea debbano prevedersi altre possibilità di partecipazione dei cittadini europei, in modo particolare avvalendosi delle organizzazioni europeiste;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dei Ministri, alla Commissione e ai presidenti dei parlamenti nazionali degli Stati membri.

7. Ruolo del Parlamento in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico

— doc. A2-86/88

RISOLUZIONE

sul ruolo del Parlamento europeo in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico europeo

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli del Trattato CEE relativi alle attività di carattere internazionale della Comunità, in particolare gli articoli 228, 229, 230, 231, 237 e 238, e viste le disposizioni dell'Atto unico europeo concernenti la cooperazione in materia di politica estera,
- considerando la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai suddetti aspetti dell'attività comunitaria, la quale stabilisce che il commercio estero debba essere regolamentato adottando una posizione di apertura e in base ai principi comuni di unità e solidarietà,
- richiamandosi al progetto di trattato che istituisce l'Unione europea elaborato dal Parlamento e in particolare agli articoli da 63 a 69,
- viste le disposizioni del suo regolamento per quanto concerne le relazioni della Comunità con i paesi terzi e in particolare gli articoli da 31 a 35,
- ricordando le sue precedenti risoluzioni in materia: la risoluzione del 18 febbraio 1987 sul ruolo del PE nella negoziazione e ratifica dei Trattati di adesione e di altri accordi tra la CEE e i paesi terzi ⁽¹⁾; la risoluzione del 9 luglio 1981 sulla cooperazione politica ⁽²⁾; la risoluzione del 7 ottobre 1986 sulle relazioni con la Commissione e il Consiglio ⁽³⁾; la risoluzione dell'11 dicembre 1986 sull'Atto unico europeo ⁽⁴⁾; e la risoluzione dell'11 marzo 1988 sulle relazioni CEE-ONU ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 66 del 15.3.1982, pag. 67

⁽²⁾ G.U. n. C 234 del 14.9.1981, pag. 67

⁽³⁾ G.U. n. C 283 del 10.11.1986, pagg. 36 e 39

⁽⁴⁾ G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 105

⁽⁵⁾ G.U. n. C 94 dell'11.4.1988, pag. 192

Venerdì 17 giugno 1988

- persuaso che il PE debba esercitare, più che mai, un'efficace e precisa funzione di controllo sulle attività in materia di politica estera della Commissione e del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dal Trattato CEE modificato dall'Atto unico europeo,
- visti la relazione della commissione politica e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per gli affari istituzionali e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-86/88),

I. Il Parlamento europeo e la politica estera della Comunità

1. ribadisce la propria intenzione di trarre il massimo vantaggio dalle possibilità politiche offerte dall'AUE, pur riconoscendo che esso non soddisfa tutte le esigenze precedentemente sottolineate dal Parlamento, di un'ulteriore democratizzazione delle Istituzioni e di una maggiore efficacia dell'azione della Comunità;
2. sottolinea i progressi che potrebbero essere compiuti, sulla base delle disposizioni dell'AUE, in ordine al conseguimento di un'autentica identità europea in materia di politica estera e della sicurezza;
3. indica che tali sviluppi debbono trarre origine, in particolare, dalle potenzialità che offre la procedura di parere conforme nei casi di accordi di adesione (art. 8 AUE) e di associazione (art. 9 AUE) nonché dal perfezionamento dei vigenti meccanismi di cooperazione politica (art. 30 AUE);

II. Il Parlamento europeo e gli accordi di adesione e di associazione

4. sottolinea la necessità di instaurare, nello spirito di una buona collaborazione tra le tre Istituzioni nel settore degli accordi internazionali, una procedura di consultazione e di discussione quale quella prevista ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del suo regolamento;
5. ribadisce il proprio parere che l'introduzione della procedura di parere conforme in materia di adesione di nuovi Stati membri e di associazione con paesi terzi, conseguente alla modifica degli articoli 237 e 238 del Trattato CEE, costituisca una delle realizzazioni più significative dell'AUE, in quanto conferisce al PE il potere di codecisione con il Consiglio dei ministri, potere che il Parlamento reclama in quanto legittimo rappresentante dei cittadini europei;
6. fa tuttavia rilevare che l'attribuzione del suddetto potere di codecisione, come è già stato dimostrato dalla pratica più recente, deve essere integrata con l'adozione di una serie di disposizioni che consentano al Parlamento di svolgere un ruolo politico non solo al momento della decisione finale sui negoziati, ma anche nell'ambito della definizione del loro contenuto;
7. ritiene pertanto necessario integrare o rielaborare l'attuale procedura di concertazione Luns-Westertep tra il Parlamento e il Consiglio, in base alle necessità e alle nuove responsabilità derivanti dall'Atto unico, in modo che possano scambiarsi in tempo utile le informazioni e i rispettivi punti di vista, agevolando in tal modo il processo di negoziato e le decisioni finali di entrambe le istituzioni;
8. sottolinea che questo è valido anche per i trattati di adesione ai sensi dell'articolo 237, secondo comma del Trattato CEE e invita il Consiglio e la Commissione a tenerne dovutamente conto nel corso dei negoziati di adesione;
9. incarica la sua commissione politica di elaborare un'altra relazione sull'applicazione dei poteri riconosciuti al Parlamento europeo dall'articolo 237, come emendato dall'Atto unico europeo; in particolare, la commissione dovrebbe studiare in quale fase il Parlamento debba dare il suo assenso a un ulteriore ampliamento ed esaminare le condizioni di adesione di nuovi membri alla CE alla luce dell'Atto unico europeo;
10. sottolinea l'esigenza di scambiare informazioni e punti di vista nonché di avviare tale concertazione fin dal momento dell'approvazione del contenuto del mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione e a tal fine ritiene opportuno designare, nell'ambito della commissione parlamentare competente per il merito, un relatore incaricato di seguire il negoziato in atto;

Venerdì 17 giugno 1988

11. ritiene altresì necessaria una stretta collaborazione tra le varie commissioni parlamentari in ordine alla definizione della posizione del Parlamento, in particolare tra la commissione politica, la commissione per le relazioni economiche esterne e la commissione per lo sviluppo e la cooperazione, siano esse competenti per il merito o per parere, a seconda dei casi;
12. sottolinea la necessità di inserire nella discussione annuale sul programma legislativo della Commissione le previsioni relative alla stesura e alla conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità e invita la Commissione a presentargli, su sua richiesta, valutazioni relative all'impatto di tali accordi sulle politiche comunitarie interne;
13. si riserva il diritto di specificare in una risoluzione a parte, in caso di trattato di adesione o di accordo di associazione, quali sono le condizioni che, a parere del Parlamento, rendono politicamente coerente la loro attuazione;
14. fa quindi rilevare la necessità che, ai fini di una reciproca intesa, la Commissione e il Consiglio non interpretino restrittivamente la base giuridica degli accordi internazionali, in quanto ciò potrebbe significare, nella pratica, una limitazione degli attuali poteri del Parlamento;
15. constata che la sua votazione di una richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio su un accordo di associazione ovvero sul suo rinnovo o sulla sua modifica è un atto sovrano del Parlamento che chiude la procedura di richiesta di parere conforme;
16. ricorda al Consiglio e alla Commissione che, per quanto riguarda gli accordi per i quali è previsto il parere conforme, sarà necessario un congruo lasso di tempo per l'emissione del parere parlamentare;

III. Il Parlamento europeo e la cooperazione politica europea

17. prende atto del recepimento delle norme e delle procedure della cooperazione politica europea nell'ambito del Titolo III dell'AUE, nonché delle nuove disposizioni in materia di esame degli aspetti politici ed economici della sicurezza europea e dell'istituzione di un segretariato della CPE;
18. ritiene necessario tenere un dibattito annuale sull'identità europea in materia di politica estera e della sicurezza, nel corso della quale il Consiglio potrebbe eventualmente presentare una relazione sulla realizzazione dell'Unione europea;
19. ritiene necessario che il Parlamento sia informato dei progressi realizzati nel settore della CPE dalla sua presidenza e dalla Commissione, che ne fa relazione al Parlamento; in tale contesto invita la Commissione ad una stretta collaborazione al fine di promuovere l'efficacia della cooperazione politica, conferendole un più elevato livello di democrazia, in particolare ai fini della realizzazione dell'Unione europea;
20. fa rilevare la possibilità di intensificare i contatti stabiliti nell'ambito dei colloqui trimestrali tra la presidenza in carica dalla CPE e la commissione politica tenendo riunioni straordinarie per discutere i problemi di notevole rilevanza e urgenti, nonché la possibilità che tali incontri assumano carattere di audizioni, come avviene in alcuni parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda le questioni di politica della sicurezza, al fine di facilitare alle istituzioni comunitarie l'assunzione di posizioni comuni anche in questo settore e contribuire quindi a far sì che la Comunità europea sia presente a livello internazionale nelle trattative e nelle discussioni concernenti aspetti centrali della politica della sicurezza;
21. ritiene che un rappresentante della presidenza della CPE dovrebbe partecipare di norma alle discussioni della commissione politica, allorché vengono trattate relazioni concernenti materie di competenze della CPE;
22. esprime l'esigenza di predisporre un meccanismo mediante il quale la presidenza della CPE possa fornire alla seduta plenaria del PE, grazie a un punto sistematicamente iscritto al suo ordine del giorno, un resoconto del seguito dato alle risoluzioni adottate dal Parlamento e ai suoi pareri nel settore della CPE, conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, dell'Atto unico;

Venerdì 17 giugno 1988

23. incarica il suo Presidente di avviare negoziati con il Consiglio e la Commissione volti a raggiungere un accordo interistituzionale sugli aspetti della presente risoluzione inerenti ai rapporti interistituzionali, in particolare quelli contemplati ai paragrafi 6, 7, 8 e 10;

* * *

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla presidenza della Cooperazione politica europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

8. Unificazione dei linguaggi gestuali per sordi

— doc. A2-302/87

RISOLUZIONE

sui linguaggi gestuali per i sordi.

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini ⁽¹⁾,
 - viste la comunicazione della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull'integrazione sociale dei minorati ⁽²⁾ e la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento ⁽³⁾,
 - viste le proposte di risoluzione presentate
 - dagli onn. Kuijpers e Vandemeulebroucke sull'uniformazione dei linguaggi gestuali per i sordi (doc. B2-767/85), e
 - degli onn. Chiabrando e altri sulle trasmissioni televisive per sordomuti (doc. B2-1192/85),
 - vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-302/87),
- A. considerando che nella Comunità europea mezzo milione di persone sono completamente sorde e che un numero ben più grande ha difficoltà di udito è divenuto sordo,
- B. considerando che la maggior parte dei sordi non riusciranno mai a padroneggiare perfettamente il linguaggio parlato,
- C. ricordando che il linguaggio gestuale, che può essere a buon diritto considerato un linguaggio a tutti gli effetti, è quello preferito, se non l'unico, usato dalla maggior parte dei sordi,
- D. riconoscendo che il linguaggio gestuale e i suoi interpreti sono uno dei mezzi mediante i quali i sordi accedono alle informazioni necessarie nella vita di ogni giorno oltre che alla lettura e alla televisione,
- E. desiderando promuovere l'integrazione dei sordi nella società degli udenti, a condizioni per loro eque,
- F. riconoscendo il grande contributo dato dalla Federazione mondiale dei sordi (FMS) nel corso dei passati decenni per migliorare la situazione delle persone sorde e esprimendo il proprio compiacimento per la creazione di un Segretariato regionale competente per i paesi della Comunità europea,

⁽¹⁾ G.U. n. C 345 del 31.12.1985, pag. 27

⁽²⁾ G.U. n. C 347 del 31.12.1981, pag. 14

⁽³⁾ G.U. n. C 347 del 31.12.1981, pag. 1

Venerdì 17 giugno 1988

1. si compiace dell'interesse manifestato e degli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità;

Riconoscimento e diritto all'uso del linguaggio gestuale

2. invita la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro del linguaggio gestuale usato dai sordi;
3. invita gli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono all'uso del linguaggio gestuale;

Interpretazione del linguaggio gestuale

4. sottolinea che è importante riconoscere come professione l'interpretazione del linguaggio gestuale e istituire una formazione a tempo pieno per interpreti di linguaggi gestuali, nonché programmi occupazionali in ogni Stato membro a cura delle associazioni nazionali dei sordi;
5. sollecita gli Stati membri a sottoporre, di concerto con il Segretariato regionale europeo della Federazione mondiale dei sordi (FMS), progetti miranti alla formazione di un numero sufficiente di insegnanti, assistenti e interpreti di linguaggio gestuale sovvenzionati dal Fondo sociale europeo;
6. invita le istituzioni comunitarie a dare il buon esempio mettendo a disposizione, come questione di principio, l'interpretazione del linguaggio gestuale nelle riunioni organizzate sotto il loro auspicio e alle quali partecipano i sordi;

Linguaggio gestuale e televisione

7. invita le autorità competenti per le trasmissioni televisive ad includere la traduzione nel linguaggio gestuale, o almeno la sottotitolazione per i telegiornali, i programmi d'interesse politico e, nella misura del possibile, per una selezione di programmi d'interesse culturale e generale; sollecita inoltre le autorità televisive a determinare, di concerto con il Segretariato generale europeo per i sordi e con l'Unione europea di radiodiffusione, livelli quantitativi minimi sia per l'interpretazione nel linguaggio gestuale o per la sottotitolazione dei programmi che si rivolgono rispettivamente ad adulti e bambini che per il teletesto;
8. sollecita gli Stati membri ad assicurare che tutte le circolari governative pertinenti in materia di assistenza sociale, salute ed occupazione siano trasmesse in video, usando il linguaggio gestuale, ad uso della comunità dei non udenti;
9. invita la Commissione a sostenere la ricerca nel settore dei servizi televisivi per i sordi;

Insegnamento del linguaggio gestuale agli udenti

10. invita gli Stati membri ad appoggiare, in cooperazione con la Commissione, progetti pilota miranti all'insegnamento del linguaggio gestuale a bambini e adulti udenti, utilizzando persone sorde preparate per questo scopo, nonché la ricerca in tale settore;

Dizionari di linguaggio gestuale

11. sollecita gli Stati membri a sostenere l'elaborazione e la pubblicazione di dizionari aggiornati dei rispettivi linguaggi gestuali nazionali, nonché la ricerca in tale settore; invita la Commissione a favorire tali attività e a promuovere, a tempo debito, l'elaborazione di dizionari multilingue dei linguaggi gestuali usati nella Comunità;

Scambi linguistici

12. invita la Commissione ad esaminare al momento opportuno, quale sia il modo migliore per realizzare degli scambi a livello comunitario tra gli esperti nei linguaggi e nelle culture gestuali dei rispettivi paesi;

Venerdì 17 giugno 1988

Aspetti istituzionali e finanziari

13. ritiene essenziale che i sordi siano completamente coinvolti nella definizione della politica per i non udenti a livello nazionale e comunitario, in particolare attraverso il Segretariato regionale europeo della Federazione mondiale dei sordi;

14. chiede che nel bilancio comunitario sia prevista una dotazione più generosa per lo sviluppo di servizi a favore dei sordi negli Stati membri;

* * *

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al Segretariato regionale europeo, della Federazione mondiale dei sordi e all'Unione europea di radiodiffusione.

9. Relazioni tra la CEE e gli Stati Uniti

— doc. A2-89/88

RISOLUZIONE**sul protezionismo nelle relazioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America**

Il Parlamento europeo,

- viste le varie proposte di risoluzione presentate al riguardo dai suoi membri ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1985 ⁽²⁾ sul protezionismo nelle relazioni CEE-Stati Uniti,
 - viste le sue risoluzioni sulle relazioni reciproche Comunità-Stati Uniti ⁽³⁾ e considerando inoltre le sue relazioni sui negoziati multilaterali nell'ambito del GATT ⁽⁴⁾ e sulla controversia dell'Airbus ⁽⁵⁾,
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e visti i pareri della commissione politica e della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-89/88),
- A. ricordando i comuni fondamenti culturali, politici ed economici della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America,
- B. riconoscendo che la liberalizzazione degli scambi internazionali e l'incremento delle correnti commerciali internazionali contribuiscono a una distribuzione ottimale delle risorse economiche rafforzando pertanto sia la produzione che l'occupazione,
- C. riconoscendo però al tempo stesso che tale evoluzione è resa possibile solo dall'esistenza di forti organismi internazionali, dei quali il GATT e l'FMI sono i principali esempi,

⁽¹⁾ doc. 2-809/84, doc. 2-872/84, doc. 2-895/84, doc. 2-1020/84, doc. 2-1469/84, doc. 2-1689/84, doc. B2-13/85, doc. B2-580/85, doc. B2-663/85 e doc. B2-1120/85

⁽²⁾ G.U. n. C 352 del 31.12.1985, pag. 300

⁽³⁾ 12.6.1986 (G.U. n. C 176 del 14.7.1986)

22.1.1987 (G.U. n. C 46 del 23.2.1987)

19.2.1987 (G.U. n. C 76 del 23.3.1987)

17.9.1987 (G.U. n. C 281 del 19.10.1987)

⁽⁴⁾ 9.9.1986 (G.U. n. C 255 del 13.10.1986)

⁽⁵⁾ 10.3.1988 (G.U. n. C 94 del 11.4.1988, pag. 141)

Venerdì 17 giugno 1988

- D. deplorando il progressivo indebolimento del sistema economico internazionale a seguito tanto dell'abbandono della stabilità monetaria internazionale garantita dal FMI quanto dal diffondersi delle restrizioni agli scambi internazionali, come gli accordi di «autolimitazione» e di «commercializzazione ordinata» e gli accordi di ripartizione dei mercati a livello internazionale, che costituiscono deviazioni dai principi multilaterali del GATT,
- E. preoccupato per lo sviluppo, sotto varie forme, del bilateralismo nel commercio internazionale,
- F. osservando che i costi economici delle misure protezionistiche sono stati chiaramente illustrati sia nella relazione speciale del GATT del marzo 1985 intitolata «Politiche commerciali per un futuro migliore» che nella relazione «Costi e benefici delle misure protettive» approvata dal Comitato di politica economica dell'OCSE nel marzo 1985; osservando inoltre che tali costi sono normalmente più elevati dei benefici che si possono ottenere a breve termine,
- G. viste le conclusioni della riunione a livello ministeriale del Consiglio dell'OCSE (13 maggio 1987 e 19 maggio 1988) e del Vertice economico di Venezia (10 giugno 1987),
- H. profondamente preoccupato per l'attuale fragilità del contesto economico internazionale, simboleggiata dalla crisi delle Borse mondiali negli ultimi mesi del 1987, e dovuta all'eccessiva incidenza attuale dei flussi di capitale speculativo, sugli scambi internazionali derivante ampiamente dal carattere mutevole dei tassi di cambio,
1. evidenzia l'importanza di uno sviluppo degli scambi CE-Stati Uniti, allo scopo di rafforzare le correnti commerciali mondiali, difendere il sistema commerciale multilaterale aperto e incoraggiare la ripresa economica;
2. dichiara che i problemi in sospenso sul piano delle relazioni commerciali CE-Stati Uniti vanno affrontati nell'ambito di negoziati volti a vietare qualsiasi iniziativa unilaterale che implicherebbe gravi rischi di rappresaglie e di controrappresaglie;

Riguardo alla politica commerciale generale:

3. è profondamente preoccupato per il progetto di legge commerciale statunitense che contiene, nella versione approvata dal Congresso, misure volte a una ridefinizione unilaterale dei principi del GATT e pericolose tendenze verso la reciprocità settoriale;
4. considera favorevolmente il veto apposto dal Presidente Reagan il 24 maggio 1988, poi confermato dal Congresso; ritiene che alcune misure contenute nel progetto di legge commerciale risulterebbero contrarie agli impegni di «status quo» assunti nella dichiarazione di Punta del Este e comprometterebbero il risultato dei negoziati dell'Uruguay Round;
5. reputa che le differenti tradizioni e metodologie, rispettivamente nella CE e negli Stati Uniti, riguardo alla politica economica e in particolare all'adeguamento strutturale, comportino importanti divergenze nei sistemi di legislazione commerciale e che si debba cercare una base comune in sede di GATT, in particolare mediante una migliore definizione delle sovvenzioni nazionali;

Riguardo al settore industriale:

6. osserva che la maggior parte dei paesi industrializzati e dei blocchi commerciali, compresi la CE e gli Stati Uniti, ha sfruttato la possibilità di imporre dazi antidumping o compensativi ai loro fornitori, allo scopo di indurli a intraprendere accordi della cosiddetta «zona grigia» come quelli di «autolimitazione» e di «commercializzazione ordinata», i quali sono molto meno trasparenti delle barriere doganali tradizionali;
7. ritiene che l'incapacità, da parte dei principali paesi industriali e blocchi commerciali, di adottare un'impostazione coordinata verso la recessione economica dei primi anni '80, mirante a una ripresa incentrata sulla crescita, abbia indotto molti paesi a introdurre forme occulte di protezionismo;

Venerdì 17 giugno 1988

8. reputa che misure del genere, particolarmente frequenti nei settori siderurgico, tessile, automobilistico, e dell'elettronica destinata al consumo, per quanto giustificabili come palliativi a breve termine contro il repentino crollo di importanti industrie, a lungo termine tuttavia tendano a distorcere e a fossilizzare i modelli di produzione e di scambio oltre a implicare considerevoli costi economici, ostacolando spesso l'industrializzazione in alcuni paesi meno sviluppati e offrendo premi ingiustificati ad altri fornitori;
9. osserva, che, secondo la relazione sullo sviluppo del 1987 della Banca mondiale, ciò che colpisce nel protezionismo volto a conservare i posti di lavoro è il fatto che ciascun posto spesso finisce per costare ai consumatori più del salario del lavoratore; la relazione rileva anche che tale costo, negli Stati Uniti e nella CE, ha raggiunto in taluni settori protetti livelli corrispondenti a 4-10 volte il salario industriale medio;
10. reputa che l'accordo sull'acciaio Stati Uniti-CE, che scadrà nel settembre 1989, derivato dalla necessità di proteggere l'industria siderurgica americana contro un dollaro artificialmente elevato, abbia contribuito a una ripartizione dei mercati a livello internazionale nel settore siderurgico con pesanti costi economici sia per i consumatori americani che per i lavoratori e i produttori comunitari;
11. teme che in futuro altre esportazioni comunitarie verso gli Stati Uniti, in particolare macchinari e tessili, possano essere limitate mediante un'impostazione di ripartizione dei mercati, specialmente se il tasso di cambio continuerà a fluttuare con un ampio margine;
12. evidenzia il fatto che simili misure protezionistiche, come è stato riscontrato in particolare dagli studi dell'OCSE, sono alquanto inefficaci per conservare l'occupazione nei settori protetti, riducendo al tempo stesso le prospettive occupazionali nelle industrie esportatrici;
13. fa riferimento all'Accordo Stati Uniti-Giappone sui semiconduttori quale valido esempio della politica protezionistica americana, che non solo risulta essere contraria alle norme GATT, ma non è neanche riuscita nel suo intento di aumentare la produzione e la competitività delle imprese statunitensi;

Riguardo in particolare al caso dell'«AIRBUS»

14. reputa che il codice GATT sugli aerei civili, nella sua formulazione attuale, non impedisca il finanziamento dell'Airbus A-330/A-340 secondo le direttrici adottate;
15. evidenzia l'importanza di negoziati CE-Stati Uniti sul codice GATT miranti ad accrescere i controlli sui sostegni pubblici, sia diretti che indiretti, negli scambi di aerei civili;
16. dichiara che qualsiasi misura statunitense unilaterale che imponga dazi sulle importazioni di Airbus sulla base delle sovvenzioni ottenute debba essere compensata da misure comunitarie parallele destinate agli aerei americani che fruiscono di un considerevole sostegno pubblico;
17. ritiene che i 4 partner dell'Airbus Industrie dovrebbero assicurare una maggiore trasparenza finanziaria con la creazione di una società unica, permettendo così un miglior controllo dell'impiego dei finanziamenti pubblici nei programmi Airbus;

Riguardo al settore agricolo

18. osserva che le relazioni commerciali CE-Stati Uniti nel settore agricolo sono soggette a crisi periodiche e reputa opportuno pervenire a una soluzione equilibrata e duratura dei problemi in sospenso, rispettando il principio della globalità dei negoziati e in conformità delle norme GATT;

Venerdì 17 giugno 1988

19. reputa che, secondo le proposte iniziali della CE, degli Stati Uniti e delle altre parti contraenti dell'Uruguay Round si debba ricercare un'impostazione comune, basata sui principi della dichiarazione di Punta del Este, del comunicato ministeriale dell'OCSE e della dichiarazione economica di Venezia;

20. evidenzia l'importanza della proposta della CE di unificare in sede di GATT il livello delle sovvenzioni agricole e ritiene che la proposta statunitense di abolirle totalmente nell'arco di 10 anni non sia realistica; reputa però che la CE debba presentare una nuova offerta che contenga un programma per la riduzione delle sovvenzioni secondo una proporzione fissa entro un determinato arco di tempo;

21. constata che, secondo l'OCSE, dal 1979/81 al 1984/86 gli aiuti pubblici all'agricoltura sono aumentati del 118% negli Stati Uniti rispetto al 35% nella CEE e che, oltre Atlantico, essi sono da 3 a 4 volte più consistenti per singola azienda; deplora che gli aiuti americani alle esportazioni agricole siano stati portati da 1,5 a 2,5 miliardi di dollari fino al 1990; chiede che gli Stati Uniti, come la CEE, non si dedichino a pratiche commerciali conflittuali e aventi effetti destabilizzanti sullo smaltimento delle eccedenze;

22. ricorda la sua succitata risoluzione del 13 dicembre 1985, secondo cui la deroga GATT del 1955 (che consentiva agli Stati Uniti di perseguire politiche interne senza tener conto di talune disposizioni del GATT), il programma americano di sovvenzioni alle esportazioni e il sistema della PAC di prelievi e rimborsi variabili dovrebbero essere discussi nella prossima serie di negoziati commerciali multilaterali in seno al GATT;

23. reputa che, conformemente al comunicato ministeriale dell'OCSE in data 19 maggio 1988, la CE e gli Stati Uniti dovrebbero cercare un accordo nell'Uruguay Round su un approccio quadro che includa elementi a breve e lungo termine destinati a promuovere il processo di riforme avviato lo scorso anno e ad attenuare le tensioni attuali sui mercati agricoli; detto approccio non dovrebbe tuttavia comprendere pratiche quali la ripartizione del mercato internazionale per le esportazioni agricole;

24. sottolinea l'importante iniziativa unilaterale già presa dalla CEE allo scopo di ridurre le produzioni eccedentarie e fa notare in particolare l'interconnessione esistente tra i suoi «stabilizzatori» della produzione e l'offerta di unificare le sovvenzioni in sede di GATT;

25. constata che gli Stati Uniti adottano una serie di misure per poter negoziare più agevolmente in seno al GATT; rileva che, in tali condizioni, la Comunità rischia di presentarsi ai negoziati del GATT con un margine di manovra molto ristretto, soprattutto in quanto ha imposto prima degli altri restrizioni e sacrifici ai propri agricoltori;

26. si attende pertanto che gli Stati Uniti intraprendano un'iniziativa equivalente allo scopo di ridurre il loro sostegno ai settori eccedentari e ritiene che la recente decisione statunitense di ridurre i programmi di sottrazione alla produzione nel settore del frumento esacerberà i problemi del corrispondente mercato;

27. ammette che una riduzione del protezionismo a livello mondiale può avere effetti dinamici su tutto il settore agricolo a condizione che tali sforzi siano compiuti parallelamente da tutti gli Stati senza dimenticare che ciascun paese ha il dovere di garantire la sicurezza del suo approvvigionamento alimentare;

28. sottolinea la necessità di un ruolo più significativo del PE nel seguire tutti i problemi del commercio agricolo a livello mondiale; a tal fine decide di creare un gruppo di lavoro ad hoc composto da membri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione nonché da membri della commissione per le relazioni economiche esterne che abbia il compito di

— seguire tutti i problemi relativi al commercio mondiale di prodotti agricoli;

Venerdì 17 giugno 1988

- assicurare un contatto permanente con la delegazione della Comunità che segue i negoziati GATT;
- riferire periodicamente al Parlamento sullo svolgimento di tali negoziati;

29. reputa che la controversia CE-Stati Uniti sul divieto comunitario degli ormoni debba essere risolta sulla base degli interessi del consumatore e della sua salute, accertati da un organismo indipendente che proibisca qualsiasi «protezionismo occulto»;

Aspetti finanziari

30. osserva che il calo del tasso di cambio del dollaro ha prodotto una drammatica inversione nell'evoluzione della bilancia commerciale statunitense e che la competitività delle esportazioni americane, in particolare nel settore manifatturiero, si è nettamente accresciuta;

31. reputa che le misure protezionistiche prese negli Stati Uniti eserciterebbero pressioni al rialzo sul tasso di cambio del dollaro, ritardando pertanto una ripresa della bilancia dei pagamenti statunitense e aggravando ulteriormente gli attuali squilibri;

32. evidenzia che l'attuale mutevolezza dei tassi di cambio comporta conseguenze sfavorevoli per l'economia mondiale, in termine di costi finanziari e di riduzione degli investimenti; evidenzia altresì l'irresponsabilità dell'Amministrazione americana nell'attuazione delle politiche fiscali a partire dal 1983, visto il ruolo svolto dal dollaro nell'economia mondiale;

33. apprezza le riduzioni del deficit del bilancio statunitense decretate il 22 dicembre 1987 dal Presidente Reagan, ma fa notare che nei prossimi anni saranno necessarie ulteriori riduzioni allo scopo di ridurre gli squilibri fondamentali dei mercati finanziari e commerciali mondiali;

34. evidenzia l'importanza dello SME come zona di relativa stabilità e reputa che il rafforzamento dell'ECU, in particolare grazie a un suo più ampio utilizzo nei contratti e nelle vendite, così come un'estensione di tale zona, sarebbero un importante contributo della Comunità nella lotta contro le conseguenze dell'instabilità dei tassi di cambio;

Su argomenti specifici

35. esprime la sua opposizione agli effetti extraterritoriali dell'Export Administration Act e fa notare che l'argomento dei controlli delle esportazioni americane per motivi di sicurezza nazionale sarà esaminato in una relazione specifica;

36. nota che l'accordo di libero scambio Stati Uniti-Canada pregiudica la liberalizzazione in settori come quelli dei servizi, degli investimenti e della tecnologia e prospetta pertanto un'eventuale impostazione verso la liberalizzazione in settori non tradizionali; evidenzia tuttavia che simili impostazioni bilaterali dovrebbero essere esaminate in sede di GATT e coordinate con i negoziati multilaterali nell'ambito dell'Uruguay Round;

37. si attende che gli Stati Uniti, in conformità con le decisioni del Consiglio del GATT, aboliscano nel prossimo futuro il loro «customs users fee» nonché il loro «super-fund levy» discriminatorio sulle importazioni di petrolio;

In conclusione:

38. ribadisce la sua convinzione che il protezionismo non produca nessun vantaggio economico duraturo per il paese che vi fa ricorso e sia particolarmente fuorviante, giacché le discussioni politiche raramente riescono a chiarire al pubblico quali sono i costi economici delle misure protezionistiche e il modo in cui la distribuzione del reddito tra produttori, lavoratori e consumatori viene influenzata da esse;

Venerdì 17 giugno 1988

39. è preoccupato per il graduale indebolimento del sistema commerciale multilaterale aperto del GATT, causato specialmente dalla tendenza verso il bilateralismo e dalla proliferazione degli accordi di «commercializzazione ordinata» e di «autolimitazione» e sostiene che la CE e gli Stati Uniti potrebbero svolgere un ruolo importante nella difesa della libertà degli scambi riducendo costantemente l'impiego di strumenti del genere, che sono essenzialmente non trasparenti, difficili da valutare nelle discussioni politiche e specificamente connessi a ristretti interessi settoriali; la CE e gli Stati Uniti dovrebbero anche concertarsi con gli altri paesi produttori nell'ambito del GATT per introdurre una maggiore disciplina e trasparenza nelle proprie politiche agricole;

40. reputa che, per il futuro delle relazioni CE-Stati Uniti nel contesto del sistema commerciale multilaterale aperto, il potenziamento del sistema di composizione delle controversie del GATT costituisca un'assoluta necessità;

41. sottolinea il contributo che la Comunità europea potrà dare alla liberalizzazione e alla trasparenza degli scambi di merci e di servizi tramite la realizzazione del suo grande mercato interno e rileva che la liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i suoi partner commerciali è altrettanto importante per i consumatori europei della libertà di scambio in ambito comunitario;

42. chiede che nei confronti degli Stati Uniti, come degli altri paesi sviluppati, l'attuazione del mercato interno sia accompagnata da una politica esterna coerente e decisa, basata sul duplice principio di apertura e di reciprocità, in grado di garantire la tutela degli interessi legittimi della Comunità europea, rafforzando nel contempo il suo contributo alla liberalizzazione del commercio internazionale;

*
* *
*

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché al Congresso e all'Amministrazione degli Stati Uniti.

10. Profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici *

— Proposta di direttiva (COM(87) 407 def.)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 75

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 100 A

Resto del preambolo immutato

Considerando immutati

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i pneumatici dei veicoli delle categorie M1,

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i veicoli delle categorie M1, N1, 01 e 02,

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 279 del 17.10.1987, pag. 5

Venerdì 17 giugno 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

N1, 01 e 02, definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ *presentino, su tutta la superficie del battistrada, intagli di una profondità superiore a 1,6 mm per l'intera durata della loro utilizzazione su strada.*

Articolo 2

Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottano e pubblicano anteriormente al **31 dicembre 1987** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal **1° giugno 1988**.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ siano dotati di **pneumatici in cui la profondità degli intagli del battistrada, misurata nell'immediata prossimità dell'indicatore d'usura del battistrada, non sia inferiore a 1,6 mm, per l'intera durata della loro utilizzazione su strada.**

Articolo 2

Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottano e pubblicano anteriormente al **31 dicembre 1988** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal **30 giugno 1989**.

secondo comma immutato

Articolo 3 immutato

⁽¹⁾ G.U. n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1⁽¹⁾ G.U. n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1

- **votazione sulla risoluzione legislativa (doc. A2-34/88): aggiornata**
 Questione rinviata alla commissione competente per un nuovo esame, ai sensi dell'articolo 40, par. 2 del regolamento.

11. Pesì e dimensioni di taluni veicoli stradali *

- **Proposta di direttiva (COM(88) 286 def.): approvata**

12. Conseguenze istituzionali del costo della non Europa — Completamento del mercato interno

- a) **doc. A2-39/88**

RISOLUZIONE**sulle conseguenze istituzionali del costo della «Non Europa»***Il Parlamento europeo,*

- visto lo studio effettuato dalla Commissione su taluni aspetti del costo della «Non Europa» nel settore del mercato interno,
- vista la «relazione Padoa-Schioppa» alla Commissione sulle conseguenze della creazione di un mercato interno unico, in particolare in relazione alla sua efficienza, stabilità ed equità ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Commissione delle Comunità europee aprile 1987 (II/49/87)

Venerdì 17 giugno 1988

- vista la «relazione Vredeling» al Gruppo per un Programma Europeo Indipendente della NATO,
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali sul deficit democratico (doc. A2-276/87),
 - visto il progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea (1),
 - vista la propria dichiarazione scritta del 16 maggio 1988 sui poteri del Parlamento europeo e la convocazione degli «Stati generali d'Europa» (2),
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (doc. A2-39/88),
- A. considerando i costi enormi che devono affrontare i contribuenti e i consumatori europei, nonché l'economia europea in genere, a causa della mancanza d'unità e della persistente frammentazione dell'Europa,
- B. considerando che tale «costo della Non-Europa» emerge non solo sul piano del mercato interno, ma anche nel settore monetario, nella politica macroeconomica, nel campo della ricerca, nelle relazioni internazionali, nella coesione economica e sociale e in altri settori,
- C. considerando che è essenziale per il mercato che vi siano a livello comunitario consultazione e dialogo sociale, la cui assenza comporterebbe costi non soltanto sociali ma anche economici,
- D. considerando che il sistema costituzionale della Comunità, sia per quanto riguarda le competenze della stessa che per la capacità delle Istituzioni di prendere decisioni efficaci a tempo debito, non è né sufficientemente efficace né sufficientemente democratico per conseguire gli enormi benefici potenziali derivanti dall'unità europea,
- E. considerando che le azioni volte a eliminare tutte le barriere agli scambi di merci all'interno della Comunità, se portate avanti in maniera tale da non creare gravi problemi di sviluppo alle regioni della Comunità in ritardo nello sviluppo e di antica tradizione industriale, favorirebbero globalmente uno sviluppo equilibrato nella Comunità e porterebbero in particolare a un aumento di almeno 50 miliardi di ECU nella produzione industriale comunitaria,
- F. considerando che l'azione volta a eliminare tutte le barriere agli scambi di servizi porterà a un aumento proporzionalmente equiparabile,
- G. considerando che l'aumento che ne risulterà in termini di crescita e di concorrenza metterà in moto ulteriormente un processo di sviluppo dinamico e continuo,
- H. considerando che l'unione monetaria comporterà un beneficio finanziario annuale pari a almeno 30 miliardi di ECU l'anno,
- I. considerando che l'unione monetaria consentirà alla Comunità europea, in quanto maggiore mercato commerciale del mondo, di svolgere il ruolo che le viene urgentemente richiesto di stabilizzare le principali valute mondiali e di ridurre i tassi di interesse,
- J. considerando che una banca centrale indipendente a sostegno dell'ECU rafforzerebbe notevolmente gli scambi commerciali e gli investimenti nel nuovo mercato interno libero da barriere, eliminando nel contempo i rischi monetari,
- K. considerando che un ECU ampiamente utilizzato negli scambi e sostenuto dalle riserve monetarie della Comunità conferirebbe alla stessa un grado molto più elevato di autonomia fiscale che aiuterebbe la crescita degli Stati membri più poveri senza dover fare ricorso all'inflazione,

(1) G.U. n. C 77 del 19.3.1984, pag. 33

(2) vedi Processo verbale della seduta in tale data, allegato II

Venerdì 17 giugno 1988

- L. considerando che la disciplina imposta da una banca centrale indipendente costituirebbe un freno all'inflazione,
 - M. considerando che la posizione internazionale dell'ECU consentirebbe alla Comunità di esportare prodotti agricoli e importare petrolio in ECU, con una conseguente stabilizzazione del reddito agricolo all'esportazione e dei costi finali di importazione,
 - N. considerando che, se la configurazione del mercato interno non è accompagnata da precise misure di convergenza dei livelli di sviluppo tra le regioni, gli squilibri potrebbero vanificare il mercato stesso e costituire il maggior costo della Non-Europa,
 - O. considerando che le politiche fiscali concertate potrebbero aumentare la crescita della Comunità di almeno 15 miliardi di ECU l'anno ed eventualmente 2 o 3 volte tanto, il che costituirebbe un particolare aiuto per le regioni più povere,
 - P. considerando che la stabilizzazione delle monete mondiali, la riduzione del predominio del dollaro nel commercio mondiale di prodotti agricoli, l'accordo fra la CE e gli USA volto alla stabilizzazione dei prezzi e alla riduzione dei sussidi e le altre riforme proposte potrebbero ridurre il costo annuale della PAC di almeno 15 miliardi di ECU all'anno,
 - Q. considerando che la possibilità di bandire appalti pubblici a livello comunitario comporterebbe un risparmio annuo di almeno 10 miliardi di ECU,
 - R. considerando che l'insieme di questi risparmi ammonterebbero ad almeno 120 miliardi di ECU, ciascuno di essi con una ricorrenza annuale, che alcuni aumenterebbero anche il tasso annuo di crescita della Comunità e che l'effetto dinamico di costi e tassi di interesse più bassi, di maggiori scambi commerciali e di una maggiore flessibilità nella politica fiscale, accompagnati da adeguate politiche strutturali, porterebbe a una riduzione del livello di disoccupazione nonché alla piena utilizzazione del potenziale produttivo della Comunità e a un deciso miglioramento del benessere degli Stati membri più poveri,
 - S. considerando che l'enorme importanza della posta in gioco per i paesi e i cittadini della Comunità europea conferma la necessità di portare avanti il processo di riforma istituzionale che ha avuto inizio con l'Atto unico europeo,
1. ritiene che il raggiungimento degli obiettivi dell'Atto unico, in particolare per quanto riguarda il mercato interno e la coesione socioeconomica, consentirà notevoli risparmi nel volume globale di spesa pubblica degli Stati membri,
 2. ritiene che tali risparmi e tali riforme non possono essere effettuati senza un importante miglioramento delle procedure decisionali della Comunità e dell'equilibrio fra le Istituzioni;
 3. ritiene che il sistema istituzionale della Comunità dovrebbe essere inteso a garantire la trasparenza del processo decisionale, in particolare tramite una maggiore informazione dell'opinione pubblica e dei parlamenti degli Stati in merito ai vantaggi che le decisioni proposte apporteranno a livello comunitario, poiché attualmente nel momento in cui il Consiglio prende delle decisioni, nei mezzi di comunicazione di massa sono i punti di vista nazionali a prevalere, a danno del punto di vista comunitario;
 4. ritiene che il buon funzionamento delle Istituzioni comunitarie e la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'Atto unico risentano negativamente del monopolio decisionale detenuto dal Consiglio, i cui membri sono mossi principalmente da interessi nazionali che essi difendono e che a breve termine sono spesso contraddittori, e ritiene che sia necessario modificare il modo di funzionamento del Consiglio onde consentire alla Comunità europea di realizzare i suoi obiettivi e assicurare i possibili e necessari risparmi.
- a) è opportuno pertanto che gli interessi comunitari possano essere presi in considerazione mediante una partecipazione più significativa del Parlamento europeo al processo decisionale in generale e a quello legislativo in particolare,

Venerdì 17 giugno 1988

- b) qualora il Consiglio non sia riuscito a prendere una posizione comune entro ragionevoli limiti di tempo, la Commissione e il Parlamento possano congiuntamente decidere in merito,
- c) conformemente agli impegni assunti nell'Atto unico, il Consiglio accetti di lasciare alla Commissione una maggiore autonomia di esecuzione e rinunci a imporre comitati di regolamentazione,
- d) l'efficacia delle procedure decisionali in seno al Consiglio sia garantita da alcune modifiche nel funzionamento, quali
- una maggiore continuità della sua composizione,
 - una maggiore continuità della sua presidenza,
 - il coordinamento dei lavori dei vari consigli specializzati,
 - la pubblicità dei suoi lavori, quando agisce in quantità di potere legislativo;
5. ritiene che gli Stati membri e le Istituzioni della Comunità dovrebbero assicurare che le modifiche al Trattato
- a) prevedano meccanismi di concertazione capaci di produrre decisioni positive nel caso di un blocco reciproco delle attività fra il Parlamento e il Consiglio,
- b) procedano su una base più democratica alla nomina del Presidente, dei vicepresidenti e dei membri della Commissione,
- c) sfrondino le procedure decisionali in seno al Parlamento e al Consiglio di tutte le questioni di dettaglio che, essendo di carattere regolamentare, sono di competenza del potere esecutivo, cioè della Commissione,
- d) tengano conto del modo di attuazione dell'Atto unico europeo e del grado di realizzazione dei suoi obiettivi;
6. invita gli Stati membri a proseguire con urgenza le loro consultazioni sulla futura istituzione di una Banca centrale indipendente della Comunità, a prendere in esame il ruolo che potrebbe essere svolto dal già esistente Comitato delle banche centrali nazionali nel portare avanti un tale sviluppo e infine ad esaminare gli eventuali nessi istituzionali fra la Banca centrale della Comunità, le attuali istituzioni comunitarie e le autorità monetarie nazionali;
7. invita gli Stati membri a introdurre meccanismi efficaci volti al coordinamento della politica fiscale;
8. ritiene che, a parte i cambiamenti che richiederebbero una modifica del Trattato, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero in primo luogo esaminare quanti mutamenti possono essere effettuati in modo pratico, per esempio sulla base di un accordo interistituzionale, al fine di eliminare il costo della Non-Europa e prendere il più rapidamente possibile le decisioni urgentemente necessarie;
9. ritiene che il prossimo passo verso l'Unione europea, per il quale il Parlamento presenterà precise proposte nel prossimo futuro ai sensi della sua risoluzione del 17 giugno 1987 ⁽¹⁾ e facendo seguito alle sue discussioni con i parlamenti degli Stati, debba tener conto di tali cambiamenti;
10. invita il suo Presidente ad avanzare opportune proposte affinché il contenuto della relazione sul costo della Non-Europa possa essere conosciuto nel modo più ampio possibile dall'opinione pubblica e ribadisce la sua decisione del 17 giugno 1987 riguardante l'opportunità di finanziare campagne di informazione a favore della realizzazione dell'Unione europea;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e ai governi degli Stati membri.

(¹) G.U. n. C 190 del 20.7.1987, pag. 71

Venerdì 17 giugno 1988

b) doc. B2-441/88

RISOLUZIONE

sulla terza relazione concernente l'attuazione del libro Bianco della Commissione sul completamento del mercato interno

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la terza relazione della Commissione concernente l'attuazione del Libro Bianco sul completamento del mercato interno (COM(88) 134 def.),
- B. considerando il ritardo accumulato dal Consiglio nell'approvazione delle proposte presentate dalla Commissione,
- C. considerando la situazione preoccupante dell'occupazione nella Comunità in generale e nelle regioni periferiche in particolare,
- D. considerando il tasso di crescita ancora insufficiente che la Comunità registrerà nel 1988,
- E. considerando che l'attuazione del programma di completamento del mercato interno non può essere separata dalle numerose decisioni da adottare in materia di coesione economica e sociale,
- F. visto il ruolo determinante delle piccole e medie imprese in termini di creazione di occupazione,
 1. ricorda che dal completamento del mercato interno entro il 1992 dipende il futuro della Comunità, manifesta la propria inquietudine per il ritardo accumulato dal Consiglio nell'approvazione delle proposte della Commissione relative al mercato unico e ritiene che, se non fosse colmato, tale ritardo porrebbe in discussione la credibilità della scadenza del 1992,
 2. osserva che sarà verosimilmente assai difficile realizzare entro il 1992 un vero e proprio mercato interno, date le grandi disparità fra i vari Stati e le varie regioni della Comunità, e giudica quindi indispensabile un potenziamento sostanziale dei fondi a finalità strutturale;
 3. chiede alla Commissione di presentare un nuovo calendario per l'approvazione delle proposte attualmente in sospenso presso il Consiglio, fissando talune priorità e proponendo di recuperare i gravi ritardi attuali;
 4. ritiene che la Comunità potrà rafforzare la propria coesione economica di fronte alla concorrenza internazionale se, allo stesso tempo, rafforzerà sostanzialmente la sua coesione sociale e regionale, che renderà possibile il completamento del grande mercato;
 5. ritiene che un'Europa di carattere puramente economico, prossima a una zona di libero scambio, senza le indispensabili politiche di accompagnamento, rischierebbe gravemente, a termine, di minacciare l'esistenza stessa della Comunità;
 6. ricorda l'importanza dell'eliminazione dei molteplici ostacoli al superamento delle frontiere interne della Comunità, in particolare in materia di armonizzazione fiscale, che deve permettere alle piccole e medie imprese di installarsi con la massima efficacia e di migliorare sensibilmente la situazione dell'occupazione nella Comunità;
 7. ritiene tuttavia che l'armonizzazione della fiscalità indiretta nella Comunità debba essere globale, pragmatica ed equilibrata per evitare gravi distorsioni della concorrenza e qualsiasi forma di evasione fiscale;
 8. ricorda il suo attaccamento alla liberalizzazione completa dei movimenti di capitali nella Comunità e auspica che, nel periodo di transizione, i Dodici realizzino progressi sensibili nel rafforzamento dello SME, che dovrà comprendere tutte le monete della Comunità; ritiene che debbano essere altresì armonizzate le norme che proteggono il risparmio dei cittadini;

Venerdì 17 giugno 1988

9. sollecita una maggiore convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri nonché un rafforzamento del ruolo dell'ECU nella Comunità e nel mondo, mediante misure diverse che rafforzino il suo carattere di moneta a pieno titolo;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

c) doc. B2-442/88

RISOLUZIONE

sulla terza relazione concernente l'attuazione del Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che, a seguito del Consiglio europeo di Bruxelles, il Consiglio europeo di Hannover dovrebbe segnare un nuovo punto di partenza, in base alla tradizione secondo la quale i Capi di Stato o di governo definiscono nei loro incontri l'accordo e il quadro politico che sono poi determinanti per le decisioni particolari dei Consigli settoriali,
 - B. considerando che le decisioni politiche devono precedere le decisioni economiche importanti,
 - C. considerando la necessità di realizzare il mercato unico secondo i principi dell'economia sociale di mercato, per evitare che si verifichi una nuova concentrazione dell'attività economica nelle regioni industrializzate a detrimento delle regioni meno industrializzate e per garantire che la più grande concorrenza del mercato aperto si realizzi a vantaggio dei consumatori, senza ostacolare il necessario dialogo fra le parti sociali,
 - D. considerando la necessità di realizzare un'autentica Europa dei cittadini,
 - E. ritenendo che l'abolizione delle frontiere interne della Comunità richieda la garanzia di una sicurezza interna,
 - F. considerando la necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo per garantire un carattere più democratico al processo decisionale in seno alla Comunità europea,
1. propone che il Consiglio europeo istituisca un gruppo di lavoro incaricato di definire, entro il termine di un anno, per il Consiglio europeo stesso, le condizioni e le tappe della creazione di una moneta europea e pertanto di una Banca centrale europea indipendente (Banca degli Stati europei); all'interno di questo gruppo di lavoro dovrebbero essere rappresentati il Consiglio dei Ministri, la Commissione, il Parlamento europeo, i governi e i parlamenti degli Stati membri e le banche centrali;
 2. ricorda al Consiglio europeo che, indipendentemente dal raddoppio dei fondi strutturali, è necessario da un lato prendere in considerazione il «costo della periferia» nell'elaborare e adottare direttive per la creazione del mercato interno, per consentire alle regioni periferiche di integrarsi nel grande mercato interno e di trarre profitto dallo sviluppo economico della Comunità, e, dall'altro, introdurre misure volte a garantire la dimensione sociale del mercato interno, in particolare nel settore della lotta contro la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, nel settore della sicurezza sul luogo di lavoro, della situazione dei lavoratori migranti comunitari, del diritto all'informazione e alla partecipazione dei lavoratori, del diritto al lavoro, della sicurezza sociale e della formazione professionale; ritiene che debbano essere adottate a livello comunitario tutte le misure legislative atte a realizzare lo spazio sociale europeo al quale aspirano i cittadini della CE;
 3. richiama con forza l'attenzione della Commissione e del Consiglio sulla necessità di assicurare la competitività tecnologica della Comunità sia al suo interno che all'esterno tramite un uso energico di tutti gli strumenti disponibili, senza compromettere l'assetto dell'economia di mercato;

Venerdì 17 giugno 1988

4. auspica che il Consiglio europeo si faccia promotore di un programma coerente, inteso a garantire la sicurezza interna, e comprendente i settori del terrorismo, del traffico della droga, della criminalità, della legislazione sulle armi, del diritto di asilo, dei diritti degli stranieri e della disciplina dei visti, dell'aiuto reciproco fra gli Stati membri in materia giuridica e amministrativa nonché della sicurezza comune delle frontiere esterne; a tal fine dovrebbe essere dato un mandato specifico ai Ministri dell'interno degli Stati membri, che dovrebbero cooperare strettamente con la Commissione;
5. chiede che le priorità già definite, e cioè la generalizzazione del diritto di soggiorno per i cittadini comunitari, il riconoscimento reciproco dei diplomi e la possibilità per tutti di beneficiare delle prestazioni mediche, siano concretizzati quanto prima; auspica che la Commissione compia un controllo sistematico dell'applicazione delle conclusioni della relazione Adonnino sull'Europa dei cittadini; propone che il Consiglio europeo insedi un «Comitato Adonnino II» con il compito di presentare, entro la sessione del Consiglio europeo di dicembre 1988, proposte su come procedere verso la realizzazione dell'Europa dei cittadini;
6. ricorda che nel quadro di un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo si impongono
 - l'estensione a tutti i settori coperti dai Trattati delle competenze legislative del Parlamento definite nell'Atto unico;
 - la partecipazione del Parlamento alla nomina e all'investitura della Commissione;
 - l'estensione della responsabilità dei due rami dell'autorità di bilancio anche al settore delle entrate, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione di nuove imposte nella Comunità;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, alla Commissione e al Consiglio dei Ministri.

d) doc. B2-461/88

RISOLUZIONE

sulla terza relazione sull'attuazione del Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno

Il Parlamento europeo,

- vista la terza relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (COM(88) 134 def.),
1. constata che il ritardo del Consiglio (123 proposte in sospenso) è ancora aumentato e potrebbe, se non si provvedesse a colmarlo rapidamente, pregiudicare la credibilità della scadenza del 1992 e lo stesso processo di integrazione;
 2. sottolinea che i ritardi accumulati sono estremamente gravi:
 - infatti, dato il numero e l'importanza, le misure contenute nel Libro bianco esigono perlopiù un periodo di adeguamento per poter essere applicate nelle migliori condizioni dalle amministrazioni nazionali e da tutti gli operatori economici,
 - a causa del clima di incertezza, il processo di unificazione del mercato subisce dei rallentamenti e non produce quegli effetti economici benefici tanto necessari alla Comunità, che non può contare che su se stessa per rilanciare la propria crescita e assicurare la propria coesione;
 3. richiama l'attenzione del Consiglio sui rischi che, per colpa del considerevole ritardo dei suoi lavori, derivano alla realizzazione del mercato interno entro il 1992, mentre la Commissione ha già presentato la maggior parte delle sue proposte e il Parlamento europeo coopera attivamente a quest'opera normativa fondamentale per il futuro della Comunità;

Venerdì 17 giugno 1988

4. chiede in particolare che il Consiglio europeo:
 - esamini nella prossima riunione di Hannover la questione generale della regolamentazione della sicurezza all'interno della Comunità nel contesto dell'apertura delle frontiere interne e della libera circolazione delle persone;
 - incarichi il Consiglio dei ministri degli interni, in stretta collaborazione con la Commissione, di adottare le disposizioni necessarie, soprattutto in materia di statuto dei cittadini degli Stati terzi, di diritto d'asilo, di regolamentazione sulla detenzione di armi, della lotta contro il terrorismo e di traffico di droga;
5. sottolinea che questo 1988 è cruciale per le possibilità di realizzare il mercato interno entro il 1992 e che non si può quindi lasciare che il Consiglio le comprometta con la sua carenza e limitarsi a osservare passivamente la situazione;
6. ritiene che la Commissione debba, coordinando la propria azione con quella del Parlamento europeo, esercitare nel corso di quest'anno una pressione molto forte sul Consiglio perché si impegni veramente a favore del grande mercato senza frontiere interne e soprattutto della sua effettiva realizzazione entro il 1992;
7. chiede a tal fine alla Commissione di proseguire il suo lavoro a un ritmo accelerato e di portare a termine entro la fine dell'anno il suo programma, in particolare nel settore fitosanitario;
8. chiede a la Commissione di prevedere, in vista della prossima relazione sul completamento del mercato interno che essa deve presentare al Consiglio entro la fine dell'anno (art. 8B del Trattato), le misure necessarie per recuperare i ritardi accumulati;
9. chiede al Consiglio di controbilanciare le perdite occupazionali previste a breve termine con misure di accompagnamento volte a stimolare l'economia europea; ritiene che la relazione Cecchini dimostri più che mai che è necessario attuare una strategia concertata della crescita;
10. chiede alla Commissione di dare la massima pubblicità allo studio di «una sfida europea: 1992» che essa ha fatto preparare, divulgando nel contempo e con la stessa ampiezza gli studi relativi ai problemi di redistribuzione dei vantaggi del grande mercato interno per categorie sociali, settori d'attività, Stati membri, regioni, ecc., in linea con le conclusioni del rapporto Padoa Schioppa;
11. chiede alla Commissione di coordinare i progressi verso il grande mercato entro il 1992 con progressi corrispondenti sugli altri assi indissociabili dell'integrazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda la coesione economica e sociale e il settore monetario;
12. chiede infine alla Commissione di presentare quanto prima nel corso dell'anno in corso la relazione sul completamento del mercato interno che, secondo l'Atto unico, deve essere presentata a metà periodo di attività, di analizzarvi senza indulgenza la situazione e di presentare le proposte indispensabili per far sì che la scadenza del 1992 sia irreversibile; detta relazione, trasmessa al Parlamento europeo, dovrà essere oggetto di una discussione approfondita;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dei ministri e alla Commissione.

Venerdì 17 giugno 1988

13. Discarico relativo al bilancio del Parlamento per gli esercizi 1983, 1984, 1985

— doc. A2-41/88

DECISIONE**recante scarico per il bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 1983***Il Parlamento europeo,*

- visto il suo Regolamento e in particolare l'articolo 135, paragrafo 3,
- visto l'articolo 72 del Regolamento finanziario, nonché l'articolo 13 delle norme interne di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1983,
- vista la relazione annuale della Corte dei Conti per l'esercizio 1983 (G.U. n. C 348 del 31.12.1984),
- vista la sentenza della Corte di giustizia della CE del 23 aprile 1986 che annulla la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 12 ottobre 1982 relativa alla ripartizione degli stanziamenti iscritti alla voce 3708 del bilancio e la decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato del 29 ottobre 1983 relativa all'utilizzazione degli stanziamenti destinati al rimborso delle spese sostenute dai gruppi politici partecipanti alle elezioni a suffragio universale diretto del 1984,
- vista la sua risoluzione del 7 aprile 1987, basata sulla relazione interlocutoria della sua commissione per il controllo di bilancio sul rinvio dello scarico per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 (G.U. n. C 125 dell' 11.5.1987),
- considerando che con l'emanazione della sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 1988 relativa agli stanziamenti per la campagna di informazione non vi sono più ostacoli alla decisione di scarico,
- vista la relazione della sua commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-41/88);

1. constata che i dati relativi ai conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1983 sono i seguenti:

a) Stanziamenti disponibili	ECU	ECU
— stanziamenti 1983	228.018.110,00	
— stanziamenti riportati dall'esercizio 1982	<u>36.804.228,28</u>	
		<u>264.822.338,28</u>
b) Utilizzazione degli stanziamenti nell'esercizio 1983		
— impegni	211.550.217,04	
— pagamenti	182.338.267,83	
— pagamenti ancora da effettuare	29.211.949,21	
— stanziamenti da annullare	16.099.892,96	
c) Bilancio finanziario al 31 dicembre 1983		77.216.128,00

2. rileva che le decisioni dell'Ufficio di presidenza del 12 ottobre 1982 e dell'Ufficio di presidenza ampliato del 29 ottobre 1983, in base alle quali si è proceduto all'esecuzione di una spesa per un importo pari a 24.342.947,40 ECU (6.952.447,40 ECU di stanziamenti annuali nonché 17.390.500 ECU di stanziamenti riportati dall'esercizio precedente) sono state annullate dalla sentenza della Corte di giustizia della CE del 23 aprile 1986; incarica pertanto il suo Segretario generale di completare di conseguenza i conti annuali;

3. ricorda che la differenza di 4.136.125 FB tra i fondi di cassa e gli importi contabilizzati, esclusa dalla concessione dello scarico per l'esercizio 1982, deve ancora essere regolarizzata;

Venerdì 17 giugno 1988

4. concede al suo Segretario generale lo scarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1983;
5. autorizza la concessione dello scarico al contabile per l'esercizio 1983.

— doc. A2-41/88

DECISIONE

recante scarico per il bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 1984

Il Parlamento europeo,

- visto il suo Regolamento e in particolare l'articolo 135, paragrafo 3,
- visto l'articolo 72 del Regolamento finanziario, nonché l'articolo 13 delle norme interne di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1984,
- vista la relazione annuale della Corte dei Conti per l'esercizio 1984 (G.U. n. C 326 del 16.12.1985),
- vista la sentenza della Corte di giustizia della CE del 23 aprile 1986 che annulla la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 12 ottobre 1982 relativa alla ripartizione degli stanziamenti iscritti alla voce 3708 del bilancio e la decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato del 29 ottobre 1983 relativa all'utilizzazione degli stanziamenti destinati al rimborso delle spese sostenute dai gruppi politici partecipanti alle elezioni a suffragio universale diretto del 1984,
- vista la sua risoluzione del 7 aprile 1987, basata sulla relazione interlocutoria della sua commissione per il controllo di bilancio sul rinvio dello scarico per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 (G.U. n. C 125 dell' 11.5.1987),
- considerando che con l'emanazione della sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 1988 relativa agli stanziamenti per la campagna di informazione non vi sono più ostacoli alla decisione di scarico,
- vista la relazione della sua commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-41/88);

1. constata che i dati relativi ai conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1984 sono i seguenti:

a) Stanziamenti disponibili	ECU	ECU
— stanziamenti 1984	239.127.804,00	
— stanziamenti riportati dall'esercizio 1983	<u>29.211.949,21</u>	
		<u>268.339.753,21</u>
b) Utilizzazione degli stanziamenti nell'esercizio 1984		
— impegni	235.410.088,71	
— pagamenti	220.022.774,21	
— pagamenti ancora da effettuare	15.387.314,50	
— stanziamenti da annullare	3.717.715,29	
c) Bilancio finanziario al 31 dicembre 1984		39.592.256,00

2. rileva che le decisioni dell'Ufficio di presidenza del 12 ottobre 1982 e dell'Ufficio di presidenza ampliato del 29 ottobre 1983, in base alle quali si è proceduto all'esecuzione di una spesa per un importo pari a 18.657.052,60 ECU (18.566.500 ECU di stanziamenti annuali nonché 90.552,60 ECU di stanziamenti riportati dall'esercizio precedente), sono state annullate dalla sentenza della Corte di giustizia della CE del 23 aprile 1986; incarica pertanto il suo Segretario generale di completare di conseguenza i conti annuali;

Venerdì 17 giugno 1988

3. ricorda che la differenza di 4.136.125 FB tra i fondi di cassa e gli importi contabilizzati, esclusa dalla concessione dello scarico per l'esercizio 1982, deve ancora essere regolarizzata;
4. concede al suo Segretario generale lo scarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984;
5. autorizza la concessione dello scarico al contabile per l'esercizio 1984.

— doc. A2-41/88

DECISIONE

recante scarico per il bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 1985

Il Parlamento europeo,

- visto il suo Regolamento e in particolare l'articolo 135, paragrafo 3,
- visto l'articolo 72 del Regolamento finanziario, nonché l'articolo 13 delle norme interne di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1985,
- vista la relazione annuale della Corte dei Conti per l'esercizio 1985 (G.U. n. C 321 del 15.12.1986),
- vista la sua risoluzione del 7 aprile 1987, basata sulla relazione interlocutoria della sua commissione per il controllo di bilancio sul rinvio dello scarico per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 (G.U. n. C 125 dell' 11.5.1987),
- considerando che con l'emanazione della sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 1988 relativa agli stanziamenti per la campagna di informazione non vi sono più ostacoli alla decisione di scarico,
- vista la relazione della sua commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-41/88);

1. constata che i dati relativi ai conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1985 sono i seguenti:

<i>a) Stanziamenti disponibili</i>	ECU	ECU
— stanziamenti 1985	237.777.492,00	
— stanziamenti riportati dall'esercizio 1984	<u>15.387.314,50</u>	
		<u>253.164.806,50</u>
 <i>b) Utilizzazione degli stanziamenti nell'esercizio 1985</i>		
— impegni	232.731.411,70	
— pagamenti	216.661.816,77	
— pagamenti ancora da effettuare	16.069.594,93	
— stanziamenti da annullare	5.046.080,30	
<i>c) Bilancio finanziario al 31 dicembre 1985</i>		38.350.748,00

2. ricorda che la differenza di 4.136.125 FB tra i fondi di cassa e gli importi contabilizzati, esclusa dalla concessione dello scarico per l'esercizio 1982, deve ancora essere regolarizzata;
3. concede al suo Segretario generale lo scarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1985;
4. autorizza la concessione dello scarico al contabile per l'esercizio 1985.

Venerdì 17 giugno 1988

— doc. A2-41/88

RISOLUZIONE**sullo scarico relativo al bilancio del Parlamento europeo per gli esercizi 1983, 1984 e 1985***Il Parlamento europeo,*

1. constata che il finanziamento di azioni in preparazione delle seconde elezioni a suffragio universale diretto è stato deciso sulla base della non contestazione della regolamentazione per le prime elezioni dirette;
 2. ricorda la necessità di apportare alla legislazione elettorale valida per il Parlamento europeo correzioni con le quali si dovrebbe risolvere il problema di un adeguato finanziamento della campagna elettorale europea;
 3. prende atto del fatto che sono state tratte le necessarie conclusioni dalle sentenze della Corte di giustizia ed esorta l'Ufficio di presidenza e i gruppi politici a osservare strettamente le nuove norme;
 4. raccomanda l'esecuzione di indagini più precise per i seguenti servizi: servizio conferenze, parco macchine, ristoranti, bar e centro acquisti;
 5. raccomanda alla Corte dei conti di elaborare una relazione speciale sulla politica degli edifici del Parlamento europeo;
 6. invita le commissioni e i gruppi politici a programmare con maggiore anticipo le loro riunioni, date le notevoli spese dovute alle riunioni al di fuori dei luoghi di lavoro abituali;
 7. raccomanda di avvalersi della consulenza di esperti esterni per la valutazione degli effetti e dei costi dell'attività di pubbliche relazioni del Parlamento.
-

Venerdì 17 giugno 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 17 giugno 1988

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, AVGERINOS, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENHAMOU, BESSE, BETTIZA, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINOT, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, COSTANZO, COSTE-FLORET, CRUSOL, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DE WINTER, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZSIMONS, FLANAGAN, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HUGHES, IPPOLITO, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAÏOR, LAMBRIAS, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MACERATINI, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORODO LEONICO, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIOETRO, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, FIGUEIREDO LOPES, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, THEATO, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBEK, VON WOGAU, WOHLFART, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

Venerdì 17 giugno 1988

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Proposta di direttiva I (Doc. COM(87) 550 def.) di cui alla relazione doc. A 2-70/88**(Articolo 3, paragrafi 1 e 2)*

(+)

ADAM, VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BANOTTI, BATTERSBY, BEAZLEY P., PLUMB, BESSE, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASINI, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHÍABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARQUES MENDES, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PROUT, PUNSET I CASALS, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMONS, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, TOUSSAINT, TRIVELLI, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WELSH, VON WOGAU, WOHLFART, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

BOSERUP, ELLIOTT, FALCONER, NEWMAN, SEAL.

(O)

COLLINS, FICH.

Venerdì 17 giugno 1988

*ALLEGATO II***Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento**

Doc. n.	Autore	Firme
5/88	on. Newens	40
6/88	on. Formigoni, Pannella e altri	49
7/88	on. Pelikan et Tridente	249
9/88	on. Castle e Seligman	4

Proposta di regolamento III	2220
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.	223
4. Tribunale di prima istanza	
Progetto di decisione (doc. C 2-225/87 — 8770/87 JUR 125 COUR 13)	223
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce il tribunale di prima istanza, nella versione elaborata dalla Corte di giustizia (doc. A 2-107/88)	227
5. Condizioni per l'immatricolazione delle navi *	
Proposta di decisione (Doc. COM(86) 523 def.)	228
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la posizione comune che dovrà essere adottata dagli Stati membri al momento della firma e della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle condizioni per l'immatricolazione delle navi (doc. A 2-53/88)	228
6. Carenza di democrazia nella Comunità	
a) Risoluzione sulla carenza di democrazia nella Comunità europea (doc. A 2-276/87)	229
b) Risoluzione sulle modalità di una consultazione dei cittadini europei sull'Unione politica europea (doc. A 2-106/88)	231
7. Ruolo del Parlamento in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico	
Risoluzione sul ruolo del Parlamento europeo in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico europeo	233
8. Unificazione dei linguaggi gestuali per sordi	
Risoluzione sui linguaggi gestuali per sordi (doc. A 2-302/87)	236
9. Relazioni tra la CEE e gli Stati Uniti	
Risoluzione sul protezionismo nelle relazioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (doc. A 2-89/88)	238
10. Profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici *	
Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 407 def.)	243
11. Dimensioni e altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali	
Proposta di direttiva (Doc. COM(88) 286 def.): approvata	244
12. Conseguenze istituzionali del costo della «Non Europa» — Completamento del mercato interno	
a) Risoluzione sulle conseguenze istituzionali del costo della «Non Europa» (doc. A 2-39/88)	244
b) Risoluzione sulla terza relazione concernente l'attuazione del Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (doc. B 2-441/88)	248
c) Risoluzione sulla terza relazione concernente l'attuazione del Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (doc. B 2-442/88)	249
d) Risoluzione sulla terza relazione sull'attuazione del Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (doc. B 2-461/88)	250
13. Discarico relativo al bilancio del Parlamento per gli esercizi 1983, 1984 e 1985	
a) Decisione recante scarico per il bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 1983	252
b) Decisione recante scarico per il bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 1984	253
c) Decisione recante scarico per il bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 1985	254
d) Risoluzione recante scarico per il bilancio del Parlamento europeo per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 (doc. A 2-41/88)	255